DELL' AUTORITA' E GIURISDIZIONE

DELLA CHIESA

E DEL

ROMANO PONTEFICE

SULL' EREZIONE, E DISTRIBUZIONE DEI VESCOVADI E DELLE PARROCCHIE, SULL' ELEZIONE E CONSACRAZIONE DEI VESCOVI; E SULLA DISCIPLINA DELLA CHIESA.

OPERA DIVISA IN OTTO LETTERE

DELL' ABATE LUIGI CUCCAGNI

Rettore del Collegio Ibernese di Roma.

DEDICATA

All' Emo, e Rmo Principe il Sig. Cardinale

GREGORIO

DUCA D. ANTON MARIA

SALVIATI.

IN ROMA MDCCLXXXVIII.

PER FILIPPO NERI, E LUIGI VESCOVI

Col Permesso de' Superiori.

Videte ne quis vos seducat. Matth. c. 24. v. 4.

Em̃o, e Rm̃o Principe.

ERA molto tempo, ch' io desiderava, Eminentissimo Signore, la circostanza opportuna di dare un pubblico attestato di quella grata riconoscenza, che debbo all' alta protezione dell' E. V.. Costituito

da molti anni Superiore d' un Collegio, la cui amministrazione è stata dalle provide cure, e sublime discernimento della Santità di Nostro Signore, fortunatamente affidata all' E. V., sono tanti i favori, e tante le beneficenze da Voi compartitemi in tutte le occasioni, che a me sarebbe impossibile, e alla grandezza dell' animo Vostro forse ancor dispiacevole il numerarle. Basta il dire che in tutti i miei bisogni ho trovato in Voi l' amore d' un Padre, l' impegno d' un Mecenate, la generosità d' un gran Principe, e il sostegno d' un forte, e valido Protettore. Ond' è che se tutti ammirano in Voi la pietà e lo zelo della Religione, se tutti commendano la generosità senza il fasto, la grandezza senza l' alterigia, la facilità senza la viltà, la liberalità colle viscere di compassione, io in modo par-
tico-

ticolare son testimonio di queste, ed altre virtù che vi adornano, perchè ne ho sperimentato sovente i benefici influssi. E quì prego l'E. V. a darmi licenza di rammentare almeno, che tanti vostri Benefizj mi hanno specialmente servito ad agevolare le mie letterarie fatiche, ed in particolare la presente, che senza il soccorso della Vostra Protezione, avrei appena con grave stento potuto condurre a fine. Ed ecco Eminentissimo Signore un doppio titolo, che mi obbligava a consacrarvi un libro, che a parlare con verità era già Vostro. Se poi se ne considera l'argomento, a chi meglio che a Voi poteasi dedicare, che oltre all'attaccamento agl' interessi di Santa Chiesa, ereditato dagl' Illustri, e Gloriosi Vostri Antenati, ornato siete di una delle più Eminenti Dignità Ecclesiastiche, che vi fa essere anche per dovere di

essa, vindice e difensore dei diritti, e della disciplina di Chiesa Santa? Quante ragioni adunque non avea io di dedicare a Voi un libro, che tratta dei diritti della Chiesa e del Romano Pontefice, al quale prestate assistenza nel governo della Chiesa Universale? Ma per questo appunto io non debbo quì fermarmi in riandare, come potrei, per lunga serie di secoli, le gloriose imprese de' Vostri Maggiori, de' quali parlano a bastanza le Storie; nè ho bisogno di ricordare le cospicue parentele della Vostra Illustre Famiglia, i Vescovi, e i Cardinali che ha dato alla Chiesa, la loro pietà, i loro gran talenti, e la profonda loro dottrina. Non mancano Scrittori che raccontano tutte queste cose, e che inoltre parlano degli onori, delle ricchezze, e delle Signorie che alla Vostra Casa, una delle principali

d' Ita-

d'Italia, sono appartenute e appartengono. Anzi seguiteranno sempre a parlarne quei che per esempio dei posteri tessono la Storia dei trapassati, e che la ravviseranno per un' Asìlo delle lettere, e per una Madre feconda di Letterati. Ma io quì rammentar debbo Voi solo, perchè a Voi solo debitore son di moltissimo, o si riguardi quello che ho, o quel nulla ch' io sono. Vi prego dunque, Eminentissimo Signore, a voler accogliere insiem col libro questi sentimenti di eterna riconoscenza, coi quali baciando all' E. V. la Sacra Porpora, sono col più umile e profondo ossequio.

Di V. E.

Umo, Devmo, ed Oblmo Servitore
Luigi Cuccagni.

PREFAZIONE.

DUE libercoli usciti dai Torchi di Pavia in diversi tempi hanno data occasione alla presente mia Operetta. Essa perciò contiene come due parti, la prima delle quali abbraccia le prime tre lettere, e la seconda le altre cinque. Quelle sono in confutazione del più recente dei due libercoli mentovati, che ha per titolo: *Memoria sul Diritto de' Principi di erigere, dividere, restringere, ampliare i Vescovadi e le Parrocchie*: e le altre sono contro quello intitolato: *Dell' autorità de' Principi e dei Vescovi nella Chiesa di V. B.*, Opera cioè di Vincenzo Besozzi. Queste cinque lettere che anonime diedi fuori cinque anni sono col titolo di *Amichevoli*, e che tali essendo veramente diressi a quell' Autore, erano già note al Pubblico, che le accolse assai favorevolmente, ancorchè non da tutti si sapesse chi le avea scritte. Perlochè venendo esse da molte parti continuamente ricercate, meditava io già di farne una nuova edizione. Ma quando era quasi nel punto di eseguirla, ecco che venne fuori da Pavia stessa l' altro libercolo, o sia la *Memoria* testè citata. L' Autore che forse è il medesimo, prende a provare particolarmente quello che nel primo libro in fascio con altre cose solamente asseriva, e procede avanti collo stesso spirito, e cogli stessi principj. Quest' analogia di dottrina, e corrispondenza di massime dei due libri citati, e di altri de' nostri giorni, mi fece vedere il bisogno di unire alla confutazione dell' uno, la confutazione ancora dell' altro: perciocchè secondo quel trito proverbio: *Vis unita fortior*: nè pur si doveano separare quelle opposte dottrine, che cavate dai fonti della Divina Rivelazione, dalla Scrittura, dai Concilj, e dai Santi Padri, militano egualmente contro gli errori dell' uno e dell' altro libro, e formano insieme unite un Corpo di dottrina capacissimo a distruggere tutti gli errori, che sono stati inventati, e quegli ancora che possono forse inventarsi sopra le indicate ma-

terie . Ed ecco il motivo per cui ho voluto unire le cinque lettere in confutazione del libro Besoziano, alle tre contro la più recente *Memoria* Pavese. Ho procurato di esser breve quanto più da me si poteva, affinchè sovverchiamente non ingrossasse la mole del libro, e spero d'esservi riuscito senza pregiudizio della chiarezza, e senza lasciare indietro verun di quei pezzi più preziosi, che ci somministra la Tradizione dei primi otto secoli, che ho gelosamente e colla maggior diligenza raccolta e riunita. Mi lusingo d'aver fatta cosa grata anche a quelli che desideravano la ristampa delle *cinque lettere Amichevoli*; perchè ora nel riprodurle, non solamente vi ho aggiunta la numerazione dei paragrafi, e le ho purgate da alcuni piccoli errori incorsi nella prima edizione, alla quale non mi fu possibile assistere, ma senza nulla togliere dalle medesime, vi ho fatto diverse aggiunte, che sono importanti e per consolidare la verità che ho preso ivi a difendere, e per abbattere l'errore sotto qualunque aspetto egli tenti di venir fuori.

Il metodo che avea io tenuto nella confutazione del primo, ho creduto che sarebbe stato utile ancora contro dell' altro, come lo credo utile generalmente nella confutazione di tutti i libri. Sembrami cioè che sia necessaria una certa sobrietà rapporto alla parte che dicesi Negativa, e che per lo contrario debbasi attendere con maggior impegno alla Positiva, che non è mai disgiunta dall' istruzione. Imperciocchè osservo che sebbene sia cosa utile il far conoscere l'errore, affinchè se ne abborriscano le bruttezze, contuttociò è sempre più necessario il mettere in vista la verità, perchè si gustin le sue bellezze, e si profitti de' suoi vantaggi. Oltredichè l'errore passa, e svanisce, ma la verità è in ogni tempo la stessa. E perciò non importa cotanto il sapere che un' Autore ha insegnato quell' errore o quell' altro, ma interessa moltissimo che siano illustrati certi punti, e ben trattate alcune materie, affinchè l' Uomo veramente Cristiano, e che ama davvero la Religion che professa, sia messo in istato non solamente di poter conoscere il merito di certe dispute che và suscitando l'amor della novità, e lo spirito dell' irreligione, ma di erudirsi

an-

ancora di molte verità che gli sono utilissime in tutte le circostanze della sua vita. Da ciò nasce che certi libri di controversie Ecclesiastiche non sono solamente di quel tempo, in cui sono esse agitate, ma sono bensì di tutti i tempi avvenire, perchè in ogni tempo, interessa di conoscere la verità della Religione che Dio ci ha dato. E questi sono quei libri di controversie che sempre vivono, e che meritamente si dicon' ottimi. Vivono perciò, e viveranno mai sempre i libri delle prescrizioni di Tertulliano, quei d' Origene contro Celso, di S. Atanasio, e di S. Ilario contro gli Ariani, di S. Agostino contro i Manichei, contro i Donatisti, e contro i Pelagiani, il Commonitorio di Vincenzio Lerinese, quei di S. Tommaso *Contra Gentes*, e di tanti altri Antichi e moderni contro gli errori de' tempi loro. Quei che per nostra disgrazia serpeggiano presentemente, quand' anche non si voglia dire con molta gente di garbo, che in ultim'analisi vanno a terminare nella perfetta incredulità, convien per lo meno concedere, che tendono a questo fine, cioè a render la Chiesa soggetta e dipendente dall' Impero in tutte le cose della Religione, e in volere, ch'essa regolata sia dai Principi temporali. E' certissimo in somma che anche i moderniScrittori antiecclesiastici pervertono l'ordine stabilito da Dio, e che in vece di ordinare le cose temporali alla felicità dell' Eterne, dirigon queste al ben delle temporali, da cui le rendono dipendenti; e tutta, o quasi tutta la Religione sottopongono alle politiche vedute del Principato terreno. Onde in bocca loro, non risuonano per lo più, che i nomi di Umanità, di ben pubblico, di vantaggio dello Stato, di popolazione, di Agricoltura, di manifatture, e di Commercio. All' opposto, il ben dell' anima, la Carità Cristiana, l' amor della Religione, la propagazion della Fede, Iddio e l' Eternità sono oggetti malinconici dei quali non si prendono gran pensiero. La potestà Sacerdotale è in obbligo di fare altrimenti: perciocchè, secondo il precetto Evangelico dee mirare principalmente a Dio e all' Eternità, per cui tutte le cose create sono. Qual Cristiano in fatti può ignorare, che siccome l' uomo è creato per Iddio, così il Mondo è creato per l' uomo, e non

l' uo-

l' uomo per il Mondo? E qual Cristiano dopo le chiare promesse del Redentore può temere che adempiendo i di lui comandi, possano mancargli le cose necessarie alla vita? Onde nasce che non possiamo lecitamente servirci dei beni del Mondo, se non come di tanti mezzi che a Dio ci conducano. Ma perchè l'applicazione di tali mezzi è lo scoglio su cui vanno a rompersi gli appetiti dell' uomo corrotto; perciò Gesù Cristo figliuol di Dio ha dato al Corpo Sacerdotale, e non a verun' altra persona della Terra, la scienza da conoscere infallibilmente, e separare i veri dai falsi, e i santi dai mondani, e carnali mezzi. L' Ordine Episcopale siccome ha da Dio ricevuto il diritto di rappresentare la Chiesa sua, così ha ricevuto anche il dono di discernere infallibilmente quali sieno le regole del ben operare, e quali sieno le pratiche più adattate alla santificazione de' suoi Ministri, e di tutto il popolo de' credenti. L' educazione del Clero, l' istruzione del medesimo nelle scienze che riguardano la Religione, l' esterno regolamento di essa; il bisogno di mandar ministri Evangelici, quello di fondar Chiese, e di erigere Vescovadi, e Parrocchie, formano la principale porzione del sacro ministero che Gesù Cristo affidò a S. Pietro, e agli altri Apostoli. E pure questo è quello, di cui una combriccola di Aulici moderni Scrittori vorrebbe spogliare la Potestà Ecclesiastica, per vestirne i Principi temporali, che privi sono di tutti quei privilegj, di cui fu essa divinamente arricchita: e questo è quello, a cui tendono i due libercoli mentovati, con tanti altri che si stampano tutto giorno. Ma essendo eglino fuori della retta via che conduce alla Verità, e alla Vita, sono costretti spessissimo a contraddirsi. In fatti sembra che ora diano la potestà di giudicare delle materie di Chiesa ai Principi, ora allo stesso Popolo; ora che innalzino i Parrochi al grado stesso dei Vescovi; ora che uguaglino la giurisdizione di questi a quella del Papa; ora che amino di ritornare alla Disciplina dei primi tre secoli; ora che ricusino di starsene alla medesima; se non col patto che il Clero per una parte sia spogliato di tutto quel di più che ha sempre posseduto e possiede sotto i Principi Cristiani, e che questi per l' altra seguitino sempre ad aver tutto quello, che

dopo

dopo aver abbracciata la Fede, fu lor dalla Chiesa in diversi tempi, e in diversi modi concesso. Ed è perciò che gli trovo sempre costanti nell' incostanza sola dei mezzi, e sempre d' accordo nel fine di abbattere tutto il Corpo Gerarchico, di spogliarlo di tutti i suoi Divini diritti, e principalmente della forza legislativa e imponente; e di fare all' opposto che i Principi dispongano di tutte le cose della Chiesa, e facciano da Maestri al Vicario di Gesù Cristo, e ai Successori degli Apostoli. Per venire a capo dell'iniquo loro disegno, cominciano ad attaccare la Piazza più forte, e fanno tutti gli sforzi possibili per annientare i diritti del Primato del Papa, fingendo di voler ampliare la giurisdizione dei Vescovi. Ond' è che rappresentano il Papa come un usurpatore dei loro diritti, e la Chiesa Romana come la Madre di tutti i disordini. E pure non v' è cosa più frequente quanto il sentirli dire che vogliono con tali mezzi facilitare il ritorno degli Eretici, e dei Scismatici al di lei seno. Fa d' uopo credere che nel loro vocabolario la calunnia, la maldicenza, e il disordine stiano in luogo dell' ossequio, della riverenza, e della stima; anzi della stessa Carità, dell' amor della pace, e dell' unione. Onde avviene che in vece di richiamare i Protestanti e gli Scismatici al Centro dell' unità, tentano con queste arti maligne di separare tutti i Fedeli dal Padre loro comune, e tutti i Vescovi dal loro Capo, e di metterli in contraddizione e in guerra con lui.

Ma intanto che per una parte fan questo, per l' altra sollevano i Parrochi contro dei Vescovi, e in ultimo poi rendono gli uni e gli altri talmente schiavi dei Principi, che ne incatenano fin le parti più preziose dell' Apostolico ministero. Un' occhiata che si dia a certe pretensioni che si metton fuori, a certe massime che si spargono con imponente franchezza, e a tante cose che si tentano tutto giorno, basta per farci conoscere che non sono che parole doppiamente insidiose quelle che si dicono, di *rivendicare i diritti dei Vescovi*. Frase nuova che nasconde l' empio disegno di spogliare il Papa col fingere di vestirne i Vescovi, ma per tutto donare ai Principi temporali. In fatti noi potremmo domandare a costoro quali sieno primieramente le

ven-

vantate *Vindicie* in favore dei Vescovi? e quindi cosa mai resti per i medesimi subito che i Principi siano Padroni di regolare a lor modo tutto l' esterior della Disciplina, d'impedire che si predichi in questo o in quel tempo il Vangelo: che si pubblichino le diffinizioni di Fede; che i Vescovi si formino il Clero a lor modo; Che si consacrino Sacerdoti, che si fondino Chiese, che si erigano Vescovadi, che si distribuiscano Parrocchie, che si facciano, e si promulghino leggi riguardanti l' amministrazione dei Sacramenti? Quando si vuole in somma che in un senso totalmente contrario allo spirito del Vangelo, il Principe sia il *Vescovo esteriore* della Chiesa, e che il vero Vescovo stabilito da Dio sia come un Vicario di quello, e che ne anche possa imporre una leggera penitenza pubblica a un Prete o Cherico delinquente, senza licenza del Principato? Signori, in vista di tali pretensioni torno a domandarvi, quali sono dunque i diritti, che coi vostri libri moltiplicati rivendicate ai Vescovi, quasi fossero stati prima usurpati dai Papi? Trovate mai nell' antichità che le pene Canoniche siano state soggette all'approvazione dei Principi? In quei che anche voi chiamate *i migliori secoli*, leggete mai che i Principi abbiano regolata la disciplina esterior della Chiesa, che vuol dire tutto l' esterior d' una Religione, che nulla ha di recondito, e che tutto, o quasi tutto rende palese? Avete mai veduto che ai Canoni disciplinari di tanti Concilj, abbiano i Principi data la loro sanzione? Voi non solamente non proverete mai veruna di queste cose; laddove io colla presente Operetta vi dimostro tutto il contrario. Dunque il vostro linguaggio è illusorio, e il vostro zelo in favor dei diritti dei Vescovi è un' impostura architettata, com' io diceva, per nascondere l' empio disegno di spogliare non solo il Papa, ma tutto l' Episcopato dei diritti, che gli ha dato il Figliuolo di Dio.

Contro questo perverso e anticristiano sistema fin dai 25. d' Ottobre del 1755. riclamarono altamente tutti i Vescovi della Francia con una Rappresentanza al Re, in cui gli dicono „ La Jurisdiction Spirituelle de l' Eglise est mècon„ nue; les Tribunaux sèculiers en fixent les bornes selon „ leurs intèrèts, comme si ces bornes immuables fixèes

„ par

„ par Jesus Christ meme, pouvojent etre restreintes par
„ leur autoritè.

„ Ils veulent rèduire la Jurisdiction de l' Eglise au pou-
„ voir de lier & de dèlier qu' elle exerce dans le Tribunal
„ secret de la pènitence; & c' est la seule matiere qu' ils
„ regardent comme purement spirituelle, & dont ils con-
„ viennent que la connoissance ne leur appartient pas.
„ Tout le reste, selon eux, ètant extèrieur, est nècessai-
„ rement soumis à leur Tribunal; ils enlevent ainsi d' un
„ seul trait à l' Eglise le pouvoir souverain qu' elle a reçu
„ de Jesus Christ, pour regler tout ce qui regarde le Rit
„ public du Culte Divin, & l' administration des Sacre-
„ ments; le droit d' enseigner publiquement les vèrites
„ qu' elle a reçues de son Divin Fondateur commè un
„ depot sacrè de la conservation & de l' usage duquel elle
„ n' est comptable qu' a lui seul; ensuite ils s' efforcent de
„ rendre vain, & illusoire le pouvoir, qu' il est defoi-
„ que l'Eglise a reçu de Jesus-Christ, de decerner des
„ peines spirituelles contre les Fideles, ou pour punir
„ leur dèsobèissance, ou pour les contraindre à l' obser-
„ vation de ses Loix. „ Proces. verbal. pag. 352.

Per non condannarli d' incredulità, aspetterò dunque che mi rispondano a tutto ciò, per udire qual' idea abbiano costoro d' una Religione tutta Divina, e di cui ha voluto Dio stesso precisare la forma, e individuare i Ministri? Sò che si protestano talvolta di non cercar'altro che la verità, di essere pieni d'amore per essa, di ardere di zelo per la Religione, di anelare i vantaggi della Chiesa, e di languire per la Carità che gli divora verso il Prossimo. Anzi all' udirli non conoscono adulazione, sono immuni affatto da qualsivoglia interesse, e non hanno di mira altr'oggetto che la gloria di Dio. Ma *tange montes, & fumigabunt*. Si provi a lor contraddire anche colla massima civiltà e pulitezza; si avvertano dei loro manifestissimi errori; Si provi a vendicare la verità da lor contradetta, si difendano i diritti dell' Episcopato, della Chiesa, e del suo visibile Capo; al lume di tutta la Tradizione si procuri di ripararne l'onor vilipeso, e di metterne in vista l' autorità da loro avvilita; e si vedrà tosto come a simi-

glian-

glianza di Vipere si alzeranno a mordere chiunque sia che parli contro di loro, Prete, Vescovo, o Papa; e come presto vomiteranno un Mare di veleno contro di tutti. Ed ecco a ben guardarli nei loro libri, e nella loro condotta, qual'è il loro zelo, e quale la Carità di cui avvampano. Anzi per un'effetto di questa nuova specie di Carità, confrontando le dottrine de' loro libri cogli originali da cui vantano d'averle cavate, si troverà spessissimo, che hanno non pure stravolto, ma adulterato i testi dei Concilj, e dei Santi Padri, con alterare, aggiungere, togliere, cambiare i lor sentimenti. E' questa una verità che ho dimostrata più volte per disinganno del pubblico, che han dimostrata anche altri, e che si seguiterà a far conoscere anche per l'avvenire. I nemici della Chiesa mettano pure in opra contro di essa tutta la malizia degli uomini e dei Demonj, che non prevaleranno giammai. Si; Gesù Cristo lo ha detto anche per nostro dolce conforto, e mentre l'Uomo passa, un jota solo di quanto ha detto, non passerà senza verificarsi. E perciò voglio chiudere questa mia Prefazione, col ricordare a costoro quello che i Padri del Sesto Concilio Ecumenico, dissero all'Imperator Costantino Pogonato parlando dei Novatori dei tempi loro. *Putasne necessarium erat silere, & non spiritales viros insurgere, qui Divinis verbis falsidicos compescerent?* In Sermon. Acclamat. ad Imperat. Lab. tom. *6.* col. 1049. edit. Paris. an. 1671.

AP-

APPROVAZIONI.

PER commissione del Reverendissimo P. Maestro Frà Tommaso Maria Mamachj Maestro del S. P. A. ho riveduto le otto lettere, con cui il celebre Sig. Ab. Cuccagni con soda dottrina, e con robustezza di ragioni tratta *dell'Autorità e giurisdizione della Chiesa, e del Romano Pontefice sull'erezione, e distribuzione dei Vescovi, e delle Parrocchie, sull'elezione, e consecrazione de' Vescovi, sulla Disciplina della Chiesa*, scritte da lui in confutazione di due libercoli venuti dalle solite miniere, d'onde a questi torbidissimi giorni spesso sbucano in materie alla Religione spettanti parti sempre nuovi è perciò mostruosi. E sebbene si dovrebb'essere oramai stanchi ed annojati di trattenersi in vendicare verità, delle quali non si è mai dubitato, come quelle, che discendono da principj i più chiari della stessa costituzione della Chiesa fondata da Gesù Cristo, nondimeno si sperimenta che bisogna pure goderne e perchè i meno esperti sieno per tempo da bravi penne avvertiti, che così fatti tentativi del Demonio tendenti allo sconvolgimento, non hanno altro appoggio che i sofismi, e la mala fede, e perchè gli Uomini dotti e bene intenzionati si compiacciono sempre nell'avere sotto gli occhj riunite insieme sopra ciascun punto interessante le belle dottrine tutte uniformi, che da primi tempi fino a noi ci sono state tramandate in conferma di ciò che sappiamo e professiamo per lo insegnamento avutone dalla Chiesa, sopra cui è follia per non dire di più il lusingarsi di poter trovare a ridire. Tali sono queste Lettere, le quali non contenendo nulla contro la nostra Santa Fede, e la buona Morale, è desiderabile a mio credere, che abbiano con la stampa la pubblica luce. Da S. Callisto li 12. Agosto 1783.

D. Pierluigi Galletti dell'Ordine di S. Benedetto della Congregazione Casinese Vescovo di Cirene.

SIA lo spirito di superbia, e di irreligione, oppure quello di vanità, e di un vile interesse, che in questi ultimi tempi eccita una turba di Scrittori a scatenarsi contro la Potestà della Chiesa, egli è però evidente a chi ben vi riflette, che i loro tentativi sono ordinati a sovvertire i termini stabiliti da Dio rispetto alle due Potestà; e con una quasi specie d'idolatria a divinizzare quella, che in se stessa è naturalmente umana e temporale; e per lo contrario a rendere meramente umana quella, che di sua origine, ed in se stessa è sopranaturale, e divina, e così di libera, ed una, ch'ella è e deve essere in tutta la terra, riducendola ad essere schiava, e divisa ad arbitrio de fini, e dell'umane ragioni. E benchètutti i loro sforzi contro quest'eterno Edificio, ed unico Regno stabilito del Figliuolo di Dio sieno per riescir vani, e dileguasi col tempo, come altri simili umani commen-

menti, pure è ben fatto, che a rischiarimento delle verità che tentasi d'oscurare, a confusione delle menzogne, che vogliono spargere, ed a preservazione della seduzione, che studiasi di dilatare, escano altri Scrittori, i quali pieni di zelo, e di Dottrina svelino de primi gli assurdi, e gli errori, e nè abbattano vittoriosamente i falsi principj. Tale appunto si mostra il Sig. Abb. D. Luigi Cuccagni, già noto abbastanza per altre sue dotte produzioni in simile genere di cose, nella presente opera: *Dell' autorità, e giurisdizione della Chiesa, e del Romano Pontefice* per ordine del Reverendissimo Padre Maestro del Sagro Palazzo ho attentamente letta, nella quale l' Autore con chiarezza e con sodezza confuta, e confonde gli erronei, ed aulici sentimenti degli Avversari, e perciò la stimo utile, e degna della pubblica luce. In fede &c.

Roma questo di 9. Agosto 1788.

F. Gio. Francesco Rigo de Predicatori Lettore di Sacra Teologia nel Nobile Collegio Germanico.

IMPRIMATUR.

Si videbitur Rmo P. Magistro Sac. Pal. Apost.

F. X. Passeri Vicesgerens.

IMPRIMATUR

Fr. Thomas Maria Mamachi Ord. Præd. Sacri Palatii Apostolici Magister.

TA-

T A V O L A

Delle Lettere che si contengono in questo volume.

VI. So-

LETTERA PRIMA.

Si dimostra dalla Natura stessa degli Oggetti, su i quali si disputa, che i Principi Temporali non hanno verun diritto sull' Erezione, Divisione, Restrizione, ed Ampliazione dei Vescovadi, e delle Parrocchie.

SIGNORE.

Chiunque voi siate l' Autore del Libercolo: *Memoria sul Diritto de' Principi di erigere, dividere, restringere, ampliare i Vescovadi, e le Parrocchie*, a me poco importa. Leggo nel Frontispizio, ch' esso è uscito in Pavia, e so che avvenne nel prossimo passato Novembre, e tanto bastami. Non voglio però tacere quello che talun mi ha supposto; esserne cioè l' Autore quel medesimo Sig. Abate, ora Canonico Besozzi, al quale appartiene l' altro libro già confutato cinque anni sono colle ultime cinque lettere, che ho qui riprodotte; e l' uniformità dello stile, e dei sentimenti potrebbe farmelo credere veramente di lui. Ma perchè ciò potrebbe forse non avere tutta la sicurezza che si richiede, perciò amo di sospendere il mio giudizio, e mi rivolgo all' Anonimo. Signore, discorriamola dunque fra noi, e state pur nascosto quanto volete. Per il Difensore d' una pessima causa, quale voi siete, è forse meglio così; tanto più, che io non so persuadermi, che voi stesso non la conosciate per tale. La moda porta, che per acquistar fama di letterato, e forse ancora per migliorare la propria sorte, si scriva contro i diritti del Romano Pontefice, e della Chiesa, nè importa un zero, se poi si dicano spropositi, ed eresie. Onde non fa più specie il vedere di quei che scrivono contro gl' interni sentimenti dell' animo, e che impugnano la verità conosciuta. Forse anche questo è uno dei vantaggi del secolo illuminato, l' averci tolto uno dei peccati, che si dicono contro lo Spirito San-

 to,.

to, col farcene perdere quasi l'idea, o piuttosto l'orrore che ne avean que' nostri buonì vecchi, che or si deridono come gente semplice, ed ignorante. In fatti voi, che scrivete da un luogo, ch'or si pregia di tanto lume, cominciate dalla prima pagina del vostro libretto a farci godere il frutto delle vostre scoperte, e richiamate dal Divin Libro degli Atti Apostolici, non la sola erezione dei Vescovadi, ma quella eziandio delle Parrocchie, e l'istituzione dei Corepiscopi. Son sicuro che meco vi ringrazierà tutto il mondo, il quale sono circa cent'anni che disputa, non già se l'erezione delle Parrocchie sia d'umana Ecclesiastica istituzione, che tutti han concesso, ma se la stessa dignità, e grado di Parroco, o sia di Pastore del second'Ordine, sia d'istituzione Divina, ovvero Ecclesiastica. Felice voi che terminar potete subito la questione, con assicurarci di aver trovato nelle lettere, e negli Atti degli Apostoli e il Parroco, e la Parrocchia, e i Corepiscopi ancora! Questa è veramente una scoperta, che in diciotto secoli non erasi fatta giammai; avendo finora tutti creduto, che tanto il nome, che le funzioni de' Corevescovi abbiano cominciato nel quarto secolo (1).

2. Conosco per verità, che tale scoperta poco o nulla conchiude pel vostro assunto, ma conosco altresì ch'essa unita a quel di più, che subito cominciate a confessare, conchiude moltissimo per il mio. Voi dite adunque „ che „ S. Paolo avendo eretto il Vescovado di Creta, ed affidatolo al suo discepolo Tito ordinato Vescovo di quella Cit- „ tà... ve lo lasciò, comandandogli, che a proporzione „ che la nuova legge di Gesù Cristo andava dilatandosi nel- „ le vicine Città, dovess'egli colà fissare, ed erigere de' „ nuovi Vescovadi, e delle Parrocchie: *Hujus rei gratia reliqui te Cretæ, ut ea quæ desunt corrigas, & constituas per civitates Presbyteros, sicut & ego disposui tibi*. S. Paolo non era un ministro dell'Imperatore, ma di Gesù Cristo, e della dilui Chiesa, in nome dei quali operava, e comandava che si operasse da Tito. In fatti quel Divino Maestro avea detto a' suoi Apostoli: *Siccome mio Padre ha man-*

Vid. Natal. Alexand. sæcul. 4. Dissert. 44. in Appendice.

mandato me, nella stessa maniera io mando voi (1). È lo stesso S. Paolo disse quindi ai Vescovi. „ Abbiate cura di „ voi, e di tutto il Gregge, sul quale lo Spirito Santo vi „ ha stabiliti Vescovi per governare la Chiesa di Dio, che „ egli ha acquistato col suò proprio sangue„ (2) Or voi per venire a capo del vostro assunto, dovreste provare, che Gesù Cristo per esercitar le funzioni della sua Divina Missione, e compier l'opera della fondazione della sua Chiesa, avesse ricorso ai Magistrati Romani, o almeno ai Tribunali Giudaici; e che colla loro licenza abbia poi fatto quello, ch' ei fece (3); E lo stesso dovreste mostrare degli Apostoli. Ma siete così alieno dall' impegnarvi a provare siffatte cose, che all' opposto confessate, che „ In pa„ ri guisa gli altri Apostoli, e Discepoli di Gesù Cristo, e „ gl' immediati Successori, e Discepoli de' medesimi es„ sendosi sparsi, e divisi per ogni parte dell' universo, in „ quelle Città, e Provincie, i di cui abitanti si arrende„ vano alla loro predicazione, ed abbracciavano il Cristia„ nesimo, ivi di loro *propria, ed assoluta autorità erige„ vano dei Vescovadi*, creavano, ed ordinavano dei Ve„ scovi, e quindi passavano a far lo stesso in altre Città, e „ in altri Regni „. (pag. IV.) E' dunque sembrato chiaro anche a voi, che non gl' Imperatori, ma lo Spirito Santo per mano de' suoi Ministri, che sono quei della Chiesa, egli è che costituisce quà e là dei Vescovi, e che erige perciò i Vescovadi. Nè dopo questa vostra ingenua confessione vi sarà uom Cristiano, cui sembri rimanere fra voi e me ombra sola di disputa. Ma pur rimane, e rimane intera, anche in vista di quel che aggiungete alla pag. V. cioè: „ che in coteste Erezioni, e distribuzioni, che da quelli si „ facevano, per nulla vi entrava il consenso, o il concor„ so dei Sovrani, nei di cui Dominj tai Vescovadi, o Par„ rocchie si erigevano „. Vi confesso la mia imperizia, se non avessi sotto degli occhi il medesimo vostro libro, stenterei a credere un simile paradosso, nè saprei trovare per voi altra uscita, che quella di accusare di usurpatori dei Regj diritti, gli Apostoli, e Gesù Cristo medesimo. O

 per

(1) Joan. c. 20. v. 21. Matth. c. 18. v. 18.

(2) Act. c. 20. v. 28.

(3) Vedi lett. 4. n. 7.

per usarvi la maggiore indulgenza, crederei che da miglior Logico, non però da migliore Cristiano, vi metteste a provare, che i Vescovi, e i vescovadi, i Parrochi, e le parrocchie, sono di così rea natura, che necessariamente alterano, e disturbano la società, e lo stato civile degli uomini, ed esser perciò necessario, che il Sommo Imperante ne abbia tutta l' ispezione, e il diritto. Eppure non ragionate così: ma sempre più felice nelle vostre scoperte, avete saputo ritrovare una strada, che prima di voi nessuno avea conosciuto. Vediamola presto, perchè interessa troppo il saperla.

3. „ Come mai (dite pag. VI.) potessero i Sovrani di „ quei tempi concorrere a simili erezioni, e permettere, „ che fossero in certo modo ripartite le loro provincie, e „ divisi i loro sudditi sotto la direzione de' Capi di una Re„ ligione, che in niun conto volevano ammettere nei loro „ Stati, e che a tutta possa tendevano di distruggere? Non „ tanto perchè come falsa la riconoscessero, quant' anche „ perchè appunto per una falsa idea della medesima, la giu„ dicavano lesiva di quel naturale diritto, che ha ogni So„ vrano, che non si erigano tribunali di qualunque sorta, „ che non si formino pubbliche adunanze, che non si di„ vidano per qualunque maniera i loro Stati, e i loro sud„ diti, e che questi ad altri per qualunque titolo si assog„ gettino senza la suprema di loro sovrana dipendenza .... „ Se adunque nei primi secoli della Chiesa furono eretti „ e distribuiti i Vescovadi, e le Parrocchie senza il concor„ so dei Sovrani, ciò non fu già, perchè credessero i me„ desimi di non esser eglino in diritto di erigerli, divider„ li, restringerli, od ampliarli; ma bensì perchè non era„ no essi persuasi della verità della nostra Cattolica Reli„ gione „. (pag. vij.) Ecco il cardine di tutto il nuovo sistema esposto nel libretto, che credeste di dover pubblicare in buon punto. Onde coll' autorità di Socrate concludete, ch' ebbero in fatti gl' Imperatori abbracciato appena il Cristianesimo, che subito conobbero *essere di loro sovrana ispezione tuttociò che riguarda l' esterior polizìa della Religione, e della Chiesa, ed esercitarono mai sempre in ogni esterno Ecclesiastico affare il loro naturale diritto,*

to, ſiccome era ſtato ognora per l' addietro praticato da' loro Anteceſſori negli eſteriori affari delle ſteſſe falſe Religioni ancora, che da eſſi, o dai loro ſudditi ſi profeſſavano nei loro Dominj.

4. Qualunque coſa ſcritto aveſſe lo Storico Socrate, poco o nulla ſarebbe da valutarſi in confronto di quello che ci ha inſegnato G. C. uomo-Dio, tanto da ſe medeſimo, quanto per mezzo de' ſuoi Apoſtoli. Ma il vero ſi è, che neppur Socrate favoriſce i ſproponſiti del voſtro Aulico ſiſtema. Io ve lo dirò meglio nella lettera 4. num. 4., e nella lett. 7. num. 4., ma voglio dirvelo anche qui, perchè vedo che ſempre ſi torna in campo colle ſteſſe parole di quello Storico, quaſichè foſſe uno Scrittore Canonico, e la dilui ſtoria meritaſſe un poſto eguale a quello che tengono gli Evangelj, e gli altri libri del Nuovo Teſtamento. Socrate adunque Scrittor privatiſſimo racconta un fatto, e non eſpone mai un diritto. Imperciocchè vedendoſi coſtretto in una Storia Eccleſiaſtica a dovere ſpeſſo meſcolare delle coſe civili, e a nominare gl' Imperatori, previene il lettore dei motivi, che l' obbligano a ciò, e fermatoſi principalmente nella ſtretta corriſpondenza, che paſſa fra gli affari politici, e gli eccleſiaſtici, ſtringe il ſuo diſcorſo con dire: *Sed & ipſos ſubinde Imperatores in hoc opere perpetuo includimus, propterea quod ex quo illi Chriſtiani eſſe cæperunt, ex illis pependerunt res Eccleſiaſticæ* (1). Ecco il gran Coloſſo, a cui per mancanza di migliori ſoſtegni, vi ſiete appoggiato voi, come vi ſi appoggiò il Signor Beſozzi, e con tutti gli Aulici Scrittori de' tempi noſtri, vi ſi appoggia ſimilmente l' Anonimo Toſcano, Autore del bugiardo libercolo ſulla preteſa Prammatica di S. Luigi Rè di Francia. Con queſta differenza però, che voi non ſiete ſtato al par di lui infedele nel riferire le parole dello Storico Greco. Coſtui ha fatto menzione ſolamente dell' Epoca, ma non ha detto mai la ragione, per la quale anche gli affari Eccleſiaſtici cominciarono a dipendere dagl' Imperatori. Non vedo però che per un uomo di buona fede ſia difficile il ricavarla dal tutto inſieme, e da quelle parole ſpecialmente: *ex quo Chriſtiani eſſe cæperunt*. Imperciocchè ſe

(1) Socrat, lib. 5. in Procem.

se per 300. anni permise Iddio che la sua Chiesa si governasse da se medesima, senza punto punto dipendere dalla potestà secolare; se veramente nacque, si fondò, e si dilatò per tutto il mondo senza una tal dipendenza; se tutto avvenne per opera del Figliuol di Dio, e di uomini ripieni di Spirito Santo, e se in diciotto secoli si è perpetuamente creduto, come, per non dire dell' eresie, lo credete, e lo confessate ancor voi, che tutto fu fatto bene e divinamente, come potrete voi ora, e come potrà tutto il mondo pretendere, che gli affari di Chiesa debbano dipendere dalla potestà Imperiale, perchè Socrate ha scritto, che realmente vi cominciarono a dipendere quando gl' Imperatori furono Cristiani? Dal semplice fatto adunque voi fate assai male ad argomentare ancora il diritto, che negli affari di cui si parla tutto suo ha la Chiesa, la quale non chiamonne a parte gl' Imperatori se non volontariamente, e per contestare quella gratitudine, che lor cominciò a professare quando si vide non già perseguitata, ma favorita dall' autorità delle loro leggi, e assistita dalla forza del loro braccio.

5. Ma voi qui fate da uomo accorto la parte vostra. Forse non l'avreste fatta sì bene, se prima non fossero uscite al pubblico le mie cinque lettere al Signor Besozzi. Voi avete da esse cominciato a conoscere, che col richiamarci alla disciplina dei primi tre secoli, per il Principe temporale è maggiore la perdita che il guadagno (1). Onde avete preso il partito di abbandonar quella strada, che avea battuta il prefato Signor Besozzi, se pur non siete voi stesso, e che vedo battere tutti quei Scrittori di moda, che pieni di mal talento contro la Chiesa, la perseguitano coi loro maledicj scritti; e indisciplinati che sono, fingono di voler restituire il rigore dall' antica disciplina. Or io posso dirvi con sincerità quello che ho detto altrove al vostro Signor Tamburini, che noi siamo contentissimi di ritornarvi, purchè ci si renda tutto quello, che senza contrasto da noi si godeva, e purchè tutta la Riforma di chi alto grida, non si riduca a rendere schiava della Potestà Secolare quella Chiesa, che figlia esser dee della Donna libera, e la cui libertà non

(1) Ved. Lett. 7.

non costa meno, che il prezzo del sangue d'un Dio umanato. Si restituisca dunque al Corpo Gerarchico e rappresentativo della Chiesa, tutta quella libertà, che gli fu concessa da Cristo, e che in mezzo al furor dei Tiranni, per tre secoli seppe conservare intatta circa l'amministrazion della Religione tanto interna, che esterna, come dimostro nella 4. di queste lettere, e sarà tosto finita ogni disputa sui confini delle due Potestà. Ma voi, mio Signore, siete così lontano dall' appagarvi di questo, che non volete più starvene alla pratica dei primi tre secoli, e dopo aver conosciuta e confessata la libertà della Chiesa nell' elezione de' Vescovi, e nell' erezione dei Vescovadi e delle Parrocchie, ricorrete al più miserabile sotterfugio, per sostenere l' impegno di difendere esser ciò di pura ispezione dei Principi temporali.

7. Or fatemi grazia di dire se quello che voi chiamate naturale diritto dei Sovrani su l' esterior polizia della Chiesa, e sull' esterior della Religione, nasce per natura di Sovranità e d' Impero, ovvero per voler espresso di Dio manifestato nelle Divine Scritture, ovver nella Tradizione? Se voi lo richiamate dal principio di Sovranità, io vi dico, che dunque una lunga serie d' Imperatori, per più di 300. anni non conobbero tali diritti. (Ebbero la disgrazia di non avervi per Consigliere). E poi vi aggiungo, che degradareste una Religione tutta Divina, e la ridurreste a un' affare totalmente politico, come ne ho convinto il Sig. Tamburini in più luoghi, e specialmente nella seconda delle mie Lettere Pacifiche. Se poi ricorrete alla Rivelazione Divina, questa vi è del tutto contraria, come avete dovuto conoscere, e confessare anche voi. Imperciocchè non troverete mai nei libri del Nuovo Testamento, che gli Apostoli sieno ricorsi alle Potestà della terra per i bisogni della Chiesa, che G. C. avea loro affidata col pienissimo diritto di governarla da loro stessi. Ed io in fatti vi ho recato sotto nell' epist. 7. §. 10. e seg. l' autorità de' Padri, che ci fanno osservare, come tanto gli Apostoli, che i lor successori, l' hanno governata per molto tempo senza verun soccorso dei Principi della terra. Ma se mai ne voleste vedere anche degli altri che ivi non son citati, leggete an-

ancora tutto il capo terzo del mio Trattato *de mutuis Ecclesiæ, & Imperii Officiis* ec., e poi col Damasceno ivi citato riflettete, che in tutto il piano economico della fondazion della Chiesa che fece Cristo, non si legge mai che desse il più piccolo indizio d'alcun diritto in favor dei Sovrani del Secolo. Ma in tutta l'estension delle cose, che potevano interessare il governo della sua Chiesa, non s'indirizzò che a S. Pietro, e agli Apostoli, i quali si misero tosto in possesso di tal diritto, e tutto intero lo tramandarono ai lor successori, che ne hanno pacificamente goduto anche sotto gl'Imperatori Idolatri. Ciò non ostante voi credete d'averne trovata la vera cagione in una fantastica legge di permissione almen tacita, ed indiretta, poichè francamente asserite che tali Imperatori vennero in qualche modo a permettere tuttociò, per la ragione, che *non erano persuasi della verità della nostra Cattolica Religione, che a tutta possa tentavano di distruggere*. Volete dire in somma (ecco la maggior forza dell'argomento) che gl'Imperatori Idolatri se avessero presa ispezione degli affari della Chiesa Cristiana, come avean diritto di fare, avrebbero mostrato in qualche modo di approvarla, quando per lo contrario credevano di doverla distruggere.

7. Il sistema non può essere nè più nuovo, nè più ridicolo. Ma perchè il moderno spirito antiecclesiastico e anticristiano potrebbe nondimeno farvi trovar de' seguaci, perciò sarà bene di svolgerlo, onde ravvisar se ne possa da chiunque la verità, e gli assurdi. Vi prego dunque, Signore, di avvertire primieramente, che gli Apostoli non aveano motivo alcuno di presumere quella vostra tacita Imperial permissione, di amministrare a loro arbitrio, come fecero, gli affari interni ed esterni della Chiesa, ma per la parte degl'Imperatori ne aveano dei fortissimi onde presumere tutto il contrario. Imperciocchè le leggi che si promulgavano contro di loro, le pene atroci che si minacciavano, i flagelli, ai quali venivano sottoposti per obbligarli ad abbandonare la loro Religione, e la Chiesa, l'esterminio finalmente che di lei si tentava per ogni verso, erano forse motivi da presumere quella vostra tacita permissione? Potea forse così presumere il Pontefice

San

San Cornelio, quando fieramente perseguitato da un'Imperatore disposto a farsi più volontieri detronizzare da un' Emolo, che in Roma soffrire il Sacerdote di Dio? O forse voi condannerete S. Cornelio di usurpatore e di temerario, perchè a dispetto del Tiranno fermo ed intrepido si manteneva in quel posto, a cui l'avea chiamato la Providenza? Ma in ogni caso mi permetterete di ascoltare piuttosto un S. Cipriano, che colla voce di tutto il mondo Cattolico, perciò appunto loda e ammira sommamente quel S. Papa. „ Quantum robur animi, qualis firmitas fidei! „ Quod nos simplici corde & perspicere penitus, & lauda- „ re debemus: *sedisse intrepidum Romæ in sacerdotali Ca-* „ *thedra* eo tempore, cum tyrannus infestus sacerdotibus „ Dei fanda atque infanda comminaretur, cum multo pa- „ tientius & tolerabilius audiret *levari adversus se æmulum* „ *principem*, quam *constitui Romæ* æmulum Sacerdo- „ tem (1) „ Sig. Anonimo, vi pare che un tal'Imperatore dasse qui una tacita permissione alla sussistenza del Vescovado Romano? O non vi par piuttosto che i Papi lo abbiano mantenuto a dispetto di tutti i Tiranni e di tutto l'Inferno? Voi però volendo essere coerente a voi stesso, dovreste dire che tanto i Papi, quanto gli altri Vescovi, fecero male, perchè vedendo la persecuzione, doveano ragionare così „ L'Imperatore, a cui appartie- „ ne il diritto di erigere i Vescovadi, non vuole i Vesco- „ vi. Dunque dobbiamo tutti obbedire, e abbandonare „ le nostre Sedi, e la Chiesa tutta. „ Ma voi per quanto vedo avete una nuova maniera di filosofare. Dalla persecuzione argomentate la tolleranza, la permissione, e il diritto, e dal pacifico possesso il non diritto, e l'intolleranza. La Chiesa Cristiana, voi dite, e specialmente il di lei Corpo Legislativo e Gerarchico era perseguitato dagl'Imperatori idolatri, che volevano esterminare il Cristianesimo, dunque avea da loro la tacita permissione e il diritto di regolare con assoluto potere l'esterior della Religione Cristiana. Per lo contrario gl'Imperatori Cristiani la cominciarono tosto a proteggere colle loro leggi, e col loro braccio. Dunque il corpo Gerarchico perdette al-

(1) Ad Antonian. epist. 52.

lora quella tal permissione, e quel tal diritto. Questa è in sostanza la vostra Logica: nè le scuole d' Atene videro mai la migliore.

8. Un'altra riflessione vorrei pur che faceste, voi che essendo della Scuola Pavese, vanterete facilmente una stretta morale. Stretta (già c'intendiamo) per gli altri, larga per voi; una nello scritto, e un' altra nello scanno. Gli Apostoli (ecco la riflessione) non avendo alcun ragionevole fondamento da presumere quella tacita permissione, non potevano andare immuni dalla taccia d' usurpatori, per qualsivoglia ignoranza o trascuratezza dei proprj diritti supponghasi negl' Imperatori. Imperciocchè l' impunità che da tutto questo poteano forse sperare, concederete che in vece di liberar dal peccato, lo accresce: e l' obbligo di non invadere i diritti del Principe, era dalla parte degli Apostoli e non del Sovrano, che potea cederli senza colpa, ma non senza colpa poteano quelli abusare della di lui ignoranza o trascuratezza. Imperciocchè non sempre pecca chi si lascia spogliare del proprio, ma sempre pecca chi usurpa l' altrui. Or gli Apostoli in far quello che voi concedete che fecero, nè peccarono, nè poteano peccare, perchè non altro fecero che eseguire i comandi supremi del figliuol di Dio, che era ed è il primo padron da ubbidire, e il primo modello da seguitare. *Ego sum via, veritas, & vita.* Egli era la prima ed unica regola degli Apostoli. E quando nei sacri libri non vi foss' altro che la loro risposta ai Magistrati del Tempio, di non poter ubbidire al divieto che lor facevano di predicar Gesù Cristo, basterebbe per convincervi della falsità di tutto il vostro sistema.

9. Ma v' è di peggio contro di esso. Intanto però badate quanto son' io liberale! Voglio menarvi buona quella maniera d'argomentare, e voglio lasciarvi passar quella conseguenza, ove si parli d' Imperatori che perseguitaron la Chiesa. Toccherà poi alla vostra perizia il dirmi come debbasi accomodare al vostro sistema il contegno di quegl' Imperatori, i quali benchè idolatri, contuttociò nè pensarono mai a distruggere il Cristianesimo, nè lo perseguitarono, nè s' ingerirono punto negli affari della Chiesa

Cat-

Cattolica, ancorchè ne conoscessero bene il governo. Anche più stretto sarà in voi l' obbligo di far ciò in riguardo a quegl' Imperatori, che sebbene addetti all' idolatria, non pur si astennero dal perseguitare i Cristiani, ma di più ancor gli favorirono e gli protessero, senza mai entrare negli affari dei lor sacerdoti, e dei lor Pontefici, e senza punto ingerirsi sull'erezione dei Vescovadi e delle Parrocchie. Voi sapete di fatti, che la Chiesa non era punto perseguitata dagl'Imperatori, quando gli Apostoli fondarono il Vescovado di Gerusalemme, e le altre Chiese della Palestina. Niente soffriva dal Governo Romano quando S. Pietro fondò il Vescovado d' Antiochia, e tanti nelle provincie del Ponto, della Galazia, e della Cappadocia. Niente quando venuto egli alla Capital dell' Impero, vi fondò la prima e principal Chiesa del Mondo. Niente quando in tante Città d' Occidente o da se medesimo, o per mezzo de' suoi discepoli fondò i Vescovadi, nè quando spedì S. Marco in Egitto a fondar la gran Chiesa d'Alessandria, che per più secoli tenne il secondo luogo dopo quella di Roma. Similmente non potete ignorare che al primo nascere del Cristianesimo regnava Tiberio, il quale per quanto fosse malvaggio, all' udire dalla relazion di Pilato le maraviglie che avea operato G. C., e che operavano i di lui discepoli, si mostrò così favorevolmente inclinato verso il nostro divin Redentore, che lo propose al Senato per uno degli Dei dei Romani, e rigorosamente proibì che si molestassero i di lui seguaci (1). Dopo Tiberio venne Caligola, e dopo di lui Claudio, e niuno di essi pensò mai a perseguitare il Cristianesimo. E pure in questa lunga serie di anni gli Apostoli con quell' autorità che avean ricevuta da G. C. si ripartirono il mondo alla predicazion del Vangelo, e fondarono infiniti Vescovadi, ai quali fissarono quell' estensione e quei limiti, che giudicarono più a proposito per il ben spirituale dei popoli, senza che verun di quegl' Imperatori pretendesse mai di por mano su di tali erezioni. Lo stesso Nerone, che

fu

(1) Tillem. in S. Pietro Artic. 19. Euseb. Histor. Ec. lib. 2. c. 2. Tertull. Apolog. cap. 5. sub init. & cap. 21. sub. fin. Chrys. hom. 26. in epist. 2. ad Corinth.

fu il successore immediato di Claudio, e che fu il primo persecutor dei Cristiani, nei primi anni del suo Impero non diede loro veruna molestia. E pure S. Atanasio ci fa sapere che S. Paolo conosceva nella di lui corte molte persone di rango, dalle quali era similmente conosciuto, e che non le invitò giammai a prendere la minima parte negli affari della Chiesa (1). Non era men conosciuto S. Pietro, come ho fatto spesso vedere nella di lui Vita, e conservò gli stessi riguardi. Nè in vista di tanta indipendenza, ha pensato mai verun' empio di condannare quei due Principi degli Apostoli, come usurpatori degli altrui diritti.

10. Sotto Nerone cominciarono le persecuzioni, che poi durarono quasi per trecento anni, ma in questo sì lungo spazio di tempo vi furono bene degl' intervalli, nei quali vissero Imperatori favorevolissimi ai Cristiani, come specialmente lo fu Alessandro Severo, i due Filippi, che si pretendono anzi Cristiani di professione, Costanzo Cloro, e altri non pochi. Come combinare il vostro sistema colla protezione che mostrarono pel Cristianesimo, senza punto ingerirsi nel governo della Chiesa Cristiana? E nel celebre fatto di Paolo Samosateno, come unire coi vostri belli principj, l'ordine dell' Imperator Aureliano, di dover riconoscere per Vescovo d' Antiochia quello dei due contendenti, che avesse goduto la comunione del Vescovo di Roma? Quell' Imperatore idolatra non venne con ciò a confessare, che la Chiesa Cristiana avea le sue leggi colle quali si dovea governare? E queste in fatti non l' erano forse state date parte dal di lei fondatore G. C., parte dagli Apostoli, e parte non se le ha fatte da se medesima coll' andare del tempo? A S. Pietro Capo del Collegio Apostolico succedettero e succedono i Romani Pontefici, e agli altri Apostoli i Vescovi; e a loro è sempre appartenuto è appartiene per diritto Divino, il governo spirituale dell' Universo. Nè di tali Imperatori vi fu chi pretendesse d' entrare col Papa e coi Vescovi nel regolamento estrinseco degli affari della Chiesa, e nell' erezione, o distribuzione dei Vescovadi e delle Parrocchie.

Que-

(1) Ved. sotto lett. 7. n. 10. 11.

Questo significa una maggiore o minore ampiezza della Divina Missione, che in nome di Dio e della Chiesa ai Vescovi si affida o ai Preti; ed è cosa strana che dopo 18. secoli, ora dalla Potestà Secolare si pretenda di assegnarle i confini, quando non può fissarli che la Chiesa stessa, o chi per Divina istituzione ha diritto di rappresentarla, e di agire in nome di lei. Chi non ha un tal diritto, nè pure ha quello di entrare a parte nel governo de' suoi affari, tanto interni, che esterni. Su quel primo, e fondamental requisito si fondano tutti gli altri, e su quello fondati sono i diritti dei Concilj, quei del Capo della Chiesa, dei Patriarchi, e dei Primati delle Provincie. Se poi miriamo nel solo interno, la fondazion delle chiese, tanto vescovili, che parrocchiali si appoggia essenzialmente sopra la sacra Ordinazione delle persone, che si scelgono per il governo di esse, e sopra dell'ordinazione si fondano similmente gli esterni doveri tutti della Divina Mission dei Pastori. Onde S. Cipriano egregiamente insegnò che *illi sunt Ecclesia plebs Sacerdoti adunata, & Pastori suo grex adhærens. Unde scire debes Episcopum in Ecclesia, & Ecclesiam in Episcopo; & si qui cum Episcopo non sit, in Ecclesia non esse* (1). E ch' essa possa governarsi perfettamente colle proprie leggi, senza bisogno delle Terrene Potestà, vorreste per avventura un' argomento più forte di quello, che ci ha dato G. C. nel fondarla, conservarla, e fortificarla in seno a un' Impero il più potente del Mondo, che per quasi tre secoli in vece di assisterla, fece tutti gli sforzi per rovinarla e distruggerla? E nella persecuzione Vandalica allorchè il Sovrano temporale vietò l'ordinazione dei Vescovi, affinchè andassero a perire i Vescovadi, e le Chiese, i Padri Affricani seguirono forse il vostro bel sistema, e si videro in obbligo di ubbidire? Uditene l'antico autore della vita di S. Fulgenzio, il quale dice: *Tunc Regalis auctoritas, Episcopos ordinari prohibuerat, nec viduatis plebibus providere pastores licebat... Sacra turba Pontificum qui remanserant definierunt adversus præceptum Regis in omni-*

(1) Cyprian. epis: 69. ad Florent. Pupian. prop. fin.

omnibus locis ordinationes celebrare Pontificum. (1)

11. Quello dunque che costituisce e forma una Chiesa, non è la legge e la volontà dell' Imperatore, ma sono i vincoli della stessa Fede, della stessa Speranza, e della stessa Carità, che legando un popolo non solo internamente, ma anche esternamente sotto i legittimi pastori, e specialmente sotto di un solo Capo, Vicario in terra di Gesù Cristo, e successor di S. Pietro, professano tutti esternamente la stessa Fede, e partecipano dei medesimi sacramenti (2). Questa è dottrina comune a tutti i Cattolici, alla quale non si può rinunziare, senza rinunziare al Cattolicismo: ed io vi cito l' Opstraet, per citarvi uno che non vi può esser sospetto. Or ditemi di grazia Sig. Anonimo, in tutto quel lavoro, che si richiede per la fondazion d' una Chiesa, qual parte possono avere i diritti dei Sovrani, i quali non si estendono che agli effetti Civili? Prima però di rispondermi, badate a quella gran sentenza di S. Ambrogio, che il più glorioso nome cioè, che agl' Imperatori convenga si è quello di esser *Figli della Chiesa*? E similmente, che al buon' Imperatore conviene l' esser dentro la Chiesa, e non già Maestro e Presidente di essa. *Quid enim honorificentius, quam ut Imperator Ecclesiæ Filius esse dicatur? Quod cum dicitur, sine peccato dicitur, cum gratia dicitur. Imperator enim bonus intra Ecclesiam, non supra Ecclesiam est*. (3)

12 Or è certo che non si può fondare un Vescovado, senza fondare nel tempo stesso una Chiesa, nè si può fondare una Chiesa, senza che vi si consacri un Vescovo, nè, senza bisogni straordinarj, si viene alla consacrazione e destinazione d' un Vescovo, se prima col mezzo della predicazione non siasi formato un popolo bastantemente numeroso, al cui governo assegnare si possa. Or quali diritti d' Impero da esercitare avrà il Sovrano temporale su tutto questo? Certamente veruno, perchè tutti sono privativi del Sacerdozio; e perciò privativo del Sacerdozio si è quello dell' Erezione, e distribuzione dei Vescova-

(1) Vita S. Fulgent. apud Ruinart. pag. 507. 508. 561.

(2) Opstraet de Eccles. Quæst. 1. §. 1. n. 2.

(3) Ambros. contr. Auxent de Basil. non tradend. prop. fin.

vadi. Lo ſteſſo dite delle Parrocchie, a favor delle quali valgono le ſteſſe ragioni. Coſicchè la ſteſſa dedicazione del luogo materiale, cioè del tempio che dee ſervire per la celebrazion dei Divini miſterj, e per l'amminiſtrazione dei ſacramenti a quella tal popolazione, non potete negare eſſere di diritto privativo della Poteſtà Sacerdotale. Come dunque volete che la Civile abbia diritto di erigere Veſcovadi e Parrocchie, quando eſſa è affatto priva di tutti quei requiſiti che ſi richiedono eſſenzialmente, per porre in eſſere sì fatte coſe? Per lo che potrei domandarvi ſe quel diritto che voi riconoſcete nei Sovrani di fondar Chieſe, Veſcovadi, e Parrocchie, ſia intero, cioè tanto ampio ed eſteſo, quanto richiede il biſogno, o ſia puramente parziale. Se me lo dite intero, io ne concludo che dunque i Principi ſenza eſſer Veſcovi, hanno il diritto e la poteſtà della conſacrazione, cioè di conferire l'Epiſcopato. Se poi lo volete parziale, io vi ripeto eſſere una chimera. Imperciocchè qual diritto avrebbe mai conferito Dio ai Sovrani nell'erezione dei Veſcovadi, quando ne aveſſe loro negata quella porzione che coſtituiſce l'eſſenza, e il fondamento del medeſimo Epiſcopato? Come poter erigere Veſcovadi, e fondar Chieſe, ſenza poter conſacrarvi un ſol Veſcovo che le governi? Chi ha l'incarico di ſcegliere le perſone, deve neceſſariamente avere anche quello della deſtinazion dell'oggetto, giacchè ſon due coſe talmente unite, che nè pur ſi poſſono concepir ſeparate, tanto più che G. C. le confidò eſpreſſamente agli Apoſtoli. Nè mi venite fuori con gli onori civili, nè a dirmi coll'anonimo falſatore Toſcano ſulla preteſa Prammatica di S. Luigi p. 17., che *i Veſcovi ſono grandi dello Stato, ſon Capi delle Città, adoperati dai Principi ne' miniſteri politici, e per loro munificenza godono delle giuriſdizioni, e dei beni temporali*; perciocchè io vi dono tutto queſto e più ancora, quando pretendeſte di vendermelo a sì caro prezzo, da togliermi quella libertà che ha laſciato G. C. alla Chieſa di governarſi da ſe medeſima, e di provvedere ſimilmente ai proprj biſogni. Nei primi tre ſecoli i Veſcovi ſenza goder quegli onori civili, che ora ſi vendono loro inſieme col

pa-

pane a spese della liberta della Chiesa, non furono da meno di quei, che son venuti in appresso, nè mancarono d' un' onesto mantenimento, perchè mancar non poteano le promesse di Cristo. E laddove ora il moderno sistema dei nemici del Sacerdozio porta, che il Governo Civile far debba da Tutore, e da Curatore ai Vescovi, e a tutti gli Ecclesiastici fin nelle cose loro domestiche: in quelle cioè, delle quali ad ogni privata famiglia, e in tutti i paesi del mondo, se ne lascia interamente il governo; per lo contrario gl' Imperatori Cristiani col onorarli a quel modo, hanno inteso non di diminuire, come voi vorreste, ma di accrescere in loro la Libertà Ecclesiastica, e lo splendor della lor dignità.

13. Ma voi altri scrittori di moda con quello spirito di adulazione che vi anima, mettete a partita di debito in aggravio del Sacerdozio, e l' aria che si respira, e il pane che si mangia; e quasi che neppur fosse degno di quello, che ogni buon cittadino ha diritto di godere in pienissima pace, smaniate di estendere la giurisdizione dei Sovrani anche su gli affari di Chiesa Santa, e sull' erezione dei Vescovadi, che vi ho dimostrato finora, e seguiterò a dimostrarvi, che lor non compete nè per intrinseco principio di Sovranità, nè per divina istituzione di Cristo. In fatti osservate che nella prima ipotesi, il diritto precederebbe l' oggetto su cui si aggira, ed i Sovrani anche idolatri avrebbero potuto erigere Vescovadi e prima, e dopo l'istituzione del Vescovado. Della seconda poi vi ho sfidato, e vi sfido quanti siete, a trovar nel Vangelo, e in tutta la Tradizione il minimo vestigio. E per verità, ripugna non meno alla Divina Rivelazion, che al buon senso. Badate a quel ch' io vi dico, e coll'ajuto della Divina grazia lo vedrete a lume di mezzo giorno.

14. Voi primieramente non potete negarmi, che il mandar Sacerdoti a predicar l' Evangelio per il mondo, non sia un' affare di pura ispezione, e diritto del Sacerdozio, e non mai dell' Impero: perciocchè G. C. lo ha confidato agli Apostoli nell' incaricarli del ministero della parola, e dell' amministrazione dei Sacramenti. Come dunque non sarà diritto esclusivo del medesimo Sacerdozio quello di

fon-

fondar Chiese, e Vescovadi, che è la Missione più perfetta, e più nobile, che far possa in esecuzione dei comandi supremi del Redentore? Nè occorre il dire che gli Apostoli ne usarono bene in principio, quando gl' Imperatori non erano persuasi della verità del Cristianesimo, ma che non possono usarne ora ch' essi lo hanno abbracciato. Imperciocchè un tal diritto nasce non da veruna estrinseca circostanza di tempo, di luogo, o di persona, ma dall' intrinseco potere dato da Cristo agli Apostoli, e dal fine del medesimo Apostolato; laonde non volendoli condannar come usurpatori, dovreste dire, che G. C. diede loro tal facoltà solamente in principio, da passare ai successori per tutto quel tempo solamente, in cui avesse nel trono Imperiale di Roma regnato l' idolatrìa. Ma con sì bel sistema non so come non vedete, che sarebbe stata superflua, per non dire illusoria, la promessa che loro fece della sua Divina assistenza fino alla fine del mondo, quando l' incarico non era che di breve durata. Nè vedo come non conosciate quanto per voi sia inutile il citare non pur la Disciplina, e le pratiche religiose della Chiesa dei primi tre secoli, o di qualunque altro che si volesse, ma le stesse immediate Divine istituzioni di Cristo. Anzi mi fa maraviglia somma il vedere, che voi non conosciate il pericolo, a cui vi esponete. Di grazia, cosa risponderete voi, mio Signore, se dietro la scorta di quel vostro principio io mi mettessi a provare, che Gesù Cristo quando ha comandato di rispettare e ubbidire ai Sovrani del secolo, rapporto al Clero specialmente ha inteso di farlo per quel tempo soltanto, in cui non fossero entrati ancor nella Chiesa? Giacchè dopo entrati in essa, i Principi diventandone figli, il Sacerdozio avrebbe avuto maggior diritto d' essere ubbidito da loro, che di ubbidirli in veruna cosa?

15. Io non pretendo questo da voi, ma nè pur voi dovete pretender quello da me o da chicchessia, e perciò fa d'uopo concedermi, che quando G. C. mandò gli Apostoli a predicar l' Evangelio, a fondar Chiese, e a regolar gli affari interni ed esterni della Religione, ebbe in mira tutti gli uomini uniti, e non uniti in civil Società, nè badò se fossero piuttosto selvaggi o civilizati; nè se fossero

 go-

governati in forma di Repubblica, ovvero di Monarchia, nè finalmente se sotto un Principe infedele o Cristiano. Ove dunque concedasi, come voi concedete, che l' incarico di fondar Chiese giustamente convenne agli Apostoli, e ai lor successori una volta sola, o per un certo spazio di tempo, non siete più in libertà di negare che lor convenga, e debba convenire invariabilmente per un diritto conferito loro da Dio; e perciò incapace di prescrizione contraria. Voi per conchiudere qualche cosa contro di me, dovreste farmi vedere nel tempo stesso un second' atto della Divina volontà non men chiaro del primo, ch' io vedo indiffinito, col quale gli si ponessero divinamente quei limiti, che voi gli ponete di vostro arbitrio. Senza di questo voi non farete che farci ridere, seguitando a dire che gli Apostoli, e i lor successori, per tre secoli fondarono legittimamente dei Vescovadi, senza punto dipendere dai Sovrani del secolo, pel motivo che questi erano allora infedeli.

16. Ma per pochi momenti voglio anche donarvi una simile stravaganza. Permettete però ch'io ne cavi per conseguenza, che dunque i Successori di S. Pietro, e degli altri Apostoli seguiteranno ad avere lo stesso diritto, e le stesse facoltà di quei primi dodici, e degli altri incaricati da Cristo, come furono specialmente S. Paolo, e S. Barnaba, tutte le volte che saranno in mezzo a' selvaggi, o a nazioni, i cui Sovrani non per anche fossero persuasi della verità della Chiesa Cattolica. E di più, se avverrà che convertiti decadano da essa, o che dopo esserne decaduti, di nuovo tornino nel sen della Chiesa, i Vescovi debbano in passo eguale perdere, e riacquistare i lor diritti a misura che quei Sovrani medesimi, o i lor successori venissero a perdere nuovamente, o a riacquistare la Cattolica Fede. Se poi l' ipotesi riguardi le nazioni selvagge, e che vivono senza società regolata, potrei domandarvi, se durando tal genere di vita, potessero mai gli Apostoli o i lor successori decadere dal diritto acquistato di regolare tutti gli affari interni, ed esterni della Religione, e di disporre assolutamente dei Vescovadi, e delle Parrocchie, senza dipendere dal Sommo Imperante, il qual non esiste, ove non è veruna forma di società? Una tal domanda tanto è più giu-

sta,

sta, quantochè nel temporale siccome la forma e il regolamento della Società, dipende pienissimamente dall' arbitrio dei primi temporali Conquistatori, così nello spirituale dee pienamente dipendere da quei, che ne fanno la spirituale conquista.

17. Per qualunque verso adunque voi riguardare vogliate l' affare dell' erezione dei Vescovadi e delle Parrocchie, esso è sempre un' affare di Chiesa, essenziale al di lei governo, e che non può in verun conto cadere sotto il diritto della Società, o del Sommo Imperante. Anzi essendo un' affare di tutti i luoghi, di tutti i tempi, di tutti gli uomini, e di tutte le Società, fa d' uopo che in tutt' i luoghi, in tutti i tempi, in mezzo a tutti gli uomini, e in ogni sorta di Società, sia invariabilmente lo stesso. Quello cioè che fu la prima volta, e che fu nella sua istituzione, quando Cristo disse agli Apostoli = *Andate per tutto il mondo, predicate l' Evangelio a tutti gli uomini, ed io sono con voi fino alla consumazione de' secoli*. Ecco dove si fonda quella libertà Evangelica, che dovea durare per sempre, e non per soli 300. anni, quanti dopo la venuta di Cristo ne seguitò a durare il regno dell' Idolatrìa. Come in fatti potete non vedere che quando Gesù Cristo dalla massa generale di tutti gli uomini, pochi ne scelse, ai quali soli confidò l' amministrazion della Religione, e il governo della sua Chiesa, mostrò a lume di mezzo giorno, che un tal diritto non volle che appartenesse alla Società, e perciò nè pure al Sommo Imperante, qualunque sia la forma del temporale governo? Imperciocchè il Sommo Impero, o sia la Sovranità è sempre la stessa o risieda in molti, o risieda in un solo, o la possegga un Pagano, o l' amministri un Cristiano; e non avendo per Divina istituzione tutto il popolo insieme la facoltà di amministrare la Religione, e nè pur quella perciò di predicar l' Evangelio, di fondar Vescovadi e regolar Chiese, è certissimo ed è di fede, che nè anche l' hanno i Re, o gl' Imperatori per quanto siano grandi, e potenti; e siano pur Cristiani quanto volete. Onde lo stesso vostro Van-Espen, benchè ne cavi una stortissima conseguenza in pro della Chiesa d' Utrecht, la Gerusalemme degli Appellanti, contuttociò non lascia di pian-

tare questo verissimo principio in prova della libertà della Chiesa sul punto di cui trattiamo. *Certum igitur est Edicta Principum Acatholicorum tollere non posse Cathedram Ecclesiæ sub ditione sua constitutæ, neque efficere, ut qui in ea ordinatur Antistes, ejus proprius non sit Episcopus*. (1)

18. Ma voi che fingete d' aver tanto zelo per i Sovrani Cattolici, come non v' accorgete dell' affronto che lor fate, volendo che la Chiesa godesse molto maggior libertà sotto gl' Imperatori Idolatri, che sotto di loro? Imperciocchè laddove sotto gl' Idolatri voi concedete al Corpo Gerarchico, cioè a quello che ha il diritto Divino di rappresentare tutta la Chiesa, la piena libertà del ministero lasciatogli da Cristo per la propagazion del Vangelo, e pel benessere della Religione, all' opposto sotto gl' Imperatori Cattolici voi fate che un Corpo così nobile, e che vanta un' elezione tutta Divina, diventi un vilissimo schiavo della potestà secolare, dei capricci d' un Ministro, d'un Magistrato, e d' un' uomo senza Missione. Non che non si debbano per obbligo di coscienza rispettare e ubbidire anche questi, che sono a parte della sovranità dei Regnanti, ma sol nelle cose di lor pertinenza. La vostra adulazione per lo contrario non conoscendo limite alcuno, venite finalmente a concludere essere ogni Principe *costituito da Dio stesso per Vescovo esterior della Chiesa, vale a dire, per Ispettore d' ogni esteriore Ecclesiastico affare de' suoi stati ec.* pag. 31. Ma dove trovate voi che Iddio abbia ciò rivelato in favore dei Principi? E dove mai leggeste nella Scrittura o nella Tradizione de' Padri due diversi generi di Vescovi, interiori, ed esteriori, gli uni Ecclesiastici, e Sacerdoti, e gli altri Laici Politici, e Secolari? E similmente dove trovaste mai quei due diversi generi d' Episcopato, e d' Apostolato? L' uno per regolare l' interior disciplina compresa nella Dottrina e nei Sacramenti, e l' altro per regolarne l' esteriore che abbraccia tutte quelle pratiche religiose, che Riti e Disciplina volgarmente si appellano, e che l' esterior polizia della Chiesa riguardano? So bene quello che al riferire d' Eusebio, pronunziò il grand' Imperator Costantino in mezzo a un gran ceto di Vescovi, ma so

(1) Vindic, Resolut. Doct. Lovan. disquisit. 1. §. 5. n. x.

so ancora che nè Eusebio, nè Costantino sono lo Spirito Santo. Non credeste però ch' io non ravvisi un senso cattolicissimo nelle parole di quel religioso Monarca. Ma voi le avete mai ponderate sopra l' originale stesso d' Eusebio? Se debbo giudicarlo dal vostro libro, convien, ch' io dica di nò; e perciò perdonatemi, s' io vi porto qui intero il capitolo in cui si leggono, affinchè nè voi, nè altri sospettar debba l' alterazione. Eusebio dice dunque così „ Quocirca non absurde, cum Episcopos aliquando convivio „ exciperet, se quoque Episcopum esse dixit, his fere verbis usus nobis præsentibus. Vos quidem, inquit, in iis, „ quæ intra Ecclesiam sunt, Episcopi estis. Ego vero in „ iis, quæ extra geruntur, Episcopus a Deo sum constitu„ tus. Itaque consilia capiens dictis congruentia omnes Im„ perio suo subjectos Episcopali sollicitudine gubernabat; „ & quibuscumque modis poterat, ut veram pietatem con„ sectarentur, incitabat. „ (1) Vedete dunque che lo stesso Eusebio non forma colle parole di Costantino nè un dogma, nè un canone, ma che vi cerca bensì il senso cattolico, che poi trova nella pietà, e nello zelo ch' egli avea per i vantaggi della Religione, e della Chiesa, e nelle premurose cure che si prendeva, perchè gl' innumerabili suoi sudditi vivessero tutti cristianamente. Nulla v' è quì che giovi all' intento vostro: perchè l' Imperatore non conosce mai d' avere alcun diritto sulle cose di Chiesa; o sia che all' *Interiore*, o sia che all' *Esteriore* di lei disciplina appartengano. Tanto le une che l' altre sono interne alla Chiesa, e son della Chiesa, e non già fuori di essa, nè dell' Impero, come son le cose puramente civili, e politiche, le quali sono totalmente dell' ispezion dei Sovrani. Onde non è meraviglia che Costantino se ne sia chiamato il Vescovo, che vuol dir l' Ispettore. E con tanto maggior ragione, in quanto che proccurava egli di condur tutto al gran Fine, a cui sono le cose tutte ordinate, cioè all' Eterna Felicità.

19. Non ha dunque luogo la conseguenza che voi cavate dal così detto Vescovado di Costantino, ma due falsissime bensì ne derivano dalla spiegazione che voi gli date, e che

(1) Euseb. de Vit. Constant, lib. 4. cap. 24.

che sono quelle che vi ho notato di sopra, che G. C. cioè abbia istituito due diverse specie di Vescovado e di Vescovi. S. Cipriano sapientissimamente insegnò che il Vescovado è uno solo = *Episcopatus unus est* = e voi ora dividendolo in due per adulare i Sovrani, tradite senz' avvedervene gl' interessi del Partito, il quale abusando dell' autorità di quel Santo, soffre mal volontieri che il Papa per esser Vescovo anch' egli abbia un' autorità maggiore su gli altri Vescovi, e abbia una vera giurisdizione sopra di loro, ancorchè tutto si provi evidentemente dall' Evangelio, dai Concilj, e dai Padri. Ma cosa non può fare l' adulazione? Voi nè pur vi accorgete che formando a titolo d' Impero in persona d' ogni Sovrano, un Vescovo Esteriore, e un' Ispettor generale della Religione dataci da Dio, andate incontro a quel grande scoglio, che dunque un Principe Maomettano e Idolatra, se negli Stati suoi avrà de' Cristiani, avrà insieme il diritto d' amministrare volendo, l' esterior della Cristiana Religione, di sceglier Vescovi, e fondar Vescovadi. In somma potrà essere idolatra, e senza battesimo, e nel tempo stesso anche Vescovo Esteriore della Chiesa Cristiana. Ecco dove conducono le vostre novità, che son quelle dei moderni nemici della Chiesa, e che caratterizzano l' Eresia dominante dei tempi nostri.

20. Ma pur mi rimane ancora qualch' altra cosa da farvi considerare. (Badate) Se ogni Sovrano è anche Vescovo Esteriore degli affari Ecclesiastici de' suoi Stati, ne avverrà, che dunque in una Repubblica, dove la forma del Governo fosse totalmente popolare, tanti saranno i Vescovi quanti saran gl' individui che la comporranno. E inoltre se anche le donne fossero mai a parte del Governo: e della Sovranità, ecco che nel vostro sistema diventerebbero anch' elleno tante Vescovesse di nuova stampa, col Pastorale in vece della Conocchia. *Et risum teneatis amici?* Anzi nel regno delle Amazoni, vero o finto che sia, non vi sarebbero altri Vescovi esteriori che le donne per governar le cose di Chiesa: come non vi sarebbe altro Vescovo Esteriore in qualunque Regno, dove le redini del governo fossero in mano d' una donna. Or questo è quello che dopo Enrico VIII. pretese appunto la Regina Elisabetta d' Inghil-

ghilterra, facendosi Capo della Chiesa Anglicana, ed esponendosi alle risa di tutt'il Mondo. Or siccome la scandalosa Riforma, che in un diluvio di scellerati libercoli si studia, e si propone da tanti disgraziati Scrittori, è figlia di quella che in primo luogo architettarono Lutero e Calvino, e che scoppiò anche in Inghilterra colla brutalità d' un Re immerso nelle sozzure della più vergognosa libidine, così non è maraviglia, che battendo la stessa strada, vada poi a terminare allo stesso punto. E siccome allora la pretensione di riformare non ebbe altri fondamenti, che la più cieca passione, la violenza, e l' errore, così adesso tutto riducesi all' astio, alla maldicenza, all' adulazione, e alla forza. E pure voi, Scrittore infelice d' una più infelice *Memoria*, avete il coraggio d' applaudirvi con dire (pag.21.) che da quelle vostre ragioncelle *risulta benissimo avere il Sovrano un' assoluto, ed indipendente diritto di disporre ne' suoi Stati dei Vescovadi, e delle Parrocchie in tuttociò, in cui sì gli uni, che le altre hanno rapporto alla esteriore Ecclesiastica Polizia, ed hanno qualche analogìa al civile riparto, ed alla politica distribuzione delle Provincie, delle Città, e dei Villaggi, o al maggior vantaggio, o comodo de' suoi sudditi*. Sembra in fatti che in vista di siffatte pretensioni il ch. Sig. Ab. Bremont, parlando dei diritti dei falsi Sacerdoti degl' Idoli, conchiude: *Le loix religieuses de ces Paiens attribuoient dès lors au Sacerdoce des droits que des Princes chretiens osent aujurd' hui contester à l'Eglise de Jesus Christ*. (1)

21. Or io in questa mia prima lettera ho voluto dimostrarvi abbondantemente il contrario dalla natura stessa del Sacerdozio, e dell' Episcopato: e poi quanto basta dalla natura eziandìo del Governo Civile di ogni Stato. Nella seguente vi proverò la stessa verità colla Tradizione di tutti i secoli, e col possesso che il Sacerdozio ha sempre mantenuto di fondar Chiese, Vescovadi, e Parrocchie, dove, e quando lo ha giudicato opportuno. Cosicchè se la Chiesa ha spesse volte condisceso e condiscende anche adesso alle premure dei Cattolici Sovrani del Secolo, e se loro cede una

(1) De la Raison dans l'Homme Tom. 5. Articl. 3. §. 5. pag. 405. Paris 1787.

una porzione de' suoi diritti, lo ha fatto, e lo fa sapientemente in ricompensa dei favori che da essi riceve: e per mantenere quell'armonia, e quella concordia fra le due Potestà, che tanto è necessaria per il pubblico bene dei popoli. Ma da una tale cessione in favor dei Sovrani, voi non potete argomentare un diritto annesso alla loro Sovranità, in pregiudizio dei diritti della Chiesa, come vi ho dimostrato fin' all' ultima evidenza. Onde termino questa lettera e conchiudo, che la polizia Ecclesiastica riguardante la distribuzione dei Vescovadi, e delle Parrocchie, fin dalla sua prima origine è stata di diritto speciale del corpo Gerarchico della Chiesa, e non mai dei Principi. L'incarico dato da G. C. a S. Pietro, e agli Apostoli non è equivoco, come non è equivoca la pratica da lor tenuta di fondar Vescovadi, e Chiese per tutto il mondo. I lor successori hanno seguitato a fare lo stesso. Ma le Parrocchie nei primi tempi del Cristianesimo non vi furono affatto, e tutto il popolo Cristiano di una Città era governato immediatamente dal proprio Vescovo. Quando poi cominciò a moltiplicarsi nelle Città e nelle campagne, per modo che i Vescovi non potevano da se soli provvedere al bisogno dei Fedeli, si cominciarono a moltiplicare le Chiese, e a fabbricarne ancora delle Rurali, alle quali si assegnava dal Vescovo della Città, che sempre era uno solo, or un Prete, e ora un Diacono, affin di assistere a una porzione di popolo Cristiano loro assegnato. Questa polizia non la troverete certamente negli Atti degli Apostoli, se gli leggerete con attenzione, ma ben antica la troverete specialmente nella Chiesa Occidentale. Perciocchè ai tempi di S. Cipriano la troviamo in Roma, e nell' Affrica. In Oriente però non la troverete se non più tardi; e forse non prima del quarto Secolo (1), e precisamente dei due Concilj Ancirano, e Neocesareense, celebrati circa il medesimo tempo, e poco prima del Concilio Niceno; dove si vedono nominati per la prima volta i Corepiscopi, ed i Preti di campagna: *Presbyteri ruris, & Presbyteri Vicani*. (2) Ed ecco qual fu

(1) Vid. Pellic. de Christianæ Eccles. Polit. tom. 1. cap. 4. §. 2.

(2) Concil. Ancir. can. 13. alias 12. Concil. Neocæsar. can. 13. 14.

fu l'origine delle Parrocchie, non tanto difficile a intendere se sieno d' istituzione Divina, ovvero Ecclesiastica, nè quale siane lo spirito ed il fine, secondo il quale dee regolarsi la loro distribuzione. Or la Potestà Secolare è totalmente incapace di ciò, perchè priva affatto di tutti quei requisiti, che si richiedono indispensabilmente per giugnere a un cotal fine. Imperciocchè bisognerebbe supporre che anche un Principe Infedele potesse avere lo spirito della Chiesa, e direttamente proccurarne gli avvanzamenti, con tutti quei mezzi che ha istituito G. C., e che privativamente appartengono al Sacerdozio. Sono con tutta la stima vostro &c.

LETTERA SECONDA

Colla Tradizione di tutti i Secoli si dimostra la libertà che ha sempre goduto, e che ha diritto di godere la Chiesa di G. C., e in nome di essa il Corpo Sacerdotale nella fondazione e distribuzione delle Chiese, Vescovadi, e Parrocchie.

SIGNORE.

1. NEll' obbiettarvi la costante tradizione della Chiesa in un punto, che interessa grandemente la di lei libertà come è quello dell' erezione e distribuzione dei Vescovadi e delle Parrocchie, non credo che mi farete un delitto in vedere, ch' io comincio a contare dal principio del quarto secolo. Voi stesso mi obligate a far così, perciocchè durante il regno dell' Idolatria, concedete che tanto gli Apostoli, quanto i lor successori, usarono giustamente d' un tal diritto. Lo abbiam già veduto nella lettera precedente, ed io sono in obbligo di rendervi giustizia con dire, che in questa parte insegnate la verità. Altrimenti potrei recarvi quello, che dopo gli Apostoli, liberamente operarono i Romani Pontefici, correndo i primi tre secoli. Vi potrei rammentare, le 46. Chiese, che fin dai tempi di S. Cornelio aveano eretto nella sola città di Roma (1), e i Vescovadi che fondarono in molte parti dell' Europa, e nell' Affrica. Potrei benissimo trovar degli esempj nel gran martire S. Ignazio, in S. Ireneo, nei Vescovi della gran Chiesa d'Alessandria, in San Cipriano, negli altri Vescovi dell'Affrica, e in altre parti di Mondo. Ma tutto sarebbe inutile, e potrebbe anche fare che ingiustamente si supponesse quello che non è. Per questa ragione io non vi obbietto il canone XXIII. fra quelli che si dicono degli Apostoli, che dice: *Si quis Epi-*

(1) Cornel. Pap. epist. 9. ad Fabium Episc. Antioch. c. 3. apud Coust. epistol. Roman. Pontif. p. 150.

Episcopus, usus principibus sæcularibus, per eos Ecclesiam obtinuerit; deponatur, & segregetur, atque omnes qui cum eo communicant. (1) Comincio adunque dai primi monumenti che ci presenta la storia del quarto secolo, dopo che l' Imperator Costantino ebbe data la pace alla Chiesa, colla professione ch'ei fece del Cristianesimo.

2. Comincerò dal gran Concilio di Arles celebrato, come sapete, all' entrare del quarto secolo, quando appena Costantino avea rinunziato all' Idolatria, per abbracciare la Fede Cristiana. Adunatosi col consenso ed approvazione di S. Silvestro Papa, e composto d' un grandissimo numero di Vescovi dell' Italia, delle Gallie, delle Spagne, dell' Affrica, e di altre provincie dell' Impero Romano, spiegò subito, e con maggior fiducia di prima, quella medesima libertà, che per istituzione di Cristo avea fin da principio goduta, nel regolare gli affari della sua disciplina tanto interna, che esterna. Onde senza dipendere affatto dall' Imperatore, con molti canoni sovranamente dispose dei diritti da esercitarsi dai Vescovi, e dai Preti. Potrei notarvene qui parecchi, e specialmente il XVII. il XVIII. il XIX. ed il XX., ma per non caricarvi d' una superflua erudizione, mi contenterò del solo XXI., che perciò vi reco qui per esteso „ De præsbyteris, aut diaconibus, qui solent dimittere loca „ sua, in quibus ordinati sunt, & ad alia se transferunt, placuit ut eis locis ministrent, quibus præ„ fixi sunt. Quod si relictis locis suis, ad alium se lo„ cum tranferre voluerint, deponantur „. (2) Leggete di grazia il canone XIII. del Concilio Ancirano celebrato forse nell' anno stesso dell' Arelatense: cioè nel 314. Eccovelo intero. „ Chorepiscopos non licere presbyte„ ros, vel diaconos ordinare, sed neque Urbis presby„ teros, nisi cum litteris ab Episcopo permissum fuerit, „ in aliena parochia „. La Versione di Dionisio Esiguo è anche più chiara, e al n. XII. si legge così. „ Chore„ piscopis non licere presbyteros aut diaconos ordinare: „ sed nec presbyteris civitatis, sine præcepto Episcopi „ vel

(1) Apud Cotel. Patr. Apost. tom. 1. p. 441. edit. Antuerp. 1700.
(2) Concil. Lab. t. 1. col. 1429.

„ vel litteris, in unaquaque parochia aliquid imperare, „ nec sine auctoritate literarum ejus, in unaquaque pa- „ rochia aliquid agere „. (1) A questo unite altresì il canone XVII. dell'altra Versione, e rimarrete più convinto dell' errore in cui siete. „ Si qui constituti Episcopi, & „ ab illa parochia, in quam nominati fuerunt, non su- „ scepti, alias velint parochias invadere, & iis qui con- „ stituti sunt, vim afferre, & seditiones adversus illos „ excitare, eos segregari. Sin autem velint in presbyte- „ rio residere, in quo prius erant presbyteri, ipsos ho- „ nore non moveri. Quod si adversus eos, qui illic con- „ stituti sunt, Episcopos, seditiones excitaverint, hono- „ rem quoque presbyterii ab eis auferri: & illos abdica- „ tos affici „. (2)

3. Circa il medesimo tempo, ovvero pochi anni dopo fece uso della stessa Ecclesiastica libertà il Concilio Laodiceno, in disporre dei Vescovadi, e delle Chiese. Leggete intanto il canone XII. „ Ut Episcopi Metropolitano- „ rum, (non dice *Imperatorum*) & eorum qui sunt cir- „ circumcirca, Episcoporum judicio, in Ecclesiastico „ magistratu constituantur, diu examinati, & in ratione „ fidei, & in rectæ rationis dispensatione „. E voi, che che con tutti gli Aulici Scrittorelli de' nostri tempi, riclamate i pretesi diritti del popolo, e gridate essersi poi tutti consolidati nei Sovrani, udite come parla nel canone XIII. lo stesso Concilio. „ *Turbis non esse permittendum, eo-* „ *rum qui sunt in Sacerdotio constituendi, electionem fa-* „ *cere* „. Ma sopra tutto vi prego a fare una breve meditazione sul canone LVII., perciocchè troverete come quel Concilio abbia dato di buon' ora la falce alla radice di molti errori, che venuti sono in questi ultimi anni a serpeggiar nella nostra Italia. Onde non è l' Imperatore, ma la Chiesa che misura l' estensione dei Vescovadi e delle Parrocchie, e pone dei limiti alla giurisdizione tanto dei Vescovi, che dei Parrochi, dei quali porta la moda che si formino tanti piccoli monarchi, quando si mettono al confronto col Papa, e poi tanti schiavi quando si parla del-

(1) Lab. tom. 1. cit. col. 1462. (2) Lab. ibid. col. 1462. & 1468.

della dipendenza dal Principe temporale . „ Quod non „ oportet in vicis & pagis Episcopos constitui, sed perio„ deutas, hoc est circumcursatores: eos autem qui prius „ constituti fuerunt, nihil agere sine mente Episcopi qui „ est in civitate. Similiter autem & presbyteros nihil „ agere sine mente Episcopi „. (1)

4. Dopo tutti questi Concilj fu celebrato nell'anno 325. di Cristo il gran Concilio Niceno, il quale fu composto di Vescovi chiamati da tutto il Mondo Cattolico. Non erasi data mai più bella occasione di questa, onde vedere quanto fosse capace di spiccare l'autorità della Chiesa rappresentata da quell'augusta assemblea. Imperciocchè adunatosi il Concilio per assicurare la Fede Cristiana riguardante la Divinità e consustanzialità dell'Eterno Verbo contro le bestemmie di Ario, dopo aver colle sue diffinizioni stabilito il dogma Cattolico, e fulminata l'eresia, regolò coi venti canoni che fece, la disciplina Esterior della Chiesa, che taluni si facean lecito di violare, e dispose dell'ampiezza delle Diocesi, delle Provincie Ecclesiastiche, e dei Patriarcati, che nel can. *6.* tutti modellò sopra il Patriarcato Romano. „ Antiqui „ mores serventur qui sunt in Ægypto, Libya, & Pen„ tapoli, ut Alexandrinus Episcopus horum omnium ha„ beat potestatem, quandoquidem & Episcopo Romano „ hoc est consuetum. Similiter & in Antiochia, & in „ aliis provinciis sua privilegia ac suæ dignitates & aucto„ ritates ecclesiis serventur. Illud autem est omnino ma„ nifestum, quod si quis absque Metropolitani sententia fa„ ctus sit Episcopus, eum magna Synodus definivit non „ esse Episcopum. Quod si quidem communi omnium „ electioni, quæ & rationi consentanea, & ex regula ec„ clesiastica facta est, duo vel tres propter suam, qua „ delectantur, contentionem contradicant, Vincant plu„ rium suffragia „. (2) Di questo canone leggete l'antica Versione Arabica, e poi vedetelo ancora negli atti del Concilio Calcedonense, e in favore di Roma avrete qualche co-

(1) Lab. tom. 1. col. 1498. & 1506.

(2) Conc. Lab. tom. 2. col. 31.

cosa di più da osservare (1). Ma per il mio assunto, notate bene quelle prime parole: *Antiqui mores serventur*, che vuol dire non quei che allora nascevano col Cristianesimo degl' Imperatori, ma quei, ch' eran nati col nascere della Chiesa, o poco dopo, sotto Imperatori Idolatri. Onde chiara si vede la falsità della spiegazione che voi date alle parole di Socrate, sulla pretesa dipendenza degli affari Ecclesiastici dagl' Imperatori Cristiani, e intorno al preteso *Vescovado Esteriore* di Costantino, di cui v' ho parlato nella lettera precedente.

6. E per verità, voi che col defonto Vescovo di Lubiana Monsig. d' Herbestein (2), coll' anonimo autor dell' Opuscolo, che il P. Pujati tradusse dal Francese, e che col titolo di Buona causa già difesa dal P. Contin contro il P. Mamachi pubblicò in Venezia nel 1775. con diverse annotazioni, che poi riprodusse nel terzo tomo degli Opuscoli Pistojesi; con lui medesimo nelle note alla sesta Proposizione, e con tutta la turba degli adulatori più vili vorreste che la Disciplina Esterior della Chiesa, dipendesse dall' autorità, e dall' arbitrio del Principe temporale, dite se nei canoni Niceni, che sono tutti disciplinari, trovate mai nominata l' autorità dell' Imperatore? E se il Concilio mentre la facea da Sovrano Legislatore, invocasse mai la protezione del Principe, quella delle leggi, o dei magistrati dell' Impero? Voi di tutto questo non troverete il minimo indizio, ma troverete all' opposto, che il Concilio consapevole della propria autorità e dei proprj diritti, stabilisce sovranamente quello che crede utile al maggior bene di quella Repubblica, ch' ei rappresenta, nè si prende il minimo pensiere di dipendenza dall' autorità dell' Imperatore, ancorchè ivi fosse presente. Di quest' assoluta indipendenza, e di questo supremo diritto che ha la Chiesa di regolare l' erezione, la distribuzione, e gli onori dei Vescovadi, vedetene un nuovo argomento nel canone 7. susseguente, che riguarda il Patriarca di Gerusalemme. „ Quoniam obtinuit consuetudo, *& anti-*

(1) Lab. Ibid. col. 294. cap. 8.

(2) Letter. Past. in occasione delle Riforme Imperiali nella Raccolta d' Opuscoli Inres. ec. tom. 6. Pistoja 1784.

„ *tiqua traditio*, ut qui est in Ælia Episcopus, honore-
„ tur: habeat honoris consequentiam, metropoli pro-
„ pria dignitate servata (1).

6. Or ecco come al cessar dell' idolatria, la Provvidenza dispone, che la Chiesa colle sue leggi provveda subito a quella libertà che le donò Gesù Cristo, e che niuna potenza umana può toglierle. Per lo che nel minacciare in quel *6.* canone la deposizione a quei Vescovi, che in qualche modo si fossero fatti ordinare senza l' approvazione del Metropolitano, non troverete mai, che il Concilio chiedesse licenza all' Imperatore, nè che facesse veruna eccezzione in favore di quei, che avesse potuto mai far consacrare la Corte. E non leggendo veruna di queste cose, trovate almeno che l' Imperatore se ne sia offeso, quasi che usurpati si fossero i suoi diritti? Nò, mio Signore, voi nulla troverete di tutto questo, ma troverete bensì, che lo stesso Costantino conobbe e confessò in più e diverse maniere, che non era sua ispezione nè suo diritto quello di regolare l' esterior disciplina della Chiesa, e specialmente l' erezione, e la distribuzione dei Vescovadi, ma essere un diritto che appartiene alla Chiesa stessa. Osservate la lettera ch' ei scrisse specialmente a quelle Chiese, i cui Vescovi non erano intervenuti al Concilio, e come nel trasmetterne loro i Decreti, disse di dirigere non le proprie leggi, ma quelle che aveano fatto i Vescovi conciliarmente adunati. „ His itaque
„ Divino Judicio a tot tantisque sanctis Episcopis ad hunc
„ modum constitutis, ea velut dona cœlitus demissa, &
„ *Divina vere mandata accipite*. Nam quidquid in san-
„ ctis Episcoporum Conciliis decernitur, id universum
„ Divinæ voluntati debet attribui „. Nè credeste che ciò affermasse delle sole diffinizioni della Fede; poichè non lascia di dire altrettanto degli affari disciplinari, e nominatamente del tempo della celebrazion della Pasqua (2).

7. Se poi volete vedere quanto la Chiesa fosse fin d' allora sicura dei proprj diritti, e quanto persuasa che gl' Im-

(1) Loc. cit. col. 31.

(2) Constant. August. epist. ad Eccles, & Episc, qui non interfuerunt Concil. Inter Hist. Gelas. apud Lab. Conc. tom. 2, col. 263.

gl' Imperatori, e i Principi della terra, non abbiano verun titolo di giurisdizione su gli affari Ecclesiastici, leggete il canone XI. del Concilio d' Antiochia celebrato l'anno 341. Imperciocchè imparerete, che i Vescovi, e tutte l'altre persone di Chiesa, dalle leggi unicamente della Chiesa dipender debbono in tuttociò, che riguarda l' esteriore di lei polizia, non che l'intrinseco della Religione. Ecco il canone „ Si quis Episcopus, aut presby-
„ ter, aut *quilibet regulæ subjectus Ecclesiæ*, præter con-
„ silium & literas Episcoporum provinciæ, & præcipue
„ Metropolitani, *adierit Imperatorem*, hunc reprobari
„ & abjici oportere, non solum a communione, verum
„ & ab honore, cujus particeps videtur existere, quia
„ Venerandi principis auribus molestiam tentavit inferre
„ contra leges Ecclesiæ. Si igitur adire principem neces-
„ saria causa deposcit, hoc agatur cum tractatu, & con-
„ silio Metropolitani, & ceterorum Episcoporum, qui
„ etiam proficiscentem suis prosequantur epistolis „. (1)

8. Dopo questo canone io leggo il XX., e non vedo mai che quei Padri riconoscessero l' ombra sola di quella dipendenza dall' Imperatore negli affari dell' *Esterior* polizia della Chiesa, che voi con un popolo di scrittori venduti all' adulazione, venite a riclamare nel finir del secolo XVIII. Ma vedo all' opposto che la Chiesa padrona sempre della propria legislazione, non pensa che a far uso della propria autorità, colle leggi che crede utili o necessarie; nè conosce affatto quel vergognoso *Pedagogato*, che ora si pretende poterle fare. „ Propter utilitates Ec-
„ clesiasticas, & absolutiones earum rerum, quæ dubi-
„ tationem controversiamque recipiunt, optime placuit,
„ ut per singulas quasque provincias bis in anno episco-
„ porum Concilia celebrentur. Semel quidem post ter-
„ tiam septimanam festi paschalis, ita ut in quarta septi-
„ mana quæ consequitur, id est medio pentecostes, con-
„ veniat Synodus, metropolitano comprovinciales Epi-
„ scopos admonente. Secunda vero Synodus fiat idibus
„ Octobris, quem *Hiperberetæon* Græci nominant. In
„ ipsis autem Conciliis adsint *præsbyteri & diaconi*, &

C „ omnes

(1) Concil. Lab. tom. 2. col. 577.

„ *omnes qui se læsos existimant*, & Synodi experiantur
„ examen. Nullis vero liceat apud se celebrare concilia,
„ præter eos, quibus Metropolitana videntur esse jura
„ commissa „ (1).

9. Dal Concilio Antiocheno vi prego di far passaggio al Sardicense tenuto sei anni dopo, cioè nel 347. Io vorrei che tutti ne scorreste i canoni, sicuro che verreste a conoscere, che il Concilio prende le più assolute risoluzioni sopra moltissimi capi di esterior Disciplina, senza punto dipendere dagl' Imperatori. E intanto vi trascriverò qui una parte solamente del sesto canone, perchè riguarda l' erezione, e la distribuzione dei Vescovadi, dei quali è d' uopo che disputiamo. Dicesi adunque „ Oportet au-
„ tem ex vicina quoque provincia accersiri Episcopos ad
„ Metropolitani Episcopi institutionem. Non licere au-
„ tem simpliciter Episcopum constituere in aliquo pago,
„ vel parva Urbe, cui vel *unus præsbyter sufficit*. Non
„ necesse est enim illic Episcopum constitui, ne Episcopi
„ nomen, & auctoritas vilipendatur. *Sed provinciæ*...
„ *Episcopi debent in iis Urbibus Episcopos constituere*, ubi
„ etiam prius Episcopi fuerunt. Si autem inveniatur urbs
„ aliqua, quæ adeo populosa evadat, ut ipsa Episcopatu
„ digna judicetur, accipiat „. (2) Il Concilio avrebbe potuto far uso di tant' autorità, se l' affare dell' erezione, e distribuzione de' Vescovadi appartenesse agl' Imperatori?

10. Un' anno dopo, cioè nel 348. gli Affricani celebrarono in Cartagine un Concilio di Vescovi di tutta l' Affrica, al quale presiedette Grato Vescovo di quella Capitale, e mostrarono la stessa libertà e gli stessi diritti su tutta la Disciplina della Chiesa, come si può vedere dagli Atti, nè mai dipendettero dagl' Imperatori (3). Ma io per ora non voglio trattenervi sopra di esso, per non uscire dal mio assunto, e vengo speditamente a farvi considerare gli Atti del secondo Concilio Ecumenico celebrato sotto S. Damaso Papa, che similmente ha regolato i confini delle Diocesi coll' uso della propria, e non mai

(1) Lab. ubi supra col. 579.
(2) Lab. Concil. tom. 2. col. 631.
(3) Lab. ibid. col. 1714. & seq.

mai dell' Imperiale autorità. Eccovi il canone secondo, che credo più che bastante, per farvi ricredere dell'errore in cui siete. „ Episcopi ad Ecclesias quæ sunt ultra suam „ Diœcesim suosque limites, ne accedant: sed secun„ dum canones, Alexandriæ quidem Episcopus Ægyptum „ solum regat. Orientis autem Episcopi Orientem solum „ administrent, servatis privilegiis, ac præeminentiis quæ „ sunt in Nicæni Concilii canonibus, Antiochenæ Eccle„ siæ. Et Asianæ Diœcesis Episcopi quæ sunt in sola „ Asiana administrata: & Thraciæ Episcopi Thraciam tan„ tum regant, & Pontanæ Pontanam „ (1). Ond'è che anche il Pontefice S. Siricio immediato successor di S. Damaso, unitamente col suo Concilio di Roma, rispondendo alle consultazioni dei Vescovi delle Gallie, richiama sempre all'osservanza delle leggi Ecclesiastiche, e non mai dell' Imperiali, quei che uscendo dai limiti delle proprie diocesi, esercitavano degli atti di giurisdizione in quelle degli altri. *Quid curritur? Quid festinatur, ut regula Ecclesiastica conculcetur?... Non est sæculare aliquid, non sunt mundanæ promotiones* (2).

11. Ora torniamo all'Affrica, che vi ho nominata poc'anzi. I Vescovi di quella parte di mondo non sono stati meno degli altri persuasi dei diritti inalienabili che ha la Chiesa, di regolare tutto l'esteriore della sua Disciplina, e specialmente sopra il punto dell'erezione e distribuzione dei Vescovadi. Date di grazia una scorsa al *Codice dei canoni della Chiesa Affricana*, e fermatevi specialmente sopra il 53. il 56. il 117. e il 120., che si raggirano intorno a quel punto, e vedrete come tutto si fa dipendere dall'autorità della Chiesa, e in particolare da quella del Corpo Gerarchico e Legislativo di essa. Io per farvi conoscere qual fosse la fermezza di quei Vescovi nel sostenerne i diritti, vi porrò qui sotto gli occhi il solo canone 104., col quale si minaccia la pena di deposizione contro tutti gli Ecclesiastici che ricorressero all'Imperatore per chiedere la revisione d'una sentenza pro-

(1) Lab. tom. 2. cit. col. 948.

(2) Siric. Pap. epist. 10. seu Canones ad Episcop. Gall. n. 18. apud Coustant. epist. Rom. Pontif. p. 698. Vid. etiam n. 13.

nunziata dai Vescovi. „ Placuit, ut quicumque ab Im-
„ peratore cognitionem judiciorum publicorum petierit,
„ honore proprio privetur: si autem Episcopale judicium
„ ab Imperatore postularit, nihil ei obsit. „ (1) Onde
ancor S. Ambrogio in mezzo al Concilio d'Aquileja dell'
anno 381. nel colloquio ch'ebbero i Vescovi Cattolici
con gli Arriani, che al par di tutti i Settarj antichi e moderni, anche per affari di Chiesa ricorrevano sempre alla
Corte disse, che *Sacerdotes de Laicis judicare debent, non Laici de Sacerdotibus* (2).

12. Ma qualche cosa ancor di più forte troverete nell'
Affrica stessa, scendendo in poca distanza ai tempi di
S. Aurelio, e di S. Agostino, nei quali tutti concedono
che la Chiesa Affricana fosse dopo la Chiesa di Roma, la
più ben regolata nella sua Disciplina. Cominciamo dal
Concilio Cartaginese detto volgarmente il secondo, e leggiamo tutto intero il canone V. „ Felix Episcopus Selem-
„ selitanus dixit: Etiam si hoc placet Sanctitati vestræ,
„ insinuo ut diœcesis, quæ aliquando habuit, habeat pro-
„ prium. Et si accedente tempore, crescente fide, Dei
„ populus multiplicatus desideraverit proprium habere
„ Rectorem, ejus videlicet voluntate, in cujus pote-
„ state est diœcesis constituta, habeat Episcopum. Secun-
„ dum autem hanc prosecutionem Sanctitas vestra æstimet,
„ quid fieri debeat. Genedius Episcopus dixit. Si pla-
„ cet insinuatio fratris & coepiscopi nostri Felicis, ab
„ omnibus confirmetur. Ab universis Episcopis dictum
„ est, *Placet* (3) „. Lo stesso fu ordinato nel canone
XLVI. del Concilio terzo Cartaginese (4), e lo stesso nel
canone XXI. del Concilio secondo Milevitano, dove si
dice „ Item placuit, ut quicumque Episcopi, quascum-
„ que Ecclesias vel plebes, quas ad suam Cathedram æsti-
„ mant pertinere, non ita repetierint, ut causas suas;
„ Episcopis judicantibus, agant.... Si autem ille ali-
„ quam quæstionem retulerit, per Episcopos judices
cau-

(1) Codex Eccles. Afric. can. 104. Lab. Concil. tom. 2. col. 1117. vid. & col. 1077. & seq.

(2) Lab. ibid. col. 989.

(3) Lab. Conc. tom. 2. cit. col. 1160.

(4) Lab. ibid. col. 1176.

„ causa finiatur ec. „ (1). Lo stesso ripetono quei Padri nel canone XXIV., e lo stesso finalmente si legge nel canone LXXXIV. del Concilio volgarmente appellato Affricano, e che forma piuttosto una raccolta di canoni di quelle Chiese. Onde si vede che i Concilj Affricani non hanno mai detto che le differenze dei Vescovi per cagione della maggiore o minore estensione delle Diocesi, si dovessero giudicar dagl' Imperatori, o dai tribunali dell' Impero; nè hanno mai mostrata la minima deferenza verso di essi, ove si trattasse del bisogno di erigere, ovvero di non erigere un Vescovado, e fondare qualunque Chiesa. (2) Nè vedo perciò con qual coraggio abbiate potuto citare nella vostra memoria, il Concilio IV. Cartaginese.

13. Se poi dall' Affrica ritornate all' Italia e alle Gallie, troverete circa i medesimi tempi, e forse prima, nel Concilio di Torino, composto di Vescovi dell' una e l' altra Nazione, gli stessi sentimenti degli Affricani, circa la libertà di erigere e distribuire i Vescovadi e le Parrocchie. Leggetene i primi due canoni, e poi giudicate se i nostri Padri abbiano mai pensato, che un tal' affare fosse di diritto e d' ispezione dei Principi (3). Io gli tralascio per brevità giacchè più sotto dovrò portarvi a leggere i canoni dei Concilj di Francia; dopo aver cioè riempiuto lo spazio intermedio fra questi e quei dell' Affrica testè citati, col Pontefice S. Innocenzio I., con S. Girolamo, e col Concilio di Calcedonia, quarto fra gli Ecumenici.

14. E' da osservare primieramente che quel S. Papa chiama col nome di Parrocchie le sole Chiese Parrocchiali, che sono fuori della Città Vescovile, e col nome di Titoli quelle che sono dentro il recinto di essa. Ma tanto l' une che l' altre sono da lui appellate *Chiese sue*, cioè *Chiese del Vescovo*, e non dell' Imperatore. Cosicchè i Preti destinati al governo delle medesime, dal Vescovo e non dall' Imperatore il diritto ricevono di fare, ed amministrare i Sacramenti al popolo loro affidato. „ Quod per „ parœcias fieri debere non puto; quia nec longe portan„ da sunt sacramenta, (nec nos per cœmeteria diversa „ con-

(1) Lab. ibid. col. 1542.
(2) Lab. ibid. col. 1665.
(3) Conc. tom. 2. cit. col. 1155. & seq.

„ constitutis presbyteris destinamus) & presbyteri eorum
„ (Sacramentorum) conficiendorum jus habeant atque
„ licentiam „ (1). Ma perchè non vi resti onde cavillare
non ci fermiamo sopra quell' unico testimonio di S. Innocenzio, e passiamo in oltre a osservare, ch' egli parlando
altrove della distribuzione delle Diocesi, e delle Parrocchie, apertamente insegna essere di pertinenza e di diritto della Chiesa. Imperciocchè richiamandone dai nostri
Padri il principio, vuole che a nessun Vescovo particolare sia lecito di turbare quella distribuzione che si trova
dai Padri nostri fissata. „ Non semel sed aliquoties clamat
„ Scriptura Divina transferri non oportere terminos a Pa-
„ tribus constitutos: quia nefas est, si quod alter semper
„ possederit, alter invadat, quod tuam bonitatem frater,
„ & cœpiscopus noster Ursus asserit perpetrasse. Nam
„ Nomentanam sive Feliciensem parœciam, ad suam diœ-
„ cesim *a majoribus* pertinentem, invasisse te, atque il-
„ lic Divina celebrasse mysteria, inconsulto eodem ac ne-
„ sciente, non sine dolore conquestus est (2).

15. Il Santo Pontefice non dice, che il Vescovo Orso possedesse quella parrocchia in vigore di legge Imperiale, nè questi per parte sua ricorse mai alla Corte, o ai tribunali dell' Impero, per esserne mantenuto in possesso. Ricorse bensì al Papa, che pronunziò in di lui favore, conoscendo che tal Parrocchia gli apparteneva in vigore dell' antica distribuzione fatta da' Padri; ch' era, ed è l' unica regola da doversi attendere in queste materie, quand' anche la civile distribuzione delle Diocesi fosse ben differente. Uditene perciò come lo stesso S. Pontefice in altro caso di maggior conseguenza rispose al Patriarca d'Antiochia, che similmente ricorso era al Papa perchè lo mantenesse nel possesso di ordinare i Vescovi dell' Isola di Cipro. „ Nam quod sciscitaris, utrum divisis Im-
„ periali judicio provinciis, ut duæ Metropoles fiant, sic
„ duo Metropolitani Episcopi debeant nominari; non es-
„ se e re visum est ad mobilitatem necessitatum mundana-
„ rum

(1) Innoc. Pap. I. epist. 14. ad Decent. apud Coustan. epis. Rom. Pontif.

(2) Innoc. P. ubi supra epist. 40. ad Florent. Episc. Tiburt.

„ rum Dei Ecclesiam commutari; honoresque aut divi-
„ siones perpeti, quas pro suis caussis faciendas duxerit
„ Imperator. Ergo secundum pristinum provinciarum
„ morem Metropolitanos Episcopos convenit numera-
„ ri „ (1). Similissimi a questi sono ancora i sentimenti di S. Girolamo, il quale parlando della giurisdizione dei Vescovi rapporto ai limiti, e alla distribuzione delle loro Diocesi, appella non alle leggi Imperiali, ma bensì a quelle della Chiesa: *Regulas Ecclesiasticas* e specialmente ai canoni *6.* e *7.* del Concilio Niceno, che ha quì di mira. „ Tu qui regulas quæris Ecclesiasticas, & Ni-
„ cæni Concilii canonibus uteris, responde mihi, ad
„ Alexandrinum Episcopum in Palæstina quid pertines?
„ Ni fallor, hoc ibi decernitur, ut Palestinæ Metropolis
„ Cæsarea sit, & totius Orientis Antiochia. Aut igitur ad
„ Cæsariensem Episcopum referre debueras; aut, si pro-
„ cul repetendum judicium erat, Antiochiam potius di-
„ rigendæ epistolæ „ (2). Non ha pensato diversamente S. Basilio Magno sul diritto di erigere i Vescovadi. Imperciocchè dalla di lui vita apprendiamo, ch' egli nell' estensione della sua Provincia ne eresse più d' uno, non solamente senza licenza dell' Imperatore, ma per avere all' opposto chi maggiormente lo garantisse contro le di lui violenze.

16. Facciano pure gl' Imperatori nel Politico e Civile, quelle distribuzioni di Diocesi, che credono più vantaggiose allo Stato: perciocchè la Chiesa fondata da Cristo, e governata coll' assistenza immancabile dello Spirito Santo, è per sua natura inabile affatto a turbarne la quiete. Ma non pretendasi mai di farla servire ai fini mondani, e molto meno ai capricci degli uomini, come si fa delle bestie; giacchè la Chiesa non è stata fondata per essere la serva dell' Impero. E' bensì certo che non mai può mancar d' assisterlo colle sue leggi, e nell' affare di cui si tratta, e in tutti gli altri, purchè sian utili al bene spirituale de' popoli. Per esserne persuasi basta riflettere, che lo Spi-

(1) Innoc. Pap. ibid. epist. 24. ad Alexandr. Episc. n. 2.
(2) Hieron. epist. 61. ad Pammah. advers. Johan. Hierosol.

Spirito della Chiesa conduce al punto di formare anche nel Civile una Repubblica molto più perfetta, di quello sia capace di fare tutta l'umana politica. Ma per questo appunto l'Impero non è mai tanto sicuro, quanto lo è quando si lascia guidar dalla Chiesa, che ha da Dio il dono dell'Infallibilità, in cose che interessano non pur la fede, ma anche il buon costume. L'orgoglio solamente del cuore umano trova tanta ripugnanza a far ciò, che all'opposto pretende di regolare la stessa Chiesa, con esporsi quindi al maggiore di tutti i pericoli, sì nel temporale, che nello spirituale.

17. Di fatti voi mi venite fuori coll'esempio degl'Imperatori Greci, e di quei specialmente che furono posteriori allo Scisma di Fozio. Io però vi concedo ch'eglino si mantennero in possesso dell'usurpato diritto di erigere le Metropoli Ecclesiastiche. Onde fu che Romano Diogene innalzò a quell'onore la Chiesa di Nazianzo. Lo ha veduto e raccontato anche il Baronio. ***Hic Imperator Episcopatum Nazianzi ad jura Metropolitana perduxit*** (1) Ma ciò non toglierà mai che non fosse un'usurpazione, come la chiama anche il celebre P. Tomassino: ,, Parmi ,, les Grecs les Empereurs continuerent d'usurper l'erection des Metropoles... Mais les Princes Chrestiens ,, d'Occident ont agy plus Chrestiennement, & se sont ,, contentez qu'on requist leur consentement. (2) ,, E prima avea detto che ,, La maxime la plus incontestable ,, est, que dans les nouveaux ètablissemens d'Eveschez, ,, ou de Metropoles, l'autoritè de l'Eglise a toùjours ,, predominè, quoy qu'il ait aussi estè necessaire que ,, les Princes temporels y concourussent (3). Giustissimi sono i sentimenti del Tomassino, perciocchè niuno che sia buon Cristiano lodar potrebbe, che negli stati d'un Principe Cattolico, e Protettore perciò della Religione e della Chiesa, si eriggessero Vescovadi senza il di lui consenso. Giacchè altrimenti facendosi, si farebbe un'affronto alla di lui religione, trattandolo come un Princi-

(1) Ad an. 1072. n. 14. §. 21.

(2) Thomas. Discipl. de l'Eglise par. 4. liv. 1. cap. 15.

(3) Thomas. ibid. par. 3. liv. 1. cap. 9. §. 5.

cipe infedele, e si romperebbe quella buon'armonia tanto necessaria fra il Sacerdozio e l'Impero, per il bene insieme della Religione e dello Stato. Ma voi non l'intendete così, e volete che i Principi abbiano un diritto assoluto di distribuire i Vescovadi e le Diocesi a loro arbitrio; e mi citate Balsamone, che sulla fede d'un falso canone ha detto che „ Imperator nec canonibus, nec le„ gibus tenetur, & ideo est in ejus potestate Episcopa„ tus in Metropoles erigere, & a suis Metropolitanis alie„ nare, & de novo Episcopos, & Metropolitanos consti„ tuere „.

18. Signore, io suppongo che abbiate almeno tanta filosofia da vedere, che nè pur sul Civile si attribuirebbe a un'Imperatore, un potere così sfrenato in una Monarchia ben regolata, il cui governo fosse piantato sopra certi principj, e certe leggi fondamentali dello Stato, e non già sopra il più oltraggioso e umiliante Dispotismo. Cosa dunque c'importa, se non se per deplorarne la corruzione, che i Greci fra le altre loro prevaricazioni abbiano aggiunta anche questa di non ricorrere all'autorità nè della Chiesa, nè della prima Sede; e di attribuire agl' Imperatori un'autorità illimitata sull'erezione specialmente dei Vescovadi? E cosa importa a voi con tutto il vostro partito, che nel Papa nè pur volete soffrire un Potere guidato dall'evidente utilità della Chiesa, dal peso che ha di vegliare, e di provvedere al bene spirituale di tutti i Fedeli e anche da tutte le leggi dell'umana prudenza? Il fatto però si è che lo stesso Balsamone sembra che siasi vergognato di unirsi coi suoi Greci su ciò; e voi troncar non potevate le parole di quello Scrittore, il quale parlando solamente per bocca d'altri, e non propria, dice così. „ Adjiciunt quod Imperator, nec cano„ nibus, nec legibus tenetur, & ideo est in ejus pote„ state Episcopatus in Metropoles erigere, & a suis Me„ tropolitanis alienare, & de novo Episcopos & Metro„ politanos constituere, & jubere Episcopis in alienis „ Diœcesibus absque ullo præjudicio sacrificare, præter „ sententiam Episcoporum illius regionis, & alia ejusmo„ di Episcopalia jura exercere „. Questo è l'intero di quan-

quanto riporta Balſamone ſopra il canone decimoſeſto Cartagineſe . Ma voi vi ſiete vergognato di riferirlo , perchè ſtandovi a cuore di ſervire al tempo , vedevate bene che avrebbe meritata l'univerſale eſecrazione , e che avrebbe nociuto al fine della voſtra *Memoria* anzi che giovare all' Aſſunto .

19. Ma io voglio donarvi cento Balſamoni e cento Zonara „ e fin il Concilio Trullano, ſulla di cui autorità fate male a riposar tanto , non potendo ignorare , che la Chieſa Romana con tutto l' Occidente non lo ha mai ricevuto. Onde nulla conclude che Zonara ſul can. 38. di quel Concilio dica o non dica eſſerſi fiſſato „ Ut ſeu novæ Urbi Epi- „ ſcopatus appellationem , ſeu Metropolitani faſtigii ho- „ norem Imperator indulſerit , eodem prorſus ordine ac „ jure Eccleſiaſticis quoque legibus habenda eſſe cenſea- „ tur „ . E' però vero che ciò potrebbe avere un buon ſenſo , in quantochè la Chieſa per titolo di retta armonia coll' Impero , potrebbe talvolta formare un ſimil decreto , ſenza punto derogare ai proprj diritti ; giacchè non altro farebbe che paſſare a legge propria , quella che dianzi era ſolamente legge di Stato . Confeſſo che Zonara non ha penſato così , e che ha voluto attribuire all' Impero quello che gli attribuite anche voi . Ma nè a voi , nè a lui concederò mai , che il Concilio Trullano abbia voluto dire lo ſteſſo . Perlochè fa d'uopo primieramente oſſervare , che Balſamone ſcrittore del duodecimo ſecolo , non fa che copiare Zonara , e il Nomocanone dello Sciſmatico Fozio. L' uno ſcriveva in poca diſtanza dall' altro ; Fozio cioè non molto prima del mille , e Zonara non molto dopo; ma entrambi per adulare la Corte . Or il Concilio Trullano quantunque abbia concepito il canone XXXVIII. nella ſeguente maniera . „ Canonem qui a Patribus factus eſt, „ nos quoque obſervamus , qui ſic edicit : Si qua civitas „ ab Imperiali poteſtate innovata eſt , vel rurſus innovata „ fuerit , civiles ac publicos typos Eccleſiaſticarum quo- „ que rerum ordo conſequatur „ : Contuttociò per conoſcerne bene lo ſpirito , è neceſſario conſiderare quello che il prefato Concilio avea detto nel canone 37. precedente e quello che poi ſoggiunge nel canone 39. conſecutivo .

20. In

20. In quel primo avea dunque osservato il Concilio, che per le tante incursioni de' Barbari, molte Città erano rimaste smantellate e distrutte, e che mentre il popolo era quà e là disperso e ramingo, rimanevano peranche i Vescovi col puro titolo della Sede che più non v'era. Ve n' erano anche di quelle, in cui le fabbriche erano tuttavia rimaste intatte, ma colla fame, e col ferro sterminato il popolo Cristiano, s'erano riempite di gente ferocissima, la quale non permetteva ai nostri Vescovi di risiedervi. Il Concilio dunque pensò di dover mantenere ad ognuno dei Vescovi superstiti il loro grado d'onore; ma poi se avvenisse, che l'Imperatore tornasse frattanto a fondare di nuovo qualche Città, o ne restaurasse qualcuna delle rovinate, le quali si ripopolassero in modo che l'ordine civile prendesse una nuova forma; il Concilio stimò cosa utile, che anche l'ordine Ecclesiastico vi si dovesse conformare. Ed ecco qual'è il senso di quel canone 38. di cui abusate, come prima di voi hanno abusato i Greci, che sono venuti dopo il luttuoso scisma di Fozio. Con non minore chiarezza conoscerete la stessa verità dal canone 39., nel quale si viene alla pratica del prefato sistema in favore appunto del Vescovo di Cipro, che per non cader nelle mani de' Barbari insieme con tutto il suo popolo, era emigrato dall' Isola, ed erasi rifugiato nell' Ellesponto (1). In fatti lo stesso Concilio Trullano nel canone 34. avea già dato alle leggi dell' Impero il nome di *Leggi Esterne. Ab externis legibus vetitum* (conjurationis vel sodalitatis crimen) *multo magis hoc fieri in Ecclesia prohibere oportet*: ed avea, come si vede, dato l'esempio d' innalzarle anche a leggi di Chiesa, come poi seguitò a fare nei canoni 37. 38. e 39. citati.

21. Tuttociò sarebbe più che bastante per convincervi della scarsa vostra perizia nelle materie Ecclesiastiche, e del modo trascurato, per non dire poco sincero, col quale siete venuto a trattare un'argomento così nobile ed importante. Ma vedetene una nuova ragione in quello stesso canone 38. del Concilio Trullano, che avete scelto per base del vostro sistema. Quando in quel Canone richiamò il Con-

(1) Lab. Concil. tom. 6. col. 1160.

Concilio l' altro Canone, *qui a Patribus factus est* ec. non altro intese di fare, che riportarsi al Canone XVII. del Concilio ecumenico di Calcedonia concepito nella seguente maniera „ Quæ sunt in unaquaque provincia, rurales „ vicinasque parochias, firmas & inconcussas manere apud „ eos qui illas tenent Episcopos. Et maxime si xxx. anno- „ rum tempore eas sine vi detinentes administraverint. Si „ autem intra xxx. annos fuit, vel fuerit de iis controver- „ sia, licere iis qui injuriam sibi fieri dicunt, de iis litem „ movere apud Synodum provinciæ. Si quis autem injuria „ afficiatur a proprio Metropolitano, apud Exarchum „ (Primatem) Diœcesis, vel Constantinopolitanam Se- „ dem litiget, sicut prius dictum est. *Sin autem etiam* „ *Civitas aliqua ab Imperatoria auctoritate innovata est,* „ *vel deinceps innovata fuerit, civiles & publicas formas* „ *ecclesiasticarum quoque Parochiarum ordo consequa-* „ *tur* „: (1) Eccovi nel Canone XVII. di Calcedonia quel Canone XXXVIII. del Concilio Trullano, che ne spiegò i motivi, e ne lasciò scritte le circostanze. Rammentatevi però che anche nel Concilio di Calcedonia questi Canonj furono fatti nell' Azione XV, celebrata in assenza dei Legati della Sede Apostolica, e di moltissimi Vescovi ch' erano intervenuti al Concilio; e che perciò non tutti hanno quindi ottenuto lo stesso vigore; ma quelli unicamente, che anche da Roma e dall' Occidente approvati furono. Cosicchè in vista di quanto innanzi al Concilio Calcedonese, avea diffinito S. Innocenzo I. potrei dirvi che uno dei non approvati fosse per avventura il Canone XVII. in quella parte almeno, che sembra contrario all' Innocenziano Decreto sopracitato. Ma siccome in vece di vedervi contrarietà, io vi ravviso anzi che nò la più perfetta armonìa, così non ardirò mai di contrastarvene il valore. E se volete venirne in cognizione anche voi, oltre quello che vi ho detto delle circostanze rilevate dal Concilio Trullano, non dovete far altro, che col Canone XVII. dello stesso Concilio di Calcedonia, che dice „ Pervenit „ ad nos, quod quidam, cum præter ritus ecclesiasticos „ ad potentatus accessissent,) alias *præter ecclesiastica sta-* „ *tuta*

(1) Lab. tom.4: col. 764. alias 776.

„ *tuta convolarunt ad Potestates*) per pragmaticas unam „ provinciam in duas diviserunt: ut ex eo duo essent Me- „ tropolitani in eadem provincia. Statuit ergo Sacra Sy- „ nodus, ne Episcopus deinceps tale quid audeat: quoniam „ is qui hoc aggreditur, a suo gradu excidit. Quæcum- „ que autem Civitates per literas Imperatorias Metropolis „ nomine honoratæ sunt, *solo honore fruantur*, & qui „ ejus Ecclesiam administrat Episcopus, *servato scilicet ve- „ ræ Metropoli suo jure* „ (1). Ora fate dunque il confronto del Canone 12. col Can. 17. e osservate che nel primo il Concilio dispone sovranamente delle Parrocchie, e nel secondo dei Vescovadi, senza darsi carico veruno dell' autorità, e delle Leggi Imperiali. E in quella parte medesima, dove per ragionevoli motivi stabilisce di dovervisi conformare, lo fa in modo da fare apertamente conoscere essere persuaso il Concilio, che le Leggi Imperiali su di queste materie, non hanno da per se stesse veruna forza obbligante in coscienza, se prima non sono innalzate a Leggi ancora di Chiesa, alla cui giurisdizione tali cose appartengono. Ond' è che il Concilio ha sin minacciato di deporre quei Vescovi, che in pregiudizio dei Canoni abusassero delle Leggi e della forza degl' Imperatori. In somma tuttociò che gl' Imperatori Greci fecero dopo lo Scisma, non è che usurpazione figlia dello Scisma medesimo. Ve lo ha detto anche uno Scrittore di quella Nazione, che non vi può essere sospetto. „ Itaque Imperatori hoc prove- „ nit, quod prius non habebat, Patriarchas confirmare & „ proponere, & nullam relinqui Ecclesiam, quæ valeat „ ipsi in aliquo resistere. Ipsi vero Patriarchæ Novæ Ro- „ mæ, ut universalis nominaretur, & non secundus post „ primum, sed ipse primus in Ecclesia a consecratoribus „ æstimetur. Neutrum enim horum ante Schisma erat (2).

22. Mi avveggo d' essermi diffuso forse più del bisogno sopra i Canoni Calcedonesi e Trullani, e vedo perciò che vi ho fatto aspettare un poco troppo l' esame dei Concilj di Francia, che vi ho promesso nel §. 12. Ma vi prego a scu-

(1) Lab. Concil. tom. 4. cit. col. 761. alias 775.

(2) Demetr. Episc. Thessalon. epist. ad Barlaam Episc. Gyrac. Bibl. Patr. Tom. 3. col. 883. Edit. Par. 1644.

ſcuſarmi, perchè le voſtre lunghe cavillazioni ſopra que'due Concilj, i cui Canoni non riferite già come ſono, eſigevano da me un'eſame piuttoſto ſerio. Ora dunque che ſembrami d'avervi detto a baſtanza ſu di eſſi per diſingannarvi, ritorno ſpeditamente ai Concilj di Francia, e comincio dall' Aurelianenſe primo celebrato nell'anno 511. Leggetene il Canone XVII., e poi ſappiatemi dire ſe quei Padri credeſſero che l'erezione e diſtribuzione delle Parrocchie, apparteneſſe al diritto, e all' iſpezione dei Principi, quando ſtabilirono, che rimaner doveſſero in proprietà dei Veſcovi tutte le Baſiliche, che ſi foſſero fabbricate nell'ampiezza delle riſpettive loro Dioceſi? „ Omnes autem Baſilicæ, quæ per diverſa loca conſtructæ „ ſunt, vel quotidie conſtruuntur, placuit, ſecundum „ priorum Canonum regulam, ut in ejus Epiſcopi, in cujus territorio ſitæ ſunt, poteſtate conſiſtant „ (1). Non ſono men chiare, nè men concludenti le teſtimonianze replicate che rende in mio favore il Concilio Aurelianenſe IV. dell'anno 541. Intanto eccovi li Canone XXVI., il quale non eſige lunga meditazione per farſi intendere da chi non ignora totalmente il Latino. „ Si quæ Parochiæ in poten- „ tum domibus conſtitutæ ſunt, ubi obſervantes Clerici „ ab Archidiacono civitatis admoniti, ſecundum qualita- „ tem ordinis ſui, fortaſſe quod Eccleſiæ debent ſub ſpecie „ domini domus implere neglexerint, corrigantur ſecun- „ dum ecclesiaſticam diſciplinam. Et ſi ab agentibus Po- „ tentum, vel ab ipſis rei dominis, de agendo officio Ec- „ cleſiæ in aliquo prohibentur, auctores nequitiæ a ſacris „ ceremoniis arceantur, donec ſubſequuta emendatione in „ pace eccleſiaſtica revocentur „ (2). Il diritto privativo della Chieſa nella fondazione e diſtribuzione delle Parrocchie, appariſce anche meglio confrontando codeſto Canone col. XXXIII. che vien appreſſo. „ Si quis in agro ſuo aut „ habet, aut poſtulat habere Diœceſim (ideſt Parochiam), „ primum & terras ei deputet ſufficienter, & Clericos qui „ ibidem ſua officia impleant, ut ſacratis locis reverentia „ condigna tribuatur. „

Dai

(1) Lab. tom. 4. col. 1407.
(2) Concil. Lab. tom. 5. col. 386.

23. Dai Concilj Aurelianensi passiamo ad ascoltare quei di Parigi, onde sapere se i Vescovi delle Gallie abbiano avuto la stessa fede circa il diritto di erigere non pur le Parrocchie, ma anche i Vescovadi. Eccovi per esteso il Canone VIII. del Terzo, che fu celebrato l'anno 557. „ Et „ quia in aliquibus rebus consuetudo prisca negligitur, ac „ decreta Canonum violantur, placuit ut juxta antiquam „ consuetudinem Canonum decreta serventur. Nullus Ci„ vibus invitis ordinetur Episcopus, nisi quem populi & „ Clericorum electio plenissima quasi erit voluntate, *non* „ *Principis imperio*, *neque per quamlibet conditionem*, „ contra Metropolis voluntatem vel Episcoporum com„ provincialium, ingeratur. Quod si per ordinationem „ regiam honoris istius culmen pervadere aliquis nimia te„ meritate præsumpserit, a comprovincialibus loci ipsius „ Episcopus recipi nullatenus mereatur, quem indebite „ ordinatum agnoscunt. Si quis de comprovincialibus re„ cipere contra interdicta præsumpserit, sit a fratribus „ omnino segregatus, & ab ipsorum omnium caritate se„ motus. Nam de anteactis ordinationibus Pontificum „ ita convenit, ut conjuncti Metropolitanus cum suis con„ provincialibus Episcopis, vel quos vicinos *Episcopos eli*„ *gere*, *in loco*, *ubi convenerit*, juxta antiqua *statuta Ca*„ *nonum*, omnia communi consilio & sententia decernan„ tur (1). Vi prego di osservar, mio Signore, che il Concilio adunque non dice, che si erigano Vescovadi, e si mandino Vescovi colà dove piacerà ai Principi della terra, ma bensì dove i Canoni della Chiesa prescrivono. Per la qual cosa un'altro Concilio di Francia, cioè il Santonense scomunicò Emerio, e lo cacciò via dalla Sede Vescovile di tal Città; perchè per solo comando del Re Clotario n'era stato egli ordinato Vescovo. Onde tal Sede rimasta nuovamente vacante, fu riempita coll' Ordinazione del Prete Eraclio (2).

24. La medesima Ecclesiastica libertà imparerete consultando anche il Concilio IV. Parisiense dell'anno 573. Osservate di grazia, come quei Padri dispongono dei confini

(1) Lab. Concil. tom. 5. col. 817.
(2) Concil. ibid. col. 846.

ni delle Diocesi, e delle Parrocchie, senza punto dipendere dal Sovrano; e contro di lui medesimo. Eccovi prima il fatto. Egidio Vescovo di Rems avea temerariamente ordinato un certo Promoto per nuovo Vescovo d'un Castello detto Dunense, che apparteneva alla Diocesi Carnotense. Pappolo Vescovo di quest' ultima città, essendo ricorso al Concilio, fu da esso determinato fra l'altre cose, che: *Frater noster Domnus Pappolus Episcopus, vel Ecclesia Carnotina, Parochias, quas hucusque habuit sub sua ordinatione, debeat auxiliante Domino gubernare* (1). E siccome il Vescovo di Rems proccurava di scusarsi con dire di aver ciò fatto col consenso del Re Sigiberto, udite il tenore della Lettera che gli scrissero i Padri di quel Concilio.

25. „ Quantum ineffabili gaudio Synodali Concilio nun-
„ tiatur, quandoquidem a Catholico Principe res nova pro
„ dilectione Christi concipitur; tantum lamentabile exe-
„ crandumque censetur, cum in Ecclesia Sancta contra
„ Deum, & contra Canonum Disciplinam dissensio gene-
„ ratur. Nuper etenim non absque *conniventia gloriæ ve-*
„ *stræ*, sicut credimus, evocati Parisius venientes, no-
„ vam inauditamque ordinationem in castro Dunensi, Pa-
„ rochia denique Carnotina, factam fuisse cognovimus.
„ Quam rem licet vix credere possumus cum consensu glo-
„ riæ vestræ fieri potuisse; tamen si cujuscumque prava
„ suggestione præventi, in hac tam obscęna & Ecclesiæ
„ Universæ contraria consensistis, ab hujusmodi scandali
„ defensione sinceritatis vestræ conscientiam expietis: quia
„ satius est, ut ille qui ambitionis instinctu rem tam nefa-
„ riam dolosa ambitione competit, per satisfactionem pœ-
„ nitentiæ reatum suum abluere compellatur, quam vestra
„ puritas (quod avertat Divinitas) hujus facinoris conta-
„ gione maculetur. Et quia nobis necesse fuit, ut juxta
„ Canonum constituta personæ temerariæ deberet præsum-
„ ptio coerceri; ideo salutis obsequium digno in Christo
„ officiositatis & reverentiæ cultu præbentes, poscimus,
„ ut vos, quos Deus & culmine præcipuos, & sinceritate
„ præclaros esse præcepit, non quocumque, aut quorum-
cum-

(1) Constitut. Concil. Paris. IV. ad Ægyd. Episc. Lab. Concilior. tom. 5. col. 919.

,, cumque temerario concilio ad defenſanda hujuſmodi ,, ſcandala miſceatis: qui Deum ſufficit noſſe, nos nequa- ,, quam penitus velle contra vos Divinam iracundiam pro- ,, moveri ,, (1). Vi par, mio Signore, che quei Padri riconoſceſſero nel loro Re, alcun diritto di Sovranità nella erezione, o diſtribuzione dei Veſcovadi e delle Parrocchie? Se amate la verità, dovete dire di nò; e dovete all' oppoſto conoſcere che aveano la più alta idea dei diritti privativi della Chieſa ſu queſte materie, e che formavano di eſſi un oggetto della più grande importanza. Giudicatene dalla ſottoſcrizione ſteſſa del gran S. Germano di Parigi, che fu preſente e approvò gli atti di quel Concilio, e ſottoſcriſſe la detta lettera: *Germanus peccator, proprius veſter, etſi præſumptioſus, audeo ſalutare & ſupplico, ut non deſpicias ſuggeſtionem Sacerdotum*.

26. Dalla Francia vi prego di paſſare alle Spagne, per ivi raccogliere la fede di quelle Chieſe intorno al diritto di cui trattiamo. Intanto leggete il canone V. del Concilio Terzo di Braga dell' anno 572., e quindi vi porterò a vederne ancor dei più forti; onde ſe ſia poſſibile farvi ricredere dall'errore che difendete. ,, Hoc tantum unuſquiſque ,, Epiſcoporum meminerit, ut non prius dedicet Eccle- ,, ſiam aut Baſilicam, niſi antea Dotem Baſilicæ, & obſe- ,, quium ipſius per donationem chartulæ confirmatum ac- ,, cipiat. Nam non levis eſt iſta temeritas, ſi ſine lumina- ,, riis, vel ſine ſuſtentatione eorum qui ibidem ſerrituri ,, ſunt, tamquam Domus privata, ita conſecretur Eccle- ,, ſia ,, (2). Voi qui vedete quanto ſia difficile il concepire, come poſſa cadere ſotto il diritto e la giuriſdizione dei Principi, ciò che tutto dipende dal Sacerdozio. Ma vediamolo meglio nel Secondo Concilio Hiſpalenſe dell' anno *619.*, di cui eccovi i primi due canoni.

CAN. I.

,, Prima actione Theodulphi Malacitanæ Antiſtitis Eccleſiæ ad nos oblata precatio eſt, aſſerentis antiquam ejuſdem Urbis Parochiam militaris quondam hoſtilitatis diſcri-

D mi-

(1) Lab. ibid. col. 921.

(2) Lab. Concil. tom. 5. col. 897.

mine fuisse decisam, & ex parte aliqua ab Ecclesiis Astigitanæ, Eliberitanæ, atque Agabrensis Urbium esse retentam. Pro qua re placuit, ut omnis Parochia, quæ ab antiqua ditione ante militarem hostilitatem retinuisse Ecclesiam suam comprobaret, ejus privilegio restitueretur.... Non aliter est Ecclesia receptura Parochiam, quam ante retinuit cum rebus suis, sive ab aliis Ecclesiis possideantur, sive in cujuslibet possessionem transfusa sunt. Non enim erit objicienda præscriptio temporis, ubi necessitas interest hostilitatis „.

CAN. II.

„ Secundo examine inter memoratos fratres nostros Fulgentium Astigitanum, & Honorium Cordubensem, Episcopos, discussio agitata est; propter Parochiam Basilicæ, quam horum alter Cœlesticensem, alter Reginensem asseruit. Et quia inter utrasque partes hactenus limitis actio vindicata est; (cujus quamvis vetusta, retentio nullum juris præjudicium afferret) ideoque, ne in dubium ultra inter eos nostra advocaretur Sententia, *prolatis canonibus* synodalia decreta perlecta sunt; quorum auctoritas præmonet ita oportere inhiberi cupiditatem, ut ne quis terminos alienos usurpet. Ob hoc placuit inter alternas partes inspectionis viros mittendos: ita ut sit in Diœcesi possidentis (si tamen basilicam veteribus signis limes præfixus monstraverit) Ecclesiæ, cujus est justa retentio, *æternum Dominium*. Quod si & limes legitimus eamdem Basilicam non concludet, & tamen longi temporis probatur objecta præscriptio, appellatio repetentis Episcopi non valebit; quia illi tricennalis objectio silentium ponit: hoc enim & sæcularium Principum edicta præcipiunt, *& Præsulum Romanorum decrevit auctoritas*. Sin vero infra metas tricennalis temporis, extra alienos terminos Basilicæ injusta retentio reperitur, repetentis Episcopi juri sine mora restituetur „. (1)

27. Se in tutta l' antichità le Chiese di Spagna non ci avessero dati che questi due Canoni, non basterebbero forse per farci conoscere qual sia stata sempre la Fede delle me-

(1) Concil. Lab. tom. 5. col. 1664.

medesime intorno al diritto che ha privativamente la Chiesa di erigere, ampliare, o restringere i Vescovadi e le Parrocchie? Osservate dunque come il Concilio ne dispone con autorità assoluta; e come ne regola sovranamente tutte le circostanze, senza dipendere da veruna terrena potestà. Questa è appena nominata una volta in una circostanza estrinseca, che punto non riguarda l'erezione, nè la distribuzione dei Vescovadi, e delle Diocesi, ma unicamente la prescrizione nata dal *triennale* possesso, e ordinata anche dalle Leggi Imperiali, che non sono prese per guida dai Padri, ma unicamente citate in quella parte, in cui le vedono avvalorate dall' *autorità dei Romani Pontefici*. Potete meglio venirne in chiaro leggendo il Canone Ottavo del Concilio di Merida celebrato verso la metà dello stesso secolo, che non dovete lasciar di confrontare coi due canoni testè citati del secondo Eliberitano. Io per risparmiarvi la fatica di cercarlo nelle grandi Raccolte, ve lo pongo qui sotto gli occhi. „ Sed quia antiquorum Ca„ nonum sunt instituta, ut si una provincia quisquis Epi„ scopus de alterius Diœcesi partem aliquam per triginta „ annos possederit, quietus teneat; justum perspeximus, „ ut quia nec ille triginta annos adhuc habet, quo ad hu„ jus provinciæ metropolim reductus est; & ille quod per„ longo tempore non possedit, & triginta adhuc non „ sunt ec..... Ita tamen ut de præsentia Metropolitani in„ spectores dirigantur, qui per evidentia signa Diœceses „ ipsas conspiciant, & unusquisque, quod illi debitum „ est accipiat & habeat. Pacta vero, quæ juxta *canoni„ cam regulam* inter Episcopos pacificam deliberationem „ justissime fuerint facta, in omnibus placet esse servanda. „ Omnibus vero Episcopis id instituitur esse servandum, „ ut Parochiam suam bene custodiant, nec a quolibet fra„ tre eam usurpari permittant. Quibus si tricennalis nu„ merus per voluntatem, aut negligentiam occurrerit, „ nullo modo reddenda erit. „ (1)

28. Ma ad esempio e istruzione non tanto vostra, quanto di molta povera gente, che rimane facilmente ingannata dalle falsità, che spargono tanti fogli e tanti libercoli di

 Cor-

(1) Concil. Lab. tom. 6. col. 502.

Corte venduti all' adulazione e all' interesse, voglio recarvi qui il Capitolo IV. del Concilio XII. di Toledo dell' anno 681., o là intorno. A eterna gloria dei Vescovi delle Spagne, i quali non aveano peranche imparato da Monsignor d' Herbestein, nè da Monsignor de Ricci, che la *Disciplina esterna subordinata fosse alla Potestà Sovrana nell' estensione di ciascuno Stato* (1), udite con qual fermezza, e coraggio Apostolico si opposero alle violenze del Re Wamba, che abusando della forza del Trono tentò di erigere capricciosamente dei Vescovadi, e di farvi a suo talento consacrare dei Vescovi. „ Prosequente igitur vene-„ rabili & sanctissimo viro fratre nostro Stephano Emeri-„ tensis Sedis Episcopo, res nobis *novellæ præsumptionis* „ *usurpatione* sese intulit pertractanda, tanto communio-„ nis nostræ judicio evellenda, quanto & privatis noscitur „ ausibus perpetrata. Dixit enim violentia Principali se „ impulsum fuisse, ut in monasterio villulæ Aquis, in qua „ venerabile corpus Sanctissimi Pimenii confessoris debito „ quiescit honore, novam episcopalis honoris ordinatio-„ nem efficeret. Et ideo quia *indiscreto & facillimo assen-„ su, injustis Wambæ Principis jussionibus parens*, no-„ vam & injustam illic pontificalis sedis præelectionem in-„ duxerit, ubi canonica institutio id fieri omnimoda ratio-„ ne refellit, prædictus idem Vir prostratus humo, medi-„ camine nostri præcepti, & sibi dari veniam petiit, & „ quid potissimum oportet fieri de persona ejus, qui illic „ ordinatus fuerit, nostri oris sententia decernendum po-„ poscit. Sed quia veraciter, imo communiter novera-„ mus prædictum Principem consilio levitatis agentem „ non solum præcepisse, ut in prædicto loco Aquis Epi-„ scopus fieret, sed etiam ita eum consuetis obstinationi-„ bus definivisse, ut hic in suburbio Toletano in Ecclesia „ Prætoriensi Sanctorum Petri, & Pauli, Episcopum or-„ dinaret: nec non & in aliis vicis, vel villulis similiter „ faceret: ideo pro tam insolenti hujusmodi disturbationis „ licentia, quod de hac re haberent canonum instituta per-„ lecta sunt: in primis ex epistola Pauli, ubi Tito discipu-„ lo, ut Episcopos per civitates constituere debeat, præ-

ce-

(1) Opusc. interessanti ec. to. 6. pag. 255. Pistoja 1784.

„ cepit: item ex Concilio Nicæno titulo octavo, ubi in-
„ ter cetera præcipitur, ut in civitate non videantur duo
„ Episcopi esse: item ex Concilio Laodiceno titulo quin-
„ quagesimo septimo ubi dicit: *Non oportet in vicis &*
„ *villulis Episcopos ordinari ec.* Item ex Concilio Africæ
„ Secundo, titulo quinto, ubi dicit; ut Diœcesis quæ
„ Episcopum nunquam habuit, non habeat. Felix Episco-
„ pus Silensitanus dixit etiam: Si hoc placet Sanctitati Ve-
„ stræ, insinuo, ut Diœceses, quæ nunquam Episcopum
„ habuerunt, non habeant: vel illa Diœcesis, quæ ali-
„ quando habuit, habeat proprium. Secundum autem
„ hanc prosecutionem Sanctitatis Vestræ est æstimare, quid
„ fieri debeat. Genedius Episcopus dixit: Si placet insi-
„ nuatio fratris, & coepiscopi nostri Felicis, ab omnibus
„ confirmetur.... His igitur fortissimis regulis effectum
„ pii operis opponentes: id communi definitione elegi-
„ mus, ut in locum villulæ supradictæ Aquis deinceps Se-
„ dis Episcopalis non maneat, neque Episcopus illic ultra
„ constituendus existat. Hic tamen Cuniuldus; qui con-
„ tra majorum decreta illic videtur institutus fuisse Episco-
„ pus, nullis Canonum erit ad condemnationem sui sen-
„ tentiis ulciscendus, qui non ambitione, sed Principis
„ impulsione illic constitit ordinatus. Et ideo hoc illi re-
„ medium humanitatis concedimus, at in sede alia dece-
„ dentis cujuslibet Episcopi transducatur, & prædictus
„ locus sub monastica deinceps institutione mansurus, non
„ Episcopali ultra privilegio fretus, sed sub Abbatis regi-
„ mine, sicut huc usque fuit, erit modis omnibus manci-
„ pandus ec. (1)

29. Sul finire del medesimo settimo secolo non ha cre-
duto diversamente la Chiesa d' Inghilterra, la quale adu-
nata nel Concilio di Becancelda, dove era presente il loro
Re Withredo, che ne approvò e sottoscrisse gli atti, ec-
co con qual vigore, e con qual Apostolica libertà difen-
desse quei diritti, che le ha dato Gesù Cristo. Dopo aver
quei Padri fissati diversi punti, dicono „ Si quis per
„ insipientiam aliter faciet, pro nihilo habeatur, ci-
„ tiusque abjiciatur, neque de hac re aliquid pertineat *ad*
Re-

(1) Lab. Concil. tom. 6. col. 1228. & seq.

„ *Regis Sæcularis imperium*: quia illius personæ est, prin-
„ cipes præfectos, seu duces sæculares statuere: Metro-
„ politani Episcopi est Ecclesias Dei regere, gubernare,
„ atque abbates, abbatissas, presbyteros, diaconos, eli-
„ gere, statuere, & sanctificare, firmare & amovere,
„ ne quis ovis de ovibus æterni pastoris erret „ (1).

30. Potrei recarvi altri Monumenti Ecclesiastici tanto del settimo, che dell'ottavo secolo, i quali mostrano da una parte la falsità del vostro sistema, e dall'altra la libertà della Chiesa nell'erezione, distribuzione, ampliazione, o restrizione dei Vescovadi, delle Diocesi, e delle Parrocchie; ma non voglio stancare nè voi, nè altri più del bisogno. Alcuni me ne cadranno in acconcio nella lettera seguente, e spero che saranno attissimi a riempiere quel piccolo spazio, che per una gelosa delicatezza, potreste forse desiderar che si riempisse. Intanto però non credeste, che giunti all'ottavo secolo, sin dove cioè io m'era proposto di condurvi, nulla poi voglia dirvene in questa lettera. Anzi voglio riporre colla serie dei monumenti riferiti, anche un canone del settimo Concilio Ecumenico, che fu il secondo celebrato in Nicea verso l'anno 787. cioè mille anni prima che voi pensaste a scrivere l'Aulica Memoria, colla quale veniste in campo a combattere gl'innalterabili divini diritti della Chiesa. Io vi cito il canone terzo, dove i Padri veramente non parlano che della libertà di scegliere le persone, che compongono la Gerarchia Ecclesiastica, ma siccome vi ho dimostrato nella lettera precedente, che tal scelta non si può concepire disgiunta dalla destinazion dell'oggetto, così è duopo che da un principio esclusivo di libertà, ne argomentiamo anche l'altro. Eccovi il Canone. „ Omnem electionem, quæ fit a Magistratibus Epi-
„ scopi, vel Presbyteri, vel Diaconi *irritam manere*,
„ ex canone dicente (2) *Si quis Episcopus sæcularibus*
„ *magistratibus usus, per eos Ecclesiam obtinuerit, depo-*
„ *natur & segregetur, & omnes qui cum eo communicant.*
„ Oportet enim eum qui est promovendus ad Episcopatum
„ ab

(1) Concil. Becanceldæ Lab. tom. 6. col. 1357.
(2) Can. 31. Apostol.

„ ab Episcopis eligi, quemadmodum a Sanctis Patribus
„ Nicææ decretum est in canone qui dicit. Episcopum
„ oportet maxime quidem ab omnibus qui sunt in provin-
„ cia constitui: si autem hoc difficile fuerit, vel propter
„ urgentem necessitatem, vel propter viæ longitudinem,
„ tres omnino eodem convenientes, iis quoque qui absunt
„ simul suffragium ferentibus & assentientibus per literas
„ tunc facere electionem: eorum autem quæ a se fiunt,
„ confirmationem dari in unaquaque provincia Metropo-
„ litano „ (1).

31. Nell' anno appresso cioè nel 788. si tenne in Aquisgrana il primo dei così detti Capitolari di Carlomagno, i cui Vescovi adunatisi a modo di Concilio, rinnovarono al num. XIX. il canone 6. del Concilio Sardicense, e disposero della fondazione e distribuzione dei Vescovadi nella seguente maniera. „ Non oportet in vicis & in villis
„ Episcopum ordinari, sed eos qui circumeant constitui.
„ Hos autem qui hinc ordinati sunt, nihil agere sine con-
„ scientia Episcopi civitatis. Similiter etiam presbyter
„ nihil sine præcepto Episcopi & consilio agat. Si enim
„ subito aut vicus aliquis, aut modica civitas, cui satis
„ est unus presbyter, voluerit sibi Episcopum ordinari,
„ ut vilescat nomen Episcopi & auctoritas, non debent
„ illi ex alia provincia invitati facere Episcopum, nisi aut in
„ his civitatibus quæ Episcopos habuerit, aut si qua talis, aut
„ tam populosa est, quæ mereatur habere Episcopum.
„ Hoc omibus placet? *Synodus respondit*: Placet „ (2).

32. Eccoci giunti, Signore, al fin dell' ottavo secolo, ed eccovi una serie continuata di Monumenti tratti dal tesoro più sagrosanto che da G. C. ricevuto abbia in custodia la Chiesa sua; cioè dall' universal Tradizione de' Padri. Due, come sapete sono i fonti della Divina Rivelazione; ed io quì non ho fatto uso della Sacra Scrittura, perchè voi non negate che Cristo abbia data la potestà agli Apostoli di fondar quante Chiese, e quanti Vescovadi avessero mai potuto. Anzi di più concedete che tanto gli Apo-

(1) Lab. Concil. tom. 7. col. 905.

(2) Lab. Concil. tom. 7. col. 974.

Apoſtoli, quanto i lor ſucceſſori; per lo ſpazio dei tre primi ſecoli, uſato abbiano legittimamente di tal facoltà. Onde il cardine della preſente controverſia fra voi e me, riducevaſi primieramente a ſapere, ſe l' ordine dato da G. C. agli Apoſtoli foſſe aſſoluto ed eſcluſivo, ovvero includeſſe la dipendenza dagl' Imperatori; e in ſecondo luogo, ſe l' uſo perciò ch' eſſi fecero di tal poteſtà debba chiamarſi legittimo, perchè unicamente proveniente da Dio, o perchè ſi debba ſupporre nato inſieme da una ſpecie di tacito conſenſo degl' Imperatori, che traſcurarono di prendervi parte, perchè non credevano che la Religione Criſtiana foſſe l' unica vera. Voi tirato dallo ſpirito della novità, e più ancora da quello dell' adulazione, vi appigliate alla ſeconda parte, e volete che l' incarico dato da G. C. agli Apoſtoli, includeſſe una tacita dipendenza dai Principi della terra, la quale venne a ſpiegarſi ſolamente quando eſſi abbracciarono il Criſtianeſimo. Or io vi ho fatto vedere che queſta non è che una ſtraniſſima voſtra invenzione, di cui la ſola novità è baſtante a farne ravviſare il pericolo; giacchè in materia di Religione eſſendo *id verum quod prius*, ne ſiegue che *id eſt falſum quod poſterius, quod novum*. Quando vi moſtro adunque che in tutto il piano Economico della fondazion della Chieſa non trovaſi un piccolo veſtigio, nè la minima traccia di quella tacita dipendenza, che avete ſognato: Quando vedo che voi non potete affatto indicarmela nella Scrittura, o nella Tradizione, ma che per poterne ripeſcare qualche lontaniſſimo ed incertiſſimo indizio, ſiete coſtretto a cominciare la voſtra preteſa tradizione dal IV. ſecolo, e quindi ſaltellare quà e là per accozzar ſu poche coſe, che nulla giovar vi poſſono con tutte le ſtiracchiature del mondo: Quando io vedo tutto ciò, ſenza curarmi d' altro, debbo toſto conchiudere, che dunque tutto il voſtro ſiſtema non è che un Romanzo.

33. Miſuriamolo in fatti colle regole più ſicure, che ci hanno laſciato i Padri, e vedremo che quanto è falſo il voſtro, altrettanto è vero quello che voi prendete a impugnare, e che io qui difendo. Tertulliano pianta per principio inconcuſſo: *Veritas falſum præcedat neceſſe eſt*, *& ab*

& ab eis procedat a quibus tradita est (1). S. Agostino insegna così: *Sequere viam Catholicæ disciplinæ, quæ ab ipso Christo per Apostolos ad nos usque manavit, & ab hinc ad posteros manatura est* (2). E Vincenzo Lerinese nel suo celebre Commonitorio pianta quest' altra Regola: *Id teneamus quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est* (3). Ora voi siete costretto a concedere, che nella costante tradizione dei primi tre secoli, non si trova il minimo vestigio di quel preteso diritto, che voi attribuite ai sovrani della terra su l' *Esterior Disciplina*, e sull' erezione, e distribuzione dei Vescovadi, e delle Parrocchie. Anzi si trova tutto il contrario tanto nel ministerio lasciato da Cristo a' suoi Apostoli, quanto nella pratica e nelle leggi Ecclesiastiche di quei secoli. Come può dunque nascere nel quarto secolo un dogma, che non fu conosciuto nel terzo, e in questo come può darsene uno che fosse ignoto nel secondo, e nel primo? Nò, mio Signore; Se volete ch' io vi creda, dovete farmelo vedere nato da Cristo, e per l' organo degli Apostoli e dei lor Successori fino a noi pervenuto. In somma è necessario che voi mi facciate vedere, che sempre, che in ogni luogo, e che da tutti si è creduto che i Principi della terra avessero quei diritti che lor concedete. Voi nè lo farete, nè potrete mai farlo; ma lo fò ben' io all' opposto, mostrandovi con una serie di Monumenti, che attaccando colla prima sorgente, non interrompe mai la fede di tutte le Chiese del Mondo circa la sua libertà, e i suoi diritti. Anzi in quel tempo medesimo, dal quale vorreste cominciare l' epoca dei diritti dei Principi, io decisivamente vi provo colle leggi di molti Concilj di tutte le provincie o regni della Cristianità, tanto ecumenici che particolari, il costante ed esclusivo possesso del Corpo Gerarchico della Chiesa congregata, o dispersa. E se di più volete anche i Padri, io assai prima dei Socrati, e dei Zonara da voi citati, trovo per tacer d' altri molti nelle Spagne un' Osio, nelle Gallie un' Ilario, in Italia un' Eusebio di Ver-

(1) Tertull. contr. Marc. lib. 4. cap. 5.
(2) August. De Utilit. credendi cap. 8.
(3) Common. cap. 3.

Vercelli, in Egitto un' Atanasio con tutti i Vescovi di quella parte di Mondo, nell' Asia un Marcello Ancirano, e altri nella Tracia, nella Celesiria, nella Fenicia, nella Palestina, e altrove (1), che altamente, e concordemente alzarono la voce contro le violenze dell' Imperatore Costanzo, e riclamarono la libertà della Chiesa or nelle sacre ordinazioni, ora nello stabilire la dottrina, ora nell' ordinare la disciplina, ora nell' elezione dei Vescovi, ora nell' erigere i Vescovadi. In poca distanza da essi trovo un S. Basilio magno, e un S. Gregorio Nazianzeno che fanno altrettanto contro l' oppressione di Valente, e in Italia un S. Ambrogio, il quale resiste ai furiosi trasporti d' un' Imperatrice, che tenta di opprimere la libertà della Chiesa. Vedo similmente i Grisostomi, i Girolami, gl' Innocenzj, i Siricj e infiniti altri che sono armati di maraviglioso zelo per difendere la medesima libertà. Nel quinto secolo trovo fra gli altri molti un S. Agostino d' Ippona, e un S. Aurelio di Cartagine segnalarsi nei Concilj Affricani per conservare quello ch' era di diritto e d' ispezion della Chiesa. In seguito vi ho fatto vedere, che le Gallie, le Spagne, e l' Inghilterra hanno somministrato altri esempj di maraviglioso coraggio, in resistere alle violenze d' alcuni Principi, che volevano mischiarsi negli affari Ecclesiastici, e specialmente nell' erezione dei Vescovadi.

34. Come dunque in vista di tanta concordia di tutti i tempi e di tutti i luoghi potrete omai dubitare se siasi dimostrato sino all' ultima evidenza, che la Chiesa Cattolica divinamente ha difeso e goduto la libertà di governarsi colle sue leggi, e non con quelle degl' Imperatori, di regolare tutta la sua Disciplina, di scegliere i suoi ministri, di destinargli al governo spirituale di quella piuttosto che di quell' altra popolazione, e di fondar Vescovadi, e Chiese dovunque ne veda il bisogno, come appunto fece nei primi tre secoli, e quindi posteriormente sino a tutto l' ottavo; cioè 500. anni dopo che i Cesari ebbero abbracciato il Cristianesimo? E di là poi come non potrete venirvene da voi stesso sino a quel momento di tempo,

(1) Vid. Jul. Pap. epis. 1. ad Eusebian. apud Coust. Epist. Rom. Pontif.

po, in cui formaste l' idea della vostra *Memoria*? In quanto a me ho creduto bene di non dover passare più oltre del secol' ottavo, per non darvi occasione di ricorrere ad Isidoro Mercatore, cioè a quella breve e facile lezione, che a dritto o a rovescio suole perpetuamente recitarsi a memoria da tutti i nemici della Chiesa, onde toglierle quell' assoluto potere, che ricevettero in principio gli Apostoli, e che misero in pratica i lor Successori. Ma presentemente in mano vostra, e in mano di tanti Aulici Scrittori de' nostri giorni, le cose mutano aspetto, si cambia il Vangelo, la Tradizione sparisce, non v'è più la Chiesa, il Papa è un fantasma, i Vescovi non sono, che tanti schiavi dei Principi, quanto esiste su questo mondo tutto è ben temporale dello Stato, o Regio diritto, o grazia del Sovrano, e se qualche piccola cosa ha la Chiesa, non è che usurpazione, o beneficenza di Cesare. Ed io che non sono punto ammirato d' un tal linguaggio, vi dico con S. Atanasio, e coi 47. Vescovi Cattolici, che secolui andarono al Concilio di Tiro, che *Neque ignota res est, hostes Catholicæ Ecclesiæ nihil veri de nobis, sed omnia infesta locuturos* (1). Sono ec.

(1) Concil. Lab. tom. 2. col. 452.

LETTERA TERZA

Si cerca qual diritto nell' erezione e distribuzione dei Vescovadi ec. abbia particolarmente il Papa per istituzione divina, come Capo visibile di tutta la Chiesa, sulla quale ha ricevuto da Dio il Primato d' autorità e di giurisdizione.

SIGNORE.

1. VOI nell' attribuire ai Sovrani del Secolo il *diritto di erigere nuovi Vescovadi*, e di ampliare o restringere i vecchi, pretendete che per tal modo appartenga ciò alla loro Sovranità, che possano farlo *senza riportarne alcun consenso, nè da' Vescovi, nè dalla Romana Sede, nè da alcun Sinodo* (pag. xxx.). Io nelle lettere precedenti vi ho fatto vedere all' opposto, che un tal' affare appartiene totalmente, ed esclusivamente alla Potestà Ecclesiastica e non alla Civile, ma non vi ho parlato in particolare dei diritti del Papa, per trattarvene a parte con questa mia. Ora dunque che vengo a parlarvi dei diritti che gli appartengono come a Capo di tutta la Chiesa, vi prego a non confondergli con quei che ha in tutto l' Occidente come l' unico Patriarca, e più ancora in Italia come Primate della medesima. In queste due ultime qualità egli ha quei medesimi diritti, che aveano gli antichi Patriarchi, e i Primati d'Oriente nell'ampiezza dei loro Patriarcati, e delle loro provincie, e che avea anche il Vescovo di Cartagine, come Primate di tutta l' Affrica Cristiana de' tempi antichi. Io ve ne farò più diffusamente avvertito nella lettera quinta §. 8., ma per connession dell' idee mi credo in obligo di ricordarvelo anche qui, affinchè sappiate che non vengo a trattarvi di quei che sono Ecclesiastici, ma dei diritti del Primato Universale, che sono Divini. Sotto il medesimo aspetto vi parlerò delle cause maggiori e delle cause de' Vesco-

vi-

vi nella ſteſſa lettera, nella ſesta, che verrà appreſſo, dove tratterò ſpecialmente del diritto che ha il Papa ſull' eſterior polizia della Chieſa, e nel preſcrivere la di lei diſciplina. Or voi ſapete, che l' erezione delle Chieſe e la fondazion dei Veſcovadi, è una parte di tal polizia eſteriore, la quale però immediatamente dipende dalla ſteſſa predicazion del Vangelo, che forma la parte principale, e il fondamento di tutta quella Diſciplina che interiore ſi appella, perchè l' intrinſeco della Religione riguarda, e la formazione dell' uomo interiore ha immediatamente di mira.

2. Perdonate dunque ſe vi domando qual' idea abbiate della fondazione dei Veſcovadi, e anche del Veſcovado medeſimo? Imperciocchè io ſo che a' ſcrittori del voſtro calibro intereſſano più i Parrochi, che i Veſcovi, quantunque fingaſi di volerne ſoſtenere, anzi *rivendicare* (queſta è la fraſe) i diritti; e ſo ancora che in ultima analiſi non v' importa nè degli uni, nè degli altri, ma tutto il voſtro zelo termina finalmente in adulare i Principi temporali, e in formare di eſſi altrettanti Veſcovi, o piuttoſto Papi dei loro Stati, come fecero i Greci Sciſmatici, gli Anglicani, e altri ſeguaci della preteſa Riforma. Io vedo ben tutto queſto, e con me lo vede ognuno che legga i voſtri libri, e voi lo ſapete anche meglio, perchè avete il teſtimonio della propria coſcienza; onde non vi dee far maraviglia l' udir che vi ſi domandi, ſe la fondazione dei Veſcovadi credete che ſia un' affare d' importanza, ovver di lieve momento? Se me lo dite leggero, io vi riſpondo che la natura ſteſſa del Veſcovado riclama contro di voi; onde non è maraviglia che vi condannino fin quei, che vantate per gli anteſignani del voſtro partito, e che vi condanni il Clero Gallicano con tutto il mondo Cattolico (1), il quale vede nel Veſcovado doverſi neceſſariamente perpetuare il Depoſito della Fede; e il miniſtero della parola e dei Sacramenti confidato da G. C. agli Apoſtoli. Se poi mi concedete che ſia un' affare d' im-

(1) Vedi Giornale Eccles. di Roma n. XLI, 12. Aprile 1788.

d' importanza, dovrete insieme concedermi, che il Papa ha dunque l' obbligo, e perciò ancora il diritto di prendervi parte in qualsivoglia luogo si stabiliscano Vescovadi, e si fondino Chiese. Imperciocchè si è creduto mai sempre, che gli affari di conseguenza si dovessero riportare al di lui tribunale.

3. Ve lo ha detto più volte quel medesimo Socrate, sulla cui autorità voi tanto contate, che lo tenete per il più valido appoggio della vostra Memoria. Eccovi le di lui parole; affinchè le ponghiate al confronto di quell' altre che voi adoperate, e che io vi ho ammesso di buonissima fede, come spero che farete voi delle mie. *Cum tamen Ecclesiastica regula vetet, ne absque consensu Romani Pontificis quidquam in Ecclesia decernatur* (1). Ed io nella lettera 6. §. 8. e 9. oltre la testimonianza di quello Storico Greco, vi ho col celebre Valesio portato, come vedrete, anche quella del dotto Diacono di Cartagine Ferrando, che merita come tutti concedono, anche maggior attenzione di Socrate. Or egli attesta che fin da' suoi tempi era comune credenza, che niun Vescovo possa intraprendere veruna cosa d' importanza, senza udirne prima l' oracolo del Romano Pontefice, per ragione del suo primato. *Ad quem de omnibus majoris momenti negotiis reliqui Episcopi referre debent*. Lo stesso han conosciuto confessato, e insegnato i medesimi antichi Imperatori, volendo che al giudizio della S. Sede Apostolica si rimettano tutti gli affari che appartengono all' Episcopato. *Ad Apostolicæ Sedis judicium Episcopatus causa mittatur* (2). Fra questi dovete in primo luogo contare quei che immediatamente riguardano la propagazion della Fede, e la fondazion delle Chiese, le quali tutte per testimonianza dei Vescovi Affricani, prendono dalla Romana, *velut de natali suo fonte prædicationis exordium* (3).

4. La ragione intrinseca l' avea prima di loro insegnata

(1) Socrat. Hist. Eccles. lib. 2. cap. 8. & 17.

(2) Vid. epist. quam Imper. Valent. & Placid., & Eudox. scrips. ad Theodos. Imperat.

(3) Epist. Afror. ad Theodor. Pap. Concil. Lab. tom. 6. p. 128.

ta in molte maniere Tertulliano, e massime quando tutto richiamando alle Chiese Apostoliche Matrici, viene a conchiudere perciò finalmente che tutte si concentrano nella Prima, cioè nella Romana destinata da Dio ad essere la Madre di tutte l'altre Chiese minori, e quella da cui *Traducem Fidei, & semina doctrinæ ceteræ exinde Ecclesiæ mutuatæ sunt, & quotidie mutuantur, ut Ecclesiæ fiant. Ac per hoc & ipsæ Apostolicæ deputantur, ut soboles Apostolicarum Ecclesiarum. Omne ad originem suam censeatur necesse est* (1). Ha seguitato le medesime tracce S. Cipriano in mille occasioni, e specialmente quando ha chiamata la Chiesa Romana *Ecclesiam Principalem, unde unitas Sacerdotalis exorta est* (2). Così ancora quando la chiama *Ecclesiæ Catholicæ Radicem* & *Matricem* (3), e quando l'appella il Fonte dell' Unità: *Unitatis Originem* (4). Lo stesso ha insegnato S. Ambrogio col numeroso Concilio d' Aquileja scrivendo a un' Imperatore, che quei Padri ebbero premura non di adulare, ma d' istruire nelle Cattoliche verità. Vedetelo in quell' energiche parole, colle quali dicono esser la Chiesa Romana quella, d' onde scaturiscono i diritti di tutte l' altre. *Inde enim & in omnes venerandæ communionis jura dimanant* (5).

5. Tutto questo economico sistema di governo di Chiesa che vi ho spiegato finora colla tradizione de' Padri, ci fa evidentemente conoscere, che siccome i rivoli non possono scaturire se non dal fonte, il tralcio non può spuntare che dalla vite, e le figlie nascere non possono che dalla madre, così le altre Chiese minori *ut Ecclesiæ fiant*, dalla Chiesa Romana ripeter debbono la loro sorgente, la loro stabilità, e la loro fermezza. Tutto questo sistema dico poggia su quella promessa di Cristo a San

(1) Tertul. de Præscript. cap. 20. 21. 32. & confer. cum cap. 36. 37. Et vide Risposta d' un Teol. ad un Amico sopra l' Analisi del Sig. Tamburini Letter. 2. e Letter. 3. Dubb. 3. Giornal Eccles. di Rom. Prefaz. all' an. IV.

(2) Cyprian. epist.55. ad Cornel. Pap. edit. Pamel. post med.

(3) Idem epist. 45. ad eumd.

(4) Idem de Unit. Eccles.

(5) Concil. Aquilej. epist. 12. ad Gratian. Imper. cap. 4. int. epist. S. Damasi apud Coust. epist. Roman. Pontif. tom. 1. col. 554.

San Pietro di voler piantare fopra di lui l' edifizio di tutta la Chiefa, che dilatar doveafi per tutto il Mondo, e fu quell' altre, colle quali gli diede a cuftodire non una porzione del fuo Gregge, ma tutto, *Oves & Agnos*, colla poteftà di fciogliere e di legare non in quefto, o in quell' altro luogo, nè quefta, o quell' altra cofa, ma *Tutto*, ed in ogni luogo, *Quodcumque*;. e coll' incarico e la facoltà di confermare ancora i Fratelli, e di tenerli faldi e vincolati nell' unità della fede. Come dunque vorrefte, che fi fondaffe una Chiefa particolare, cioè una formata e regolata porzione dell' Ovile di Crifto, e di più fi fondaffe da un Principe fecolare fenza veruna fpeciale Miffione dal Capo di tutta la Chiefa, in cui è perpetuata l' autorità di S. Pietro? E' una Chiefa in quefta nuova foggia fondata, come potrebbe fperare d' effere una porzione dell' Ovile di Crifto affidato a quel Principe degli Apoftoli, e di poter godere perciò dei diritti della Comunione Cattolica? Come vorrefte chiamarlo tralcio fe non ha vite? come rivo fe non ha fonte? come figlia fe non ha madre? E' forfe quefto il fiftema di S. Ireneo che ha tanto precifamente infegnato la neceffità che hanno tutti i Fedeli fparfi fulla fuperficie del Globo di riconofcere la Chiefa Romana, come lor madre comune, di ftarle uniti in vincolo di carità e di pace, e di fugare da lei il latte delle verità rivelate, che ci conferva la Tradizion degli Apoftoli? (1) L' effenza del Primato non confifte forfe nell' obbligo che per la fua parte ha il Papa di vegliare fopra tutta l' univerfità dei fedeli, e nel diritto che hanno tutti quefti per parte loro di ricorrere al medefimo, come loro comune Padre, e Paftore?

6. Nè mi venite fuori con dire, che l' antichità più remota non ha conofciuto la Dateria, le Bolle, o cofe fimili: Perciocchè io vi rifpondo primieramente, che quando un' articolo è dimoftrato *ab intrinfeco rei*, non ha bifogno di fatti per farfi ravvifare per vero, e poi vi aggiungo che fe non ha conofciuto le maniere teftè nominate, le quali fono figlie delle circoftanze del tempo e del bifogno, ne ha ben conofciute dell' altre, che rapporto al pun-

(1) Iren. lib. 3. cap. 3. & 4.

to di cui si disputa, significavano lo stesso, e conducevano al medesimo termine. Cosa importa che la storia non ce le abbia minutamente conservate, quando ci ha ben trasmessa la certezza degli effetti in moltissimi fatti, i quali suppongono un principio certissimo di Diritto, sopra cui son fondati? Io ve ne porrò qui una serie così lunga e continuata, che non solo è capace di ridurre in polvere la vostra meschina Memoria, ma eziandio tutti i libri, che quà e là van pubblicando su questi punti gli arrabbiati nemici della Sede di Pietro, i quali smaniano di lacerare la Chiesa con un'orribile Scisma.

7. Prima però di procedere più oltre permettete ch'io vi faccia riflettere coll'anonimo autor delle *Riflessioni* sul pessimo dannato libro *Vera idea della S. Sede*, pubblicate di fresco in Roma, che tutti i gradi fra i Vescovi e le loro Sedi, benchè antichissimi, sono tuttavia d'istituzione Ecclesiastica e non Divina. Perlochè voi non potete negare esservi stato nella Chiesa un tempo (sia breve quanto volete) in cui non si son conosciuti, nè Patriarchi, nè Primati, nè Metropolitani, nè Esarchi, nè verun Vescovo, eccetto il Papa, che fosse all'altro Superiore, e che sopra dell'altro avesse diritto di esercitare una vera e legittima giurisdizione. In somma nel primo stato natural della Chiesa al quale io ritorno di buona voglia, tutti i Vescovi trattonne il Papa, furono eguali, come lo furono gli Apostoli tanto nell'ordine che nella giurisdizione, tolto S. Pietro, che ricevette sopra di loro il Primato. Ond'è che tutti gli altri gli furono, e gli si professarono in tutte le circostanze soggetti, come palpabilmente ho fatto vedere in tutta la Vita ch'io scrissi di quel Principe degli Apostoli. Da quel punto fondamentale deriva che nello stato primitivo e originale della Chiesa, i Vescovi di tutto il Mondo Cristiano non avevano altro superiore, che quello lasciato loro da G. C., cioè il Successor di S. Pietro. In lui però erano riconcentrati quei diversi diritti, che poi si son detti Patriarchici, Metropolitici ec., e che furono dalla Chiesa istituiti senza pregiudizio di quei, che avea già il Papa in vigor d'un'istituzione tanto superiore, quanto è superiore il divino all'umano, e quindi

in-

incapace di alterazione, e a Dio solo, non alla Chiesa subbordinati.

8. Da un tal principio deriva, che laddove la potestà Ecclesiastica ha diritto di moderare l'uso della giurisdizione dei Vescovi, e perciò di restringere e di ampliare ancor le Diocesi, non ha per lo contrario verun diritto di circoscrivere la giurisdizione del Papa, che per istituzione di Cristo si estende a tutta la Chiesa, nè ammette circoscrizione veruna sia di tempo, ovvero di luogo. E nasce similmente che quanto è indifferente per qualunque Vescovo particolare questa o quell'altra Sede, questa o quell'altra maggiore o minor ampiezza di Diocesi, altrettanto certe e determinate son tali cose per il Papa, perchè tutto è d'istituzione Divina. La di lui Sede non può essere che quella di S. Pietro, la di lui Chiesa particolare non può cambiarsi con altra fuori della Romana, e l'uso della di lui giurisdizione non può misurarsi che coi bisogni, che tutte le membra del gran Corpo possono avere, ed hanno spesso del Capo, il quale per obbligo del suo ministero ha l'incarico, e quindi ancora il diritto di prenderne l'ispezione, e di darvi gli opportuni provvedimenti. Nè v'è al mondo chi possa impedirlo, senza commettere un sacrilego attentato contro l'istituzione di Cristo. Ond'è che siccome i Patriarchi, i Primati, i Metropoliti ec. furono istituiti non già in onta, o in pregiudizio, ma in ajuto bensì di quell'unico Superiore dei Vescovi, ch'è di assoluta necessità, perchè lasciato da Gesù Cristo, così i diritti maggiori, che ai Patriarchi o Metropoliti furono conferiti, non possono, nè debbono pregiudicare a quei che prima di loro ha ricevuto il Papa da Gesù Cristo. Se dunque un tempo eglino furono in possesso di consacrar Vescovi e fondar Vescovadi, ciò fu non già per loro diritto originario e naturale, nulla essi potendo fuori delle loro Diocesi, ma per un diritto tanto differente da quello del Papa, quantochè fu lor conferito in ajuto di lui, che lo ha ereditato da S. Pietro, e che lo possiede per principio d'origine (1).

 Ed

(1) Vid. Coustant. Monch. S. Mauri in Præfat. ad Epist. Roman. Pontif. par. 1. n. 29. & 31.

9. Ed ecco perchè quelle stesse erezioni e destinazioni di Vescovadi e di Vescovi fatte dai Patriarchi, dai Metropoliti, o ancor da' Concilj, doveano esser quindi approvate e confermate dal Papa, e perchè alla Corte degl' Imperatori Cristiani, la S. Sede cominciò subito a tenere stabilmente i suoi Apocrisarj, il primo de' quali sembra essere stato il grand' Osio presso l' Imperator Costantino: e perchè in diverse provincie specialmente d' Occidente, forse vivente ancor quell' Imperatore, cominciò a destinare i suoi Vicarj Apostolici, i quali facessero le veci del Papa nell' Illirico, e poi nelle Gallie, nelle Spagne, nell' Inghilterra, nella Germania, e in altri regni del Nord senza dei quali nè si erigevano Vescovadi, nè si consacravano Vescovi, nè s' intraprendeva verun' affare di qualche importanza, come impariamo da S. Gregorio Magno, e come più sotto vedremo da monumenti anche più antichi di lui. (1)

10. Ma volendo in primo luogo salire più in dietro di tali istituzioni, voi troverete che in tutta l' Italia, e in tutte l' isole adjacenti, nelle Gallie, nelle Spagne e nell' Affrica, niuno istituì Vescovadi o consacrò altri Vescovi fuori di quei che o vi mise S. Pietro stesso, o i di lui Successori. Per lo che S. Agostino attesta, che anche gli Affricani ebbero la fortuna di entrar nelle Reti, che S. Pietro andò spargendo per il mondo (2), e S. Gregorio Magno parlava ai Vescovi della Numidia del seguente tenore „ Ut omnes vobis retro temporum consuetudines serventur, quas a Beati Petri Apostolorum Principis, *ordinationum initiis* hactenus vetustas longa servavit „ (3). Anzi tutte le Chiese principali d' Oriente, e le più antiche d' Occidente si hanno recato a singolar pregio l' essere state fondate da S. Pietro, o dai di lui Successori, per la derivazione dalla Sorgente. Ma senza parlare della gran Chiesa d' Alessandria, che fu dopo la Romana la seconda Sede del mondo, nè di Antiochia che fu la terza, nè di tant' altre illustri Chiese fondate nella Cappadocia, nel Pon-

(1) Gregor. Pap. lib. 4. epist. 52. ad Univers. Episc. Gall.

(2) August. Serm. 43. alias 27. de Verbis Apost. cap. 7.

(3) Greg. Pap. lib. 1. epist. 75.

Ponto, nella Galazia, e in tanti altri paesi d'Oriente, abbiamo in riguardo dell'Occidente la chiarissima testimonianza di S. Innocenzio Primo, la quale oltre i fatti che vi ho mentovato, contiene ancora il diritto. Quel diritto cioè che non han voluto vedervi i sedicenti Annalisti Ecclesiastici di Firenze, nè quel loro temerario *Autor delle Riflessioni sopra il Breve del Sommo Pontefice Pio VI. in condanna del libro di Eybel* (1). Costoro non negano il fatto, ma colla più vile soperchieria negano il diritto con dire, che le parole usate nel suo Breve dal S. Padre *Jure ex Primatu ducto* non sono materialmente di S. Innocenzio. Ma quando mai nel Breve si è detto che sien tali? Il Papa dice soltanto, e lo dice a ragion veduta, che quel S. suo Predecessore Innocenzio, afferma d'aver un tal diritto in vigore del suo Primato. E che ciò sia vero, non può negarsi se non da chi col frequente mentire si è resa familiarissima la menzogna. Udiamo perciò S. Innocenzio, le cui parole son queste. „ Quis enim nesciat aut „ non advertat id quod a Principe Apostolorum Petro Ro„ manæ Ecclesiæ traditum est, ac nunc usque custoditur „ *ab omnibus debere servari*; nec superduci aut introduci „ aliquid, quod auctoritatem non habeat aut aliunde ac„ cipere videatur exemplum? Presertim (notate bene) „ cum sit manifestum in omnem Italiam, Gallias, His„ panias, & Africam atque Siciliam, & Insulas interja„ centes, nullum instituisse Ecclesias, nisi eos quos *ve„ nerabilis Apostolus Petrus*, aut ejus *Successores consti„ tuerint Sacerdotes*? „ (2) In fatti dalla celebre lettera che i Martiri di Lione, e la Chiesa insieme di quella Città, scrissero al Papa S. Eleuterio, non oscuramente si raccoglie, che nello spedirgli S. Ireneo loro Prete, per consultarlo sopra alcune controversie suscitate facilmente dai Montanisti, glielo raccomandarono, affinchè lo innalzasse al Vescovado della lor Chiesa forse già vacante, o prossim'a vacare per l'imminente morte di quello, che già

(1) Vedi Continuaz. degli Annali n. 19. 9. Mag. 1788. pag. 74.

(2) Innoc. Pap. I. ad Decent. Episc. epist. 25. apud Coust. Epist. Roman. Pontif. cap. 2.

già n'era Vescovo (1). Ed eccovi perciò chi eleggeva e consacrava i Vescovi nei mentovati Regni d'Europa, e nell'Affrica; prima che il mondo conoscesse gli Esarchi, i Metropolitani ec., dei quali si grida da diversi Scrittori del tempo, che fa d'uopo richiamare i diritti.

11. Cosa dunque importa che posteriormente alla prim' epoca mentovata, si siano quindi conceduti dei privilegj ad alcune Sedi, e ai Vescovi delle medesime la facoltà specialmente di fondar Vescovadi, e consacrar Vescovi, quando tutto si è fatto, coll'approvazione o per comando dei Papi, che nella seconda Epoca della Chiesa, ne han approvato il bisogno per il maggior vantaggio dei Fedeli (2), come per lo stesso maggior vantaggio si son poi creduti in obbligo di riassumere i loro originali diritti? Dunque perchè il Papa concesse per una sol volta a Santo Stefano Re d'Ungheria la facoltà di fondare quanti Vescovadi avess' egli creduto necessarj in tutto il suo regno, si potrà indi conchiudere non essere diritto naturale del Papa l'erigere colà i Vescovadi, e il consacrare i Vescovi? con una Logica alquanto più giusta, o per dir meglio con una più retta intenzione di giudicare, si direbbe che il Papa perchè appunto avea, ed ha un tal diritto, lo concesse anche ad altri. Uditelo chiaro da S. Bernardo, il quale, come ognun sa, non era un' adulatore della Corte di Roma, e di più uditelo parlare in una circostanza, in cui si vide il santo nell'obbligo di protestare che non mentiva, ma che diceva la verità. Or ecco com'ei parla al Clero e popolo di Milano, che dallo Scisma era di fresco ritornato all'unità della Chiesa Cattolica. „ Bene vo„ biscum facit Deus, bene vobiscum facit Ecclesia Ro„ mana, facit ille quod Pater, facit illa quod Mater. „ Et revera quid vobis debuit facere & non fecit? Si po„ stulastis mitti vobis de curia honorabiles personas ad ho-

„ no-

(1) Vid. Euseb. Hist. Ec. lib. 5. cap. 3. & 4. Vales. in Notis ibid. Hieron. de Vir. Illustr. cap.45. Coustant Epist. Roman. Pontif. tom. 1. pag. 87. & seq. Edit. Paris 1721. Tillem. in S. Iren. art. 3.

(2) Vid. epist. 3. S. Agapet. Pap. I. ad Reparat. Episc. Carthag. Concil. tom. 4. col. 1792.

„ norem Dei & vestrum, factum est. Si postulastis con-
„ firmari quod unanimitas vestra de venerabilis Patris ve-
„ stri electione firmaverat, factum est. Si voluistis li-
„ cuisse vobis quod illicitum nisi pro magna quidem neces-
„ sitate sacri canones judicant, translationem Episcopi
„ scilicet in Archiepiscopum, concessum est... In quo
„ postremo quæcumque rationabilis petitio filiæ, non di-
„ co repulsam, sed vel moram passa est apud piam Ma-
„ trem? En ad complementum pallium præsto est, ple-
„ nitudo honoris. Nunc vero audi me inclyta plebs,
„ gens nobilis, civitas gloriosa. Audi, inquam, me
„ (veritatem dico, non mentior) dilectorem tui, zelato-
„ rem salutis tuæ. Romana Ecclesia valde clemens est,
„ sed nihilominus potens. Fidele consilium, & omni
„ acceptione dignum: Noli abuti clementia, ne poten-
„ tia opprimaris. Sed dicit aliquis: Debitam ei reveren-
„ tiam exhibeo, & nihil amplius. Esto. Fac quod dicis
„ quia *si exhibeas debitam*, *& omnimodam*. Plenitudo
„ siquidem *potestatis super universas Orbis Ecclesias*, sin-
„ gulari prærogativa Apostolicæ Sedi donata est: qui igi-
„ tur huic potestati resistit, Dei ordinationi resistit.
„ *Potest*, *si utile judicaverit*, *novos ordinare Episcopa-*
„ *tus* ubi hactenus non fuerunt. Potest eos qui sunt,
„ alios deprimere, alios sublimare, prout ratio sibi di-
„ ctaverit, ita ut de Episcopis creare Archiepiscopos li-
„ ceat: & e converso, si necesse visum fuerit. Potest a
„ finibus terræ sublimes quascumque personas Ecclesiasti-
„ cas evocare, & cogere ad suam præsentiam, non se-
„ mel aut bis, sed quoties expedire videbit. Porro in
„ promptu est ei omnem ulcisci inobedientiam, si quis
„ forte reluctari conatus fuerit, denique probasti & tu.
„ Quid enim contulit tibi vetus tua rebellio & recalci-
„ tratio male suasa a pseudoprophetis tuis? Quem fru-
„ ctum habuisti, in quibus nunc erubescis? Agnosce po-
„ tius in qua potestate gloria, & honore suffraganeorum
„ tuorum tam diu privata extitisti. Quis pro te valuit
„ obviare Apostolicæ auctoritatis justissimæ severitati:
„ cum provocata tuis excessibus, decrevit te tuis illis an-
„ tiquis ac præclaris ornamentis nudare, mutilare mem-
„ bris?

„ bris? Et hodie confusa & truncata jaceres, si non be-
„ nignius, quam potentius tecum actum fuisset ... Si
„ quis itaque dixerit tibi, partim oportet obedire, partim
„ non oportet, cum tu in te experta sis plenitudinem
„ Apostolicæ potestatis, auctoritatis integritatem, nonne
„ hujusmodi aut seductus est, aut seducere vult? Sed fac
„ quod dico, nam ego te non seduco. Convertere ma-
„ gis ad humilitatem, ad mansuetudinem ec. „ (1).
Quante cose non potete qui imparare da S. Bernardo, che presso di voi si ha in oggi la temerità di negare al Successor di S. Pietro? Tanto più che con S. Bernardo sono d'accordo tutti gli antesignani delle così dette libertà Gallicane, Pietro d'Alliaco, Gersone, Almaino, e il Dottor Maggiore, che i moderni nemici della S. Sede, che sono anche gli adulatori dei Principi, fingono di prendere per loro maestri. Udiamone qualcuno. „ Extenditur
„ igitur (dice Gersone) plenitudo potestatis Papæ super
„ omnes inferiores, solum dum subest necessitas ex defe-
„ ctu Ordinariorum inferiorum; vel dum apparet evidens
„ utilitas Ecclesiæ. Quemadmodum dici potest de Epi-
„ scopis respectu Plebanorum, seu propriorum Sacerdo-
„ tum, quorum possunt supplere defectus „. E Almaino confessa che quando G. C. disse a Pietro *Pasce oves meas*, gli conferì anche il *potere di distribuire le Dignità Ecclesiastiche, i Vescovadi, e le Parrocchie*. „ Fuit Petro
„ data potestas etiam instituendi ministros ad pascendum,
„ & instituendum ceteras dignitates Ecclesiasticas, Epi-
„ scopatus, Curas ec. „ E Pietro d'Alliaco ne fa una assoluta privativa del Papa dicendo „ Quinta potestas, est
„ dispositionis Ministrorum, quoad determinationem Ju-
„ risdictionis Ecclesiasticæ, ut evitetur confusio, & dis-
„ sensionis materia in populo, & inter Ministros, si ipsi
„ æqualiter, & indistincte, de omni populo curam ha-
„ berent; & *hæc potestas collata est Petro & Successori-*
„ *bus ejus*, ubi ei *specialiter* dictum est: *Pasce Oves*
„ *meas ec.* „ Se poi volete udire le testimonianze ancora degli altri testè citati, potete riscontrarle nel Padre Tommassino; che alla distesa le riferisce, nell'atto che anch' egli

(1) Bernard. Epist. 131. ad Mediolan.

egli conviene sopra tal sentimento (1). Mi aspetto che si dica, esser costoro tanti Curiali Romani.

12. Ma perchè non crediate che cominciasse con S. Bernardo, ovver colle false Decretali quel potere ch'ei predicava nella Chiesa Romana e nel Papa, voglio qui recarvi un' altra testimonianza di S. Innocenzio I., la quale vanta omai un pacifico possesso di mille quattrocent'anni. Udite quanto è simile a quella tanto posteriore del santo Abate di Chiaravalle, e come nel commettere a Rufo Vescovo di Tessalonica la cura di diverse provincie, nel costituirlo suo Vicario, e primo fra i Primati, conferma quel S. Papa tutto il sistema economico della Chiesa che vi ho spiegato finora. „ Divinitus ergo hæc procurrens gratia ita longis „ intervallis disterminatis a me Ecclesiis discat consulen- „ dum, ut prudentiæ gravitatique tuæ committendam cu- „ ram causasque, si quæ exoriantur per Achajæ, Tessa- „ liæ, Epiri Veteris, Epiri novæ, & Cretæ, & Daciæ „ Mediterranæ, & Daciæ Ripensis, Mœsiæ, Dardaniæ, „ & Prævali Ecclesias, Christo Domino annuente, cen- „ seant. Vere enim ejus sacratissimis monitis lectissimæ „ sinceritatis tuæ providentiæ ac virtuti hanc injungimus „ sollicitudinem, non primitus hæc ita statuentes, sed „ prædecessores nostros Apostolicos imitati, qui beatissimis „ Acholio & Anysio (a) injungi pro eorum meritis ista

„ vo-

(1) Vid. Thomassin. de Vet. & Nov. Discipl. part. 4. lib. 1. cap. 1. §. 18. & 19. Petr. de Aliac. De Origine Potest. Eccles. lib. 3. p. 55.

(a) Il Vescovo Acolio ivi nominato da S. Innocenzio era stato eletto da S. Damaso Papa per suo Vicario nell' Illirico fin dall' anno 380., ma non avendo noi la lettera, colla quale venne a conferirgli tal onore, io non saprei dire se sia quello il primo esempio dell' istituzione dei Vicari Apostolici. Da quello che abbiamo nelle due lettere 8. e 9. di S. Damaso sembra che sia più antica; giacchè ne parla come d'una cosa notissima, e di un conosciuto possesso, e che sia perciò lontanissima dalla novità. E S. Innocenzio potea nominar Acolio, e Anisio, quello da S. Damaso, e questi da S. Siricio destinati Vicarj, come i due più vicini. Comunque sia, niuno per tanti secoli ha avuto l'ardire di farne un delitto d'usurpazione a quei Santi Papi, che per lo contrario sono stati grandemente lodati da tutti i Santi Padri venuti posteriormente.

„ voluerunt. Justissimum est enim ita bene meritos ho-
„ noribus decorari, ut arrogantes necessarium videtur
„ obtundi. Placet ergo in bonis præmium, & in minus
„ bonis censio: sic enim & iste corrigitur, & ille nobili-
„ tatur. Accipe itaque dilectissime frater, nostra vice
„ per suprascriptas Ecclesias, salvo earum primatu, cu-
„ ram, & inter ipsos Primates Primus, quidquid eos
„ ad nos necesse fuerit mittere, non sine tuo postulent
„ arbitratu „ (1).

13. Questi diritti che voi vedete di tanto in tanto esercitarsi dal Successor di S. Pietro, sono tante derivazioni di quei primitivi diritti, ch' ei solo esercitar poteva nella prima età della Chiesa, e avanti che fossero istituiti i Patriarchi, e i Metropoliti. Per lo che seguiterete a trovarne delle vestigia, e dei non piccoli avvanzi anche in tutta la durazione della seconda Età; di quella cioè in cui furono nel massimo vigore i diritti delle Sedi Patriarcali e Metropolitiche. E tornerete finalmente a veder rivivere nel Papa l' uso di alcuni suoi originali diritti dopo l' estinzione dei Patriarcati d' Oriente, e dopo che l' Occidenre diviso in tanti Dominj temporali, mille ostacoli incominciarono ad opporsi al libero esercizio dei diritti Metropolitici, i quali perciò soffrir dovettero non poca diminuzione. E questa è quella, che può chiamarsi la terza età in cui siamo. Ed ecco come richiedendolo il bisogno, e il maggior ben della Chiesa, torna subito a rivivere l' uso di quei primitivi diritti del Papa, che in fondo non soffrono alterazione vernna, perciocchè nè da se, nè da altri può alterarsi o distruggersi quello che hli ha dato Gesù Cristo. Ammettono però la diversità dell' uso misurabile col bisogno, e colla maggior utilità dei Fedeli. Tutta l' antichità in somma ha conosciuto e confessato, che siccome ei nulla può in danno della verità, e in destruzion della Chiesa, così tutto può in difesa di quella, e in edificazione di quella. *Non in destructionem paternæ sententiæ, sed potius in defensionem, atque ultionem, pri-*

(1) Innocent. Papa I. epist. 13. ad Rufum Thessalon. cap. 2. & 3. Vid. & epist. 1. ad Anysium: & Vid. Coustant. Monitum in epist. 8. S. Damasi.

primam accepit & maximam potestatem: nec aliquid contra veritatem, sed pro veritate plus ceteris suis consacerdotibus potest (1). Egli è un Vescovo Affricano, che della potestà del Papa così parlava all' Imperator Giustiniano, che abusava della sua forza per mescolarsi negli affari di Chiesa.

14. Da quell' invariabil principio è sempre nato, che non solamente nell' Occidente, ma in tutti i Patriarcati d' Oriente troviamo che i Papi anche in quella ch' io chiamo *Seconda Età*, hanno pacificamente e costantemente esercitato degli atti di giurisdizione or sopra i medesimi Patriarchi, or sopra i Vescovi di quei Patriarcati, ed or sopra i Preti delle loro Diocesi (2). Io vi ho citato non pochi fatti nella quinta e nella sesta di queste lettere, e perciò senza prevenirvi con altro, vi prego solamente di rammentarvi che S. Pietro Alessandrino immediato Successore di S. Atanasio nella Sede d' Alessandria, pregò S. Damaso Papa, che avvalorasse la sua elezione contrastata dal partito degli Arriani. L' Imperator Teodosio pregò il Papa che confermasse quella di Nettario Patriarca di Costantinopoli, S. Giulio ripose nelle loro Sedi S. Atanasio, Marcello Ancirano, Asclepa, e Lucio Vescovi Orientali ingiustamente deposti dall' Arriana fazione; e S. Innocenzio vi ripose il Grisostomo (3). Rammentatevi similmente esservi stato sempre il costume benissimo di mostrato dal P. Tommasino, che molti Vescovi anche da lontanissimi paesi venissero a Roma per ricevere la loro consacrazione dalle mani del Papa, come da quelle di Pietro stesso. *Etiam de longinquo veniant ordinandi, ut digni possint & plebis & nostro judicio comprobari*, dicea perciò

(1) Facund. Hermian. lib. 2. cap. 6. sub. init.

(2) Vid. Gregor. Pap. lib. 5. epist. 16. ad Mauricium August. & epist. 15. ad Johan. Episc. Constantinop. Julius Pap. epist. 1. ad Eusebian. n. 18. Socrat. lib. 2. cap. 15. Sozom. lib. 2. c. 8. Epiph. Scholast. Hist. Eccles. Tripart. lib. 4. c. 6.

(3) Vid. Theodoret. Hist. Ec. lib. 4. c. 22. Socrat. lib. 4. c. 37. & lib. 2. c. 15. Sozom. lib. 6. c. 39. & lib. 3. c. 8. Bonifac. Pap. I. epist 15. ad Ruf. & Episc. Maced. c. 6.

ciò S. Siricio fin dal secolo quarto (1). E finalmente non dovete porre in obblio l'uso ch'ebbero ab antiquo i Vescovi delle più remote contrade d'Oriente, di tributare il dovuto ossequio alla Primazia di S. Pietro, e ai diritti della di lui Sede, anche colla visita dei *Sacri Limini*. Imperciocchè io leggo che fin dai tempi di S. Gregorio anche i Patriarchi d'Antiochia, cioè i Vescovi della terza Sede del Mondo, soleano venire a Roma per tal effetto (2).

15. Ma quanto potrei diffondermi su questi fatti, se il mio assunto lo richiedesse, come richiede ch'io ve ne rammenti degli altri che gli sono più intrinseci? E primieramente voi non potete ignorare la destinazione che il Papa S. Celestino fece di S. Cirillo d'Alessandria nella famosa causa di Nestorio Vescovo di Costantinopoli, affinchè munito dell'autorità della Sede Apostolica, lo deponesse in caso di pertinacia, e ordinasse un'altro in Vescovo della Città Imperiale „ Auctoritate igitur tecum Nostræ Sedis adscita, *nostra vice usus*, hanc exsequeris districto „ vigore sententiam, ut aut intra decem dies ab hujus con„ ventionis die numerandos pravas prædicationes suas „ scripta professione condemnet, & hanc se de nativitate „ Christi Dei nostri fidem tenere confirmet, quam & Ro„ mana, & tuæ Sanctitatis Ecclesia, & universalis devo„ tio tenet; aut nisi hoc fecerit, mox sanctitas tua illi Ec„ clesiæ provisura „ (3). Or secondo le vostre auliche dottrine molto lontane da quelle dei Santi Padri, a che giovava che il Papa deputasse un'altro a far le sue veci, per deporre un Vescovo, e sostituirne un'altro in una Sede così grande, qual'era quella della Città Imperiale? A cosa serviva dico, quando egli non fosse stato certo che tutta la Chiesa era persuasa della di lui suprema autorità, come lo dovea essere, che niuna per lo contrario aveane l'Imperatore, su tal'affare? Infatti lo stesso Concilio Ecumenico di Efeso, ancorchè conoscesse la reità di Giovanni d'An-

(1) Siric. Pap. epist. 6. ad divers. Episc. cap. 3. Vid. Thomassin. Disciplin. de l'Eglise par. 3. liv. 2. chap. 9. §. 7.
(2) Gregor. Pap. lib. 1. epist. 27. ad Sebastian. Episc. Rhiziens. quam conferm. cum epist. 25.
(3) Cælest. Papa I. epist. 11. ad Cyrill. cap. 4.

d' Antiochia, e dei Vescovi del suo partito, per le male arti che usavano in favor di Nestorio, pure in attestato di riverenza verso la S. Sede non procedette, che provvisionalmente contro di essi, e lasciò alla medesima l' ultimazion del giudizio della loro Deposizione. Udite come quei Padri parlavano con S. Celestino. „ Indignati igitur merito tractavimus quidem æquam tam contra ipsum, quam „ contra alios sententiam proferre legitime, quam ipse „ (Johannes) contra leges in eos qui in nullo reprehensi „ sunt protulit; aut autem illius temeritatem patientia „ vinceret, licet juste hoc pateretur & legitime, *servavimus judicio reverentiæ tuæ hoc* (1).

16. Non minor riverenza mostrarono verso la S. Sede professando gli Statuti della medesima: *sequentes in omnibus Apostolicam Sedem, & prædicantes ejus omnia Statuta*, i Patriarchi, e tutti i Vescovi Orientali, che dopo lo Scisma d' Acacio si eleggevano al governo di quelle Chiese. Perciocchè tutti prima di essere consacrati sottoscrivevano un Formolario mandato colà da Roma, col quale si condannava il nome d' Acacio, e dei maggiori nemici del Concilio di Calcedonia. *Per libellos ordinandorum Episcoporum* ec. (2). Anzi non mostrarono minor riverenza gli stessi Patriarchi di Costantinopoli, quando nell' apice della loro grandezza non solo gradirono l' onore d'essere destinati Vicarj, come lo furon più volte, della Sede Apostolica, ma soggettandosi a qualche Vescovo dello stesso loro Patriarcato, qualora fosse rivestito del carattere di Vicario del Papa, come accadeva quando il Patriarca non vegliava quanto avrebbe dovuto su i mali, che dominavano in quelle parti, nè era attento a procurarne il rimedio, che dal Papa si cercava per altrui mezzo (3). Ma non

(1) Epist. seu Relatio Synod. Ephesin. ad Cælest. Pap. quæ est 20. in epist. ejusdem Pap. cap. 4.

(2) Vid. Fidei confess. Justinian. August. ad Agapet. Pap. Lab. tom. 4. col. 1801. Vid. S. Hormis. Pap. epist. 51. ad omnes Episc. Hispan. Lab. tom. 4. col. 1502., & Facund. Hermian. contr. Mocian. infr. init.

(3) Vid. Coustantium Monach. S. Mauri Præfat. in epistol. Rom. Pontif. part. 1. n. 27. & Lequien. Panop. advers. Schism. Græcor. p. 46. & seq. & p. 106. & seq.

non perdiamo di mira il Papa S. Celestino, il quale spedì S. Palladio, e poi S. Patrizio in Irlanda, che è quanto dire nell' estremità dell' antico mondo, affinchè dopo averli consacrati Vescovi, e muniti dell' autorità della S. Sede vi predicassero l' Evangelio, e vi fondassero Chiese e Vescovadi, che in seguito furono, come vedremo, sempre distribuiti dal Papa stesso (1), senza che per tanti secoli si sappia esservi stato chi abbia avuto l' ardire di tacciarlo di usurpazione; ma con aver riscosso per lo contrario la più gran lode. Similmente fu lodato da tutta la Chiesa per la Missione ch' ei fece in Inghilterra di due santi Vescovi delle Gallie Germano d' Auxerre, e Lupo, affin di combattervi il Pelagianismo, portatovi colà o dallo stesso Pelagio, ovvero dai suoi discepoli. E pure l' Inghilterra in quella stagione non era senza Vescovi, come lo fu posteriormente, nè i Vescovi delle Gallie credettero di aver bastante autorità da spedirvi due dei lor confratelli, senza l' autorità suprema del Papa (2).

17. Ond' è che riguardo alle Missioni straniere, e i paesi degl' infedeli, non vi è stato, nè vi può essere fra Cattolici chi neghi, essere un' ispezione particolare del Papa quella di mandar Operai, e di fondare fra le nazioni di nuovo convertite dei Vescovadi. Ciò è dimostrato colla pratica di tutti i secoli, giacchè oltre tutto quello che vi ho detto fin qui, non debbo lasciare di ricordarvi le Missioni di S. Gregorio Magno nell' Inghilterra, e i Vescovadi ch' ei vi fondò nella seconda, o come altri la chiamano, nella terza Conversione di quella grand' Isola, operata per mezzo del Monaco S. Agostino, e di altri uomini Apostolici spediti da Roma. Lo stesso fece Gregorio Secondo nella Germania, e altri Romani Pontefici nella Svezia, nella Danimarca, nella Pollonia, nella Russia, nelle due Indie, in diverse parti sconosciute dell' Asia e dell' Affrica, e in tante Isole dell' Oceano, luoghi tutti, nei quali dai primi secoli fino adesso, non vi si sono eretti Vescovadi, se non coll' autorità della Sede Apostolica

ca

(1) Vid. Tillem. sur S. Celestin.
(2) Vid. Tillem. sur S. Germain articl. 7. & 8.

ca (1). E dove ne sono stati chiamati a parte i respettivi Sovrani non è ciò avvenuto che in vigor di quell' armonia, che passando fra il Sacerdozio e l' Imperio, si sono entrambi ajutati per comune loro vantaggio, ed entrambi sono concorsi al medesimo punto.

18. So che i Patriarchi Orientali hanno mandato anch' essi alcune volte dei Missionarj nelle parti degl' Infedeli, dove hanno fondato ancora dei Vescovadi, ma oltre che ciò per nulla suffraga alla pretensione da voi messa in campo, che la fondazione cioè dei Vescovadi appartenga ai Sovrani, io vi rispondo primieramente che quei Patriarchi non operarono mai ciò, senza la dovuta intelligenza e consenso del Romano Pontefice, come apparisce dal fin qui detto. E poi vi aggiungo che omai essendo estinti quei Patriarcati, e il grosso della Chiesa Cattolica essendo quasi unicamente nell' Occidente, dove l' unico Patriarca è stato sempre, ed è il Pontefice Romano, ne viene per conseguenza, che tutti gli obblighi degli altri Patriarchi si sono riconcentrati in quell' unico ch' è rimasto, affinchè da esso si supplisca ai bisogni di tutti, come porta la sua naturale istituzione, e come fu ancora nella prima età della Chiesa. Onde avviene che la Chiesa Romana non risparmiando veruna spesa, mantiene dei Vescovi, e altri Sacerdoti Missionarj in tutti quegli antichi Patriarcati, affin di conservare quelle reliquie di Cattolicismo che vi è rimasto, e di accrescerlo quanto è possibile. Nasce tutto questo da quel principio fondamentale, che vi ho spiegato di sopra num. 11. con S. Bernardo, Pietro d' Alliaco, Gersone, Almaino, Dottor Maggiore, e Padre Tommasino; che il Papa cioè ha il peso, e perciò il diritto di riparare quanto può in tutto il mondo alle mancanze di tutti i Vescovi, di supplire le loro veci, e di provvedere al bisogno di tutte le Chiese, e di tutti i fedeli.

19. Questa dottrina così ben fondata sulla Primizia Universale, che G. C. concesse a S. Pietro, si vede costantemente messa in pratica in tutte le provincie, o Regni della

(1) Vid. Thomassin. de Vet. & Nova Ec. Disc. par.3.lib.1. cap.9. §. 7. & seq. & Petr. Coustant. Præfat. cit.n.23.& seq. ad 32.

la Cristianità, tanto d'Oriente, che d'Occidente. Onde leggiamo che il Pontefice S. Leone spedì nell'Affrica un suo Vicario per esaminare l'elezione d'alcuni Vescovi (1), e comandò la soppressione d'alcuni piccoli Vescovadi fondati contro il prescritto dei Canoni; e che S. Martino primo di questo nome, contemplando la desolazione e i bisogni delle Chiese Orientali per i mali cagionativi dall' Eresia dei Monoteliti costituì suo Vicario in tutto l'Oriente il Vescovo di Filadelfia Giovanni, dandogli le facoltà di ordinar Vescovi, Preti, e Diaconi Cattolici in tutti quei luoghi, nei quali vi era il bisogno, e specialmente nei due Patriarcati di Gerusalemme e di Antiochia „ Ut sic properans in Domino, ea quæ desunt corrigas, & constituas „ per omnem Civitatem earum, quæ Sedi tum Hierosolymitanæ, tum Antiochenæ subsunt, episcopos, & presbyteros, & diaconos: hoc tibi omni modo facere præcipientibus nobis ex Apostolica auctoritate, quæ data est „ nobis a Domino per Petrum sanctissimum, & Principem „ Apostolorum, propter angustias temporis nostri, & pressuram gentium..... Dolor enim mihi est magis, & incessabilis molestia cordi meo, quoadusque per vestrum in „ Christo studium, hoc opus absolutum videam. Quandoquidem hoc & prius Apostolica hæc Sedes fieri præcepit per memoratum Stephanum, dilectum coepiscopum „ nostrum. Sed hoc salutare propositum ad effectum venire prohibuerunt, qui talia prohibere dignos seipsos præstiterunt: qui pro arbitratu suo, ea quæ ædificationis „ sunt, nota ei omnino non fecerunt, nempe præcepta „ demandatæ vicis Apostolicæ hujus Cathedræ, quibus jussus est electiones ibi facere eorum, qui ad curam Christianissimi populi deligendi sunt: Solummodo autem ei „ significarunt de Depositione ec. „ (2). Or io non leggo mai, che i Greci anche più arrabbiati contro di Roma, abbiano contrastato a S. Martino l'autorità, che in mezzo a un numeroso Concilio di Vescovi tutti consenzienti, affer-

(1) Leo Pap. epist. 1. n. 1. epist. 7. edit. Quesn. Vid. Petr. Coust. Mach. S. Mauri in Præfat. ad Epist. Rom. Pontif. par. 1. n. 27.

(2) Martin. Pap. ad Johan. Episc. Philadelph. epist. 5. Lab. tom. 6. col. 20. & 21.

fermava di avere. Trovo bensì che gl' Imperiali perseguitarono il santo Papa fino alla morte, ch' egli soffrì con maravigliosa costanza, ma non gli negarono l' autorità, che per lo contrario volevano per forza impiegare in conferma dei loro errori. E trovo poco dopo che un' altro Imperator di Costantinopoli, più Cristiano dell' iniquo persecutore di S. Martino, scrisse al Papa S. Leone Secondo per pregarlo a spedire in Oriente un suo Apocrisario, il quale risedendo nella regia città, munito dell' autorità della S. Sede, provvedesse a tutti i bisogni di quelle Chiese: *Hortamur porro vestram sacratissimam summitatem, ut quam primum mittat designatum ab ea Apocrisarium, ut is in Regia, & a Deo conservanda nostra Urbe degat, & in emergentibus sive dogmaticis, sive canonicis, ac prorsus in omnibus Ecclesiasticis negotiis, Vestræ Sanctitatis exprimat, ac gerat personam* (1). Da ciò argomentate, Signore, qual fosse anticamente nelle Chiese Orientali l' autorità dei Nunzi del Papa, che a' tempi nostri non si ha fra noi la vergogna di tacciare d' usurpazione.

20. Se poi diamo un' occhiata ai regni d' Occidente, e del Settentrione, oltre i fatti che vi ho recato di sopra, noi la troveremo messa in pratica infinite altre volte con plauso universale di tutta la Chiesa. E per verità chi è che non legga in tutte le Storie di Francia l' erezioni diverse di Vescovadi, e di Metropoli, che i Romani Pontefici hanno fatte in quel Regno? Chi è che non sappia come i Papi abbiano spesso conferita la dignità e la giurisdizione di Metropolita e di Primate, ora a quello, e ora a quell' altro Vescovo, secondo i bisogni diversi, e la maggior utilità della Chiesa, che si ha in mira costantemente? Per la qual cosa si son veduti in tutti i tempi i più santi, e più dotti Vescovi di Francia, di Spagna, d' Italia, di Germania, di Danimarca, di Svezia, di Pollonia, d' Ungheria, d' Inghilterra, e di altri Regni prendere molto a cuore l' ingrandimento d' una qualche lor Chiesa, e implorarne perciò con caldissime istanze dalla S. Sede i privilegi

(1) Epist. Imperat. Constantin. Pogonat. ad Leon. Pap. ad calc. Concil. Constantinopol. III. Lab. tom. 6. col. 1104.

opportuni. Osservate di fatti come i Vescovi delle Gallie nell' anno 788., che vuol dire mille anni sono, coll' assistenza d' un Legato Apostolico per nome Desiderio, adunati nel Concilio di Narbona, non determinarono i confini della Diocesi Narbonese, che dipendentemente dal medesimo; E quindi per dimostrare la libertà della Chiesa contro qualsivoglia violenza della Potestà Secolare, decretarono: *Quod si Laica Potestas in hoc se per atrocitatis violentiam miscuerit, nisi a temeraria præsumptione se citissime subtraxerit satisfaciendo quod deliquit, digna ultione totius anathematis sit undique & ubique multatus, Domini Nostri Jesu Christi, & nostra auctoritate vigente.* (1)

21. Pochi anni dopo, cioè nel 794. il Concilio di Franchford composto d' un grandissimo numero di Vescovi d' Italia, di Francia, e di Germania contestò in favor della S. Sede il medesimo ossequio, e gli stessi diritti, ch' essa in addietro avea sovente praticato già in Francia nell' erezione, ampliazione, e distribuzione dei Vescovadi, Udite il canone ottavo. „ De altercatione Ursionis Viennensis Episcopi, & Elifanti Arelatensis Episcopi, lectæ „ sunt epistolae beati Gregorii, Zosimi, Leonis, & Symmachi, quæ definierunt eo quod Viennensis Ecclesia „ quatuor suffraganeas habere sedes deberet, quibus illa „ quinta præemineret, & Arelatensis Ecclesia novem suffraganeas habere deberet, quibus ipsa præemineret. „ De Tarentasia, vero, & Ebreduno, sive Aquis, legatio facta est ad Sedem Apostolicam; & quidquid per „ Pontificem Romanæ Ecclesiæ definitum fuerit, hoc teneatur „ (1).

22. Circa il medesimo tempo il Sovrano d' Inghilterra Kenulfo, d' accordo con tutti i Vescovi del suo Regno, scrisse al Pontefice S. Leone Terzo, onde poterne coll' autorità della S. Sede regolar le Diocesi. Udiamo il tenor della lettera, perchè non lascia d' essere ben rimarcabile per più versi. „ Quid etiam dulcissime cum omnibus „ Episcopis nostris, & cujuscumque apud nos dignitatis „ deprecor, ut nobis de multimodis inquisitionibus, su-

„ per

(1) Concil. Narbon. apud Lab. tom. 17. col. 964.

(1) Concil Francoford can. 8. Lab. tom. 7. col. 1059.

„ per quibus maximam subtilitatem Vestram dignum du-
„ ximus perquirere, benigne respondeas, ne sanctorum
„ traditio Patrum, & ab illis tradita nobis regula quasi in-
„ cognita per aliquid vitietur in nobis, sed sermo tuus di-
„ rectus nobis in caritate & mansuetudine veniat, ut per
„ Dei misericordiam profuturum in nobis perficiat fru-
„ ctum. Primum namque est quod Pontifices nostri
„ ac peritissimi quique in nobis, dicunt, quod contra
„ canones, & Apostolica Statuta, quæ nobis a Patre bea-
„ tissimo Gregorio dirigente statuta sunt, sicut vos scitis,
„ auctoritas Dorobernensis Metropolitani in duas scindi-
„ tur parochias, cujus (eodem Patre mandante) ditio-
„ ni subjacere debent Episcopi duodecim, sicut per Ec-
„ clesias nostras legitur in epistola, quam fratri, & coe-
„ piscopo Augustino direxit, de duobus Londoniæ & Ebo-
„ racæ Metropolitanis Episcopis, quam etiam apud vos
„ haberi non dubitamus... Cujus itaque, sicut vos sci-
„ tis, dignitatis honorem primum Rex Offa, propter
„ inimicitiam cum Venerabili Lamberto & gente Can-
„ tuariorum acceptam, avertere, & in duas parochias
„ dissipare nisus, & piissimus coepiscopus & antecessor
„ vester Hadrianus rogata prædicti Regis facere cœpit,
„ quod prius nemo præsumpsit, & Merciorum Præsulem
„ pallio extulit. Neutrum tamen ex his culpamus ec. „ (1)
Dal tenore di questa lettera, imparate dunque, Signore
qual Dottrina insegnavasi nella scuola della Chiesa Catto-
lica ne' tempi antichi, circa i diritti che ha il Papa sull'
erezione e distribuzione dei Vescovadi, e circa quei che
ora pretendete appartenere ai Sovrani del Secolo. E vo-
lendo vedere le vostre novità condannate dai medesimi
Vescovi d'Inghilterra anche prima del Re Kenulfo, tor-
nate più in dietro a leggere gli atti di due Concilj più
antichi, che ci rimangono. In uno i Vescovi di quel
Regno protestano, sul punto di cui trattiamo, di esegui-
re in tutto e per tutto gli ordini e le istruzioni della S. Se-
de, e nell'altro esortano colla maggior energia i loro So-
vrani Elfuvaldo, e Offa a non pretendere d'ingerirsi so-

 pra

(1) Kenulf. Rex epist. ad Leon. Pap. III. Lab. tom. 7. col. 1109.

pra tali materie con ridurre la Chiesa sposa di G. C. sotto il giogo d'una vil servitù (1).

23. Nella stessa Inghilterra io potrei rammentarvi un S. Anselmo, un S. Tommaso di Cantuaria, un S. Lanfranco, e tanti altri santissimi Vescovi, i quali ricorsero alla S. Sede per il medesimo fine, e implorarono da essa diversi privilegj alle Sedi di quel Regno; ma per non allungarmi sovverchiamente voglio, che passiamo a vedere molti secoli prima cosa si credesse colà sopra un tal punto di giurisdizione del Papa, innanzi che fosse cognito il celebre falsator delle Decretali. Mi lusingo che bastar vi debba l'esempio d'un S. Malachia; perciocchè la di lui mirabile santità è stata da tutto il mondo così decisivamente riconosciuta, che la più sfacciata incredulità non ha ardito di contrastarla. E la sola testimonianza d'un San Bernardo che ne scrisse la vita, servirebbe a smentire chiunque avesse una tal'audacia. Udite dunque cosa ci ha egli lasciato scritto di quell'uomo maraviglioso: „ Romam proficisci deliberat, maxime quod Metropoliticæ Sedi deerat adhuc, & defuerat ab initio pallii usus quod est plenitudo honoris. Et visum est bonum in oculis suis, si Ecclesia, *pro qua tantum laboraverat*, quem hactenus non habuerat, suo acquireret studio & labore. Erat & altera Metropolitica Sedes, quam de novo constituerat Celsus prædecessor, primæ tamen Sedi, & illius Archiepiscopo subdita tanquam Primati. Et huic quoque optabat nihilominus Pallium Malachias, *confirmarique authoritate Sedis Apostolicæ prærogativam*, quam beneficio Celsi adipisci meruerat: „ Ce passage (dice il celebre P. Tommassino) merite quelque reflexion 1. On y voit le plus humble & le plus penitent de tout les Prelast quitter son Eglise, & s'en aller a Rome pour y demander le Pallium què ses predecesseurs n'avoient jamais eu, & faire confirmer sa Primatie. Il y auroit autant d'ignorance que de malice, a concevoir le moindre soupçon du monde, con-
„ tre

(1) Vid. Concil. Cloveshov. 2. Excerptiones Egberti Ep. Eborac. cap. 23. Lab. tom. 6. col. 1588. Et Concil. Calchuthen. cap. 11. Lab. ibid. col. 1866.

„ tre la modestie & l' humilitè de Saint Malachie. 2. Cet-
„ te Primatie d'Irlande avoit estè ètablie par le predecess-
„ seur de Saint Malachie, lors qu'il erigea une seconde Me-
„ tropole oans l'Irlande Saint Malachie mesme ne crut pas
„ cue cet etablissement de Primatie & de Metropole pùt estre
„ solide ny de durrèe s'il n'estoit confirmè par le Siege Apo-
„ stolique. Ainsi l'on voit comme toutes lees preemi-
„ nences dans l' Episcopat ont estè ou derivèes du saint
„ Siege, comme de leur source, & s'y sont enfin reu-
„ nies, comme a leur Centre ec. „ (1).

24. Quell' ultima consegnenza che per modo di epifonema ha il Tommasino egregiamente dedotto dai fatti che avea gia riferito, deriva necessariamente da quel fondamentale principio, che per naturale, e primitiva istituzione di Cristo, l' unico Superiore de' Vescovi, è il Successor di S. Pietro, come questi fu l' unico Superiore degli altri Apostoli. Onde avviene che tutte l'altre Superiorità e gli altri Gradi, che ora la Chiesa Universale, ora il solo Capo della medesima, coll'andare del tempo han creduto bene d' istituire, sono a quel grado Primo subordinati, e a quello debbon cedere il luogo ogni volta che il maggior bisogno così richiede. Noi lo abbiam veduto in pratica in Oriente, lo abbiam veduto nell' Illirico e in tutta la Grecia, lo abbiam veduto nelle Gallie, nelle Spagne, nell' Inghilterra; e ora lo vedremo nella Germania, e negli altri Regni del Nord.

25. Fu nel principio del secol' ottavo, e prima che la Chiesa Romana acquistasse verun temporale dominio nelle provincie che le furon poscia donate, quando il monaco Winfredo Inglese di nazione fu ordinato prete, e spedito da S. Daniele di Vincestre suo Vescovo, affinchè ricevesse dalle mani del Papa la facoltà di predicar l' Evangelio alle nazioni infedeli. S. Gregorio Secondo che allor sedeva nella Cattedra di S. Pietro, lo ricevette cortesemente, lo ammise più volte alla sua udienza, e ne conobbe veramente lo Spirito Apostolico. Onde gli cambiò il nome di Winfredo in quello di Bonifazio, e tanto coll'oracolo della viva voce, che per via di lettere, gli diede la facoltà di portar

la

(1) Thomass. Disciplin. de l'E. glise par. 4. l. 1. chap. 12. §. 8.

la luce dell' Evangelio a quante nazioni infedeli avesse mai potuto. Incamminatosi egli dunque alla volta della Germania, il Papa non istette molto a udire ottime nuove dei copiosi frutti della di lui predicazione. Perlochè S. Gregorio vide il bisogno di richiamarlo a Roma per maggiormente assicurarsi della dottrina, ch'ei predicava, per dargli nuove istruzioni, e per innalzarlo all'onore del Vescovado. Tornato a Roma Bonifazio, il Papa trovò che la dottrina era sanissima, lo consacrò Vescovo, lo confortò a seguitare l'impresa a cui Dio lo chiamava, e lo rimandò in Germania. Iddio seguitò a benedire le fatiche di quell'uomo veramente Apostolico, il quale usando di quell'autorità che avea ricevuta dal Papa, fondò Chiese, e Vescovadi, ma sempre in nome di colui, dal quale tutto riconosceva (1). Udiamo pertanto cosa gli scrisse Gregorio Terzo succeduto al Secondo di questo nome nella Cattedra di S. Pietro. „ Præcipimus ut juxta sacrorum „ canonum statuta, ubi multitudo excrevit fidelium, ex „ vigore Apostolicæ Sedis debeas ordinare Episcopos: pia „ tamen contemplatione, ut non vilescat dignitas Episcopatus „ (2).

26. In fatti dopo la morte di Gregorio III., S. Bonifazio scrisse al di lui immediato Successore S. Zaccaria, per dargli conto d'aver eretto tre Vescovadi, e per impetrarne la necessaria conferma. *Hæc tria loca propria auctoritate & charta Apostolatus vestri roborari & confirmari diligenter postulamus ec.* (3). Indi gli significa essere stato invitato da Carlomanno a portarsi negli stati dei Franchi, per riordinarvi gli affari Ecclesiastici, ripristinare le Chiese, ch'eran prive di Vescovi, e ristabilirvi la Disciplina Ecclesiastica coll'autorità della Sede Apostolica, di cui v'era bisogno, e che implora per tal effetto. E' orribile il quadro, ch'ei gli fa perciò dello stato miserabile di quelle Chiese. „ Modo autem maxima ex parte per civitates,

„ Epi-

(1) Vid. Mabil. Annal. Bened. tom. 2. lib. 20. §. 1. & seq. & §. 27. & seq.

(2) Gregor. Pap. III. ad Bonifac. epist. 1. Lab. tom. 6. col. 1468.

(3) Epist. Bonifac. ad Zachar. Pap. n. 1. Lab. ibid. col. 1495.

„ Episcopales sedes traditæ sunt *Laicis cupidis* ad possiden-
„ dum, vel adulteratis clericis, scortatoribus & publicanis sæ-
„ culariter ad perfruendum. Nam si per verbum vestrum
„ hoc negotium, Duce rogante supradicto; movere &
„ incipere debeo, *præceptum & judicium Apostolicæ Se-*
„ *dis* cum canonibus Ecclesiasticis præsto habere cu-
„ pio (1).„ Per lo che S. Zaccaria gli diede licenza di portarsi nel Regno dei Franchi, e di provvedere ai bisogni di quelle Chiese, confermò l' erezione dei tre Vescovadi suddetti, e gl' rispose del tenore seguente. *Quæ poposcisti absque mora concedi patimur, & statuimus per Apostolicam auctoritatem Episcopales illic esse Sedes, quæ per successionem Episcopos mereantur, & populis præsint ec.* (2).

27. Qualche tempo dopo il medesimo Papa S. Zaccaria pregato dai Principi Franchi, eresse la Chiesa di Colonia in Metropoli; e ne scrisse a S. Bonifazio nella seguente maniera. „ De civitate namque illa, quæ nuper
„ Agrippina vocabatur, nunc vero Colonia, juxta pe-
„ titionem Francorum, *per nostræ auctoritatis præceptum*
„ nomini tuo Metropolim confirmavimus, & tuæ San-
„ ctitati direximus pro futuris temporibus ejusdem Me-
„ tropolitanæ Ecclesiæ stabilitatem (3)„. Variarono però le circostanze, le quali si vedono nella lettera decima dello stesso Papa, e i medesimi Principi Franchi Carlomanno e Pipino spedirono a Roma una Legazione, affin di pregare S. Zaccaria, che volesse erigere in Metropoli la Sede di Magonza in favore dello stesso S. Bonifazio, e conferirle il Primato sopra tutte l' altre Chiese della Germania. „ Ut ejus dignitas (Bonifacii) esset eminentior,
„ statuerunt iidem Principes Ecclesiam Moguntinam, quæ
„ tum alteri subjecta erat, in totius Germaniæ Metropo-
„ lim provehere: missaque mox Legatione, a Romano Pon-
„ tifice id impetrarunt„ (4). Ma conviene ascoltare lo stes-

(1) Bonif. ibid. n. 2.
(2) Zaccar. Pap. ad Bonifac. epist. n. 1. & seq. Lab. ibid. col. 1498. & seq.
(3) Zachar. Pap. ad Bonifac. epist. 9. Lab. tom 6. col. 1517.
(4) Concil. Germanic. III. apud Lab. tom. 6. col. 1556.

stesso Papa per conoscere l' estensione dei di lui diritti sopra il punto dell' erezione e distribuzione dei Vescovadi. Or ecco come sul proposito di Magonza egli ne scrisse al medesimo S. Bonifazio. „ Sed & in provincia Francorum „ nostra vice concilium egisti, & juxta canonum instituta, „ Deo eis annuente, omnes flexi sunt obedire. Et dum „ in his piis operibus occupata esset fraternitas, nuncus„ que cathedralem sedem minime sibi vindicavit. At vero „ ubi Deus prædicationem tuam auxit, obtinere voluisti „ ut tibi Cathedralem Ecclesiam vel successoribus tuis con„ firmare debeamus, iuxta eorumdem filiorum Francorum „ petitionem. Et idcirco beati Petri Apostoli auctoritate „ sancimus, ut supradicta Ecclesia Moguntina perpetuis „ temporibus tibi & successoribus tuis in Metropolim sit „ confirmata; habens sub se has quinque civitates, idest „ Tungris, Coloniam, Wormatiam, Spiraciam, & Tre„ ctis, & omnes Germaniæ gentes, quas tua fraternitas „ per suam prædicationem Christi lumen agnoscere fecit. „ His a nobis definitis, per hujus confirmationis pagi„ nam, in tua Ecclesia perpetuis temporibus pro sui con„ firmatione conservandam esse mandamus „ (1).

28. Dalla Germania passando agli altri Regni del Settentrione, abbiam dallo Storico Adamo, che Adalberto Arcivescovo d' Amburgo, ricevette dal Papa una giurisdizione universale sopra i medesimi affin di potervi erigere, anche indipendentemente dai principi rispettivi, quanti Vescovadi avesse creduto necessarj al vantaggio della Chiesa, e consacrarvi quei Vescovi, che richieder potesse il maggior ben dei fedeli. „ A Papa meruit hoc dignitatis „ privilegium, ut totum *jus suum* Domnus Apostolicus „ illum transfunderet, successoresque ejus; adeo ut ipse „ per totum Aquilonem, in quibus locis opportunum vi„ debatur, sæpe *invitis Regibus* Episcopatus institueret, „ ordinaretque Episcopos, quos ex Capella sua vellet ele„ ctos „ (2). E il santo Re d' Ungheria Enrico credendo che

(1) Zachar Pap. epist. 13. ad Bonifac. Ubi supra col. 1527.

(2) Adam. lib. 4. cap. 26. Vid. & lib. 3. c. 34. & 35. Baron. ad an. 1053. n. 45. 46. & ad an. 1067. n. 17. Thomassin. Discipl de l'Eglis. par. 4. lib. 1. cap. 13. §. 2.

che fosse cosa utile al maggior bene del suo Regno l'erigere in Metropoli la Sede di Strigonia, con sottoporle dieci Vescovadi del medesimo Regno, *ricorse* (dice il P. Tommassino) *alla Prima sorgente delle Dignità Ecclesiastiche*, affinchè il tutto si facesse coll'autorità del Papa da cui dipendeva. „ Misit ad Petri limina, ut Petri Suc-
„ cessor Strigoniensem Ecclesiam sua authoritate Metro-
„ polim constitueret, reliquos Episcopatus sua bene-
„ dictione muniret, ipsum Ducem Regio Diademate
„ cohonestaret „ (1).

29. Da tutti i fatti narrati, e da tutte le dottrine prese da' Santi Padri, ovver da Scrittori gravissimi, e in verun conto sospetti ai nemici della S. Sede, chiaro dunque si vede che la *misura della pienezza del potere del Papa* è, dice il Tommassino, *la giustizia, l'utilità, e la necessità della Chiesa*, *Ratio*, *Utile*, *Necesse*, come insegnò S. Bernardo, e con lui Gersone, e gli altri Dottori Francesi sopra citati (2): Non il Dispotismo, l'Assoluta Monarchia, l'ambizione d'essere il solo, e l'universale Vescovo di tutta la Chiesa, e il prurito di ridur gli altri Vescovi alla condizione di suoi Vicarj o suoi Cappellani; come piace di calunniare ai moderni Novatori, che all'ombra d'una tale impostura si fanno strada a negare il Primato di giurisdizione, e a spogliarlo di tutti i diritti che gli appartengono per istituzione Divina. E per verità lo stesso Innocenzo Terzo non rispose diversamente da S. Bernardo al Re di Boemia, che gli chiedeva la grazia di erigere in Metropoli la Sede di Praga. Quel Sovrano desiderava ciò, affinchè in avvenire i Re di Boemia, non dovessero farsi coronare da un' Arcivescovo fuori del Regno, com' era stato per lo passato, avendoli sempre coronati quel di Magonza. Ma il Papa prima di secondare le istanze di quel Sovrano, gli rispose in questa maniera.
„ Siquidem ostendenda nobis est prius,& *urgens necessitas,*
„ *& utilitas evidens, quæ fieri hoc exposcat*; facultas &
„ voluntas Ecclesiæ, in qua sedes Metropolitica debet sta-
„ biliri; & utrum in Bohemia diœceses possint statui com-
„ pe-

(1) Surius 20. August. c. 7. 16. (2) Ved. sopra n. 11.
Vid. Thomassin. loc. cit.

„ petenter, statuendæ. Metropoli supponendæ Præterea
„ convenienda & commonenda super hoc est Ecclesia Mo-
„ guntina ec „ (1).

30. E' certo in somma che l' Oriente e l' Occidente, il Settentrione e il Mezzogiorno ha avuto sempre bisogno dell' autorità e della protezione della S. Sede, per istabilire le Metropoli Ecclesiastiche, per conservare i loro diritti, e per non lasciarle soverchiare dalle mire ambiziose dei prepotenti. Senza che salghiamo di nuovo ai secoli più remoti, e ch' io vi torni a parlare delle fatiche spese dai Romani Pontefici, per mantenere agli antichi Patriarchi d'Oriente, e a diverse Chiese Metropolitane di quelle contrade, gli antichi loro diritti, nei secoli di mezzo quanto non fatigò Leone Nono per mantenere all' Arcivescovo di Cartagine tanto decaduto dall' antica grandezza, quel più che potevasi di splendore? E Onorio Secondo non fu quello che restituì all' Arcivescovo di Tiro gli antichi suoi Suffraganei, mentre che sottomise lui stesso al Patriarca di Gerusalemme, com' erano stati nei secoli addietro i suoi predecessori? (2) Poco tempo dopo troviamo in Francia che un Santo Vescovo di Tolosa in lingua del paese chiamato Touques, vedendo che per l' immensa vastità della sua diocesi era molto difficile il governarla con quell' attenzione ed esattezza che si richiede, pensò che fosse bene dividerla in più Vescovadi, e risolvette di proccurarne l' effettuazione. Si rivolse dunque alla S. Sede, nella quale sapeva risedere il diritto; ma Innocenzio Terzo, che allor reggeva la Cattedra di S. Pietro, non giudicò ben fatto in quelle circostanze di compiacerlo: perciocchè non sarebbe stato bene diminuire le ricchezze e il potere d' un Vescovo, che ne faceva così buon uso in reprimere gli Albigesi (3). Ma cambiate le circostanze, fece poi altro Pontefice quello che ricusò di fare Innocenzo Terzo. E posteriormente anche Carlo Quinto Re di Francia fece istanza a Gregorio XI. per far erigere in Metropoli la Città di Parigi (4); come poi fece Filip.

(1) Rainald. ad an. 1204. n. 53.

(2) Vid. Thomassin. Discipl. de l' Eglise par. 4. lib. 1. c. 15. §. 20.

(3) Thomassin. loc. cit. §. 16.

(4) Thomass. ibid. §. 17.

lippo Secondo Re di Spagna in favore della Città di Cambray (1).

31. Ma che serve citarvi degli esempj così vicini, quando voi stesso perchè appunto gli vedete nella costante pratica della Chiesa fino al tempo presente vorreste che si cambiasse metodo, e il Sovrano temporale in ogni stato la facesse da Papa? Per lo che io vi ho fatto toccare con mano che il vostro nuovo sistema è contrario a quello che G. C. ha voluto dare alla Chiesa sua, nè troverete mai la maniera di liberarvi dagli argomenti, che vi ho recato, se pur non pensaste di fare quello che fecero i Greci Scismatici, e gli Anglicani, quando si separarono dalla Chiesa Romana. Per lo che non sarà inutile ch'io su questo proposito vi ponga qui nel suo latino Originale un bellissimo squarcio della robustissima terza lettera, che il dottissimo Padre Maestro Mamachi con plauso universale di tutti i veri Cattolici, e con dispiacere di quei che amano soltanto di farsi credere per tali, ha ultimamente pubblicato contro l'empio libercolo *Quid est Papa?* §. 6. tom. 1. p. 206. & seq. Egli parla così a quell' Autore.

32. „ Jam de ordinationibus Episcoporum quod adjun-
„ gis, quale tandem est? Annon S. Cornelius Papa, de-
„ positis Episcopis, qui Novatiano manus imposuerant,
„ successores eorum ordinavit, in eorumque Ecclesias mi-
„ sit, ut Episcopatus ibidem munere fungerentur (2),
„ non modo non repugnante Cypriano, sed quæ a Cor-
„ nelio ipso gesta fuerant laudante? Novatianus vero
„ qui in Pontificatum invadere tentarat, an Episcopos non
„ creavit permultos, eosque in varias provincias ire jussit
„ in iisque cathedras regere Episcopatus? Ausus ne id il-
„ le fuisset, nisi cognitum ei perspectumque fuisset, fieri
„ tale quidpiam a Romano Pontifice potuisse qualem se
„ ille esse jactabat? S. Cyprianus ecclesiasticæ disciplinæ
„ cum primis tenax non quo id fieri nequivisse jure a Ro-
„ mano Antistite putaret; sed eo reprehendit, quo a
„ schismatico factum esset, qui tot Episcopis inductis,
„ scin-

(1) Thomass. ibid. §. 18.

(2) S. Cornel. epist. 11. ad Fab. Antioch, apud Coustan, epist. Roman. Pontif. tom. 1. p. 147. edit. Paris. 1721.

„ scindere conaretur Ecclesiæ unitatem (1). Quid? Siricius Papa eccles. seculo IV. annon tollendarum abusionum causa, epist 6. ad diversos Episcopos scripsit, ut sacrorum electi præsides *Romam de longinquo etiam aliquando venirent ordinandi, ut digni essent plebis, suoque judicio comprobari* (2)? Quotus autem quisque fuit qui hoc fuisse secus atque jus postularet, factum diceret? Nemo profecto. Mitto quæ Bonif. I. (3), S. Gregorius Magnus (4), Hadrianus I. (5) eadem de re monumentis mandarunt litterarum. Nam recentiora persequi non vacat, quæ & inculta sunt, & longam poscunt orationem.....

33. „ De Episcopatibus aut recens institutis, aut divisis ec. non est cur multis te morer (6). Hoc autem ex te quæram: quem tu auctorem sequare? Thomassinum; inquies, sed is contra te vehementer pugnat. Nam *benemultas Episcopales sedes*, inquit, *jam inde ab incunabulis Ecclesiæ ab Antistitibus Romanis constitutas fuisse, prolixe docui par. 1. lib. cap. 14., & par. 2. lib. 1. cap. 11. Quin etiam primitus fuisse ostendi Apostolicæ potestatis exuberantiam quæ in Apostolica Sede principaliter residet*. Quod si pergas a Thomassino præsidium petere, jam tibi ab eo responsum putato ita, ut responsum fuit alteri nescio cui qui non dubitarat ei similia tuis istis adscribere. *Ne mihi hanc asperges maculam, quasi, me auctore, sola consuetudine, non etiam principali potestate nititur Romanus Pontifex in erigendis Episcopatibus novis. Contrarium prorsus docui in locis citatis*. Addit enim ibid. „ Tho-

(1) Cypr. epist. 55. alias 52. ad Antonian. pag. 112. edit. Oxon. an. 1682.

(2) Siric. Pap. epist. 6. cap. 3. apud Coust. pag. 661.

(3) Bonifac. Pap. epist. ad Ep. Maced. tom. 2. Concil. pag. 1127. edit Paris. 1714.

(4) Gregor. Pap. lib. 12. epist. 39. ad Cler. & Pleb. Croton. pag. 136. edit. Venet. an. 1770. tom. 7.

(5) Hadr. Pap. I. epist. ad Constant. & Iren. Imper. Concil. 7. Act. 2. an. 787. Concil. tom. 4. p. 93.

(6) Vid. S. Hilar. Pap. epist. ad Veran. tom. 2. Concil. p. 791. & seq. S. Gregor. lib. 1. epist. 8. p. 12. edit. Venet. cit. tom. 7. epist. 44. lib. 4. p. 142.

„ Thomass. not. 4. *Non eam poteſtatem a Conciliis pro-*
„ *vincialibus, vel accepit, vel extorſit Romanus Pon-*
„ *tifex; ſed quam ſemper habuerat, quam alicubi exer-*
„ *cuerat, eam, ſuperſedentibus conciliis provincialibus.*
„ *cœpit ubique terrarum ſolus exercere.* Vis ne clarius?
„ Age vero qui conſtituere Epiſcopatus novos jure ſuo
„ poteſt, quid obſtat, quin dividere jam conſtitutos queat
„ aut diviſos conjungere ſi tempus, & ratio moneat? At
„ Patres, inquies. Qui? Indicato unum aliquem. Nul-
„ lum nominas. Qui autem nomines, quum eorum in-
„ ventus ſit nemo, qui hoc uſquam poteſtatis genus Pon-
„ tifici Romano negaverit; fuerint autem contra perplu-
„ res, qui ei, primatus cauſa, & delatum agnorint, &
„ eidem jubenti duxerint eſſe parendum? Non heic ego
„ Alexandrum Antiochenum Antiſtitem ab innocentio I.
„ P. M. an. 415. reſponſa his de rebus petentem comme-
„ morabo (1), neve Epiſcopos ſeculo eodem quinto,
„ Zoſimo, Cæleſtino, Leoni de finibus Diœceſeon ſta-
„ tuentibus paruerunt, quod non feciſſent, ſi juris id
„ ipſorum eſſe non cenſuiſſent (2). Præterea ceteros,
„ quorum eſſe numerum ſane magnum intelligo. Exem-
„ plis me continebo eorum, qui Cæleſtino eidem (3) de
„ Hiberniæ parœciis decernenti, ac Gregorio Magno
„ Minturnenſem Diœceſim Formienſi, Miſenatem Cuma-
„ næ, Trium Tabernarum Velitranæ, S. Anthemianam
„ Nomentanæ, & Carinenſem Rhegienſi jungenti, &
„ Phauſianam a Dalaritana divellenti ita conſenſere, ut
„ plane oſtenderint (4), nihil affirmaſſe Urbanum II.
„ quod minus eſſe verum, cum (*in Append. epiſt. ad Rai-*
„ *nol-*

(1) Innoc. Pap. epiſt. 24. ad Alex. Antioc. cap. 2.

(2) Vid. Zoſim. Pap. epiſt. 1. adEpisc.Gall.cap.3.Cæleſt.I. Pap.epiſt.4.ad Epis.provinc. Vien. cap. 4. Leon. I. epiſt. 52. ad Episc. Provin. Arelat. tom. 2. Oper. edit. Rom. 1755. Vid. & epiſt. Episcop. ejusd. provin. ad Leon. c. 6.

(3) Confer. Prosper. Chronic. ad an. 429. & Couſtantium in *notitia* Epiſtolar. Cæleſtin. I. §. 9. p. 121.

(4) Vid. Gregor. Pap. lib. 1. epiſt. 8. ad Bacaudam Formiens. Episc. lib. 2. epiſt. 45. ad Benen t. Episc. & epiſt. 50. ad Johan. Episc. lib. 3. epiſt. 20. adGratios.Episc.lib. 6.epiſt.10. ad Bonifac. Episc. lib. 4. epiſt. 29. ad Januar. Epis.

„ *noldum Remensem*) scriberet *Sedis esse Apostolicæ Episcopatus conjungere, conjunctos disjungere, aut etiam novos construere* (1). Quid enim hesternos scriptores „ tui similes audiam, qui quod a Basilio Magno, jure „ humano Hexarcho Cappadociæ, quod a Numidiæ, jure item humano, Primate (2), quodque ab Augustino „ etsi Episcopo simplici Hipponensi (3) factum dum probant; id factum a Pontifice Romano, jure divino totius „ Ecclesiæ Capite, reprobant, secus certe, quam communis sensus postulet? Tanto è vero che il Concilio Ecumenico di Trento ha diffinito, che se un Vescovo di qualsivoglia gran Sede ammonito trascuri di risedere nella sua Diocesi, debbasi denunziare al Papa, *qui in ipsos absentes, prout cujusque major aut minor contumacia exegerit, Suæ Supremæ Sedis auctoritate animadvertere, & Ecclesiis ipsis de Pastoribus utilioribus providere poterit, sicut in Domino noverit salubriter expedire* (Sess.6. de Justif. c. 1. & Sess. 24. de Refor. c. 13.)

34. Da questo diritto che ha il Papa di prendere speciale ispezione sull' elezione dei Vescovi, e sull' erezione, e distribuzione dei Vescovadi, nasce necessariamente anche l' altro, che riguarda la distribuzione delle Parrocchie, dalle quali dipende l' ampliazione, o restrizione dei Vescovadi medesimi. Io ve ne ho fatto avvertito di sopra n. 11. con Almaino e Pietro d'Alliaco che lo han conosciuto e confessato, ma non voglio lasciar di dirvene quì due parole, che bastino a persuaderne chiunque ama di prender esempio dai nostri Padri. Non voglio però dissimulare, che in diverse parti i Vescovi sono stati in possesso di regolare le Parrocchie, come credevano più vantaggioso al bene della loro Diocesi, ma oltre la dipendenza ch' essi aveano dai Concilj della provincia, e dai loro Metropolitani, conviene avvertire, che in tutti i bisogni straordinarj tornavano sem-

(1) Urban. II. Pap. epist. 4. ad Rainold. Remen. Archiep. tom. 6. par. 2. Concil. edit. Paris. an. 1714. p. 1655.

(2) Vid. S. Basil. Magni Vitam cap. 23. n. 3. pag. 112. tom. 3. Oper. edit. Paris. an. 1730.

(3) Vid. August. epist. 9. ad Cælestin. num. 2. & seq. to. 2. oper. p. 591, edit. Antuerp. an. 1700.

sempre nel loro originale vigore i diritti del Papa, al quale niuno può mai impedire di prendere cognizione nelle urgenze straordinarie di tutte le Diocesi del mondo, e di vegliare sulla scelta che i Vescovi fanno dei loro cooperatori, affinchè non pongano lupi in luogo di pastori, e il tutto si faccia a norma di quanto si prescrive dai Canoni. Uditene un' esempio da S. Gregorio Magno, il quale scrisse a Rufino Vescovo non so dire se di Viviers, o di Vivone luoghi di Francia, del tenore seguente. „ Ex habitatorum Massæ Nichoteranæ, quorum Episcopus pro quibusdam culpis in pœnitentiam deputatus est, relatione „ comperimus, nullum hic esse presbyterum, qui sacra „ poscit Missarum solemnia celebrare, in tantum ut etiam „ filios suos sine baptismate asserant remansisse. Et quia „ hac pro causa magnopere petiverunt sibi in eadem Eccle- „ sia, cui fraternitas vestra operam visitationis impendit, „ debere presbyterum ordinari: ea propter scriptis vos „ præsentibus adhortamur, ut de Clero ejusdem Eccle- „ siæ requirere debeatis, cujus vita & mores ad hoc pos- „ sint officium convenire, & eum illic presbyterum festi- „ netis auxiliante Domino consecrare. Nam valde durum „ est, ut quousque causa Episcopi eorum subtiliter requi- „ ratur, non habeat Ecclesia illa presbyterum, qui sacrum „ illic opus valeat celebrare (1). Un' altro esempio lo abbiamo similmente da S. Gregorio, il quale scrisse al Vescovo di Saintes in Francia, e lo avvertì di proccurare una fondazione sufficiente per quei Preti, che doveansi destinare al servizio della nuova Chiesa che avea fabbricato (2) E al Vescovo di Palermo in Sicilia comandò di ordinare un Prete pel servizio del Monastero di S. Herma di quella Città, *qui sacra Missarum solemnia celebrare debeat*, ma lo avvertì di sciegliere una parsona di specchiati costumi. *Cujus vita, mores, & actio tanto possint ministerio convenire* (3). Al Vescovo poi di Siracusa Giovanni non solo co-

(1) Gregor. Pap. lib. 5. epist. 40. ad Rufin. Episcop. Vivonens.

(2) Gregor. Pap. ibid. epist. 50. ad Pallad. Episcop de Santonib.

(3) Gregor. Pap. ibid. epist. 41. ad Victor. Episc. Panhormit.

comandò di rifar la pace col Patrizio Venanzio, e di permettergli, che potesse far celebrare il Divin Sacrifizio nell'Oratorio suo domestico, ma gl'impose di più, ch' egli stesso vi andasse a celebrare la prima Messa (1).

35. Se poi volete un'esempio di simile giurisdizione esercitata da S. Gregorio sopra qualche Vescovo Orientale, leggete la lettera, ch'ei scrisse a Giovanni Vescovo di Corinto nell'atto di mandargli anche il Pallio. Osservate bene cosa gli dica circa il modo di governare la Greggia, e fate attenzione al comando pressante: *districta interdictione* che gli fa di astenersi dal prendere alcun regalo nell' ordinazione dei Preti, che per voi specialmente, e per molti scrittori del vostro gusto, vuol dir lo stesso che destinazione de' Parrochi. Altrimenti minaccia di punir tanto lui, che i Vescovi suoi Suffraganei giusta il rigore dei Canoni. *Nam si quid tale aliquid deinceps fieri senserimus, jam non verbis, sed canonica hoc ultione corrigemus* (2). Lo stesso S. Gregorio avendo comandato che si fabbricasse nella Corsica una Basilica con il fonte Battesimale in onore di S. Pietro, e di S. Lorenzo *pro lucrandis animabus fundari præcipimus*, ordinò quindi al Vescovo di Valeria di andare a consacrarla insieme col Battisterio. *Veneranda solemnia dedicationis impendens, prædictam Ecclesiam, & baptisterium solemniter consecrare te volumus* (3). Un' altro Documento anche più forte, e più preciso della giurisdizione del Papa sul governo dell'altrui diocesi lo abbiamo da S. Gregorio medesimo, sulla lettera ch' ei scrisse al Vescovo Hydrontino destinandolo Vescovo Visitatore Apostolico di tre Diocesi, Brindisi, Lippia, e Gallipoli, ch' erano allor rimaste senza Vescovo. Egli dice così „ Pastoralis nos cura constringit Ecclesiis Sacerdotis moderamine destitutis, solicita consideratione prospicere: „ ne proprio decedente rectore, contrarium, quod absit, „ aliquid Patrum regulis oriatur. Quia igitur Ecclesias „ Brundusi, Lippias, atque Gallipoli, obeuntibus ea-

„ rum

(1) Gregor. Pap. ibid. epist. 42. ad Venant. Patric. & epist. 43. ad Joann. Episc. Syrac.

(2) Gregor. lib. 5. epist. 55. ad Johan. Episc. Corinth.

(3) Gregor. Pap. ibid. 22. ad Petr. Epis. Alerien. in Corsic.

„ rum pontificibus, omnino destitutas agnovimus: idcir-
„ co fraternitati tuæ Visitationis earum operam duximus
„ injungendam. Quam ita te convenit exhibere, ut nihil
„ *de provectionibus clericorum, reddit*u, *ornatu, mini-*
„ *steriisque*, vel quidquid illud est in patrimonio earum,
„ a quoquam patiaris imminui, & ideo fraternitas tua ad
„ prædictas Ecclesias ire properabit, & assiduis adhorta-
„ tionibus clerum plebemque earumdem Ecclesiarum ad-
„ monere festinet, ut remoto studio, uno eodemque con-
„ sensu *tales sibi præficiendos expetant sacerdotes, qui &*
„ *tanto ministerio digni valeant reperiri, & veneran-*
„ *dis canonibus nullatenus respuantur*. Qui dum fuerint
„ postulati, cum solemnitate decreti omnium subscriptio-
„ nibus roborari, & dilectionis tuæ testimonio litterarum
„ *ad nos veniant consecrandi ec.* „ (1).

36. Riflettete, Signore, che allora quei Paesi apparte-
nevano agl' Imperatori di Costantinopoli, i quali, come
vedete, non si mischiavano affatto sugli affari ecclesiastici,
ma lasciavano che il Papa operasse liberamente come por-
ta il dovere, e la giurisdizione spirituale del Primato,
che ha da Dio ricevuto. Lo stesso dite delle Città di Ri-
mini, Napoli, e Fermo ch' erano allora sotto lo stesso do-
minio: Imperciocchè trovo nella prima di esse che una
volta S. Gregorio diede le facoltà a Leonzio che n' era Ve-
scovo, di dedicare una Chiesa, che avea fatto rifabbri-
care dopo essere stata consunta dal fuoco: *Facultatem tri-
buimus dedicandi ec.* (2), e di consacrarvi ancora l' Alta-
re: In un' altra leggo che lo stesso Santo Papa, vivente
ancora il Vescovo di quella Chiesa Castorio, ne avea as-
sunto tutto il governo, e vi avea mandato per Visitatore
quello stesso Leonzio, che poi ne fu Vescovo, e gli avea
dato facoltà di ordinare e di promuovere Preti e Diaconi,
che avesse trovati degni (3). Al Vescovo di Napoli poi
vedo che una volta ordinò di consacrare una Chiesa, sen-
za licenza di costituirvi un Prete Cardinale, ne' di cele-
brarvi le Messe pubbliche, e un' altra volta gli comandò

G   di

(1) Greg. Pap. ibid. epist. 21. ad Petr. Episc. Hydront.
(2) Gregor. Pap. lib. 5. epist. 45. ad Leont. Episc. Arimin.
(3) Gregor. Pap. lib. 4. epist. 42. ad Leont. Episc. Visitat.

di consacrare un' Oratorio con un Monastero di Monache che sottraesse dalla di lui giurisdizione, senza che nè quel Vescovo, nè tutta l' Antichità pensato abbiano ad accusar S. Gregorio d' usurpazione (1).

37. Infiniti altri esempj di simil fatta potrei raccogliervi dalle sole lettere di S. Gregorio, ma per non allungarmi sovverchiamente, terminerò la mia serie con quello che vi ho poc' anzi accennato del Vescovo di Fermo. S. Gregorio gli comandò, che andasse a consacrare un' Oratorio in un Castello di sua diocesi, che apparteneva ad un Conte, e gl' impose *percepta primitus donatione legitima, id est fundos campulos cum conduma una* ! (*boves domitos parium unum, vaccas duas, argenti libras quatuor ec.*) l'obbligo di stabilirvi un Prete Cardinale, o sia Titolare, il quale celebrasse delle Messe anche in particolare per lo stesso Fondatore, ogni volta ch' egli lo richiedesse. *Presbyterum quoque te illic constituere volumus Cardinalem, ut quoties præfatus Conditor fieri sibi Missas fortasse voluerit, vel fidelium concursus exegerit, nihil sit quod ad Missarum sacra exhibenda solemnia valeat impedire* (2). Or il P. Tommasino giudiziosamente da un tal fatto deduce 1. che il Prete percepiva immediatamente le rendite dei fondi assegnati a tal Chiesa: 2. che la permissione del Papa era fin d' allora necessaria massime nelle Diocesi d' Italia, per la fondazione di nuovi Benefizj Ecclesiastici: 3. che quel Prete celebrava delle Messe in particolare per il solo Fondatore ogni volta ch'ei voleva, senza che il popolo vi assistesse: 4. che il popolo poteva ivi radunarsi ogni volta che gli fosse piaciuto, o che lo esigeva il bisogno: 5. che secondo S. Gregorio il Prete che allor dicevasi Cardinale, dovea essere il proprietario e l' ordinario Rettore di quella Chiesa, nella quale adempiva a tutti gli officj: e che perciò dovea vivere colle rendite fisse della medesima: a differenza dei Preti non Cardinali, i quali vivevano delle distribuzioni che ricevevano dal

(1) Gregor. Pap. lib. 2. epist. 59. & lib. 8. epist. 3. ad Fortunat. Episc. Neapolit.

(2) Gregor. Pap. lib. 10. epist. 12. ad Passivum Episc. Firman. Vid. Thomass. Discip. de l' Eglis. par. 2. lib. 1. cap. 32. §. 13.

dal Vescovo, non erano nè titolari, nè fissi, nè obbligati a risedere in una tal Chiesa, ma vi andavano a celebrare il Divino servizio tutte le volte che il Vescovo ve li mandava. Avvenne però non di rado, che anche questi Oratorj così edificati da' particolari Signori, diventarono parrocchie, perciocchè la gente di campagna vi si unì, e vi formò dei villaggi. E il P. Tommassino lo fa vedere specialmente coi canoni dei Concilj secondo, terzo, e quarto Aurelianensi, con quei del Concilio di Toledo celebrato ai tempi di S. Gregorio, colle lettere di quello Papa, e con quelle di S. Zaccaria, coi quali documenti prova ad evidenza, che tutto l'affare dell'erezioni, e distribuzioni, e regolamento delle Parrocchie in tutto l'Occidente, è stato sempre di suprema ispezione non del Principe temporale, ma dei Vescovi e del Papa (1). Per lo che loda egli moltissimo le ordinazioni del Papa S. Zaccaria, e confessa che furono molto salutari alla Francia (2). E qui pongo fine alla raccolta dei monumenti che mi era io prefisso di obiettarvi in difesa della giurisdizione del Papa; ma prima di chiudere questa lettera, permettetemi di formare la seguente.

CONCHIUSIONE.

38. E' dogma Cattolico che G. C. abbia fondata la Chiesa sua con un Capo, che fu S. Pietro, al quale diede il Primato d'onore insieme e di giurisdizione sopra tutti gli altri Apostoli, ed è un punto similmente di fede che la Chiesa deesi perpetuare fino alla consumazione dei secoli nella stessa maniera che fu da Cristo fondata. Ond'è che
„ Dovea essere sempre un Pietro nella Chiesa, per con-
„ fermare i suoi Fratelli nella fede. Questo era il mezzo
„ più acconcio a stabilire l'unità de' sentimenti, che il
„ Salvatore desiderava sopra ogni cosa; e quest' autorità
„ era tanto più necessaria ai Successori degli Apostoli,
„ quanto la loro fede è meno assodata che quella de' loro

 „ Au-

(1) Vid. Thomass. Discipline de l'Eglise touchant les Benefices par. 2. lib. 1. cap. 32. §. 13.

(2) Thomass. ibid. cap. 33. §. 7.

„ Autori. Nello stesso tempo che G. C. istituì quest' uffi-
„ cio nella sua Chiesa, gli fu d' uopo eleggere una Sede
„ fissa per lo suo esercizio .... Roma la Signora del Mon-
„ do... fu eletta per collocarvi la Sede dell' Unità, dalla
„ quale la fede doveva esser predicata, come da luogo
„ più eminente a tutta la terra „ (1). Il Vescovo adunque di Roma è quell' unico, che nei diritti succede e nell' autorità di S. Pietro, di cui è il naturale e legittimo Successore, e la Sede Romana è quel Centro dell' unità, e del Sacerdozio, col quale debbono stare unite le altre Chiese, e i fedeli tutti che sono sparsi pel mondo. Dall' incarico che ricevette S. Pietro, e che ricevono perciò i di lui Successori di governare non questa o quella porzione, ma tutto il gregge Cristiano, e di tener saldi nella Fede i fratelli, siccome deriva l' universal Magistero della dottrina, così ne dimanano in tutte l' altre Chiese i sacri diritti del Sacerdozio di tutta la Comunione Cattolica. Ed eccovi perciò l' obbligo nel Papa, e nella sua Chiesa particolare di Roma, di vegliare per una parte su i bisogni di tutte l' altre, e di provvedere alle loro spirituali indigenze, e in esse quello per l' altra di venerare nella sacra di lui persona, il Padre comun dei fedeli, e nella Chiesa Romana la loro Madre, la loro Maestra, e il Fonte dell Unità Ecclesiastica. Ma per far questo nella maniera che porta seco il Divino precetto, e la Divina istituzione di Cristo, tutte l' altre Chiese, volendo essere veramente Cristiane, debbono secondo l' insegnamento dei nostri Padri farsi carico e gloria di diramare dalla Chiesa Romana, come tanti rami che debbono attingere il loro Vitale Umore dalla Radice. Dallo stesso principio similmente deriva, che gli altri pastori per essere infra di loro tutti eguali secondo l' istituzione Divina, e per non avere in origine altro Superiore che il Papa, se vogliono esser pastori dell' Ovile di Cristo, non possono evitare di prendere in un modo, o in un' altro la Missione da lui, che del governo di tutto l' Ovile fu da G. C. medesimo incaricato. Quei che cercano d' intrudersi nel governo della Chiesa per altra via, entrano per la finestra e non per la porta, sono lupi cioè e non pastori, fatti per

(1) Bossuet Meditaz. sopr. il Vangel. Giorno 72.

per la rovina e non per l' edificazione del gregge; sono in somma di quelli che G. C. non riconosce per suoi.

39. Ma il ceto dei fedeli, che presto crebbe in immenso, e che si dilatò in tutta l'ampiezza della terra, e il numero delle Chiese che si fondarono in tutte le parti conosciute del Mondo, fecer nascere il bisogno di stabilire alcune Sedi con certi diritti e certa giurisdizione da esercitare sopra un numero determinato d'altre Chiese minori; e quindi non per istituzione Divina, ma della Chiesa nacquero i Metropoliti, gli Esarchi, i Patriarchi ec., quei Vescovi cioè, ai quali fu per voler della Chiesa stessa un certo numero di lor confratelli subordinato, con maggiori o minori diritti da esercitare sopra di loro. Ma questa specie di particolar primazia, in qualunque modo vogliate denominarla, poteasi ben istituire in ajuto di quell' unica che avea istituito G. C., ma non in pregiudizio e distruzione di essa, nè dei suoi diritti. Lo spirito della Chiesa è invariabilmente di edificare e non di distruggere, e il Vangelo c' insegna che Pietro ebbe l' ordine di pascere il gregge e di confermare i fratelli, e non già essi l' incarico di pascere e governare il loro Capo. Quindi è che la Primazia universale del Papa, avendo per autore quello stesso che ha per autore la Chiesa, e questa dovendo essere perpetuamente governata da quell' unico Capo, che l' Autore le diede, essa che in tutto è regolata da Dio, non può attentare veruna usurpazione sopra di lui, nè in danno de' suoi diritti. Questi sono in fondo invariabili, perchè invariabile n' è il principio, ma non è però invariabile l' uso dei medesimi, che può adattarsi alle circostanze; e senza essere circoscritto da veruno, può sovente misurarsi coi bisogni diversi, e colla maggior utilità delle Chiese.

40. Ora voi se volete rettamente giudicare tanto della giurisdizione che attribuite ai Sovrani del secolo, quanto di quella che in generale appartiene al corpo Gerarchico della Chiesa, e in particolare al Papa, come a Capo visibile della medesima, sull' articolo specialmente di fondar Chiese, consacrar Vescovi, e distribuir Vescovadi, tre Epoche dovete distinguere nella Chiesa Cristiana. In quella ch' io chiamo la *Prima Età*, siccome da una parte non

si tro-

si trova mai che i Sovrani del secolo abbiano avuto parte veruna sul regolamento della Disciplina, nè sul punto di cui trattiamo, così abbiamo dall'altra che i Vescovi erano tutti eguali fra loro, e non avevano altro Superiore che il Papa; e ch' egli perciò era l' unico che aveva l' autorità d' ingerirsi su gli affari di tutte l' altre Diocesi, sull' erezione dei Vescovadi, e sull' ordinazione dei Vescovi. Onde voi specialmente che siete Italiano, non lasciate di osservare col Bevereggio Scrittor Protestante, che nei primi due secoli della Chiesa, ancorchè l' Italia fosse già piena di Vescovi, contuttociò quello di Roma operava in modo, che sembrava esser egli il solo Vescovo di questa parte di mondo. *Et quidem in omni Italia usque ad Victorem, & aliquanto postea, etiamsi plurimi haud dubie essent, vix ulli tamen nominatim memorantur uspiam Episcopi, præterquam Romani, ac si illi non solum primi, sed & soli essent totius Provinciæ Episcopi.* (1) In quella poi che ho chiamata *Seconda Età*, cominciarono i Sinodi Provinciali, i Patriarchi, e i Metropoliti, i quali spiegarono lecitamente varj diritti sopra le Chiese, e sopra i Vescovi che furono lor suggettati, e sulla elezione e consacrazione di essi. Ma anche in essa vedo che i Romani Pontefici custodi fedeli della Tradizione, e vindici nati del rigor della disciplina, e dei Canoni, non lasciarono mai di porre in pratica i loro naturali diritti, e così chiedendo il bisogno, assunsero il governo dell' altrui Diocesi, mandarono Vescovi, fondarono Vescovadi, e presero per se stessi, o per mezzo dei loro Vicarj, o dei loro Nunzj, l' ispezion d' ogni cosa. Cosicchè annullarono Sinodi, cassarono elezioni di Vescovi, soppressero Vescovadi, deposero Patriarchi, e Metropoliti, ne riposero altri nelle lor Sedi, e pacificamente fecero in somma per ogni dove con suprema autorità quello che il ben dei fedeli, e il vantaggio della Chiesa esigeva. Or in mezzo a tutte queste gran cose, e questi grandi affari di Chiesa, cercate prima

(1) Beverep. Codex Can. Ec. Primit. lib.2. cap.5. §.5. Cotel. Patr. Apostolic. tom. 2. pag.92. Edit. Antuerp. ann. 1700. Vid. etiam eumd. Bevereg. Annot. in Can. Apostolic. can.34. Cotel. tom.1, p. 466.

ma se G. C. che tutti gli prevedeva, nominasse mai l' intervento dell' autorità dei Sovrani, o se almeno ve l' abbia riconosciuta la Chiesa stessa. E vedendo che tanto nella prima età, quanto per buono spazio della seconda, essi non ebbero parte veruna su tuttociò, concluderete che se poi talvolta vi furono dalla Chiesa invitati, ciò fu per sua stessa indulgenza, per argomento della sua gratitudine, per la buon' armonìa fra il Sacerdozio, e l' Impero, e pel comune vantaggio. Ma poi quando alcuni Principi abusando delle forze che Dio ha lor confidato per edificare, e non per rendersi schiava la Chiesa, tentarono di arrogarsi quell' autorità che non hanno, essa non lasciò di alzar la sua voce ora per mezzo del proprio Capo, ora per quello dei Concilj, ed ora per quello de' suoi Padri. Nè in qualsivoglia più ardua circostanza mancò mai di provare l'influsso benefico di quell' assistenza Divina, che il Figliuol di Dio le ha promesso.

41. Nella terza età finalmente, che è quella in cui siam tuttavìa, tornò il bisogno di dover nuovamente ripristinare l' uso dei diritti originali del Papa, che furono in vigore nell' *Età Prima*, ma non si è fatto mai con tutta la primitiva e original estensione. Imperciocchè oltre l' essere tuttora in piedi non pochi diritti Metropolitici e Sinodali che in principio non esistevano, i Sovrani temporali in questa sola età sono chiamati a parte nel regolamento d' alcuni Capi d' esterior disciplina, e di quella specialmente che riguarda l' elezione dei Vescovi, e la fondazione e distribuzione dei Vescovadi e delle Parrocchie, da cui furono affatto esclusi tanto nella prima, che nella seconda Età della Chiesa. Ed ecco come l' Età in cui siamo, e in cui dai Nemici tanto si grida contro i diritti della Chiesa e del Papa, è la più favorevole di tutte l' altre ai Sovrani del secolo, e con quanta ingiustizia ed ingratitudine si accusi tanto l' una che l' altro d' usurpazione. Signore, girate dunque quanto vi piace, e spaziate per tutte l' età della Chiesa, e troverete sibbene variazione d' uso e di modo, ma non variazione di diritto in favore del Papa; perciocchè in fondo non soffre alterazione quello che ha Dio stabilito per durare in eterno. E dopo tanti giri e raggiri

vi

vi troverete costretto a conchiudere, che secondo tutti i principj, che somministra la Religione, e secondo la più antica, e antichissima Disciplina, non si possono fondare, nè distribuir Vescovadi, o consacrar Vescovi, senza l'autorità mediata, o immediata del Papa. Questa nasce da principio tutto Divino, e si estende perciò a tutto il mondo Cristiano; giacchè l'altra che dal Diritto Ecclesiastico deriva, e che nell' Occidente diramasi, dov' egli è unico Patriarca, a tutti gli altri fuori che al Papa donar può quel di più che non hanno; ma in lui null' accresce, avendo tutto ricevuto prima da chi era Padron di distribuire, cioè da Gesù Cristo. Ed ecco perchè fin l' Eretico Salmasio parlando dei diritti che tutta l' antichità ha venerato nel Papa, costretto dalla forza della verità ha dovuto confessare che ,, Nec Primatem eum Italiæ specialem, nec Oc- ,, cidentis fuisse Patriarcham, sed eamdem omnino & in ,, Oriente potestatem habuisse olim, quam in Occidente, ,, eamdem porro & in qualibet Occidentis provincia, quam ,, in Italia ,, (1) Quanto è più sincero costui degli Annalisti Fiorentini! E quanto è più sincero Monsignor Bossuet, il quale anche nell' impegno, in cui fu di scrivere contro la S. Sede, fu costretto a confessare che la di lei autorità ha piuttosto perduto che acquistato in paragon di quella esercitata nei tempi antichi: *Hæc habens & exercens Apostolica Sedes, tanta antiquitus auctoritate viguit, ut postea fidens dixerim! imminuta magis quam aucta esse videatur*. (2)

42. Signore, chiunque siate, Scrittor di Pavia, o d' altra parte d' Europa, io vi ho parlato, come in faccia a Dio mi son creduto in obbligo di parlarvi, cioè con chiarezza, sincerità, e buona fede. Se avete anche voi da dirmi qualche cosa in contrario, vi prego parlarmi nella stessa maniera, e vi prometto di ascoltarvi con tutta la docilità, e con tutto quell' ossequio, col quale mi dico Vostro ec.

AVVI-

(1) Salmas. lib. 2. Heucharist. cap. ultim. pag. 718.

(2) Bossuet, Defens. Cler. Gallic. Corollar. tom. 2. pag. 407. edit. Luxemb. 1730.

AVVISO AL LETTORE.

Questo Avviso al Lettore come siegue dopo le postille, è quel medesimo, che si trova nella prima Edizione.

,, *Nella Gazzetta di Firenze* NOTIZIE DEL MONDO *n.* 55. *Sabato* 12. *Luglio* 1783. *lessi quest' avviso* Presso i Libraj Pagani, Landi, Molini, e Totani si trova vendibile al prezzo di due paoli un libro in ottavo grande, che ha per titolo = *Diritti dei Principi, e dei Vescovi Cattolici per opporsi alle Massime Giurisdizionali della Corte di Roma* = Questo è il miglior libro che sia stato scritto in materia di Ecclesiastica Giurisdizione = *Io corsi al rumore, e sulla fede del Gazzettiere incautamente mi proccurai tal libercolo. L'ebbi dunque prestissimo, e con avidità lo presi in mano per leggere; ma tosto mi avvidi dell' inganno. Imperciocchè il libro primieramente che si dice in Ottavo grande, non può esser più piccolo, e non ha di mole più di* 80. *pagine, di cattiva carta, e pessima stampa. Ma tuttociò si potrebbe perdonare alla nota viltà dei mentovati Libraj Gazzettieri, inclinatissimi al più vile ed al più sporco guadagno, anche in pregiudizio manifesto della Religione. Non così però l' altra più enorme impostura, che unita col Plagio più vergognoso mi ha dato come l' ultima spinta a prendere in mano più sollecitamente la penna contro quel libro per aver occasione di pubblicarla. Eccola dunque.*

,, *Il libro di cui parliamo non è originale, ma è quello medesimo che nell' Agosto dell' anno precedente uscito era in Pavia col titolo* = Riflessioni sopra l' Autorità de' Vescovi, e de' Principi nella Chiesa di V. B. = *Io mi trovava già possessor di tal libro, e i così detti Annali Ecclesiastici di Firenze per quel furore (si perdoni alla verità) da cui appariscono animati contro la Sede Apostolica, ne aveano dato l' estratto facendone il più magnifico elogio. E ci aveano di già manifestato il nome dell' Autore, che dalle due lettere iniziali da lui poste nel Frontispizio, non avea potuto indovinare. Egli è dunque il Sig. Ab. Vincenzo Be-*

so-

sozzi Prete Milanese, stato discepolo del P. Martino Natali delle Scuole Pie Professor di Teologia nell' Università di Pavia. E' vero bensì che gli Editori Fiorentini hanno ommessa la Prefazione dell' Autore, dato hanno al libro la falsa data di Amsterdam, e insiem col titolo mutato hanno anche il nome di Riflessioni in quello di Capitoli. Ma suppongo aver ciò fatto per nascondersi maggiormente agli occhi del Pubblico, il quale si sarebbe scandalizzato vedendo ristampato un libercolo pieno, come vedrassi di dottrine false, ed ingiuriose all' eccellenza e santità della Religione Evangelica, di cui per istituzione Divina è depositaria la Chiesa di Gesù Cristo. Io dunque per quell' amore che porto alla nostra dolce madre la Chiesa, e non con animo di combattere l' autore del libro, che quantunque veda in inganno amo teneramente, ho risoluto di confutarlo. Dalla maniera civile, e dallo Spirito di verità e di pace (che Spirito è della Chiesa), da cui vedrassi animata questa confutazione, spero che l' Autore, il di lui Maestro, cui non in tutto piace quel libro, ed anche gli Editori Fiorentini, conosceranno, che non è amor di Partito quello che mi ha mosso a scrivere, non dirò contro di loro, ma contro l' inganno in cui eglino sono. Anzi affinchè si veda in effetto che io tratto quì la causa della Chiesa Universale, prometto di non toccare affatto l' Autore in ciò che chiamasi volgarmente Libertà Gallicana, *e di convincerlo anzi che nò d' errore, coll' autorità di Scrittori di quella Nazione, de' quali unicamente farò quì uso; onde meglio apparisca quanto esattamente sia io per mantener la parola.*

„ I Principi Cristiani, che tutti venero come unti del Signore, essendo figli della Chiesa anch' essi, pieni di religione e di pietà, non possono gradire se non le persone che in affari di religione massimamente dicon la verità; come il gran Teodosio gradiva in preferenza di tutti S. Ambrogio per l' Apostolico zelo col quale talvolta gli si opponeva. E siccome quel gran Vescovo nel difendere con intrepido coraggio la libertà della Chiesa, fu tanto lontano dall' offendere i diritti del Trono, che finchè visse ne fu all' opposto il più valido sostegno; così nell' impugnare io quì alcune massime insegnate dal Sig. Besozzi dietro le tracce di Scrittori Lute-

ra-

rani, ho speranza che i diritti dei Sovrani saranno certamente meglio appoggiati da me, che non lo sono da lui, che li pianta sopra fondamenti ruinosi e vacillanti. Prego Iddio a concedere a tutti quell' ajuto di grazia, che non solamente dona la cognizione della verità, ma la forza eziandio di abbracciarla. Onde con quelle parole, colle quali S. Agostino indirizzava ad Onorato il suo libro = Dell'Utilità del Credere = colle medesime dirigerò ancor io al Sig. Besozzi queste mie lettere, che ho risoluto di donare anche al Pubblico. Ut tibi prosint, aut certe nihil obsint, omnibusque omnino, quorum in manus forte devenerint, & rogavi Deum, & rogo, & spero ita fore. Cap. 1.„

E' da sapere che il Sig. Besozzi non ha mai risposto alle lettere seguenti: e che l' opera fatta da lui posteriormente per provare che i Principi temporali possono dispensare dai Voti Monastici, fa vedere ch' egli persiste nei sentimenti sposati in pregiudizio della Chiesa. Questa di lui seconda opera fu confutata dai Giornalisti Ecclesiastici di Roma.

LETTERA QUARTA.

Intorno ad alcuni errori di fatto, ed altri di minor conseguenza.

SIGNORE.

1. NON vi sembri strano, Sig. Ab. Besozzi carissimo, che un'Amico a voi sconosciuto venga ad avvisarvi di molti errori, altri più piccoli, ed altri più gravi, che ha trovato nel libro delle Vostre Riflessioni: imperciocchè essendo la verità comune a tutti egualmente, e a tutti egualmente dovendo essere a cuore, ognun degli uomini ha diritto di vendicarla, ove la veda in qualsivoglia maniera defraudata. L' umile vostra Protesta che colle parole dell' Augusto Antonino fate a piè di quella Prefazione, che gli Editori Fiorentini hanno ommessa nella loro nuova Edizione, mi ha dato coraggio a far ciò, per esser sicuro che manterrete la data parola *Laeto lubentique animo mutabo*, e darete al Mondo un' imitabile esempio di docilita e di candore. Intanto io vi prometto, come già protestato mi sono col Pubblico, che l' amicizia, la civiltà, e la buona fede saranno l'ordinario condimento di queste lettere. Onde mi lusingo che dovrete necessariamente conoscere, che voi in varie occasioni le più importanti, siete fuori tanto di strada, e tanto lontano dalla dottrina del Clero di Francia, che millantate, quanto lungi sono sinceramente i Francesi dalle dottrine de' Luterani, dai quali vedo con dispiacere aver voi cavato i materiali che formano il vostro libro. E' vero che voi non lasciate di citar Santi Padri, e autori Cattolici, ma le vostre citazioni spesse volte o non son vere affatto, o sono in diverse guise alterate. Segno evidente che in vece di consultare gli Originali, vi siete troppo bonariamente fidato d'altri; e che non di prima mano, ma di seconda e di terza provveduto avete il negozio vostro di merci. Anzi perdonate, se vi dico, che voi da

qual-

qualche Scrittore Cattolico citato, non avete preso per lo più se non le obbiezioni dei Protestanti, senza punto badare alle risposte, colle quali son esse sciolte. Presso di voi risuonano quasi privativamente i nomi dei Riegger dei Feuret, dei Covarruvia, degli Eybel, dei Talon, degli Opstraet, dei Vanespen, dei Febronj, dei Pereira, e di *alri innumerabili*, dite voi, *che hanno presa la difesa della dottrina Ortodossa contro de' Novatori* (1). A dir vero nè pur i costì mentovati vi sono favorevoli in molti esenzialissimi punti, ma non importa; voi solete sempre citarli, anche senza indicare i luoghi, sulla fiducia che debban' esserlo. Defraudate però il Pubblico che ha diritto di conoscere non meno la verità, che gl'innumerabili suoi difensori, i quali non nominate, non so se per modestia, o per timore di scandalo. Ma forse avrete giudiziosamente supposto, che s'intendesse a bastanza essere quei medesimi, dai quali, come vedremo a suo luogo, avete imparato a ragionare *dell' autorità de' Vescovi e de' Principi nella Chiesa*. Cioè i famosi Protestanti Basnagio, Boemero, Ornio, Osiandro, Salmasio, e Gasparе Ziegler. Che nomi! Sono eh! Cristiani costoro, direbbe uno Scrittore Francese? Cristianissimi, dite voi; perciocchè sono stati da Dio suscitati per sostenere la verità contro d'una turba di Novatori; fra i quali tengono i primi posti S. Gregorio Settimo, S. Anselmo, S. Tommaso d'Acquino, S. Bonaventura, S. Lorenzo Giustiniani, ed altri; e i secondi S. Antonino Arcivescovo di Firenze, S. Carlo Borromei, i Pontefici Innocenzo Terzo e Quarto, Agostino Trionfi, Egidio Colonna, ed altri non pochi; tutti cattiva gente. Non voglio però lasciar di farvi giustizia. Voi non dite ciò apertamente, nè sotto un punto solo di vista, come ho fatt' io; ma in sostanza non potete negare che confrontandosi parte con parte il vostro libretto, tali appunto non sieno i personaggi da voi marcati col bollo infame di Novatori; e che nel fondo non sia egli pieno di tali Antitesi, le quali sono indegne per mille capi d'una persona del Santuario. Ma venghiamo agli errori di fatto, e quin-

(1) Rifles. 1. p. 4.

quindi gradatamente or in questa, or in altre lettere passeremo a quelli di più rilievo.

2. Voi dunque affermate (1), che l'Imperator Filippo scrisse al Pontefice Innocenzo Terzo, a fin d'impetrare da lui la *licenza di fare il divorzio colla Regina sua sposa*, e che quel Papa rispośegli di non poterlo su ciò compiacere *senza l'autorità d'un Concilio Generale*; dal che ne inferite, che dunque il Papa si riconosceva a quello subordinato ed inferiore. Or siccome per fare un semplice Divorzio, non ho prima d'ora saputo, che anche un'Imperatore debba ricorrere, se non all'autorità del Papa, almeno a quella del Concilio, così mi è nato il sospetto che voi sotto quel nome abbiate inteso parlare d'una sentenza di Nullità, e di scioglimento di Matrimonio. Non importa. Ma scorrete di grazia la storia di quei tempi, e non troverete verun'Imperatore, che portasse tal nome. Vedo però che voi letto avete in confuso che il Re di Francia Filippo trattò realmente di far annullare da quel Pontefice il Matrimonio contratto con Ingeburga figlia del Re Canuto di Danimarca: che siccome appellavasi egli Filippo Augusto, così ha bastato il cognome per farvelo credere Imperatore. Tale prima di conoscere l'Alfabeto fu ancor da me creduto Augusto Re di Pollonia; onde ho ragion di scusarvi. Leggete però il Fleury, e dalla sentenza di nullità pronunziata dai Prelati Francesi, dall'atto d'Appello interposto quindi dalla Regina al Tribunale di quel Papa, e dai Processi ordinati da esso per tal faccenda, troverete abbondante materia da cavarne un'altra conseguenza alla prima totalmente contraria (2).

3. Similissimi a codesto sono i due sbagli seguenti. In un luogo (3) supponete che il Concilio di Calcedonia fosse convocato per condannare Nestorio, che secondo voi era stato già condannato prima da S. Leone. Quandochè contro quell'Eresiarca celebrato fu l'Efesino, e S. Celestino Papa fu quello che ne avea già condannato gli Errori. In altro luogo poi (4) vi correggete senza saperlo; percioc-

chè

(1) Rifless. 1. p. 7. e 8.

(2) Fleury Hist. Eccles. lib. 74. §. 43. & alib. lib. 75. §. 33. & seq.

(3) Rifles. 7. pag. 41.

(4) Rifles. 15. pag. 95.

chè senza mostrarvi affatto inteso del primo sbaglio, asserite, che il Calcedonense convocossi, come fu realmente, per la condanna d'Eutiche. Nel medesimo luogo scrivete che Marciano *presiedette personalmente* a quel Concilio *insieme coll'Imperatrice sua sorella*. Ma quell'Imperatore o non avea sorelle, o non sono cognite nella Storia; e l'Imperatrice era S. Pulcheria moglie e non sorella di lui, ma sorella e non moglie del defonto Teodosio Secondo (1). E' in gran parte anche falso ch'egli vi assistesse personalmente; giacchè quando egli vi comparve la prima volta sotto il giorno 25. d'Ottobre, in cui si celebrò la sesta Sessione, il Concilio si potea dir già ultimato, avendo compite le sue definizioni riguardanti non solo il dogma, ma gli affari più importanti ancor della Disciplina (2). Non è meglio fondata la da voi supposta personale assistenza dell'Augusta. Imperciocchè sebbene si trovi ciò nella Versione Latina di quel Concilio; contuttociò se aveste letto il Tillemont, avreste veduto ben dimostrato l'antico sbaglio della Versione, e vi sareste attenuto da ciò asserire con tal franchezza (3).

4. Voglio menarvi buono, che nella Rifless.4.pag.26. diciate d'aver prima parlato delle Riserve dei Benefizj Ecclesiastici, quando è quella la prima volta, che le mentovate; ma non posso fare a meno d'avvertirvi, che voi falsamente in altro luogo (4) citate Socrate, per garante di quanto dite di Costantino, rapporto all'ordine dato ai Vescovi di esaminare con più maturità e pace la causa di S. Atanasio. Essendochè nel libro 4. c. 35. dell'edizion del Valesio nulla v'è di ciò, e in quella di Cristoforsono quel libro è distribuito in soli capi 31. Ma quand'anche vi si accordasse l'autorità, essa è contraria piuttosto a voi; perciocchè suppone Costantino nei Vescovi il privativo diritto di decidere le cause Ecclesiastiche. Non siete più felice quando (5) citate il libro settimo del medesimo Storico per provare la *potestà degl' Imperatori nel gover-*

(1) Tillem. l'Impereur Marcien. Artic. 3.

(2) Tillem. Saint Leon Articl, 118.

(3) Tillem. sur S. Leon Note 51.

(4) Rifles. 15. pag. 89.

(5) Rifles. 15. pag. 85. e 86.

verno della Chiesa; giacchè posso assicurarvi, che nulla v' è di ciò in tutto quel libro. Ma se desideraste mai di vedere originalmente quel testo, del quale avete preteso dare come il transunto (badate quanto io lo tema), leggete il proemio del Quinto, e ve lo troverete. Prima però d' aprire quel libro aspettate di grazia ch' io vi manifesti un mio dubbio, che potrebbe non aver indi luogo. Il dubbio è questo, che voi prima d' ora non abbiate mai letto Socrate. Perdonate, Signore, la sincerità con cui parlo; perciocchè non tanto cotesti errori di fatto, quanto le false conseguenze che voi ne cavate, avvalorano il mio sospetto. E per verità, non vedete, che se lo Storico avesse creduto un diritto innato dell' Imperio, come ne vorreste concluder voi, il mescolarsi negli affari Ecclesiastici, non avrebbe avuto bisogno di prevenire il suo lettore, e di rendergli ragione, perchè in una storia, in cui si parla d' affari di Religione e di Chiesa, dovuto avesse di tanto in tanto nominarvi gl' Imperatori? Onde le scuse dello Storico mostrano ben il contrario di quello, che voi ne cavate.

5. Maggiore forse di tutti i mentovati sin qui, si è il fallo di citare il libro dell' Unità della Chiesa di S. Cipriano (1), al quale per provare l' indipendenza totale del diritto dei Vescovi dal Papa, di governare le loro Chiese, attribuite queste parole = *Episcopos Ecclesiis dominicis in toto mundo Divina dignatione præpositos* =. Siate certo, che in tutto quel libro del S. Dottore esse non vi sono affatto: e l' uniche che potrebbero avere qualche piccola correlazione con quelle, sono a voi totalmente contrarie; perchè tendono scopertamente a provare l' obbligo maggiore dei Vescovi di star uniti costantemente colla Cattedra di S. Pietro, sopra della quale avverte perciò il S. Dottore esser fondata la Chiesa = *Quam unitatem firmiter tenere, & vindicare debemus, maxime Episcopi, qui in Ecclesia præsidemus* =. Potrei rimproverarvi ancora la citazione (2), che fate del libro *de Catechizandis rudibus* di S. Agostino al numero 17.; perciocchè quel libro nell' Edi-

H zio-

(1) Rifless. 3. Nota 1. pag. 16. 103.
(2) Rifless. 15. Nota 1. pag.

zioni antiche non ha che capi 25. e nella Maurina 27.; ognun de' quali è suddiviso in pochi numeri. Ma siccome le parole da voi citate si trovano al capo 21. di detto libro, così non credo, che altri vi possa far di ciò gran delitto. L'unica cosa che non regge, si è il senso che loro date, come sarebbe facile il dimostrarvi. Ma non voglio che facciam dipendere da minuzie la decisione di nostra causa. E' bensì vero, che con ugual piacevolezza non vi sarà forse da taluno passata la citazione, che voi fate (1) del Tommassino lib. 3. cap. 27.; perciocchè un capo che segnato sia con tal numero, non si ha che nel libro 3. della Quarta Parte della di lui grand' Opera. Ma in esso in vece di parlarsi dell' Esenzioni dei Regolari come voi asserite, si tratta unicamente delle Milizie, che i Vescovi, e gli Abati somministravano ai Principi tanto in Francia, che in Germania, ed Italia. Altri molti errori di simil fatta si potrebbero avvertire nel vostro libro, ma oltre che i già notati bastar possono per farvi conoscere quanto giusti sieno i miei sospetti intorno alla vostra esattezza, e perizia nelle materie Ecclesiastiche; non voglio che perdiamo più lungo tempo in queste bagattelle. Passiamo dunque ad altri errori d'un' indole un poco più importante, riserbando gl' importantissimi a miglior occasione.

6. Nella pag. 5. Riflesf. 1. asserite dunque colla maggior franchezza del Mondo, che „ *in tutti i luoghi delle sante lettere, dove si parla delle prerogative d' indefettibilità, ed infallibilità, si promettono bensì alla Chiesa, ma non a Pietro* „ Dal che vedo esservi dimenticato, non solamente di quelle celebri parole dette da Gesù Cristo a quel Principe degli Apostoli: *Tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam &c.*, ma fin di quell' altre, forse ancor più precise, e che non ammettono in contrario, se non delle infelicissime cavillazioni. *Ego rogavi pro te, ut non deficiat Fides tua.... Confirma fratres tuos ec.* Nelle quali se i Francesi non riconoscono promessa l'Infallibilità nella persona di Pietro, e del Romano Pontefice, la confessano però nel complesso della Serie, e della Successione dei Papi; perciocchè credono anch' essi per

(1) Riflesf. 3. pag. 19. Nota 1.

per un'Articol di nostra Fede l' indefettibilità della Cattedra di S. Pietro, come a suo luogo vedremo. Ma notate in questo proposito quanto sia fuor di regola quella maniera, con cui argomentate nella settima Riflessione pagina 40. e 41. contro l' Infallibilità Pontificia. Voi dite, che il convocare i Concilj, e l' intervenirvi è una cosa incomoda per i Vescovi, e pure ciò con ostante si è veduto, che più volte stati son necessarj. Ma se così è, dite voi, è dunque segno, che non v' è questa infallibilità nei Romani Pontefici. Imperciocchè se vi fosse, tutto potrebbesi speditamente finire per mezzo delle lor decisioni, senza inquietare tutta la Chiesa: e quindi sarebbe inutile la celebrazion dei Concilj. Ma voi che ragionate sì bene: non mi defraudate de' vostri lumi, e fatemi quì da Maestro. La Chiesa dispersa è infallibile, o nò? Sì, dite voi, è Infallibile. Ma dunque inutili sono i Concilj, potendo senza incomodare i Vescovi decider sovranamente le insorte questioni. Or dunque se in quell' Ipotesi, l' infallibilità della Chiesa congregata non nuoce affatto all' Infallibilità della Chiesa dispersa, come potrete voi dalla necessità di convocare sovente i Concilj concludere, che dunque il Papa non è infallibile?

7. Non meno ardita è la proposizione che avvanzate Rifless. 8. p. 47., in cui dite *che G. C. non ebbe in terra, nè esercitò alcuna giurisdizion temporale*. Imperciocchè se voi intendete la prima parte di tal proposizione, in senso che Gesù Cristo non volle possedere verun Dominio Terreno, sarà verissimo; ma non per questo dir potrete che come padrone assoluto dell' universo, non avesse giurisdizione di farlo. E perciò farovvi qui osservar brevemente, che appunto perchè avea tale giurisdizione, non lasciò qualche volta di esercitarla, a misura che richiedeva il bisogno. Potete forse negarmi, che non fosse un' atto di vera giurisdizione quello, in cui non assegnò che il titolo di sua *Padronanza*, quando additò a due suoi discepoli il luogo, dove trovato avrebbero un Giumento, e mandolli a prenderlo con ordine di rispondere a chiunque ne avesse mostrato risentimento: che aveagli spediti a prenderlo Colui, ch' era il Padrone? Perciocchè dovea egli

adoperarlo (1)? *Dominus his opus habet*. Forse ciò non bastava, dice S. Ambrogio, per farsi conoscere per quello che era? *Cum Dominus dicitur unus agnoscitur* (2). Sappiamo di fatti, che l'Eterno Padre avea dato tutto in poter del Figliuolo, tanto in Cielo, che in Terra: e ch'egli da se medesimo s'intitolò il Padron della Vigna. Cosicchè il Grisostomo non dubitò di asserire, che la dove in principio della sua divina Missione, operava Gesù Cristo in modo piuttosto da nasconderfi, nell'avvicinarsi all'incontro il tempo della Passione, cominciò a spiegare quasi un' altro carattere, ogni cosa operando con tuono corrispondente di maggior autorità. *clarius se ipsum revelat, & cum majore ac congruente omnia facere auctoritate videtur* (3).

8. Autorità e Giurisdizione per attestato dei medesimi santi Dottori fu quella similmente (4) di rovesciare nel tempio i banchi dei venditori di merci, e dei cambiatori di monete, il discacciarli dal Tempio, e il percuoterli coi flagelli. Atto di giurisdizione fu quello di esercitare tutte le funzioni del suo Ministerio, e della sua divina Missione, senza dipendere affatto dalle leggi dello Stato (per non dire a dispetto di esse) tanto in ciò che spettar poteva al Sinedrio Giudaico, quanto in quello che apparteneva al Magistrato Romano. Imperciocchè non troverete ch'egli prendesse mai licenza da veruno di essi per convocare le turbe, come solea fare sovente in tanti diversi luoghi, e in tante diverse maniere, nè per predicare nel tempio o fuori di esso, nè per mandar gli Apostoli e i Discepoli a predicare per il paese, nè per fare tanti atti pubblici che si leggono nell'Evangelio. E quindi gli Apostoli sull'esempio del loro Divino Maestro non hanno fatto altrettanto? Quanti Vescovadi non fondarono essi, usando la medesima indipendenza dalle Potestà della Terra? E per celebrare le loro generali Assemblee, presero forse licenza

(1) Matth. c. 21. v. 3. Luc. c. 19. v. 31.

(2) Ambros. in Luc. lib. 9. cap. 19.

(3) Chrys. in Matth. hom. 67. infr. init.

(4) Chrys. in Matth. hom. 68. in princ. Ambros. loc. cit. paul. infr.

za dai Magistrati? E quando spedirono in Antiochia quella celebre loro Sinodica che abbiamo negli Atti Apostolici, imposero forse a Saulo, ed a Barnaba l'obbligo di presentarla prima al Magistrato Romano, per ottener licenza di pubblicarla? Ma di ciò un' altra volta. Torniamo a noi.

9. Nella Riflessione 15. pag. 91. scrivete, che *Teodosio il grande convocò un Concilio Generale contro Macedonio; che fece diverse leggi spettanti la Disciplina della Chiesa; e che con una di queste vietò a certi Eretici non tollerati di fare pubbliche Lezioni sulla Fede, e proibì ai loro Vescovi il tenere Ordinazioni*. Io primieramente non so cosa intendiate ivi per Tolleranza; ma so bene, che la Fede insegna essere gli Eretici Manifesti fuori della Chiesa. E consultando in fonte S. Cipriano malamente da voi citato, avreste veduto, che da ciò appunto pretendeva esso provare contro S. Stefano Papa, che nullo fosse il loro battesimo, e che si dovesse perciò dai ministri della Chiesa Cattolica replicare. Onde voi, che così supponete appartenere alla disciplina della Chiesa, che *Eretici nè pur tollerati facciano, o non facciano lezioni sulla Fede*, venite a supporre per conseguenza, che Eretici non sol manifesti, ma nepur tollerati sieno nel seno della medesima, e che le loro pratiche sieno di quelle altresì, che riguardano la sua Disciplina. Ed ecco quel perfetto Tollerantismo di Religione, che lo stesso Richerio (notate che testimonio!) chiamò *la più perniciosa dell'Eresie* (1)*. Quella legge dunque di Teo-

(1) Racin Stor. Eccles. Sec. 17. Artic. 4. §. 13. n. 41.

* In proposito di Tolleranza, senza le declamazioni, che fa nel luogo stesso il Signor Besozzi, so bene che lo spirito della Chiesa è quel medesimo di Gesù Cristo, spirito cioè di Verità, di Carità, e di Vita; ma non potrà negare il detto Signore, che l'Evangelio, l'Epistole di S. Paolo, e l'Apocalisse di S. Giovanni non c' insegnino nel tempo stesso, che in confronto di tutte le false Sette lasciar si debba da chiunque ami di comparire vero figliuol della Chiesa, in tutte le occorrenze il dovuto onore all' unica vera Religione Cattolica; che non si dia ansa a quelle di moltiplicarsi, vedendosi favorite, nè motivo di credere che noi piuttosto amiamo di accostarci a loro, che chiamar loro a noi. Ma su ciò rimetto l'Autore a Mon-

Teodosio, che voi recate in prova *dei diritti del Principe nelle materie Ecclesiastiche*, riguardando affari e pratiche di persone, che sono fuori della nostra Comunione Cattolica, benchè indirettamente favorisca la Chiesa, contuttociò non le può appartenere, perchè totalmente fuori di essa, e fuori per molti capi, che intenderete anche meglio fra poco. Molto meno provano i diritti del Principe sulle materie Ecclesiastiche, le leggi che pag. 92. dite emanate da Arcadio contro i Pagani, e altri infedeli, vietando le loro Assemblee. Anzi vi dirò, che nepur quelle, colle quali confermò, o accrebbe i privilegj della medesima Chiesa. Imperciocchè tutte codeste leggi son sempre di Stato, e non mai di Chiesa, ancorchè il favore del Principe (e sarà sempre il maggiore che usar le possa) faccia sovente passare in legge di Stato, quella che prima era solamente legge di Chiesa, e dal foro interno della coscienza, la faccia salire al foro esteriore del Principato. E quà è dove tendono appunto tutte le leggi degl' Imperatori Cattolici in materie Ecclesiastiche, e quà tutte quelle di Teodosio il giovane, e degli altri Imperatori tutti, che voi senza bisogno, e senza conclusione vi affaticate di affastellare. Perciocchè sono lontanissime dal provare ciò che voi coi termini precisi del Luterano Boemero scelto per vostra guida, falsamente ne deducete. Vale a dire, *che minore non è l' autorità, che Teodosio figliuolo d' Arcadio esercitò sopra le cose, che alla Chiesa appartenevano, nè la Potestà di cui si servì a questo riflesso, nè il diritto d' Ispezione, e di Sovranità*, che attribuite ai Principi in tutti gli affari di Chiesa (1).

10. Onde nasce, che gl' Imperatori Cristiani rapporto a materie Ecclesiastiche, o non facevano altro che adottare le leggi fatte dai Vescovi, o se stabilivano di far qualche cosa di nuovo per il ben dello Stato, pregavano i Ve-

Monsignor Bossuet, dal quale potrà apprendere la maniera di tollerar gli Eretici, senza tollerar l' Eresia, e come alle volte si debba frenarne ancora l' orgoglio. Bossuet Avvertim. 6. ai Protestanti Parte Terza. Si ved. anche il mio Trattato *de mutuis Eccles. & Imper. Offic. c.* 8.

(1) Bohemer. Introduct. in Jus Public. Univers. Part. Special. lib. 2. cap. 5. de jure Imperant. circa Sacra §. 15. & seqq.

Vescovi stessi a radunarsi, ed a passare in legge di Chiesa, quella che prima esser poteva unicamente legge di Stato. Ed ecco l' origine di quel favore reciproco, che la Chiesa, e lo Stato possono usarsi scambievolmente, massime allorchè il Principato è Cattolico; cioè quando esso è nella Chiesa, in quella maniera, che la Chiesa è sempre nel Principato.

11. V' ingannate similmente, quando dite, che Teodosio convocò un Generale Concilio. Imperciocchè oltre l' essere stato esso convocato non solo col consenso, ma ad istigazione ancor di S. Damaso, l' Augusto non ebbe intenzione di convocare un Concilio Ecumenico, ma divenne tale, come ognun sa, per l' aderimento del medesimo Santo Pontefice, e del suo Concilio Romano. E se non vi fidate di me, leggete Opstraet, che pur citate come un de' vostri (1), e rimarrete persuaso. Se poi volete sapere per autorità di chi convocato fosse il Constantinopolitano Concilio, leggete la lettera che i Vescovi Orientali componenti il medesimo, scrissero l' anno appresso a quel Papa: dove non lasciate però d' avvertire quelle parole = *Conveneramus Constantinopolim, secundum litteras a Reverentia Vestra anno superiore, ad piissimum Imperatorem Theodosium missas* = (2); e leggete altresì quella che lo stesso S. Damaso prima del Concilio scrisse ai Vescovi della Macedonia, per comandar loro di scegliere uno del loro ceto, e di mandarlo in Constantinopoli per assistervi (3). Ma non voglio più a lungo trattenermi in piccole cose. Nella posta ventura parleremo di qualcuna più interessante. Intanto vi chiedo perdono della libertà, ed ho l' onore di esservi &c.

(1) Opstraet de Locis Theolog. Dissert. 4. quæst. 4. §. 3. de Concil. General. secundo.

(2) Epist. Constantinop. Concil. ad Damas. Pap. quæ est 13. inter ejusdem apud Constan. cap. 3.

(3) Damas. Pap. epist. 8. ad Acholium & alios Maced. Episc. cap. 3.

LETTERA QUINTA

Sopra le Cause di Fede, le Cause Maggiori, e le Cause de' Vescovi. Qual parte in esse competa al Romano Pontefice. Sentimenti della Primitiva Chiesa, e del Clero di Francia su ciò, contrarj a quei del Sig. Besozzi.

GENTILISSIMO SIGNORE.

1. VI mantengo la data parola. Dai non piccoli oggetti, dei quali vi ho parlato nella mia precedente, passo a parlarvi di cose anche più gravi. Non perdiam dunque tempo. Voi nella Riflessione 2. pag. 12. e 13. dite (1) che *i Giudici competenti di tutte le quistioni concernenti la Fede, che insorgono nella propria Diocesi sono i Vescovi, i quali se uniti ai loro Comprovinciali sono anche giudici in tutta l' estensione della Provincia, e similmente della Nazione, ed anche di tutto l' Orbe Cristiano, quando si uniscono in un Concilio Ecumenico.* Asserite inoltre che anticamente tutto si ultimava *nei Concilj Provinciali e Nazionali* senza consultare i Pontefici, ai quali al più si spediva come a tutti gli altri Vescovi, una semplice relazione; e conchiudete con queste gravi e sentenziose parole degne di cedro e d' oro = *Che la dichiarazione degli articoli, che i Canonisti hanno annessa al numero delle Cause Maggiori riservate alla S. Sede in virtù del suo Primato, forma un nuovo diritto, ignorato da tutta l' antichità, del quale non possono i Pontefici provare d' aver goduto ad esclusione degli altri Vescovi.*

2. Un' altro vi darebbe quì una solenne mentita: ma io che amo di trattarvi con quella dolcezza che propria è degli Amici, vi dico soltanto che posso evidentemente provarvi quello che dite non poter provare i Pontefici: e spe-

ro

(1) Ediz. Fiorent. Cap. 2. pag. 11.

ro di più che voi farete contento egualmente delle mie prove, come se venissero dalle mani stesse d' un Papa. Ma prima di far ciò, uditemi. Voi non avete bisogno di fingere in me un' avversario da combattere intorno all' autorità de' Vescovi; perchè sono d' accordo con voi, nè finora mi è riuscito trovar persona così pregiudicata come quelle trovate da voi, che neghi esser eglino Successori degli Apostoli, Depositarj della Rivelazione, e Giudici delle Controversie che insorgono nella Fede. E se volete anche qualche cosa di più brillante, vi dirò che senza l' ajuto delle Operette Oltramontane, che voi citate in quella Nota 2. avea io imparato prima dal martire S. Ignazio, da S. Gregorio Magno, e da altri di simil fatta, qual porzione nei giudizj Ecclesiastici Diocesiani possa competer sovente anche al Corpo del Presbiterio, sotto la direzione però di quei che formano il Senato Apostolico. Questa dunque non è per noi la questione. Ma frattanto notate l' articolo XXVII. fra i condannati dal Concilio di Costanza contro Giovanni Hus = *Non est scintilla apparentiæ quod oporteat esse unum Caput in Spiritualibus regens Ecclesiam, quod semper cum ipsa militante Ecclesia conversetur* = (1) Onde voi che non vorret' esser condannato per Ussita, non potrete toglier di mezzo la Gerarchia, la quale dipende dalla necessità d' un Capo, che nelle cose spirituali regga e governi la Chiesa Universale, ed a cui sieno obbligati a ubbidire tutti li Fedeli, come fin dall' anno 1542. definì l' Università di Parigi nell' articolo XXIII. contro le novità di Lutero = *Nec minus certum est unum esse Iure Divino Romanum in Ecclesia Militanti Pontificem, cui omnes Christiani parere tenentur* =. Il che per attestato del Bossuet forma la Tessera del cattolicismo (2).

3. Io vedo per verità, che voi medesimo concedete, che da quei vostri principj non nasce tuttavia la conseguenza, che i Vescovi dunque possano sempre col loro giudizio ultimare le cause; e che all' opposto nasce sovente il bisogno di doverle quindi portare ai Concili Provinciali, Nazionali, ed anche Ecumenici. Il solo Papa viene da voi esclu-

(1) Concil. tom. 12. col. 151. Vid. & artic. 28. & 29.

(2) Bossuet Defens. Par. 1. lib. 1. cap. 1.

esclufo, perchè una turba di Canoniſti Novatori uſciti da incognite foreſte, han portato ſecondo voi all' Europa quella Dichiarazion d' Articoli di Fede, che prima le fu ſconoſciuta. Ond' è che in altro luogo (1) a fin di moſtrarvi ſempre coerente, vi mettete a provare che *al Papa non appartiene il giudicare le cauſe de' Veſcovi; perciocchè ſono eſſi reſponsabili alla ſola Chieſa riguardo all' uſo ed eſercizio di loro giuriſdizione, ed eſſa ſola può caſtigargli, o privandoli, o ſoſpendendoli dalle proprie funzioni: ma non ſi appartiene al Papa l' imporre queſte pene*.

4. Ammiro la voſtra erudizione, Signore, ma vi prego d' aſcoltare anche me, non già per imparar coſe nuove, ma per udirne anzi delle vecchiſſime già imparate da me. Forſe vi ſaran diſguſtoſe, perchè amate per quanto vedo, le mode. Ma per addolcirvi la noja, prima di far l' Antiquario, vi parlerò di quelle ancor' io, che tagliate ſono ſul vero guſto Franceſe. Mirate s' io dica il vero? Eccovi la Seconda parte della Difeſa della Dichiarazion del Clero di Francia di Monſig. Boſſuet lib. 15. cap. 15. Uditene prima il titolo = *Ex Sedis Apoſtolicæ immobili firmitate concludi, cauſſas Fidei ad eam Sedem referendas* =. Quindi cominciaſi a ragionare così = *Jam ex tota antecedente doctrina, id facile conſequemur ut* MAJORES, *ac præſertim* FIDEI QUAESTIONES, *in ea potiſſimum Sede definiri oporteat, in qua error non obtineat: & ab eo potiſſimum Pontifice, qui in eam Seriem intexatur, quæ a Fide penitus abrumpi nequeat* =. Non v' è biſogno quì di Rifleſſioni per voi che intendete il Latino, onde moſtrarvi che dunque ſecondo la dottrina del Clero di Francia eſpoſta e difeſa in nome di eſſo da quel Prelato, ſi vuole che *le Cauſe Maggiori, e le Queſtioni di Fede* appartenganſi principalmente al Papa di giudicarle: e riportar ſi debbano al Tribunale della Sede Apoſtolica. In fatti non contento egli di ſemplicemente aſſerirlo, imprende altresì a provarlo col riſalire all' Antichità, alla quale voi dite che ſconoſciuto fu quel diritto: e porta di primo lancio un bel teſto di quella ſteſſa lettera di S. Bernardo ad Innocenzo Secondo, la quale voi medeſimo, credo per isbaglio, avete altro-

(1) Rifleſ. alias cap. 5. pag. 29. alias 23.

trove citato (1) = *Oportet ad vestrum referri Apostolatum pericula quæque & scandala emergentia in regno Dei, ea præsertim quæ de Fide contingunt. Dignum namque arbitror ibi potissimum resarciri damna fidei, ubi possit non Fides sentire defectum. Hæc quippe ejus prærogativa Sedis.*

5. Ma perchè non abbiate a figurarvi che Monsignor Bossuet parli con S. Bernardo di un diritto Ecclesiastico nato dal Concilio di Sardica, vi prevengo ch' egli torna costì a provare quello che avea provato anche prima nel cap. 10., che una tale prerogativa è annessa alla Sede di S. Pietro per diritto Divino, il quale risultar fa per l' appunto da quelle parole di Cristo, che nella prima lettera ebbi l' onor di richiamarvi alla mente. *Ego pro te rogavi, ut non deficiat fides tua. Et tu aliquando conversus confirma fratres tuos.* Dalle quali argomenta benissimo quel Prelato che dovendo S. Pietro e i di lui Successori confermar gli altri nella Fede, come si potrà rivocare in dubbio da chi professa il Cattolicismo, se le cause di Fede portar si debbano avanti di loro? Ond' è che in quel passo dell' Evangelio ravvisa egli due cose. La prima riguarda ciò che appartiene a S. Pietro, per dovere d' Officio impostogli da Gesù Cristo = Confirma =; e la seconda le promesse fattegli così dal Divin Redentore = Rogavi pro te ec. = E per ultimo ne conclude, che non è mai lecito ad un Vescovo particolare d' alzar bandiera contro del Papa, e contro la Sede Apostolica, per quella ragione da lui assegnatane: che sebben non si creda (dice egli infallibilmente vero) ciò che da quella Sede è dimanato e dimana, finattantochè non vi si unisca il consenso della Chiesa universale, contuttociò si deve almeno piamente presumer vero un' Oracolo d' una Sede sì grande. Infatti come poteva egli dire diversamente in vista di quella medesima dichiarazione del Clero, ch' esso prende a difendere? Uditene le parole. *E' nostro sentimento che tutti i Fedeli tenuti sieno ad obbedire ai Decreti dei Romani Pontefici, o sia che riguardino la Fede, o la Disciplina Universale, o la Riforma dei Costumi; in maniera però che l' uso della Suprema Spirituale di lui potestà sia determinato e moderato dai Canoni consacrati dall'*

(1) Rifless. 3. p. 13.

dall' osservanza di tutto il Mondo (1). E dovremo poi dir Cattolici quegli oscuri e privati Scribacchiatori ch' alzano bandiera contro i Decreti, e le Diffinizioni Dogmatiche del Papa?

6. Potrei dirvi che forse qualche prevenzione sinistra fece inserire a quei Vescovi Francesi quell' ultima clausola, che può sembrare piuttosto odiosa; per quella ragione che essendo il Romano Pontefice il vindice nato dell' osservanza universale dei Canoni, non v' era bisogno d' avvertire come per modo di legge, ciò che forma di sua natura una delle più sublimi prerogative, ed uno degli attributi più augusti del Successor di S. Pietro. Ma lasciamo ciò in disparte, e seguitiamo ad ascoltare i sentimenti di quel Clero, esposti dal Bossuet in nome di esso; perciocchè sembrano esposti col fine appunto di contradire e confondere i vostri in tutte le loro parti. Dopo aver dunque esposto il contenuto della loro dottrina, ecco quel che si aggiunge „ *Ma non vogliamo che i Cattolici tutti, e i medesimi Sommi Pontefici debbano con giusto titolo inorridire, quasichè noi dassimo alla Chiesa, e ad un Corpo così grande un Capo imbecille nel Romano Pontefice; perciocchè noi lo veneriamo all' opposto come Stabilissimo e Potentissimo: come autore dei Concilj, Principe, ed Esecutore; come Custode dei Canoni: e dove così richiede il bisogno, come un giusto interprete, e come un provido dispensatore, anzi di più ancora come Autore: come Difensore della Fede e della Tradizione costituito da Cristo per tutto il* Mondo, *e finalmente per una persona che ha l' autorità* (notate bene) *di castigare i contumaci chiunque siano, o Vescovi o altri, per vindicare nel nome di Gesù Cristo l'onor vilipeso della sua Chiesa* (2) „ Fin quì Bossuet in nome di tutto il Clero di Francia.

7. Ma osservate di grazia Signor Besozzi carissimo, quanto sono stato con voi moderato? Imperciocchè volendovi mostrare coll' autorità del Clero Francese, e massime con quella di Monsignor Bossuet, che le vostre dottrine non sono cattoliche, uscito non sono mai dal libro della Di-

(1) Clerus Gallic. Paris. Congreg. an. 1682. epist. ad Ep. & Archiep. Regni.

(2) Bossuet in Præfat. ad Opus Defens.

Difesa del Clero, che fra tutte le di lui Opere, mi concederete esser quella sicuramente a Roma la più contraria. Onde se io avessi voluto usare dell' opere scritte contro gli Eretici da quel dotto Prelato, e massimamente delle celebri di lui Pastorali sulle Promesse, della Storia delle Variazioni, e di tuttociò che diede fuori contro Basnagio, e Leibnizio, avrei potuto anche più gagliardamente incalzarvi. E con tanto maggior ragione, quantoche quell'Opere essend' uscite alla pubblica luce vivente l'Autore, non han temuto verun' attentato di mano straniera, come mancati non sono a taluno nè mancano gravissimi fondamenti per sospettarlo, rapporto al libro della Difesa pubblicato tanti anni dopo la morte di quel Prelato (1). Ma senza parlar di ciò, a me basta di convincervi, che non volendo forse ingannare altri, siete solennemente ingannato per voi, quando asserite, che secondo i Francesi, alla sola Chiesa, e per essa al Concilio appartiene il giudizio delle cause de' Vescovi, perchè non dipendono essi, che dalla Chiesa, alla quale unicamente sono responsabili.

8. Avete già testè veduto il contrario, ma voglio che lo vediate forse più chiaro. Voi sapete, che il Signor du Pin ha meritato spesso le lodi del Boemero, per esser egli stato propenso a favorire i Protestanti, in ciò che riguarda l' autorità Pontificia; a segno che anche i suoi Nazionali l'han confutato, uno de' quali fu il medesimo Monsignor Bossuet. Udite dunque dalla confessione stessa di quel Teologo le prerogative che discendono dal Primato del Papa. „ La prima, dic' egli, ed anche la principale si è quel- „ la di aver cura, che per tutto il Mondo si osser- „ vino i Canoni, e si custodisca illibata la Fede. Ond' è „ ch' egli ha la potestà, e il diritto di servirsi delle pene „ Ecclesiastiche stabilite dai Canoni, e di costringere i Re- „ frattarj. E il Romano Pontefice possiede una tal prero- „ gativa per diritto del suo Primato „ E dopo averne recati degli argomenti, notate come ragiona in coerenza dei Gallicani princicj. „ Che se il male fosse oltre misura per- „ ti-

(1) Vid. Tom. Secund. de Sup. Rom. Pontif. Auctorit. Hod. Eccles. Gallic. Doctr. in Regia Univers. Taurin. juris Utriusq. Doctor. Avenione 1747. lib. 4. c. 5.

„ tinace, nè si potesse estinguere con un giudicato di sì
„ gran Sede, per cagion della contumacia degli Eretici,
„ o dei Scismatici, essendo in tal caso necessario un Conci-
„ lio Generale, che rappresenti la Chiesa tutta, non v'è
„ chi possa dubitare, che il Romano Pontefice in forza del
„ suo Primato abbia diritto di convocare i Vescovi a un tal
„ Concilio, a fin di ultimare con infallibil giudizio la con-
„ troversia... Imperciocchè non vi può esser dubbio, che
„ dove imminente si veda il pericolo della Fede, ovver
„ della Disciplina, e dove la di lui sola autorità non ba-
„ sti per sopprimere le turbolenze, e le dispute, non
„ v'è dubbio, dissi, che in questo caso il Romano Pon-
„ tefice suonar possa la tromba, e in forza del suo Primato
„ chiamar tutti i Vescovi a un Concilio Generale, e trat-
„ tare da Dissertori della Chiesa, e punire ancora colla
„ scomunica quei Vescovi, che leggittimamente chiamati
„ ricusato avessero d' intervenirvi. Di più, sebbene le De-
„ finizioni dei Romani Pontefici, riguardanti la Fede ed
„ i Costumi, non siano del tutto infallibili, sono contut-
„ tociò di gran peso, e appartengono a tutta quanta la
„ Chiesa. Così che (notate bene) tutte l'altre Chiese sin-
„ golarmente prese, obbligate sono a prestare una gran ri-
„ verenza alle di lui Definizioni, nè a loro arbitrio posso-
„ disprezzarle, o rigettarle *. Oltredichè, quantunque il
„ Ro-

* Le prerogative, delle quali parla il Signor Du Pin, di cui ha parlato anche Bossuet, e il Clero tutto di Francia, son quelle come ognun vede, che discendono dal Primato del Papa, e che dilatano perciò la di lui autorità, e giurisdizione in tutto l'Orbe Cristiano. Ma il Signor Besozzi, che ragiona in genere delle cause de' Vescovi da giudicarsi, o non giudicarsi dal Romano Pontefice, dovea distinguere due diversi diritti, ch' esso può avere, come ha realmente di giudicarle: in maniera però, che sebbene l'uno talvolta possa star disgiunto dall' altro, non si distruggono in fra di loro. L'esser Capo di tutta la Chiesa lo costituisce giudice di tutto il Mondo tanto in Oriente, che in Occidente: Ma l'esser l'unico Patriarca in tutto l' Occidente, fa sì che rapporto ai Vescovi Occidentali goda un più speciale diritto di giudicar molte cause, che gli Orientali divisi in diversi Patriarcati ultimar possono ne' loro Sinodi. L' esser finalmente Metro-
po-

„ Romano Pontefice non sia da se solo giudice di tutte le
„ controversie, a lui però *s' appartiene la Parte Principa-*
„ *le di tal giudizio*, *nè si può nella Chiesa definir cosa alcu-*
„ *na di gran momento*, che a lui non sia riferita, e di cui
„ non sia stato già consultato. Si aggiugne ancora, che
„ i nostri Teologi credono, che il Romano Pontefice sa-
„ viamente possa dispensare dalle leggi emanate anche dai
„ Concilj Generali, in quei casi, nei quali dispenserebb-
„ be il medesimo Concilio: e convengono similmente
„ ch' esso possa formar leggi, e proporle a tutta quanta la
„ Chiesa per essere osservate; in maniera però, che non
„ abbiano tutta la forza, se non sieno promulgate, e ri-
„ cevute per consenso comune di tutti (1). „

9. Il fin quì detto potrebbe perora bastarvi, signore, per far sì, che anche prima di consultare l' antichità, con giusto titolo ritrattar potreste gli errori che avete scritto. Ma amo di vedervi in sommo grado prudente, e perciò vi prego di aspettare un' altro poco di tempo, a fin di consultare non sol gli Antichi, ma di consultarli altresì coll'indirizzo dei più celebri difensori delle così dette Libertà Gal-

tropolitano, e Primate di tutta l' Italia, fa sì che i Vescovi di questa parte di Mondo dipendano da lui più strettamente, anche per questi titoli. Ma siccome poi ognuno de' Patriarchi per ragion del suo grado, deve godere maggiori privilegj dei Vescovi del suo Patriarcato; così ad essi sarà sovente permesso quel che potrassi forse non permettere a un Vescovo, di appellare cioè alla Sede Apostolica, e da ciò è nato, che gli Atti d'appello dei Patriarchi Orientali sono fin dai primi secoli fors' ancor più frequenti di quelli degli altri Vescovi. Si veda la celebre lettera, che il Concilio Romano sotto S. Damaso scrisse l' anno 378. a Graziano, e Valentiniano Augusti; e il di loro Rescritto Imperiale diretto ad Aquilino Vicario di Roma, con cui si passarono a legge d'Imperio le leggi Ecclesiastiche, in favor delle quali erano stati gl' Imperatori dal Concilio pregati, affinchè in avvenire ritardata non ne fosse come per addietro da veruna forza terrena l' esecuzione; e vi si troverà a un dipresso tuttociò che ho qui detto. Apud Coustant. Epist. Rom. Pont. int. epis. Damasi epist. 6. c. 1. 2. 9. & 10. & epist. 7. seq. Vid. & De Marca Concord. lib. 1. cap. 5. 6. & 7.

(1) Ludovic. Ellies Du Pin De Antiq. Eccles. Discipl. Diss. 4. cap. 2. §. 3. n. 27. & seq.

Gallicane, per esser libero da ogni sospetto di seduzione per parte mia. Cominciamo dunque dal Maimburgo, che, come sapete, fu il primo che subito dopo l'Assemblea del 1682. d'ordine del Re Luigi XIV. assunse quella Difesa. Per verità converrebbe, ch'io vi trascrivessi qui tutto il Capitolo quinto di quella sua Opera, che ha per titolo *Trattato Istorico dello Stabilimento, e delle Prerogative della Chiesa di Roma, e de' suoi Vescovi*; ma per non essere sovverchiamente prolisso, mi contenterò di sfiorarlo, con pregarvi bensì di leggerlo da voi stesso in fonte con maggior comodo.

10. Dopo aver dunque detto, che in vigore del suo Primato, è il Papa incaricato della soprintendenza di tuttociò, che riguarda il governo, e il bene in generale di tutta la Chiesa, di cui è Capo, viene a dire in particolare esser egli *quel personaggio, al quale conviene indirizzarsi per aver le sue risposte intorno alle difficoltà, che nascer possono sopra punti, che riguardano la Fede, le regole de' costumi, e le pratiche generali*: e afferma esser ciò dimostrato non tanto dall'autorità de' Padri ch'ei cita, ma dagli esempj eziandio della stessa Chiesa di Francia. Afferma in oltre essere il *solo Papa che abbia il diritto di convocare i Concilj per la parte dello Spirituale, e di presedervi o da se stesso, o per mezzo de' suoi Legati*; poco importando alcuni fatti, che sono in controversia*... *In oltre siccome il Papa, come Papa, senza contradizione è Superiore a qualunque altro Vescovo di qualsivoglia dignità egli sia* ri-

* C' est luy seul qui a droit de convoquer les Conciles pour le spirituel, & d'y prèsider par luymesme, ou par ses Legats. I'ay dit q'il a ce droit, sans parler du fait, qui est en contestation à l'egard de quelques Conciles, ce qui ne peut nuire a la Primaute.
De plus comme le Pape est en cette qualitè sans contredit, pardessus chaque Evèque, de quelque dignitè qu'il soit, & par dessus toutes les Eglises & tous les Synodes particuliers; on peut appeller de tous ces Evèques, & de tous ces Synodes à son tribunal. C'est a luy de juger des *causes majeures*, comme sont celles qui regardent la Foy; & qui sont ambiguès, les coûtumes universelles, la deposition des Eveques, & quelques autres &c.

rivestito, ed è Superiore altresì a tutte le Chiese, e a tutti i Concilj particolari, così appellar si può al di lui tribunale da tutti codesti Vescovi, e da tutti codesti Concilj. Imperciocchè a lui debbonsi riportare, ed a lui appartiene il giudizio delle CAUSE MAGGIORI, come son quelle, che riguardano la Fede, o che sono ambigue; le pratiche generali, la deposizion de' Vescovi, e altre, che dice aver altrove numerate. E per far vedere che questa è veramente la dottrina della Francia, dopo l'autorità de' Padri, cita in prova Gersone, Inchmaro, gli Atti recenti del Clero Francese, ed altri. Ma notate, Signor Besozzi carissimo se veramente sembra, che quel Gallicano Scrittore preveduto abbia le dottrine, che dovevate insegnar voi un secolo dopo, per confutarle. ,, Ond' è che il Papa, dic'egli ,, ha diritto di giudicare, benchè secondo le disposizioni ,, de' Canoni, *le Cause de' Vescovi*, de' Metropolitani, ,, dei Primati, de' Patriarchi. Ed apparisce ciò chiara- ,, mente dal giudizio pronunziato sulla causa di S. Atana- ,, sio, di Paolo Patriarca di Costantinopoli (la Sede di ,, tal Città non era ancor Patriarcale), di Marcello Pri- ,, mate d'Ancira, d'Asclepa Vescovo di Gaza, e di Lu- ,, cio Vescovo di Adrianopoli, che il Papa S. Giulio rista- ,, bilì nelle loro Sedi, dalle quali erano stati malamente ,, deposti.

11. Codeste deposizioni (ed eccomi all'Antiquaria), delle quali ha ivi parlato il Maimburgo, erano state fatte da un Concilio numeroso di 90. Vescovi Orientali radunati nella gran Città d'Antiochia; ma non per questo si trattenne S. Giulio dall'accettare l'atto d'apellazione dei Vescovi oppressi, ch' ebbero a lui ricorso = *Julium Episcopum Romanum de suo ipsorum statu certiorem faciunt* = (1); nè dall'esaminare la loro causa, e prendere esatta informazione della lor fede. Per lo che avendo trovate ingiuste quelle deposizioni, annullò gli atti di quel Concilio, redarguì quei Vescovi, che lo composero, restituì i da loro deposti alle proprie Sedi, e per compimento dell' Opera, chiamò alcuni dei Deponenti più rei avanti il suo tri-

(1) Socrat. Hist. Eccles. lib. 2. cap. 15.

tribunale, a render conto delle loro ingiustizie. * Leggete le testimonianze non pur di S. Atanasio, ma di Socrate altresì, e di Sozomeno, che per esteso vi ho recato quì sotto; e da' Greci Scrittori per nulla inclinati a favorire la Sede Romana, ma verso di essa piuttosto male animati, imparerete a conoscere quali diritti abbiano i Padri venerato su questa Sede, anche prima del Sardicense Concilio. Così che da quello che farò quì per dirvi, vedrete se meritino fede ovver compassione, quei che l' un dietro all' altro recitando come una lezioncina imparata a memoria, non hanno in bocca che quel Concilio, quasi che da esso richiamar si debbano poco men che tutti i diritti posseduti dalla Sede Apostolica. E perciò non perdiam di mira S. Giulio, nè le vostre proposizioni.

I 2 Sup-

* „ Ecclesiis suis pulsi, in Urbem Regiam (Romam) „ advenant. Ubi cum Julio „ Romanæ Urbis Episcopo „ causam exposuissent, ille, „ *quæ est Romanæ Ecclesiæ* „ *prærogativa*, liberioribus „ litteris eos communitos in „ Orientem remisit, *singulis* „ *Sedem suam restituens*, simulque perstringens illos, „ qui supradictos Episcopos temere deposuissent. „ Itaque illi Roma digressi, „ & Julii Episcopi litteris „ freti, suas quisque Ecclesias occuparunt, & epistolas ad eos, quibus scriptæ „ fuerant, miserunt. „ Socrat. Hist. Eccles. lib. 2. cap. 15. Edit. Vales. alias c. 12. Ora che avete udito Socrate, ascoltate fors' anche meglio Sozomeno.

„ Episcopus igitur Romanus „ cum singulorum *causas cognovisset*, omnesque in Nicænæ Fidei doctrinam consentientes reperisset, tamquam idem cum ipso sentientes, in communionem „ recepit. Et *quoniam propter* „ *Sedis dignitatem omnium* „ *Cura* (notate bene) *ad* „ *ipsum spectabat*, suam cuique Ecclesiam restituit, „ Scripsit etiam Orientalibus „ Episcopis, *reprehendens* „ *eos*, quod in supradictorum causis non recte judicassent &c. „ Sozom. Hist. Eccles. lib. 3. cap. 8. Edit. Vales. alias cap. 7.

E S. Atanasio dice „ Julius vero „ presbyteros suos Elpidium „ & Philoxenum cum litteris „ ad Eusebianos misit, certum diem definiens, ut „ aut præsentes se sisterent, „ aut cognoscerent se omnibus modi suspectos haberi. „ Cæterum Eusebiani .... „ ita inhorruerunt, & metu „ contracti sunt, ut presbyteros detinerent ultra diem „ condictam, causificationem „ interim turpem fingentes „ &c. „ Athanas. epist. ad „ Solitar. n. 11.

12. Suppongo esservi nota la famosa lettera di quel santo Pontefice a que' Vescovi Orientali mentovati di sopra, e nota similmente la tanto celebre Apologia Seconda di S. Atanasio , in cui tutta distesamente vien riportata . Or dunque sappiate che sebben questi pezzi sieno come vedete antichissimi, ciò non ostante il diritto di cui parliamo, in vece di cominciare con essi vi si suppone per lo contrario tanto più antico, quanto più antico di S. Giulio è S. Pietro, dal quale si attesta esser' esso disceso . Onde in quella maniera che poterono i citati Storici Greci asserire esser quella una prerogativa , e un diritto innato della Sede Romana , così ancora quel santo Papa potè opporsi agli Orientali con tutta forza , e a dispetto di essi potè assolvere e ripristinare i Vescovi ingiustamente deposti da quel loro Concilio ; asserendo francamente di non prevalersi d' altr' autorità che di quella ereditata dal fondatore della sua Sede S. Pietro (1). E per verità S. Giulio in una causa così grave , nella quale erano interessati gli uni contro gli altri tanti Vescovi d' Oriente , avrebbe operato con tanto coraggio , se non fosse stato sicuro dell' autorità che godeva ? E S. Atanasio , quel prodigio di santità e di dottrina , avrebbe appoggiata in faccia del mondo tutto la sua difesa contro di quel Concilio , sull' autorità di tal lettera , e del giudicato del Papa , per farsi credere innocente , e degno d' essere ripristinato nella sua Sede ? Avrebbe atteso in Roma i suoi avversarj per lo spazio d' un' anno e mezzo , a fin di agitare nelle forme la sua e la loro causa avanti il tribunale del Papa , se non fosse stato certo non tanto rapporto a se quanto rapporto a loro , e rapporto a tutti , che così esigeva il diritto , e l' ordine della Chiesa ? Senza di ciò non si sarebb' egli esposto alle beffe di tutto il mondo ? Come alle beffe di tutt' il mondo si sarebbero esposti tant' altri Vescovi che insiem con lui appellarono al Papa ; e più di loro vi si sarebb' esposto S. Giulio , coll' accettare l'Appello , cassar gli atti di quel Concilio , e coll' asserire esser ciò un diritto della sua Sede . Ma tutto all' opposto . In luogo di beffe ne troviam la conferma nei medesimi Greci , che si mostrano ben ragguagliati e ben' intesi di tutto . E se non ancor

(1) Julius Pap. epist. 1, ad Orient, n. 22.

cor ſiete pago, ditemi Sig. Belozzi cariſſimo, avrebbe S Atanaſio condannata la pertinacia di quei Veſcovi, perchè ſotto mendicati preteſti di lontananza, e di guerra Perſiana sfuggirono di portarſi a Roma? Ed eglino ſteſſi per evitare quel tribunale, ſarebbero ricorſi a preteſti di tal natura? E allorchè udirono l'intimazione del Papa, ſapendo le reità commeſſe, ſi ſarebbero riempiti di sì alto ſpavento, come ſi riempirono di fatti per atteſtato di S. Atanaſio, ſe aveſſero veduto d'eſſere ſtati citati d'avanti a un giudice non competente, e ſe aveſſero creduto di poter ſoſtenere a diſpetto ſuo gli Atti di quel loro falſo Concilio (1)? E ſarebbe mai dunque codeſto quel Concilio d'Antiochia non iſpecificato da voi, del quale aſſerite (2) aver definito che i Veſcovi *in ultima iſtanza debbono eſſer giudicati nei Concilj Provinciali*? Vi dirò un'altra volta dove ſi fece quella definizione, e ve ne dirò ancora il Significato.

13. Dal finquì dettovi credo abbondantemente provata l'antichità di quel diritto, e di quel poſſeſſo, che da voi ſi diceva non poter provare i Pontefici. Ma per ricondurvi grado per grado ſino alla ſorgente medeſima dell'autorità Pontificia, cominciate a riſalire più in dietro. E in primo luogo come più vicina a quella, di cui abbiam parlato ſinora, richiamate alla voſtra mente la cauſa di Ceciliano Arciveſcovo di Cartagine tante volte giudicata dai Concilj Nazionali, e portata finalmente al tribunale del Papa S. Melchiade, come eſigevano le leggi non Eccleſiaſtiche, che non v'erano, ma Divine = Sicut Sanctiſſima Dei lex poſtulat = Ond'è che dopo la di lui ſentenza fu eſſa riguardata tanto dai Veſcovi Affricani, che dall'Imperatore come ultimata (3). Rammentatevi ſimilmente la cauſa di Paolo Samoſateno Veſcovo d'Antiochia, la qua-

(1) Athanas. Apolog. 2. cit. poſt relat. epiſt. Julii. Vid. epiſt. ad Solit. n. 11. & confer cum num. 3. Vid. etiam epiſt. Julii n. 18. & Hieron. epiſt. ad Princip. de Marcell. Epitaph.

(2) Riſleſ. alias Cap. 5.

(3) Vid. Conſtant. Imper. ad Meltiad. Pap. apud Couſtant. col. 326. & Conc. Lab. t. 1. col. 1405. & epiſt. ejuſd. Imp. ad Vicar. Afric. Concil. tom. 1. Auguſt. epiſt. 43. alias 162. n. 16.

quale dopo giudicata da un Concilio di Vescovi, fu per consenso dei medesimi, e per volere d'Aureliano Imperatore Idolatra, commendato perciò da Eusebio, riportata al Vescovo di Roma (1). Non mettete in obblio quella di S. Dionisio d'Alessandria, accusato da alcuni Vescovi dell' Egitto presso il Papa S. Dionisio, al cui giudizio soggettossi senza il minimo dubbio e la minima repugnanza (2). Ricordatevi che anche S. Cipriano in mezzo al calore delle sue dispute con S. Stefano, riconobbe l'autorità di quel Papa di ultimare le cause de' Vescovi; e che perciò si fece a pregarlo di usare della pienissima sua autorità, e di scrivere ai Vescovi delle Gallie, e insieme al Popolo fedele di Arles, a fin di obbligare gli uni e gli altri a non più riconoscere Marciano per Vescovo di quella Città, e ad eleggere un'altro Vescovo *. Ma sopratutto non lasciate di osservare cosa mai dicono sopra un tal fatto appartenente alla loro Nazione i moderni Francesi. Perciocchè mi ricordo che il De Marca **, e il Baluzio ingenuamente confessano che S. Cipriano riconosce ivi nel Papa la Potestà di giudicare sopra tal causa; la pienissima potestà esecutiva dei Canoni; e nella di lui persona il principal difensore di essi.

14. Andando più in dietro potrei parlarvi di Origene. Ma già sapete che accusato egli presso la S. Sede, in vece di

(1) Euseb. Hist. Eccles. lib. 7. c. 24.

(2) Euseb. ibid. cap. 9.

* ,, Quapropter facere te oportet *PLENISSIMAS LITTERAS* ad coepiscopos ,, nostros in Galliis constitutos, ne ultra Marcianum ,, pervicacem .... collegio ,, nostro insultare patiantur. ,, Dirigantur in provinciam ,, & ad plebem Arelate consistentem a te litteræ, quibus abstento Marciano, ,, alius in locum ejus substituatur. Cyprian. ad Stephan. Pap. epist. 67. alias 68. & apud Coust. 1. n. 2. & 3.

** ,, Decernendi & pronuntiandi de re proposita ... ,, Potestas Romanæ Ecclesiæ ,, asseritur, eique *plenissima* ,, exsecutionis cura demandatur. De Marca Concord. Sacerd. & Imper. lib. 1. cap. 10. §. 8.

,, Cur enim Stephanum rogat ,, Cyprianus, ut Gallos Episcopos *plenissimis litteris* ad ,, deponendum excitet, nisi ,, quia sciebat defensionem ,, Canonum Romano Episcopo præcipue commissam esse? Balut. Not. in epist. illam Cyprian.

di ricusare di soggettarsi al supremo giudizio di essa, ne implorò anzi la misericordia, e fece presso del Papa le sue difese (1). Non posso bensì lasciar d'osservare con un' altro gran difensore delle Libertà Gallicane, qual' è Natale Alessandro, che il diritto del Papa di giudicar le cause dei Vescovi apparisce altresì da quello che impariamo da Tertulliano, esser cioè dai Fedeli considerato colla prerogativa di *Pontefice Massimo, e di Vescovo dei Vescovi* = Pontifex Maximus, & Episcopus Episcoporum = (2). Lo stesso Natale Alessandro richiamandomi ad un' antichità anche maggiore di Tertulliano, concede che S. Ireneo conosciuto abbia in S. Vittore l'autorità di scomunicare i Vescovi Quartodecimani dell' Asia, quantunque si veda che da quel S. Dottore lodata fosse la moderazione di quel Papa, per essersi arreso alle sue rimostranze, ed essersi perciò astenuto di farlo (3). In fatti S. Ireneo non ha insegnato ciò con bastante chiarezza, quando ha scritto che alla Chiesa Romana per ragione del suo Primato, e dell' autorità superiore a quella di tutte l'altre, debbono aver ricorso tutti i Fedeli? (4). E appena morto S. Pietro, ultimo anello di mia catena, non ebbe di fatti ricorso alla Chiesa Romana quella di Corinto, e non rescrisse ad essa il Pontefice S. Clemente lettere autorevolissime, colle quali vi rimise la pace, e riparò la Fede di quei Fedeli = Scripsit .... *potentissimas litteras* Corinthiis, ad pa- „ cem eos congregans, & *reparans Fidem* eorum (5).

15. Per la qual cosa il De Marca non solamente concede ma prende a mostrare con ragioni, che non han replica, che il Papa non meno in tutto l' Occidente, che in tutto l' Oriente ha una somma giurisdizione nei tre Capi seguenti; cioè in formar leggi, in giudicar cause, e in quella Dignità di Principe e Capo di tutta la Repubblica Ecclesiastica, per cui non può esser egli giudicato da veruno. 1. *In legibus ferendis*, 2. *in judiciis sine provocatione redden-*

(1) Euseb. Hist. Ecc. lib. 6. cap. 36. Hieron. epist. 65. ad Pammach. & Ocean. cap. 4.
(2) Tertull. De Pudic. cap. 1.
(3) Natal Alex. Saecul. 1. Diss. 4. §. 2. n. 6.
(4) Iren. lib. 3. c. 3.
(5) Iren. ibid. Vid. & Clem. Pap. epist. 1. ad Corinth. n. 1. & seq.

dendis, 3. *& in ea dignitate Principis*, *ut a nemine judicetur* (1). E per verità quella pienissima potestà Esecutiva unita alla porzion principale della Legislativa, che anche la Chiesa Gallicana riconosce nel Successor di S.Pietro, bastano per conoscere, ch' egli veramente gode per diritto Divino le tre accennate prerogative; e che perciò con giustissimo titolo potrà da tutte le parti dell' Orbe Cristiano ricever le Appellazioni, e in tutto l' Orbe Cristiano non solo giudicar le cause de' Vescovi, e quelle della Fede principalmente: ma di più potrà cassare altresì gli Atti di Concilj Provinciali o Nazionali, come contrarj alle leggi Universali di tutta la Chiesa, e far sovente in nome di essa tuttociò che farebbe un Concilio Ecumenico, al quale unicamente, secondo i Gallicani, il Papa è inferiore d' autorità, come avete potuto vedere da quanto vi ho di essi recato: e come fors' anche meglio apparisce dalla spiegazione, che la Chiesa Gallicana in Corpo, e i suoi Scrittori in particolare danno a quel Decreto formato dal Concilio di Firenze, per l' unione delle due Chiese Greca e Latina, in cui si definisce aver il Pontefice Romano *ricevuta da Cristo la piena potestà di governare la Chiesa Universale*. Imperciocchè distinguono i Francesi quelle parole *Piena*, *ed Universale*, dicendo la Piena, ma non la sola; a fin di conservare agli altri Vescovi in solido la lor porzione: e la Chiesa Universale presa in senso distributivo, e non collettivo. = *Summam licet non solam. Distributive quidem pro omnibus Ecclesiis per Orbem diffusis, non tamen collective, id est pro Concilio Generali* = (2).

16. In conformità di che Natale Alessandro, benchè gran difensore di tal dottrina, ha non solamente asserito e provato il diritto che si ha d' appellare al tribunale del Papa, e quello ch' esso ha innato di ricevere tali appellazioni: ma di più, che da un tal diritto, praticato, e riconosciuto dalla Chiesa fin dai primi tempi del Cristianesimo, se

(1) De Marca Concord. lib. 1. cap. 8. §. 1. Bossuet Defens. Part. 1. lib. 1. cap. 1. 2. & 3. Maimbourg Traitè Historique de l' ètablissement & des Prerogat. de l' Eglise de Rome chap. 5.

(2) Vid. Cler. Gallic. Parisiis Congreg. an. 1682. epist. ad Episcop. & Archiep. Regni

se ne cava un' argomento fortissimo in prova del suo Primato. Imperciocchè il Concilio Sardicense ha confermato, e non già stabilito quel Diritto d' Appellazione. Eccovi le di lui stesse parole =. Idem (Primatus) probatur „ ex jure Appellationum ad Romanum Pontificem in omnium Episcoporum judiciis, quod Canonibus Concilii „ Sardicensis confirmatum potius, quam constitutum. „ Appellatum namque a primis Ecclesiæ sæculis non fuisset ab Episcopis exauctoratis Romani Pontificis Tribunal, nisi supremam in Episcopos universos, & *in Concilia* „ *Nationalia* auctoritatem obtinuisset „ (1).

17. Tuttociò che quindi risultò dai decreti di quel Concilio, fu di rendere più frequenti di prima le appellazioni al Tribunale del Papa; perciocchè quei che si credevano sovverchiati, in luogo di appellare ai Concilj Provinciali, o Nazionali, reputarono più spedito mezzo quello di ricorrere alla Sede Apostolica. Ma non è difficile di conoscere quando i Romani Pontefici, anche nei tempi a quel Concilio posteriori, indipendentemente da esso, operato hanno in forza di quel Primato di autorità e giurisdizione, che in tutta la Chiesa Universale godono per diritto Divino. I fatti sono poco men che infiniti; ma per additarvene alcuni pochi, potrete forse negare, che non operasse in forza del suo Primato S. Damaso, allorchè annullò, e condannò l' elezione di Massimo Cinico innalzato alla Sede di Costantinopoli; perciocchè da esso fu ravvisata contraria ai Canoni della Chiesa (2)? Non nasceva forse dal suo Primato quel tuono autorevole, con cui S. Innocenzo Papa scriveva al Vescovo di Roano Vittricio = *Si Maiores Causæ in medium fuerint devolutæ, ad Apostolicam Sedem referantur* = (3)? Non fu atto di simile innata giurisdizione quello che il medesimo S. Pontefice, imitando l' esempio del suo Predecessore Siricio, esercitò sopra un Concilio Nazionale di Spagna, prescrivendo a quei Padri le regole per rimettere nel suo primiero vigore la Disciplina della

(1) Natal Alex. Sæcul. I. Diss. 4. §. 2. n. 14. 15. 16. Vid. Sæcul. 4. Dissert. ad Canon. Sardic.

(2) Damas. Pap. epist. 8. ad Achol. & alios Episc. Maced. & epist. 9. seq. apud Coust- Epist. Rom. Pontif.

(3) Innoc. Pap. epist. 2. ad Victric. n. 6.

della Chiesa decaduta in quel Regno, e l'ordine delle pene, colle quali si doveano punire i violatori della medesima (1)? Non nasceva dal suo Primato l'Atto di giurisdizione esercitato da S. Agapito Papa in mezzo alla Città di Costantinopoli, quando costretto da un Re Goto a portarsi a quella Corte, povero, e destituto d'ogni umano soccorso, non però della Grazia Divina, alzò colà tribunale, ricevette i ricorsi di tutti i Cattolici d'Oriente, e dei Monaci specialmente di Siria contro Antimo, che col favor dell' Imperatrice salito era su quella Cattedra Patriarcale? Quand', io diceva, trovata la di lui promozione contraria alle leggi della Chiesa, non ebbe difficoltà di pronunziare contro di lui sentenza di Deposizione, e di consacrare di più anche Menna per Vescovo della Città Imperiale? Non opera, dico, in forza d'un'autorità ricevuta da Dio, un uomo che per vendicare l'onor vilipeso della sua Chiesa, non si lascia spaventare dalle minacce dell'Augusta, e dal potere di tutta la Corte; non si lascia sorprendere dalle cabale, e dai raggiri; e che confidando solamente in Gesù Cristo, dal qual riconoscea quel diritto, diede corso alla pronunziata sentenza, che non mancò d'avere tutto l'effetto? Leggete su di ciò il Gallicano Teologo Maimburgo nel luogo più volte citato. E poi vedete ancora M. Bossuet. (2)

18. Ma voi Signor Besozzi carissimo, che avete scritto non appartenere al Papa l'imporre delle pene ai Vescovi, che abusano della loro autorità, leggete vi prego l'atto di giurisdizione praticato da S. Gregorio col Vescovo della Prima Giustiniana; di cui cassò gli Atti di un'ingiusta sentenza, e coll'autorità di S. Pietro castigò lui stesso, privandolo per 30. giorni della sacramentale Comunione, e in caso di contravvenzione minacciollo di più severi castighi *. Ponderate il fatto di Anastasio Monaco dell'Isauria,

che

(1) Innoc. Pap. epist.3. ad Toletan. Synod.

(2) Bossuet Defens. Corol. part.2. p. 408. edit. Luxemb. 1730.

* „ Quod vero ad præsens attinet, cassatis prius, atque ad nihilum redactis prædictis sententiæ tuæ Decretis: ex Beati Petri Principis Apostolorum auctoritate decernimus, triginta dierum spatio te sacra communione pri-

che dai trattamenti avuti dal suo Patriarca di Costantinopoli ricorse al tribunale di S. Gregorio, il quale prese ispezione dell' affare, e ne pronunziò la definitiva Sentenza. (1) E leggete l' atto di giurisdizione esercitato da lui medesimo sopra un Concilio Nazionale di Spagna, dal quale erano stati deposti i due Vescovi Stefano e Gennajo, che appellarono alla Santa Sede. Imperciocchè sebbene quel santissimo Papa sia stato sempre gelosissimo difensore dei diritti di tutti i Vescovi; contuttociò lungi dal credere d' offenderli, si credette anzi in obbligo di sostenere insiem coi suoi, quei dei due ricorrenti, che interposero l' atto d'Appellazione alla Sede Apostolica. Nè quel Concilio pensò mai, che in tal occasione fossero stati offesi i suoi diritti (2). Altri simili esempj, ed ancora più luminosi, ve li recherò nella settimana seguente. Ma se si volesse dar fede a quello che dite voi, il Papa non solo subordinato sarebbe al Concilio Ecumenico, come sostengono i Gallicani, ma contro i sentimenti di essi, anche a qualsivoglia Nazionale Concilio. In maniera che un Concilio di simil natura avrebbe, secondo voi, diritto di giudicare del Papa, e non il Papa di lui: è il fatto di Simmaco, che voi dite giudicato da un Concilio di Vescovi d' Italia, convocato dal Re Teodorico Ariano, è la gran prova che recate in conferma della vostra nuova Dottrina (3). Dunque nel nuovo Codice di Leggi Ecclesiastiche, che introdurre vorreste, ogni piccola cosa, anche la più irregolare, basta per prescrivere contro del Papa, e veruna serie di fatti strepitosi, e passati a traverso di tanti secoli, e di tante diverse Nazioni, è sufficiente, quand' anche mancasse il fondamentale diritto, a prescrivere in di lui favore?

19. Scusatemi perciò, Signore, della libertà, colla quale son costretto a parlarvi. Tutt' altro che il fatto di Simmaco aspettato mi sarei da voi, che vorreste far crede-

re

„ privatum &c. „ Gregor. Pap. lib. 2. Indict. XI. epist. 6. ad Joan. Episc. Primæ Justinianæ.

(1) Gregor. Pap. lib. 5. Epist. 64. ad Anastas. Presbyt. de Isauria, & lib. 6. epist. 31. ad Episc. Alexandrin. & Antiochen. Giornal. Eccles. di Roma n. XX. 17. Novembr. 1787.

(2) Gregor. Pap. Registr. lib. 11. epist. 52. ad Joan. Defens.

(3) Riflesf. 1. pag. 8.

re al Mondo di non aver in linea di Giurisdizion Pontificia, se non la dottrina del Clero di Francia. Imperciocchè è mai credibile, che voi non sappiate, come i Vescovi specialmente della Liguria, della Venezia, e dell' Emilia, nell'atto di portarsi a quel Concilio essendo passati per Ravenna, ed essendosi presentati al Re, gli dissero francamente, che non a lui apparteneva di convocare i Concilj, ma che il Papa stesso dovea convocarli; e perchè la S. Sede godeva tal diritto in vigore del suo Primato, e perche era ciò necessario, anche per la validità degli stessi Concilj? Ed è possibile che voi non sappiate, come i Vescovi protestassero al Re di non potersi adunare per tal giudizio, perchè non eravi esempio, che l' Inferiore giudicasse il Superiore? E può supporsi, che voi non sappiate, come quel Monarca scusossi col mostrare ai Vescovi le lettere stesse del Papa, colle quali diceva di cedere per allora i suoi diritti, e di volersi soggettare spontaneamente al giudizio di quel Concilio, a fin di convincere i suoi calunniatori? E dovrà il Mondo supporre, che non sappiate la protesta fatta dal Re in quella occasione, che a lui cioè non apparteneva di mescolarsi nei Giudizj Ecclesiastici? E finalmente chi potrebbe mai figurarsi non esservi noto il rammarico, e lo spavento che provarono tutti i Vescovi della Francia, in udire che i Vescovi d' Italia aveano avuta la temerità di caricarsi dell' esame (non del giudizio che lasciarono a Dio) sull' azioni d' un Papa? Non sapete il moto che si diedero perciò tutti i Vescovi di quel Regno, e come si credettero in obbligo di alzare grandemente la voce contro quella novità, e di prendere altamente le parti del Capo della Chiesa, dai cui diritti dipendono quei di tutto l'Episcopato? Non vi è dunque nota la famosa lettera, che d' ordine, e in nome di tutti i suoi Colleghi scrisse S. Avito di Vienna in difesa del Papa, e dei diritti della Sede Apostolica? Fu pur allora, ch' ei pronunziò quella gran proposizione = *Si Papa* (1) *Urbis vocatur in dubium, Episcopatus jam videbitur, non Episcopus vacillare* = ; di cui

niu

(1) Vid. Fleury Stor. Eccles. lib.30. §. 50. 51. Vid. Epist. Avit. Vien. de Synod. Roman. ad Faust. & Symmac. Concil. tom.4.

niuna può darsene in questo genere più teologica, nè che abbia più stretto legame con quella di S. Cipriano = *Primatus Petro datur, ut una Christi Ecclesia, & Cathedra una monstretur* = e con quell' altra di S. Girolamo = *inter duodecim unus eligitur, ut Capite constituto, schismatis tollatur occasio* = (1).

20. E non fu quello perciò ad eterna memoria de' posteri il più nobile esempio che mai dar si possa, dell' ossequio e della venerazione profonda dei Prelati Francesi verso la Sede Apostolica? E i lor Successori fino al presente giorno non hanno fatto altrettanto? In questo secolo quante volte non hanno essi consultata la S. Sede, a fin di udire i suoi Oracoli sopra punti di dottrina, dei quali si questionava in quel Regno? E non contesta ciò uno dei più ardenti difensori delle lor libertà, nell' atto stesso che si lamenta col Papa Clemente XIII. perchè sembravagli non essere stati ben accolti gli atti di ossequio, ch' egli avea creduto dover prestare per obbligo di propria coscienza al Capo di tutta la Chiesa, col dargli ragguaglio di certi errori, che si spargevano nella sua Diocesi, e per tutta la Francia (2)? E voi dopo tuttociò avete il coraggio di far loro il gravissimo torto, asserendo (3), *che i Vescovi della Francia hanno riguardato, come intrapresa contraria alle Libertà Gallicane il giudizio, che formavano alcuni Pontefici a Roma sopra quistioni attinenti alla Fede insorte in quel Regno?* Vi prego dunque da Vero Amico, a voler meglio riflettere a quel che dite, e sono con tutta la stima, ed ossequio. Vostro &c. (4)

(1) Cyprian. de Unit. Eccles. Hieron. contr. Jovin. lib. 1. cap. 14.

(2) Lettre 1. de M. l'Eveque de Soissons au Pape Clem. XIII. 20. Decembr. 1759. Oeuvres Posthum. Tom. 1. Troisieme lettre 8. Januar. 1763.

(3) Riflessi. 1. pag. 14.

(4) Si può vedere il mio Ragionamento sulla Potestà del Papa, e sull' obbedienza che gli si deve, secondo la Chiesa Gallicana, che servì di prefazione al terzo tomo del Giornale Ecclesiastico di Roma.

LETTERA SESTA.

Sopra il Diritto che ha il Romano Pontefice di prescrivere la Disciplina della Chiesa.

GENTILISSIMO SIGNORE.

1. NEL leggere quel vostro piccol libretto, essend' io passato dalle cause riguardanti la Fede, a meditare quelle che toccano la Disciplina, mi ferirono la fantasia quelle parole, colle quali chiudete la quarta Riflessione, o sia il quarto Capitolo. Le parole son queste „ *Parimenti fu incognito all' Antichità il diritto de' Papi di prescrivere in ogni luogo la qualità della Disciplina: perciocchè fu sempre considerata ciascuna Chiesa particolare, qual Padrona delle sue regole, di prescriverne l' ordine: mentre le circostanze, i diversi caratteri, e costumi de' popoli non soffrono, che sia uniforme in tutti i paesi, nei quali si professa la Religione Cattolica* „.

2. Cotesto modo di parlare, quando non fosse connesso con quel molto di più, che in ogni pagina vedo eruttarsi da voi contro l' autorità della Chiesa, e del Romano Pontefice, non si potrebbe forse riprendere, che di poca esattezza. Imperciocchè sembra primieramente, che insieme con quei del Papa, vogliate distruggere ogni diritto Ecclesiastico dei Metropoliti, e dei Patriarchi. Inoltre siccome non distinguete i diversi generi di Disciplina Universale, e Particolare, così dal vostro discorso discende, che l' Universale dar non si possa giammai, giacchè i differenti popoli avranno sempre differenti costumi. Finalmente togliendo voi il freno d' un' autorità che ad ogni luogo si estenda, fate che divenga realmente impossibile il modo di conservar l' uniformità in mezzo a tante diverse Chiese, l' une dall' altre per immensi spazj di terre e di mari separate e divise, e in mezzo a tanti Vescovi dispersi per tutto il Mondo, ognun de' quali deve abbondare del suo senti-

timento. Ma oltre queste assurdità, v' è qualche cosa di più da osservare su tal proposito.

3. Vi ho già fatto vedere nella lettera precedente, che secondo il sentimento della stessa Chiesa di Francia, il Romano Pontefice in vigore del suo Primato d'autorità, e di giurisdizione in tutta la Chiesa universale, è non solamente obbligato a vegliare per la conservazion della Fede in tutto l' Orbe Cristiano, e per l' osservanza de' Canoni, e della Disciplina; ma che può in oltre dispensare prudentemente dai medesimi Canoni, ancorchè prescritti da un Concilio Ecumenico, e può similmente per il bene universal della Chiesa prescriver leggi, alla cui osservanza sieno obbligati tutti quanti i fedeli, e tutte ancora le Chiese particolari, prese almeno in senso distributivo. Ond'è che voi, quando per escludere affatto ogn'autorità Pontificia, dite che ogni Chiesa particolare è la Padrona delle sue regole, venite a separare ogni Chiesa dall'altra e supponete che in genere di Disciplina non vi sia mai bisogno d' Unità, di Vincolo Esteriore, e di Gerarchia. E perciò venite a dire non solo, che non diasi Disciplina Universale nella Chiesa, ma anche per questa parte sia inutile l' esistenza d' un Capo, il quale fornito sia d' autorità, e di giurisdizione in tutt' il Corpo, per vegliare all' osservanza di essa.

4. Ma se così è, non ebbero dunque giusto motivo gli Apostoli di vietare massimamente agli Antiocheni le osservanze della Legge Mosaica; aveano ragione all' incontro quelle Chiese dell' Asia, che celebravano la Pasqua insieme coi Giudei: faceva male il Papa S. Vittore nel prendere a disturbarle da quel loro possesso; e più male fecero quindi il Concilio d' Arles, e poscia il gran Concilio Niceno, che condannarono i Quartodecimani, e prescrissero a tutte le Chiese del Mondo l' uniformità della Disciplina, assegnando il tempo della celebrazion della Pasqua a norma di quello che si usava nella Chiesa Romana, e in altre Chiese tanto d' Occidente, che d' Oriente. Anzi in seguito di tai principj, ogni Chiesa particolare rigettar potrà non tanto quella, che potess'aver adottata, e prescritta la sua Metropolitana, quanto l' altra che ordinata venisse dal Concilio Ecumenico: e forse ogni Parroco quel-

la

la della sua Parrocchia. Ma in qual deformità, e in qual orribile confusione non si andrebbe a cadere, se vero fosse quel vostro principio? Qual deformità non sarebbe per avventura, se ognuna delle Chiese operando a suo talento mutasse oggi la Disciplina di jeri, e tornasse domani a riprender quella che poc'anzi avesse mandato in disuso? Una delle Chiese Latine potrebbe per esempio cambiare tutti i suoi riti, e tutta la Liturgia per usare quella dei Greci; e potrebbe unire il Matrimonio col Sacerdozio, nell'atto che tutte l'altre osservassero il contrario, e stassero attaccate fedelmente all'antica Disciplina della Chiesa Romana loro Madre è Maestra:altrettanto far potrebbero le Chiese Greche: ed ecco tutto in confusione e in rovina,senza che violatori di simil fatta, ancorchè pertinaci, considerar si debbano per Scismatici,e severamente punirli colla scomunica,contro la dottrina comune,e ancora dei Gallicani. *Quod si privatus quispiam* (udite il Signor Du Pin) *adversus plurium Ecclesiarum, aut etiam adversus Ecclesiæ suæ consuetudinem insurgat, merito punitur, & excommunicatur, ac schismaticus evadit* (1), e altrove = *Tertia caussa excommunicationis est Privati alicujus adversus Disciplinam Ecclesiæ suæ, aut Privatæ Ecclesiæ adversus universæ Ecclesiæ Disciplinam rebellio* = (2).

5. Ma voi per fuggire tal confusione e rovina senza ricorrere all'autorità della Chiesa, e del suo Visibile Capo, avete sagacemente scoperto colla scorta fedele di alcuni Luterani, un mezzo più spedito e più pronto, stato incognito per 18. secoli a tutte le Chiese particolari del Cattolico Mondo. Nella Riflessione quarta, dalla quale ho estratto quelle vostre parole, distrutto avete l'antico, e vi siete riserbato alla 15. di edificare il novello da voi architettato edifizio. Ricorrete perciò ai *Diritti del Principe nelle Materie Ecclesiastiche*, e per mostrare quanto sieno essi legittimi, fate tutti gli sforzi in provare *non esservi alcuna parte di Ministerio, e di Funzioni Ecclesiastiche pubbliche ed esteriori di qualunque qualità, sopra le quali gl' Imperatori ed i Principi Cattolici non abbiano fatto qualche*

K leg-

(1) Du Pin De Antiq. Eccles. Discipl. Differt. 3. cap. 2. §. 9.

(2) Ibid. §. 1.

legge. Ed in fatti scorrendole tutte ad una ad una ascendete finalmente a tutti i Sacramenti, e in maniera speciale al più augusto fra essi, cioè alla Santissima Eucaristia (pag.85.) Onde asserite in appresso con Socrate che le *cose Ecclesiastiche sono dipendenti da essi*; anteponete in questo genere il Vescovado dell' Imperator Costantino a quello dei Vescovi ordinati dalla Chiesa, perchè là dove *tengono essi una cura speciale solamente della propria Diocesi, egli all' opposto invigilava e si prendeva cura di tutte*. Lodate Graziano perchè fece varie leggi spettanti alla polizia della Chiesa (pag. 60.), e Valentiniano Terzo (pag. 94.) perchè *non si maneggiò diversamente da' suoi Predecessori, per rapporto alla Disciplina Ecclesiastica*; e citate finalmente i Capitolari di Carlo Magno (p. 99.) per provare il *Diritto d' ispezione, e di Sovranità che hanno i Principi sopra tali Materie*.

6. Io non voglio qui esaminare codesta vostra dottrina, nè parlare di quel diritto che attribuite largamente ai Principi sulle cose di Chiesa, se non per quel rapporto ch'aver può coll' altra insegnata nella Riflessione quarta citata, e che formato ha principalmente lo scopo di questa lettera. Mi riserbo però ad altra occasione di farvene vedere tutto l' orrore, che può essa ingerire in una mente Cattolica. Onde per ora contentatevi di rispondermi a queste brevi interrogazioni. Se ogni Chiesa particolare è la Padrona delle sue Regole e della sua Disciplina, in cosa mai si risolve quel vostro diritto di Ispezione e di Sovranità che date ai Principi sopra tali materie? Ovvero supposto legittimo e reale codesto diritto, ditemi dove a finir vada la padronanza che dite aver quelle Chiese? Forse per conservare ad ognuno de' due padroni il Dominio alto o basso che gli appartiene, avreste pensato mai di ridurre in tanti Feudi di nuova stampa le Chiese particolari? Potrebbesi per avventura credere un' invenzione degna del Secolo illuminato?

7. Ma intantochè voi pensate a rispondere a coteste, non posso trattenermi dal farvene anche un' altra, che è la seguente. Siccome da tutto il contesto del vostro libro risultano due soli padroni delle materie di Disciplina; il Prin-

ci-

cipe cioè ogni Chiesa particolare nel suo distretto, così vi domando se intendete che debbasi escludere il Terzo, cioè la Chiesa Universale? Io non vi nomino il Papa, perchè quando parlate dei diritti, e dell' autorità di esso, tutto basta presso di voi per rènderla inefficace. Ma se la Chiesa Universale si esclude, si escluderà eziandio qualunque genere di Universal Disciplina; giacchè non v' è Principe, la cui autorità estender si possa per tutto il Mondo. Or siccome malgrado il vostro sistema vi è, e vi sarà sempre nella Chiesa quel genere di Disciplina che dicesi Universale, così sarà sempre vero che alla Chiesa e non ai Principi apparterrà tutto il diritto non pur d' ispezione, ma di autorità e di giurisdizione sopra tal Disciplina. E quindi il Papa come Capo Visibile della Chiesa avrà per lo meno quello che concedono anche i Gallicani, cioè la principal porzione del diritto in prescriverla, tutto il pieno diritto in comandare a tutte le Chiese particolari del Mondo l' osservanza di quello che fu per sentenza comune prescritto, e l' autorità eziandio di dispensarvi, se veda che così esiga il bisogno. Anzi di più, potrà secondo i medesimi Gallicani prescriver leggi, e Canoni anche per tutta la Chiesa Universale, benchè secondo essi aspettar convenga l' Universale approvazione del Corpo de' Pastori, prima che abbiano vigore di Canoni Universali. Dunque carissimo Sig. Besozzi, quella vostra proposizione, che ogni Chiesa particolare è Padrona delle sue regole e della sua disciplina, oltre l' essere per una parte distrutta da quel tanto di più, che altrove sostenete appartenere all' autorità e ai diritti del Principato, ha per l' altra un senso che non è certamente Cattolico, perchè togliete alla Chiesa Universale ed al Romano Pontefice quell' autorità che ricevuto hanno da Cristo, rapporto all' Universalità dei Fedeli per tutto il Mondo dispersi. In oltre fate con essa, come con tutt' il libro, un' ingiuria gravissima anche per altro verso a tutta la Chiesa; perchè essendo essa un Corpo sì grande, così maestoso, e così autorevole, le assegnate un Capo imbecille è impotente, che non corrisponde, anche a giudizio dei Gallicani, nè all' istituzione di

Cristo, nè al fine, che è quello espresso da S. Girolamo, *ut Schismatis tollatur occasio*.

8. Dunque a fin di parlare con precisione riguardo alle materie di Disciplina, era d' uopo, che ne aveste indicate le due specie diverse, l' Universale cioè e la Particolare, l' una distinta dall' altra; a fin di farci conoscere qual' autorità creder costantemente si debba, e nel Corpo della Chiesa, e nel Romano Pontefice suo Capo Visibile, intorno al regolamento dell' una e dell' altra. Voglio che il tutto impariate (non v' offenda il termine) da un dottissimo Scrittor Francese; tanto più ch' egli cammina sull' orme di due antichi, uno Greco, e l' altro Affricano. E' questi il Sig. Enrico Valesio; quegli cioè tanto conosciuto per le sue Opere, e massime per l' edizione d' Eusebio, e degli altri Greci Scrittori della Storia Ecclesiastica, ai quali fece dell' eruditissime annotazioni. In una dunque di esse prend' egli ad illustrare quel passo di Socrate, in cui lo Storico afferma, che il Concilio convocato da Eusebio di Nicomedia in Antiochia di Siria, e celebrato da 90. Vescovi Ariani, come vi ho detto colla precedente, non era d' alcun valore ed autorità, perchè non vi assistette nè in persona, nè per mezzo de' suoi Legati il Vescovo di Roma S. Giulio. Per quella ragione *che le regole della Chiesa vietano di prendere nella Chiesa veruna deliberazione senza il consenso del Romano Pontefice* *. Per lo stesso principio anche Sozomeno scrive, che non solamente il Concilio d' Antiochia, ma nulli erano altresì quei celebrati in Tiro e nella Mareotide, e Teodoreto quello ancora di Rimino (1). Or eccovi fedelmente quello che dunque scrive su tal proposito quel Commentatore Francese.

9. „ Le regole Ecclesiastiche sono (egli dice) di due dif-
„ ferenti specie. Imperciocchè altre fatte sono per una
„ sola Chiesa particolare, ed anche per un' intiera pro-
„ vin-

* Cum tamen Ecclesiastica regula vetet, ne absque consensu Romani Pontificis quidquam in Ecclesia decernatur. Socrat. Hist. Eccles, lib. 2. cap. 8.

(1) Sozom. Hist. Eccles. lib. 3. cap. 10. Theodoret. Hist. Ec. lib. 2. c. 17. Vid. & Epiph. Scholast. Hist. Tripart. lib. 4. cap. 9. Vid. Nat. Alex. Sœc. 16. Diss. 12. artic. 16. n. 17.

„ vincia (a), ed altre alla Chiesa Universale appartengo-
„ no. Le regole del primo genere, come sono i canoni
„ Penitenziali di Dionisio Alessandrino, di Pietro, di
„ Basilio, e di altri, emanar si possono dal Vescovo di
„ qualsivoglia luogo, e specialmente qualora sia egli sub-
„ ordinato ad altro Patriarca, senza il consenso del Ro-
„ mano Pontefice. *Ma quelle del secondo genere all'incon-
„ tro non hanno alcun vigore senza il consenso del Vescovo
„ di Roma:* per la ragione ch' egli gode il Primato della
„ Chiesa Universale, come parla Ferrando scrivendo ad
„ Anatolio = *Ad quem de omnibus majoris momenti ne-
„ gotiis reliqui Episcopi referre debent* =. Laonde in
„ quella lettera non dubitò d' asserire, che i Concilj Ge-
„ nerali debbono esser convalidati dal consenso del Roma-
„ no Pontefice. Imperciocchè parla egli di questo tenore
„ = *Universalia Concilia, præcipue illa, quibus Eccle-
„ siæ Romanæ consensus accessit, secundæ auctoritatis locum
„ post Canonicos libros tenent* =*. E alquanto dopo par-
„ lando dei Concilj Generali, afferma che niuno costret-
„ to viene ad opporre ad essi la propria sottoscrizione,
„ da quelli in fuori che si trovarono presenti al Concilio
„ medesimo = *Imperciocchè si giudica esser bastante alla
„ pie-*

(a) Si potrebb'aggiugnere che altre riguardano tutto l' Occidente, dove l' unico Patriarca è il Vescovo di Roma, e altre tutto l' Oriente diviso in molti Patriarcati.

* Anche più chiari sono i sentimenti degli Affricani intorno a ciò in quella celebre lettera ch' essi scrissero al Papa Teodoro.

„ Antiquis enim regulis sancitum est, ut quidquid quamvis in remotis vel in longinquo positi ageretur provinciis, non prius tractandum vel accipiendum sit, nisi ad notitiam almæ Sedis Vestræ fuisset deductum, ut hujus auctoritate, justa quæ fuissent pronuntiatio firmaretur, indeque sumerent ceteræ Ecclesiæ velut de natali suo fonte prædicationis exordium, & per diversas totius mundi regiones puritatis incorruptæ maneant fidei sacramenta salutis. „ Epist. Afror. ad Theodor. Pap. Concil. Lab. tom. 6. pag. 128.

Vi pare Sig. Besozzi, che ciò concordi con quello che dite voi degli Affricani Risles. 5. p. 30. in cui fate dir loro falsamente, che le lor cause e i loro affari non si dovesser mai riportare al giudizio della Sede Apostolica?

„ *piena loro conferma, se quando giunti sono alla notizia*
„ *di tutta quanta la Chiesa; non hanno sollevato rumore*
„ *veruno in mezzo ai fratelli, nè hanno dato ad essi ve-*
„ *runo scandalo: ma all' incontro stabilmente si crederà*
„ *ch' essi concordino colla Fede degli Apostoli, se corro-*
„ *borati saranno dal consenso della Sede Apostolica* =.
„ Lo stesso conferma Ammiano Marcellino (Scrittor Paga-
„ no) nel libro 15. c. 7., dove parlando d'Atanasio, che
„ stato era deposto per sentenza d'un Concilio, scrive che
„ Costanzo Imperatore, quantunque già si fosse data ese-
„ cuzione a quella sentenza, contuttociò studiò tutte le
„ maniere per far sì che quel Decreto venisse confermato
„ ancora dall' autorità maggiore del Vescovo di Roma „.
Perciocchè (si noti la ragione di quell' Idolatra) *il Vescovo di Roma possiede di tutta la Legge Cristiana la Custodia e la Prefettura.*

10. In fatti gli antichi Papi operando in conformità di tali principj, nel mentre che lasciato hanno sempre certe minute pratiche disciplinari all' arbitrio dei Vescovi e delle Chiese particolari, han voluto che altre più gravi fossero inviolabilmente osservate da tutte le Chiese, ed hanno vegliato moltissimo per mantenere in vigore tal' osservanza. Si può ciò vedere nelle lettere di S. Innocenzio I., e specialmente in quella scritta a Vittricio Vescovo di Roano, in quella ai Vescovi di tutta la Spagna radunati nel Concilio di Toledo, e in quella principalmente che scrive a Decenzio Vescovo di Gubbio. Imperciocchè in essa quel zelante Pontefice colla sua autorità proccura di dar riparo allo scandalo, che appunto nasceva dall' abuso che facevano alcuni Vescovi della loro autorità, cambiando a lor capriccio le cose, e ordina che a tutti debbano esser comuni alcuni riti di maggior dignità, e alcune parti più auguste della Liturgia, come provenienti dagli Apostoli medesimi, ovver da quelli che furono loro immediati discepoli *. Ma nel

*„ Si instituta Ecclesiastica, „ ut sunt a beatis Apostolis „ tradita, integra vellent „ servare Domini Sacerdo- „ tes; nulla diversitas, nul- „ la varietas in ipsis ordini- „ bus & consecrationibus „ haberetur. Sed dum unus- „ quis-

nel tempo che potevate ciò imparare da quello e da altri Romani Pontefici, potevate similmente vedere presso Sozomeno quali fossero gli usi, che fin da suoi tempi riguardati erano come particolari delle varie Chiese del Mondo, nelle quali sono anche antichissimi, benchè non sieno di grande importanza (1). Egli dopo averne fatta una lunga enumerazione, e dopo aver anche osservato che solamente alcuni pochi eretici Montanisti, non osservavano un certo punto di Disciplina universale a tutte le Chiese del Mondo, conclude con queste parole = *Multos praeterea ritus passim Urbibus & pagis reperire est; quos ob reverentiam eorum, qui primitus illos invexerunt, aut eorum qui illis postea successerunt, nefas habent transgredi ii, qui sunt illis ritibus innutriti.*

11. D'un genere più importante erano le Ecclesiastiche osservanze, delle quali parlava S. Gregorio Magno col Patriarca di Costantinopoli Giovanni Digiunatore, allorchè gli diceva = *Nam si canones non custoditis & majorum vultis statuta convellere, non cognosco qui estis* = (2). E perciò con altra lettera ne ordinò a lui l'osservanza, con quel tuono d'autorità che si vede in queste gravi parole = *Si videro Sedis Apostolicae Canones non servari, dabit Omnipotens Deus quid contra contemptores ejus faciam* (3). Un' altro simile esempio dello zelo di quel S. Pontefice, e dell'autorità insieme della sua Sede si ha in quella risposta che

„ quisque non quod traditum est, sed quod sibi visum „ fuerit, hoc diversa in aestimat esse tenendum, inde diversis locis vel ecclesiis aut „ teneri, aut celebrari videntur; ac fit scandalum „ populis, qui dum nesciunt „ traditiones antiquas humana praesumptione corruptas, putent sibi aut Ecclesias non convenire, aut „ ab Apostolicis viris contrarietatem inductam. Quis „ enim nesciat, aut non advertat, id quod a Principe Apostolorum Petro Romanae Ecclesiae traditum „ est, ac nunc usque custoditur, ab omnibus debere „ servari ec.? „ Innoc. Pap. ad Decent. Episc. Eugub. epist. 25. apud Coust. Vid. & epist. 2. & 3. cit.

(1) Sozom. Hist. Eccl. lib. 7. cap. 19.

(2) Gregor. pap. lib. 2. epist. 52. ad Joan. Episc. Constantinop.

(3) Gregor. Pap. ibid. epist. 64. ad Nars.

che diede a S. Leandro Vescovo di Siviglia, intorno al rito di battezzare colla trina immersione = *De trina vero mersione baptismatis, nihil responderi verius potest quamquod ipsi sensistis: quia in una Fide nihil officit Sancta Ecclesia consuetudo diversa .... Sed quia nunc hucusque ab haereticis infans in baptismate tertio mergebatur, fiendum apud vos esse non censeo* = (1). Ma se volete fors'anche meglio vedere nell' esempio di un Pontefice così alieno dall' usurpare i diritti degli altri Vescovi, qual sia l' autorità che ha la Sede Apostolica di prescrivere le regole della Disciplina Ecclesiastica, non dovete far altro che leggere la lettera ch'egli scrisse ai Vescovi della Numidia provincia dell' Affrica, che l'aveano consultato sopra diversi articoli, l'uso d' alcuni de'quali nell'atto che vien da lui confermato, d'altri vien da lui proibito; ingiugnendo loro strettamente l'osservanza di quanto ad essi prescrive (2). E confrontate inoltre quel tanto ch'egli ordina sovranamente costì, con quel di più che impose al Vescovo Colombo, e al Primate di quella stessa Provincia Adeodato (3). Con piacere vi cito l' autorità di S. Gregorio, perchè l' esperienza ha fatto conoscere a tutto il Mondo, ed a voi similmente, essere state sempre sincerissime quelle proteste ch' ei faceva coll' Arcivescovo di Cartagine Domenico; che siccome sapeva cioè difendere i diritti della sua Sede, così attento era nel conservare quei di tutte l'altre Sedi particolari (4). Or chi è che non scegliesse d' errar piuttosto con S. Gregorio, che arrischiare di cogliere nel segno con voi? Di grazia non v' offendete, ma badate all' onor del confronto.

12. Dalle dottrine che colla scorta dei più sicuri Maestri vi ho esposte finora, risulta dunque che le Regole Ecclesiastiche tanto particolari, che generali si suddividono in altre due specie; cioè in Canoni scritti, e in antiche consuetudini. Ma sovente è accaduto che alcune di esse quantunque ricevute per via di Tradizione, contuttociò sonosi passate anche in legge, e registrate fra le altre, che for-

(1) Gregor. Pap. lib. 1. epist. 41. ad Leandr.

(2) Gregor. Pap. ibid. epist. 75. ad Episc. Numid.

(3) Gregor. Pap. lib. 2. epist. 47. Indict. XI. & epist. 48.

(1) Gregor. Pap. ibid. Indict. X. epist. 39.

formano il Corpo del Diritto Ecclesiastico or di tutta la Chiesa, or di una o più Chiese particolari. Anzi talvolta può esser' accaduto, che sieno state da princio in una Chiesa introdotte per qualche motivo speciale che più non esista, ma che una lunga serie di anni abbiane consacrato il possesso e la pratica, e che perciò in codeste ancora, la padronanza che voi dite delle Chiese particolari sia molto limitata, come lo è nell' introduzione di cose nuove. E il Romano Pontefice che in vigore del suo Primato, può saggiamente dispensare in cose di Disciplina Universale, e molto più nell' altre che sono particolari, avrà diritto altresì di vegliare come alla conservazione di tutte, così ancora contro le novità che introdur potesse il capriccio di qualche Vescovo. Tuttociò è chiaro da quanto vi ho recato finora e dai Padri, e dai Scrittori Francesi: ed apparisce da quello eziandio, che fece il medesimo S. Gregorio coll' Arcivescovo di Ravenna Giovanni, richiamandolo appunto a que' due inconcussi principj: l'uso cioè Generale e costante, o gli autentici Documenti in iscritto = *Aut Generalitatis usum ex non scipto sequi, aut ex scriptis privilegiis se tueri* (1). Dunque benchè non ripugni sovente che diverse Chiese abbiano differenti pratiche di Disciplina, è sempre falsa nondimeno quella vostra proposizione, che ognuna di esse sia la Padrona. Falsissima poi è rapporto alla Disciplina Universale, come ha insegnato taluno ancora dei più dotti fra i Protestanti. Il Bevereggio per esempio loda i primi pretesi Riformatori dell' Inghilterra, appunto perchè secondo lui seppero riformare la Disciplina delle diverse Chiese particolari di quel Regno, in maniera che la resero uniforme a quella della Chiesa Universale. Voi come buon Cattolico in cuore, vedete già la falsità di codesta proposizione, ma notatene di grazia la ragione che ne adduce, perchè in astratto è molto più giusta e più vera, che non fu l'applicazione di quei pretesi Riformatori, e del loro Apologista. *Probe enim sciebant, omnes particulares Ecclesias ad Universalem accommodandas esse: siquidem juxta ge-*

(1) Gregor. Pap. lib. 2. epist. 54. ad Joan. Episc. Raven.

generalem illam & vulgatam Ethnicorum regulam = Turpis est pars omnis toti non congrua = (1). Parlandosi di Disciplina Universale, il principio nè può essere più giusto, nè al vostro più direttamente contrario. Vi auguro ogni bene, ed ho l'onore di esservi.

LET-

(1) Bevereg. Codex Canon. Eccles. Primit. Illustr. Proœm. n. 6. Cotel. Patr. Apostol. Tom. 2.

LETTERA SETTIMA.

Del Concilio Sardicense, della Libertà della Chiesa nei primi tre secoli, e di quella che ha goduto nei secoli posteriori alla conversione di Costantino.

GENTILISSIMO SIGNORE.

1. DOpo tuttociò che vi ho detto nelle due precedenti lettere intorno al gius che hanno tutti i Fedeli di ricorrere al loro Padre comune, e intorno all'obbligo e il diritto insieme, che ha il Papa di ascoltare le loro querele, pare inutile, ch' io debba quindi parlarvi del peso che dar si deve a quel Canone del Concilio Sardicense, con cui ha definito esser cosa molto giusta, che ogni Sacerdote possa liberamente ricorrere al Successor di S. Pietro. Ma siccome voi parlate in maniera, che nell'atto di far mostra di richiamare da quel Concilio tutti i diritti che il Papa possiede, venite poi a distruggere ancora questi perchè realmente vi dispiacciono tutti, e ve ne dispiace qualunque titolo: così mi sono creduto in obbligo di scrivervi ancor questa settima lettera, a fin di farvi conoscere per quanti altri capi oltre i già dimostrati, sia falsa quella vostra proposizione =. ***Che il Concilio Sardicense fu il primo che permise ai Vescovi nella loro provincia di ricorrere a Roma: ma questo il fece con tante limitazioni, per le quali inferiscono molti non disprezzevoli Scrittori, che nel citato Concilio non si tratta del diritto d' una vera appellazione*** (1). Gli Scrittori che con ragione chiamate non disprezzevoli, e che citate per garanti di codesta vostra asserzione, sono Natale Alessandro, De Marca, e Van Espen, i quali nominate semplicemente senza recare i loro testi, e senza indicare i luoghi, nei quali potessero aver asserito tuttociò che voi dite. Onde anch' io nulla vi dirò intorno ad essi, massima.

(1) Rifles. 5. pag. 31. alias 25.

ſimamente che da quanto vedo rapporto al primo, mi è nato il dubbio che voi facciate ſovente per onor della cauſa come fanno i Curiali nelle Scritture Legali, in cui pongono ſpeſſo la ſoſcrizione di molti Avvocati, benchè uno appena lavorato abbia ſu quello ſcritto. E per verità voi avete veduto che ſecondo Natale Aleſſandro, tutte le limitazioni che dite appoſte dal Sardicenſe Concilio a quel ſuo Decreto in favor di Roma, conſiſtono in queſto, che eſſo non determinò in favore del Papa un novello diritto, ma ne confermò unicamente uno vecchio, o per dir meglio avvalorò la pratica e l' uſo di uno, di cui già godeva, e godrà ſempre in forza del ſuo Primato, e di cui aveano anticipatamente goduto anche quelli che aveano fatto ſpeſſe volte ricorſo al di lui Tribunale. Ma fa d'uopo che voi ſappiate quali furono i motivi, che induſſero i Padri di quel Concilio a prendere quella ſavia determinazione, affinchè conoſciutane la cagione ed il fine, poſſiate anche meglio argomentarne il giuſto valore. Per mantenervi coſtantemente la promeſſa nè pur quì uſcirò dalla Francia: e farovvi un breve racconto ſtorico fedelmente cavato dal P. Tommaſſino, Scrittor peritiſſimo dell' antichità Eccleſiaſtiche, del cui celebre nome (della dottrina nol ſo) non avete mancato di prevalervi anche voi. Ma prima di udire i di lui ſentimenti, fa d' uopo ripeterne quì alcuni dei voſtri.

2. Voi dite pertanto, che nei primi ſecoli della Chieſa, tutti gli affari appartenenti ad eſſa ſi terminavano nei Concilj Provinciali, ovver Nazionali. Io per verità vi ho dimoſtrato il contrario, perchè tanto avanti che dopo del Sardicenſe Concilio, altri molti ſi riportarono al Tribunale del Papa a fin d'averne l' ultimazione, e che i medeſimi Padri Affricani dopo aver mandato a Roma gli atti dei loro Concilj, ed averne riportata l' approvazione, ſolean dire come lo diceva S. Agoſtino, che la cauſa omai foſſe finita. Ma io ciò non oſtante per rendere omaggio alla verità, voglio di buon grado accordarvi, che fino ai tempi del Concilio primo Ecumenico di Nicea, le cauſe furono per la più parte ultimate nei provinciali Concilj, e che quello non parla ſe non di eſſi, e vuole che tutti gli affari vi ſie-

fieno anche ultimati. Ma credereste perciò, che quel Concilio, o verun altro proibito avesse ogni ricorso dalle sentenze dei Provinciali al Generale Concilio, o al Romano Pontefice? Io non voglio farvi il torto di credervi capace di tant'inganno: perciocchè mostrerebbe in voi una somma ignoranza non pur degli affari di Chiesa, ma del modo eziandio, con cui si soleano trattare nei primi secoli. Imperciocchè volendo il Concilio Niceno che tutte le persone di Chiesa, ed i Vescovi specialmente seguendo lo spirito del Vangelo, avessero sempre nel cuore e dinanzi agli occhi quella carità, quella mansuetudine, e quella pace, che formano il più bel carattere delle persone del Santuario, pensò a toglier di mezzo lo spirito di litigio, di contrasto, e di persecuzioni, e ordinò che le loro cause si ultimassero nei Concilj della Provincia, e si togliesse speditamente ogni contenzione e ogni lite. E siccome il primo fervore del Cristianesimo, e la difficoltà eziandio di poter convocare più numerosi Concilj, avea potuto da principio introdurre nella Chiesa una Polizia tanto modesta e tanto pacifica, così un'avvanzo del medesimo fervore fece sì che il gran Concilio Niceno ne convalidasse l'osservanza colle sue leggi. „ Ma siccome poi in appresso
„ accadde sovente (dice il Tomassino) che le dissensioni,
„ le fazioni, e la divisione dei suffragj nei Concilj Pro-
„ vinciali, le doglianze dei diversi Metropolitani, e del-
„ le diverse provincie l'une contro dell'altro, fecero co-
„ noscere l'impossibilità di ultimare tutte le differenze
„ per la sola autorità dei Concilj Provinciali, così ebbesi
„ spesse volte ricorso agl'Imperatori Cristiani, che con-
„ vocarono dei Concilj Universali, o almeno più estesi
„ dei limiti d'una sola Provincia, a fin di giudicare quel-
„ le cause, ch'erano insieme comuni a più d'una di esse.
„ Ma i Vescovi medesimi che aveano fatto entrare l'auto-
„ rità Imperiale nelle cause Ecclesiastiche e Spirituali, si
„ avvidero ben presto delle conseguenze perniciose, che
„ nascer'indi potevano da una simile polizia. Ond'è che
„ si sforzarono di stabilire una nuova Giurisprudenza,
„ per impedire che le cause Ecclesiastiche si portassero al
„ tribunale del Secolo. Il Concilio d'Antiochia e quello
„ di

„ di Sardica, i quali celebrati furono circa il medesimo
„ tempo, l'uno in Oriente, e l'altro in Occidente, pre-
„ sero per giugnere a quel medesimo fine delle differenti
„ misure. Il primo ordinò che dal Concilio della Pro-
„ vincia si potesse aver ricorso ad uno più numeroso, ma
„ si proibiva di ricorrere agl'Imperatori: in maniera che
„ quel Diacono, quel Prete, quel Vescovo, il quale aves-
„ se portato ad essi le sue doglianze, non avrebbe mai po-
„ tuto sperar dalla Chiesa la grazia d'esser ristabilito nel-
„ la sua Dignità. Convien confessare sinceramente che
„ cotal Polizia era molto conforme a quella praticata nei
„ primi secoli di oscurità, e di persecuzione „. E l'esem-
pio dell'altro Concilio d'Antiochia contro Paolo Samosa-
teno somministra al P. Tommassino, e a noi egualmente la
conferma di ciò. „ Ma quello di Sardica (seguita egli)
„ mosso dal mesimo desiderio di rompere il corso al costu-
„ me introdotto di ricorrere all'Imperatore, per i giudi-
„ zj delle cause spirituali della Chiesa, s'avvisò di sce-
„ gliere un'altro mezzo, *che non era meno conforme alla*
„ *pratica deiSecoli precedenti, e che avea molti fondamenti*
„ *nelle Divine Scritture*. Imperciocchè dato avendo Ge-
„ sù Cristo a S. Pietro la Divina qualità di Capo, e
„ il Primato sopra degli altri Apostoli; e avendo da-
„ to ad essi dei Successori in persona di tutti i Vesco-
„ vi, e a S. Pietro in quella del Vescovo di Roma;
„ e finalmente avendo voluto che la sua Chiesa nell'Unità
„ eternamente si conservasse, per mezzo dell'unione di
„ tutti i Vescovi col loro Capo, è cosa chiara che se quei
„ d'una Provincia non possano in fra di loro accordarsi
„ nel loro Concilio Provinciale; ovver se quelli di più
„ provincie abbiano delle differenze in fra di loro, la via
„ più naturale di terminarle è quella di fare che v'inter-
„ venga l'autorità del Capo, e di Colui che Gesù Cristo
„ ha costituito per centro dell'Unità nell'Universale sua
„ Chiesa. E questo appunto fu l'espediente, che ab-
„ bracciò il Concilio di Sardica per rendere l'onore dovu-
„ to alla memoria di S. Pietro, e per seguitare l'apertura
„ che la Provvidenza Divina avea fatto nascere di fresco,
„ nei ricorsi che fecero a Roma Ceciliano Arcivescovo di
„ Car-

„ Cartagine, e S. Atanasio Patriarca d' Alessandria „. Fin quì il Tommassino (1).

3. In fatti avrete imparato anche dal De Marca in quel luogo stesso che voi non citate, che quel Canone medesimo del Concilio Niceno fu subito mandato in disuso, per modo che i rescritti continui degl' Imperatori, ai quali specialmente dagli Orientali erasi aperto l' adito per i continui ricorsi, ne aveano indebolita l' osservanza e il vigore; ed i Concilj d' Antiochia, e di Sardica cercarono la maniera di rimediarvi. Così che il medesimo de Marca con tutte le limitazioni, che voi gli fate apporre ai Canoni del Sardicense, ha dovuto concedere, che coi medesimi si proccurò di toglier di mano agl' Imperatori quel diritto di revisione, che aveano cominciato ad arrogarsi nelle cause de' Vescovi, per i loro frequenti ricorsi alla Corte (2).

4. In coerenza di tal dottrina ha osservato un' altro Scrittor Gallicano a voi più gradito certamente dei primi che se i Vescovi han ricevuto dai Principi alcuni privilegj, per l' esercizio esteriore della potestà temporale e coattiva, anche i Principi riconoscono dalla liberalità della Chiesa molte prerogative Ecclesiastiche, che lor non competono per natura (3). Imperciocchè non potrete voi stesso rivocare in dubbio la verità di ciò, che sulla scorta dell' Evangelio, e de' Padri ha insegnato il medesimo Tomassino, che G. C. cioè ha conferito ai Pastori, e specialmente a quei del prim' Ordine, tutta l' autorità, e tutto il potere necessario per governare la Chiesa, e in conseguenza anche sopra tutte le funzioni del Sacerdotal Ministerio, indipendentemente da qualsivoglia Potestà della Terra (4). In fatti voi sapete benissimo che gl' Imperatori prima che fossero Cristiani, e divenissero anch' essi figli della Chiesa, non ebbero alcun diritto sulle materie Ecclesiastiche; e che per-

(1) Tomass. Discipl. de l'Eglise part. 1. lib. 1. cap. 3. § 8. & 9. Vedi sopra lett. 5. n. 7. & seq.

(2) De Marca Concord. lib. 7. cap. 2. & 3. §. 1. & 6.

(3) Du Pin De Antiq. Eccles. Discipl. Dissert. 7. cap. 1. §. 5. n. 1

(4) Thomass. ibid. part. 2. lib. 1. c. 1. §. 9.

perciò tutti i diritti che possono quindi avervi acquistato, non convengono loro per natura di Sovranità e d'Imperio, ma bensì per concessione della stessa Chiesa, la quale ha creduto di dover usare verso di loro maggiori riguardi, come la madre verso de' primi, e de' più utili figli. E con tanto maggior ragione, quanta n'esige quella reciproca corrispondenza, che cambiando i favori, mostra la sua grata riconoscenza per quei ch'essa riceve da loro. Comprova una tal verità quel medesimo passo di Socrate, che voi accennate nella Riflessione 15. come l'Achille del vostro assunto. Imperciocchè se le cose Ecclesiastiche non rimasero dipendenti dagl' Imperatori, se non quando ebbero abbracciato il Cristianesimo, come voi dite con quello Storico, è dunque segno che da esso, e perciò dalla Chiesa ripeter doveano quella tal Dipendenza.

5. La Chiesa non si può supporre in maggiore schiavitù sotto Imperatori figli, che sotto Imperatori Tiranni e Idolatri; nè senza ingiuria del suo Divin Fondatore si può mai supporre destituta di mezzi per medicare i mali che possono affliggerla, come voi mal supponete (1), senza ricorrere alla forza del Principato, il cui ajuto le può esser ben'utile, ma non già necessario. In conferma di ciò osservate di grazia con Monsignor Bossuet, nel suo eccellente Ragionamento sopra la Storia Universale, esser dottrina costante de' Padri, che tutte le Monarchie della Terra le quali precedettero i tempi di Cristo, eran dirette da Dio a preparare la venuta del Messia, e la Fondazion della Chiesa; e le profezie specialmente di Daniele ci fanno toccar con mano una tal verità. Dal che si vede, che l'oggetto principale, che Dio ha in vista è la Chiesa sua; e perciò anche la Religione, che forma come l'anima di essa. Le Monarchie dunque comprese ancor le Infedeli, non si hanno da Dio, se non in quanto servir debbono a quel suo altissimo fine: nè quelle che nate sono posteriormente, o che nasceranno in tutta la rivoluzione de' Secoli, possono esser dirette ad un fine differente dall' altre, come le stesse Profezie di Daniele, e forse anche meglio quelle dell' Apocalissi dimostrano. Onde la conservazion della Chiesa si può dire senza

(1) Rifless. 14.

za esitazione, esser lo scopo principale che negli stessi regni terreni ha in mira la Divina Provvidenza (1), e specialmente in quelli ai quali dona la grazia preziosa di conoscere ed abbracciare la vera Religione, e di entrar a parte dei tesori Divini che racchiude questa Sposa diletta di Gesù Cristo.

6. Da tutto ciò discende che se la Chiesa per una parte ricavato ha dai Principi Cristiani alcuni vantaggi, e rapporto all'esercizio della sua Religione, e rapporto al godimento di quel lustro esteriore, il quale và specialmente a diffondersi nel Corpo Gerarchico, o sia Legislativo della stessa Chiesa, essa per lo contrario, e quel Corpo principalmente, sotto de' Principi Cristiani ha perduto non poco di quella libertà, che sotto Imperatori Idolatri godeva, tanto in riguardo della sua legislazione, che del regolamento della sua Disciplina. E' bensì vero che sotto gl' Imperatori Cristiani cominciò a divenir legge ancora di Stato quella che prima era unicamente legge di Chiesa, ma non è meno vero che molte cominciarono a divenir similmente leggi di Chiesa, che prima erano semplicemente leggi di Stato. Da ciò è nato, come si è detto altrove, quel consorzio, e quella Concordia fra la Chiesa e l' Impero, che ove sia ben custodita, forma la felicità dei popoli; ed è nato altresì nei Principi quel diritto di Protezione dei Canoni, che voi Sig. Abate stendete a segno, che da Protettori li create Proprietarj assoluti e Sovrani legislatori della Chiesa, contro l' istituzione ed il fine di essa. Ed eccovi d'onde è nato, che mescolati si sono in que' tanti affari gl'Imperatori Cristiani di Chiesa, che voi numerate con espansione di cuore nella Riflessione, o sia Capo 15.

7. Osservate dunque Signore, che se presentemente la Chiesa non suol fare gran parte delle sue leggi, senza consenso del Principe; se il più delle volte lascia ad esso la scelta dei Pastori, specialmente del Prim' Ordine; se il Corpo Gerarchico non suol celebrare le sue Assemblee, senza farne intesa la Corte, e senza riportarne l' assenso; e se non fa tant' altre cose, che far può indipendentemen-

(1) Vid. Bossuet loc. cit. & Euseb. Orat. de Laudib. Constant. c. 16. Augustin. de Civit. Dei.

te dal Principato, e che la sola forza impedire potrebbe, come sovente le impedì sotto i primi persecutori, ciò nasce non già dalla costituzion della Chiesa, ma bensì dalle perdite fatte da essa, per quel che ha ceduto e cede all' Imperio. Io vi ho parlato nella quarta di queste lettere, di alcuni atti di Giurisdizione praticati da G. C. e da' suoi Apostoli indipendentemente dal Principato, ma è troppo necessario, che anche qui vi rammenti, come gli Apostoli appena dopo la morte di Cristo cominciaron tosto a celebrare i loro Concilj, a crear Diaconi per l'amministrazione delle cose temporali, a distribuire impieghi di Chiesa, a crear Vescovi, a fondar Vescovadi, a pubblicare Lettere Dogmatiche, a imporre delle pene ai Cristiani peccatori, a punirli in diverse guise, a eriger tempj d'orazione, a celebrarvi tutte le funzioni Sacerdotali col popolo fedele adunato, a istituir delle feste in onor del Signore; ed a fare molt' altre cose, senza renderne affatto intesi i Sovrani che sebbene infedeli, possedevano tuttavia la loro Sovranità temporale per diritto Divino, come la posseggono ancora i Principi Cristiani.

8. Dunque gli Apostoli, e tutta la tradizione dei primi tre secoli, nei quali oltre gli Apostolici, celebrati si sono ancor degli altri Concilj senza l'autorità de' Principi, si sono istituite delle feste in onore de' Martiri, e si sono fatte tant' altre cose per il governo della Chiesa, ci hanno insegnato, che il Corpo Legislativo o sia Gerarchico di essa, poteva è può per diritto Divino far tuttociò indipendentemente dal Principato. E dove né venga dalla violenza impedito, prega Iddio per impetrare misericordia, e riacquistare la sua natìa libertà. Un luminoso esempio di ciò, per tacer d'altri molti, lo abbiamo negli Atti Apostolici (1), quando la Chiesa come vedovata del suo Capo e Pastore S. Pietro, piangeva sulla di lui carcerazione, e mandava fervorose preghiere all' Altissimo per ottenere la sua liberazione. Ond' è che se i Principi Cristiani conceduto hanno dei privilegj alla Chiesa, e se ad essa han prestato e prestano anche la loro forza, ove si creda opportuna, sono da essa molto abbondantemente contracam-

(1) Act. c. 12. v. 1. & seq.

cambiati in prerogative, essendo in molte cose chiamati a parte di quello spirituale governo, che a loro in altra maniera non appartiene.

9. Chi dunque conoscer vuole qual sia della Chiesa, e principalmente del Corpo Gerarchico e Legislativo di essa, che può rappresentarla, l'autorità e i diritti ricevuti immediatamente da Dio, e non dai Principi temporali; e chi vuol conoscere similmente quali sieno i diritti e l'autorità dei Sovrani del Secolo indipendentemente dalla Chiesa, non deve far altro che riandare quello che si è fatto da una parte e dall'altra in quei primi tre secoli, ai quali ci richiamate voi stesso (1), quando la Chiesa e l'Imperio erano fra di lor separati, e quando la sola Chiesa era nell'Imperio, ma non l'Imperio nella Chiesa. Prescindo però dagli obblighi del Cristiano, cui esser possa in coscienza obbligato anche un Principe.

10. Ma perdonatemi se io per la premura che ho di agevolarvi un tale studio, e di far sì che non vi sfugga dagli occhi un pezzo di troppa importanza, mi prendo la libertà di recarvi quì fedelmente in nostra lingua tradotto un bello squarcio di S. Atanasio, dal quale apprenderete come in compendio, tutto ciò che intorno alla libertà e l'autorità della Chiesa, ho avuto l'onore di dirvi con questa mia. Ecco le sue parole. „ Qual'è quel Canone il qual comandi di che dalla Corte si mandi un Vescovo? E qual è quello che dia licenza ai soldati d'invader le Chiese? Chi ha insegnato mai che i Conti (ministri Imperiali) preseder dovessero ai negozi di Chiesa, e con editti promulgare i giudizi di quelli che Vescovi son chiamati? Colui che colle proprie lettere spaccia il giudizio dei Vescovi, egli viene a trattare il negozio a seconda del proprio arbitrio... Imperciocchè se quello è Decreto dei Vescovi, come può appartenere all'Imperatore?... Quando mai nella storia dei Secoli si è udita una simil cosa? Quando mai le leggi decretate dalla Chiesa hanno ricevuto l'autorità dall'Imperatore? O quando mai una di simil natura è stata considerata come legge di Chiesa? Molti sono i Concilj celebrati prima di questi tempi, e

 mol-

(1) Rifles. 1. p. 5. 6.

„ molti sono i Decreti che ha dati fuori la Chiesa, ma „ per simili affari non si sono i Padri giammai presi pensie- „ re di prevenirne gl' Imperatori, nè vi fu mai Imperato- „ re, che abbia avuta la curiosità d' investigare i negozj „ Ecclesiastici *. Alcuni della Corte di Cesare amici furo- „ no dell' Apostolo Paolo ... ma non gli chiamò giammai „ a parte de' suoi giudizj „ (1). Fin qui S. Atanasio.

11. Ma voi Signor Besozzi che Riflessione 15. per provare il vostro preteso diritto di Sovranità e d' Ispezione degl' Imperatori, sopra gli affari di Chiesa, non avete avuto rossore di citar per esempio le violenze di quel gran fautore degli Ariani Costanzo, udite in grazia come parla di lui quel gran Dottor della Chiesa, di cui sapete qual fosse nel tempo stesso l' obbedienza alle leggi dello Stato, a quelle cioè, che giustamente appartenevano al diritto temporale dell' Imperatore „ Qual parte mai d' officio „ (egli dice) non ha adempito che stia bene in persona „ dell' Anticristo? ... Imperciocchè alle Chiese ha egli „ sostituito il Palazzo dove trasporta i giudizj Ecclesiastici „ ai quali presiede ... Chi mai nel vederlo imporre a quei „ che tenuti sono per Vescovi, e presedere ai loro Eccle- „ siastici giudizj, non ha quindi ragione di dire esser que- „ sta quell' abominazione della Desolazione da Daniele pre- „ det-

* Leone Isaurico Imperatore fu il primo a dire *Imperator sum & Sacerdos*; Ma Gregor. Secondo gli scrisse che cessasse da tal follia, e gli disse: „ Cessa & S. Ecclesiam sequere, prout invenisti atque accepisti. Non sunt Imperatorum dogmata, sed Pontificum: quoniam Christi sensum nos habemus. Alia est Ecclesiasticarum constitutionum institutio, & alius sensus sæcularium ... Quem in statum Ecclesias redegisti? Quod enim ipse non habes S. Ecclesias ornatu privasti ... quemadmodum Pontifex introspiciendi in Palatium non habet, ac dignitates Regias; sic neque Imperator in Ecclesias introspiciendi, & electiones in clero peragendi, neque consecrandi ec... Imperatores qui pie & in Christo vixerunt. Ecclesiarum Pontificibus obedire minime recusarunt, nec eos vexarunt. Tu vero Imperator, cum transgressus fueris, ac perversus evaseris ec.„ Gregor. Pap. II. ad Leon. Isaur. epist. 2. Lab. tom. 7. col. 26.

(1) Athanas. epist. ad Solitar. num. 51.

„ detta? „ (1) Simili fentimenti intorno ai diritti e alla libertà della Chiefa, manifeftò ancora il grande Ofio in quella fua famofa lettera, fcritta al medefimo Imperatore Coftanzo, e diftefamente riferita da S. Atanafio in mezzo a quella ch'ei direffe ai Solitarj, e ch'io teftè vi ho citato.
„ Defifti ti prego (così egli), ricordati d'effer mortale,
„ temi il giorno del finale giudizio, e proccura di trovarti
„ puro all'arrivo di effo, non ti voler mifchiare negli affa-
„ ri della Chiefa, non prefumere di poter comandare a
„ noi in quefto genere di cofe, che piuttofto devi da noi
„ imparare. Iddio ha commeffo a te l'Imperio, ed ha
„ affidato a noi le cofe che la Chiefa riguardano, e perciò
„ in quella maniera che fe taluno con occulti attentati, fi
„ ftudiaffe d'invadere il tuo Imperio, contradirebbe all'
„ Ordinazioni Divine, così tu guardati bene di tirare a
„ te fteffo i negozj, che propri fon della Chiefa per non
„ renderti reo d'un' enorme delitto „.

12. Notate Signore, che quel gran Padre de' Vefcovi, come lo chiama S. Atanafio, non era un di quelli, de' quali voi dite Rifleff. 1., *che preferendo alla verità i propj intereffi, non fi vergognano di foftenere le più fantaftiche ed infuffiftenti chimere*, Ma non vorrei all'oppofto che fi diceffe di voi fu tal propofito, che fate come coloro, i quali prendono a combattere maggiormente quel vizio, dal quale fon eglino dominati. Io per verità non ho di voi così baffo concetto, ma perdonatemi fe mi dolgo, perchè avendo citato varie volte come d'azzardo lo Storico Sozomeno, moftrate poi di nè pure aver letto i primi Capitoli della fua ftoria (2): Perciocchè imparato avrefte a conofcere cofti quali furono gli acquifti, che in linea di giurisdizione la Chiefa ed il Corpo legislativo di effa fecero fotto il gran Coftantino; come d'allora in poi le leggi della Chiefa cominciaffero a diventare anche leggi di Stato; e come non altro che quefto fignificava quella Conferma che fin d'allora cominciarono ad apporvi gl'Imperatori. La Chiefa non ebbe mai, nè può aver bifogno di tal conferma, affinchè le fue leggi obblighino in cofcienza i Fedeli; ma permette, che dai Principi Criftiani fie-

(1) Athanas. ibid. n. 76. 77. (2) Lib. 1. c. 8. & 9.

ſieno confermate, o per parlare più giuſtamente ama che ſieno fatte paſſare anche in legge di Stato, non tanto per il vantaggio che ne riporta, quanto perchè ſott' un' Impero Criſtiano ſtima coſa giſtiſſima moſtrar verſo di eſſo tal condiſcendenza, onde far vedere la ſua perfetta armonia, e moſtrare che lo Stato e la Chieſa omai ſono quaſi divenuti una coſa ſola; per eſſer i due corpi l' un nell' altro contenuti in maniera, che unico n' è diventato il Compoſto. Se poi non voleſte credere ai noſtri Padri, credete almeno a un celebre Proteſtante che vi dice altrettanto. La moda porta che ſi creda più a queſti, che ai Santi Padri. Egli è dunque Baſnagio che dice, *Neque Principes, ſed Epiſcopos conſtituit Spiritus Sanctus, ad paſcendam Eccleſiam Dei. Neque Paulus dum Eccleſiaſtica munera memorat, Magiſtratum meminit, ſed Apoſtolorum, Prophetarum, Paſtorum, Doctorum. Itaque Eccleſiaſtica negotia Caeſares, vel pietate imbuti, ad Epiſcopos relegarunt* (1).

13 Da tuttociò appariſce dunque che i Principi non hanno autorità veruna nella Chieſa; poichè quella ſteſſa che da loro ſi eſercita in alcune coſe Eccleſiaſtiche, è nata e ſi conſerva in eſſi per indulto della medeſima. Onde ingiuſtiſſimo ſi è per queſta parte il titolo del voſtro libro, e gli Editori Fiorentini ſono ſtati meno imprudenti nel barattarvelo con' un' altro. Ma voi che ſebbene diciate d' amare ardentemente la libertà di tutte le Chieſe particolari del Mondo, non vi ſentite però ſpinger dal voſtro zelo tant' oltre, da ſcrivere coi ſentimenti degli Oſj, e degli Atanasì una circolare a tutti i Principi Criſtiani a fin di perſuaderli a voler reſtituire alle medeſime la natla lor libertà, maſſime nell' elezione dei Veſcovi, perchè forſe non vedete inconveniente veruno, come neppur io ve lo vedo, con qual diritto pretendere quindi potrete, che il ſolo Capo di tutta la Chieſa ſpogliar ſi debba di ciò, che poſſiede da tanti ſecoli (non parlo dei diritti Divini), e di ciò che acquiſtò or per conſenſo, or ad iſtanza degli altri Veſcovi ſovente adunati ancora nei Concilj Ecumenici, e ſecondati dai Principi? Moltiſſime coſe potrei dirvi ſopra un tal punto, ma le tralaſcio per riſerbarmi a dirvele

(1) Basnag. Differt. quart. n. 1. t. 1. p. 491.

le in altro tempo se me ne darete occasione. Tuttavia osservato abbiamo colle sole lettere di S. Gregorio Magno, che sino a tempi suoi erano rimasti nella Chiesa e specialmente in Occidente e in Italia non pochi preziosi avvanzi della sua esterior polizia senza l' intervento della Potestà Politica. E ciò si vede specialmente nell' elezione dei Vescovi, nella fondazion dei Vescovadi, nella traslazion delle Sedi Vescovili, nella scelta dei Superiori dei Monaci, nell'amministrazione e governo dei Monasterj, nella Convocazion dei Concilj nella fabbrica delle Chiese, nella celebrazion delle Messe, nell' Elemosine, e altre cose simili (1). Nell' entrante Settimana vi parlerò in particolare di quel diritto di Sovranità e d' ispezione, che da Boemero, e da altri Aulici Luterani avete imparato ad attribuire ai Principi sopra le materie di Chiesa. Intanto vi prego a fare come gli Ateniesi, ad amare cioè un' Amico a voi sconosciuto, il quale merita però il vostro amore, perchè con tutto l' affetto si ripete ec.

(1) Vid. Thomass. Discipl. Eccles. Part. 2. lib. 1. cap. 32. e 33. è lib. 2. c. 31.

LETTERA OTTAVA.

Dell' autorità che il Sig. Besozzi attribuisce ai Principi Temporali sulle cose sacre, e sulla medesima Chiesa.

GENTILISSIMO SIGNORE.

1. PER uniformarvi alla seconda parte del titolo del vostro libro, il quale risuona *dell' Autorità dei Principi nella Chiesa*, voi fate due Riflessioni o sian Capitoli, cioè il 14. e il 15. che intitolate l' uno *sopra l' autorità del Principe riguardo alla Dottrina*, e l' altro *sopra i Diritti del Principe nelle materie Ecclesiastiche*. Il Luterano Boemero, dal cui fonte vi vedo attingere continuamente l'acqua per innaffiare il vostro piccol giardino, ha un Capitolo, che è il Quinto del Libro secondo Parte speciale del suo Gius Pubblico, al quale ha dato un titolo similissimo al vostro = *De jure Imperantis circa Sacra* =. Ma prima di far vedere l' analogia della vostra dottrina con quella insegnata da quell' Eretico, e da altri della Confessione Augustana, e dell' Anglicana Comunione, fa d' uopo che io esponga i cardini del sistema perverso di quel Novatore. Boemero dunque considera la Chiesa semplicemente un Collegio, privo affatto d' autorità e di forza tanto legislativa che esecutiva, nè vuol riconoscere in essa una Repubblica Spirituale, la quale abbia forma di Monarchia, temperata al più dall' Aristocrazia come ora comunemente, seguendo il Gersone, sostengono i Gallicani. Da ciò nasce che secondo quell' Eretico la Chiesa al pari di tutti gli altri Collegj che son nello Stato, non può fare se non dei Statuti, i quali dipendono dalla volontà del Principe, che può mutarli a suo piacimento, sopprimerli, e cassarli ancora del tutto. Ma siccome l' esistenza e la conservazione di tutti i Collegj e Società che son nello Stato, dipende affatto dal libero volere del Principe, che può sopprimerli a suo pia-

ci-

cimento, così ne siegue ch' esso può sopprimere la stessa Chiesa, qualora creda di così giovare allo Stato. Ed ecco perciò d' onde nasca quel principio da voi non cattolicamente piantato, che *il Principe possa impedire la pubblicazione di qualsisia Decreto ancorchè Dogmatico, sì del Papa, che della Chiesa* (1). Vi farò veder più sotto quanto sia pernicioso. Per ora vi prego a contentarvi d'una breve esposizione dei principj di quell' Eretico, per farvi conoscere che i vostri sono, se non del tutto simili, poco almen differenti dai suoi (2).

2. Or egli che attribuisce ai Principi il diritto d' ispezione e di Sovranità circa le cose sacre, come voi nei termini stessi concedete loro altrettanto circa quelle, che chiamate Ecclesiastiche, ma che per una porzione non posson' essere più sacrosante, afferma che per tal ragione Enrico Ottavo Re d' Inghilterra fece benissimo a scuotere dunque il giogo del Romano Pontefice, e a dichiararsi Capo della Chiesa Anglicana = *Hæc itaque inspectio specialis dat Principi jus supremum circa sacra, cujus intuitu Henricus VIII. Rex Angliæ se Caput Ecclesiæ non inepte dixit, jugo Pontificis, qui Caput Ecclesiarum omnium dici voluit, excusso* = (3). Ma per meglio intendere il di lui empio sistema fa d'uopo udire quello ch'ei dice dei Dottori Cattolici. = *Nam inter Romanæ Ecclesiæ addictos tres classes deprehendi. Quidam impudenter unice Pontifici, & Ordini Clericali omnia deferunt... Quidam omnia Principi tribuunt, sed hi admodum pauci sunt, quia boni. Quidam medium tenuere, & consortium Sacerdotii & imperii quæsiere, quam hypothesim ut plurimum sequuntur Theologi Parisienses* =. Poscia dopo aver l' uomo Eretico asserito, che gratissimi sono ai Principi quei pochi, che secondo lui sono i buoni, perciocchè debbon' essere piuttosto suoi che nostri, passa ad avvertir con premura i Sovra-

(1) Rifles. 14. pag. 84. alias 64.

(2) Boehmer. Observat. Select. ad Opus Concord. Sacerdot. & Imper. Clariss. De Marca ad lib. 2. cap. 1. Observ. 1: ad §. 2. n. 2. Idem Introduct. in Jus Public. Univers. Par. Special. lib. 2. cap. 5. De Jur. Imperant. circa Sacra.

(3) Boehm. Jus Publ. cit. ibid. §. 15. litt. p. Not. & §. 19. & seqq.

vrani, a tener il Clero avvilito e fiaccato, per motivo che da verun'altro Corpo quanto dal Clericale, temer debbono tanti pericoli e tanti mali allo Stato. Ond'è che biasima la pietà specialmente di Costantino, come di tutti gli altri Imperatori Cristiani, che favorirono il Clero con accordargli dei privilegj. E da ciò per una parte fa nascere tutto il diritto Ecclesiastico, e prende a provare per l'altra quello dei Sovrani sopra le cose sacre, e le riguardanti la Religione (1).

3. Ma perchè poi l'Eretico crede tuttavia di trovare e in Costantino e in altri Imperatori, tanti esempj che bastino, onde provare coi fatti che ad essi appartiene il diritto di Sovranità e d'ispezione, (son sue e vostre parole) sopra le cose sacre, e sopra la Religione; perciò dietro la scorta di Basnagio e di altri, si è affaticato in raccogliere dalla storia tuttociò che gl'Imperatori o bene o male hanno fatto sopra tali materie. E voi che sembrate volervi meritare il titolo di *Buono* da quell'eretico, non però quello di *carissimo* ai Principi Cattolici, perchè la loro pietà gli farà come spero, esser costantemente lontani dall'adottare il vostro sistema e quello dei nemici della Chiesa, non lasciate di accattare da lui i medesimi esempj, e di metterli anche tutti sott'un punto di vista per seduzione dei semplici. Io dopo tuttociò che ho avuto l'onore di dirvi colla Posta precedente, non avrei bisogno di replicarvi altro sopra tale argomento, perciocchè ivi sciolte sono e mandate in polvere, non solamente le da voi fatte obbiezioni, ma quant'altre mai far ne potreste a favore del vosto Assunto. Imperciocchè i fatti slegati se non han qualche fondamento nel diritto, ma sieno ad esso contrarj sostanzialmente possono ben moltiplicare gli abusi e il disordine, ma non già creare l'autorità legittima dove per natura ripugni. Onde Signor Besozzi carissimo, nulla conchiudono i da voi accumulati esempj di Principi, che hanno messo mano in tutte le cose della Chiesa, e fin in quelle che appartenevano alla Fede. Imperciocchè i Principi Ortodossi anche i più arditi ed intraprendenti, dice Monsignor Bossuet, *se facevano anticamente qualche Costituzione, o non la face-*

va-

(1) Boehm. Observat. Select. ubi supra.

vano che in esecuzione dei Decreti della Chiesa, o ne attendevano la conferma dagli ordini suoi. (1) Ma ciò non ostante voglio quì esaminare alcuni pezzi delle vostre riflessioni citate affinchè tornando voi a sague freddo, e coi libri degli Eretici in mano a meditare sopra le cose già dette, possiate risentirne tutto l' orrore, che meritano.

4. Voi dunque dite Rifless. 14. che *l' autorità di decidere le questioni che insorgono sopra la dottrina appartenente al Dogma e alla Morale, per essere un diritto puramente spirituale, non può appartenere che alla Chiesa. Ma siccome l' uso, e l' esercizio di quest' autorità può interessare la società civile; perciò la Politica Potestà in questa pure viene ad avere la sua propria ispezione.* E lo provate colle medesime ragioncelle di Boemero (2), dicendo che il Principe dovendo proccurare la quiete, e la felicità de' suoi sudditi, deve anche toglier di mezzo le occasioni delle dispute massimamente di Religione, che più dell' altre inaspriscono gli animi, e cagionano dei disturbi. Onde concludete così = *Hanno dunque i Sovrani il diritto d' imporre il silenzio* (lo (3) pretese anche il Sinedrio contro gli Apostoli) *a' loro sudditi su quelle dispute che turbano il comun riposo* (colla sua nuova dottrina commove il popolo (4), fu l' accusa che diedero a Cristo). *E possono anche secondo Van Espen, Martini ec. impedire la pubblicazione di qualsisia Decreto, ancor Dogmatico, sì del Papa che della Chiesa.*

5. Vi confesso la mia ignoranza. Io conosco diversi Martini, ed oh quanti! (Martini eran per nome Lutero, Chemnicio, e Bucero) ma quello che voi citate costì non mi è cognito affatto. Voi però lo citate, ed io non ve lo contrasto; ma forse avrà bevuto anch' egli ai medesimi fonti, ai quali bevete voi. Posso dirvi peraltro che conosco bene Van-Espen, e so che non dice quello sproposito. Egli parla in genere del *Regio exequatur* delle Bolle dei Papi, e niente più; e la santità della Religione di Cristo non può

(1) Bossuet Stor. delle Variaz. lib. 7. §. 49.

(2) Boehm. Jus Publ. loc. cit. §. 15. Nota p. & §. 16. Nota q. & alibi pass.

(3) Act. c. 4. v. 17. & 18.

(4) Luc. c. 23. v. 2. & 5.

può far presumere disturbi nello Stato, ma essi nascer possono dalla sola malizia degli uomini. Ma prima di procedere oltre udite questo mio argomento coniato sulle stesse forme, colle quali avete stampato il vostro, per non dir contornato anche meglio. Eccolo = I Principi hanno ricevuto da Dio la potestà temporale di governare i popoli, dunque possono far delle leggi adattate al bisogno e all'utilità dello Stato, senza dipendere da veruno. Ma siccome in tutto si può peccare, o dar occasione ad altri di offender Dio, così prima che tali leggi sieno pubblicate, è necessario che un Principe Cristiano le soggetti al giudizio della Chiesa, che sola può giudicar dei peccati. E tanto maggiormente, quanto che deve un figlio prestar ossequio alla Madre; deve in essa venerare la diletta sposa di G. C. dal quale riconosce il suo Regno; e deve far vedere anch' esso, che i regni terreni ordinati essendo alla conservazion della Chiesa, e non la Chiesa in servizio dei Regni, la Potestà spirituale di essa è molto più sublime di quella del Secolo. Laonde S. Paolo non ebbe timor d'asserire, che avendo ricevuto da Dio il potere di giudicare anche gli Angioli, con maggior ragione avrebbe potuto pronunziare giudizio sopra le cose del Secolo. = *Quanto magis saecularia?* = (1)

6. Voi prestategli quella fede che vi pare; ma son certo che usando io seriamente contro di voi di tal argomento, per provare, che l'esercizio della Potestà temporale dei Principi, dipende dall'autorità della Chiesa, come voi fate dipendere dall'autorità de' Principi l'esercizio del potere di essa, vi scagliereste contro di me con quell'impeto stesso, con cui assalite il Pontefice Bonifazio Ottavo, che a un dipresso faceva degli argomenti consimili. Dovete dunque confessare, o che la vostra maniera d'argomentare nulla conclude, ovver che la mia conclude per lo meno al par della vostra. E se non volete conceder l'uno, nè potete negarmi l'altro, perchè dunque dopo aver preso a provare Rifless. 9. *che la Potestà Temporale è indipendente dalla Spirituale*, in vece di confessare almeno altrettanto di questa rispetto a quella, vi mettete a provare all' op-

(1) 1. ad Corinth. cap. 6. v. 3.

opposto nelle due Riflessioni citate, che la spirituale non sol dipende, ma è quasi schiava della Temporale? Vedetelo anche meglio. Voi sapete Signore, che il tempo non accresce l' immutabilità alle cose: e che perciò qualora suppongasi che il Principe abbia diritto di poter sopprimere per giovare allo Stato, qualsisia Definizione di Fede emanata dalla Chiesa universale, per la stessa ragione sarete forzato a dire, ch' ei sopprimere ancora potrà gli Atti di tutti i Concilj già celebrati di prima, e i medesimi libri Divini, specialmente ove nascano delle dispute intorno alle dottrine ivi insegnate. Ed eccovi eretti perciò nella persona d' ogni Principe tanti Despoti della Religione e della Fede della Chiesa, i quali disponendo di tutto a misura dei diversi capricci, o della differente combinazione dei temporali interessi, a cui la pretendete subordinata, debbono presto recare il dissipamento e la distruzione di tuttociò che v' ha di più sacro e divino. Ma chi potrebbe mai numerare i vostri paradossi, i vostri spropositi, ed i vostri paralogismi? Avvertiamone alcuni altri.

7. Quando voi trattate dell' autorità del Papa, un pugno di Vescovi, uno solo di essi, una sola Chiesa particolare sembra bastarvi per arrestarla. Laddove quando parlate dell' autorità de' Principi sopra materie anche di Chiesa e di Religione, non conoscete più autorità veruna che tenga, sia del Papa, sia di tutta quanta la Chiesa. Notate se è vero. Per escludere la giurisdizione Pontificia da tutte le Chiese particolari del Mondo Cattolico, voi dite che ognuna di esse è la padrona delle sue regole e della sua Disciplina; ed essere una novità sconosciuta prima di questi ultimi secoli, quella di riportare al giudizio della Sede Apostolica le cause Maggiori e quelle di Fede. All' incontro poi dilatare volendo l' autorità de' Principi; non dite più che ogni Chiesa sia padrona della sua Disciplina, ma volete che abbiasi da loro sopra di essa il diritto di Sovranità e d' Ispezione; e facendo anche un passo più ardito accordate loro altrettanto sulle materie ancora di Fede. Di piu; Per contraporre l' autorità de' Vescovi a quella del Papa, asserite ch' essi avendo ricevuto da Dio l' autorità di pascere il gregge loro affidato, alla sola Chie-

sa

sa Universale responsabili sono intorno all'esercizio di essa, ma quando all'incontro parlate dell'esercizio della potestà non d'un sol Vescovo, ma di tutta la Chiesa in confronto del Principe, coraggiosamente affermate, ch'essa dipende dalla Politica Ispezione di lui. Finalmente nell'atto che negate al Papa l'autorità di giudicar le cause de' Vescovi; e dite esser eglino i giudici competenti di tutte le questioni insorgenti nelle loro Diocesi, accordate poi quel diritto agl'Imperatori, ed e stendete la loro autorità a tutte le Chiese e a tutte le cose. E' chiaro dunque che quanto voi siete attento per una parte a deprimere l' autorità Pontificia facendo vista di voler innalzare quella dei Vescovi, altrettanto siete impegnato per l' altra in restringere l'autorità di essi, quella del Papa e di tutta la Chiesa per dilatare costantemente quella de' Principi. E non è questo il sistema de' Luterani? Ma torniamo colà donde siamo partiti.

8. Voi sapete che la Chiesa non forma nuovi dogmi, ma colle sue definizioni spiega unicamente quelli, de' quali è costituita da Cristo Depositaria. Allorchè dunque voi supponete che i Dogmi Cristiani confidati alla Chiesa, e da essa ai Fedeli proposti, sconvolger possano i Regni, e nuocere alla loro felicità, fate il più orribile affronto che far si possa alla santità del Vangelo, e venite a dar vinta la causa al celebre incredulo Inglese Gibbon, che non ha tessuto la sua bugiarda storia della Decadenza dell' Impero Romano, se non per iscreditare la Religione Cristiana, dalle cui dispute la ripete principalmente. Gesù Cristo aveaci predetto tutti i contrasti, tutte le persecuzioni, i disturbi, l' eresie, e gli scandali, ai quali avrebbe dato occasione il Vangelo. E tuttociò fece dirgli che non era venuto a recare in terra la pace, ma la guerra. Ma potrassi mai se non da un' occhio sovverchiamente carnale, ripeter ciò dall' indole della Religione che Cristo venne a insegnare agli uomini, piuttosto che dall' inveterata malizia dei medesimi, che odiano ancora quelli che si affaticano per ritrarli da quell' ombra e da quell' orrore di morte in cui giacciono profondamente sepolti, e contro cui porta G. C. la guerra? E per verità in vista dei disturbi che nascevano in Palestina dalla predicazion del suo Vangelo; egli non arrestò già il corso alla sua Divina missione. Nè a

fron-

fronte delle turbolenze che avrebbe cagionato anche in mezzo a tutte l'altre Nazioni, si trattenne dal mandare gli Apostoli a predicare per tutto il Mondo oppresso da infiniti malori. Ed essi non lasciarono in fatti di corrispondere all'obbligo del loro Apostolato anche ostando le terrene potestà, che nel modo più solenne imponevano loro silenzio. Ma se il Mondo, qual infermo che nell'assorbire la medicina, da cui può esser guarito, freme, si conturba, e sconvolge, direte voi, che ciò nasce dunque dall'indole rea del preparato medicamento, e non piuttosto dalla natura perversa del male da cui è attaccato?

9. Vi ho parlato già della libertà della Chiesa, e vi ho fatto vedere di qual genere fosse quella, che come proveniente in loro da Cristo, si attribuirono gli Apostoli, e i lor successori nei primi tre secoli, indipendentemente da qualsivoglia terrena Podestà. Ma anderebbe a perire in ogni sua parte, qualora nell'esercizio del suo potere dovesse dipendere dall'ispezione del Principato in tutto ciò che ha di più augusto e di più sacrosanto. E' vero che voi fate mostra di lasciare alla Chiesa il diritto di decidere le quistioni di Fede, e di formare intorno ad essa i suoi Decreti e le sue Definizioni; ma tutto questo che giova, se in benefizio dei Fedeli non potrà adunarsi per fare quelle sue definizioni, nè fatte potrà pubblicarle se non a condizione che piacciano al Principe, cui volete che appartenga il diritto di giudicar del bisogno? Questo è dunque un'assurdo, ma pur è minore di puest' altro che dite nella Riflessione 15. seguente pag. 95. alias 71. Imperciocchè se Giustiniano ha meritato d'esser da voi recato in prova, di quello che ai Sovrani per diritto di loro Sovranità compete sopra le materie di Chiesa*, e se è vero, come voi pretendete, ch'egli usato abbia un'atto della sua Sovrana giurisdizione sopra i Sacramenti, i sacri Riti, e le materie tutte Ecclesiastiche, quando dite (son vostre parole) *senza timore d'errare, ch'egli s'interessò negli affari Ecclesiastici, concernenti non solamente la Disciplina, ma anche la Fede; cosicchè non siavi dogma, o affare spettante alla Chiesa, in cui non si sia immischiato*; possono dunque gl'Imperatori far da se stessi, come fece Giustiniano, le Definizioni

ni di Fede, senza ricorrere ed obbligare la Chiesa. Il vostro è un bel modo d'argomentare. Voi dite lo ha fatto Giustiniano, dunque ogni Imperatore e ogni Principe ha diritto di farlo: E noi vi diciamo lo ha fatto Gesù Cristo, l'ha fatto S. Pietro, e l'han fatto gli Apostoli; dunque lo può fare anche il Romano Pontefice, e lo può fare la Chiesa, e non volete prestarci fede? Voi non ci negate l'antecedente, ma ci negate la conseguenza; e poi volete da noi, che vi si accordi la vostra? Ma che? Forse Giustiniano era da più di S. Pietro, di tutti gli Apostoli, e di Gesù Cristo medesimo? Giustiniano per voi aveva la virtù di prescrivere per tutti i secoli futuri, e per tutte le nazioni del mondo, è Gesù Cristo Uomo Dio, dovea prescrivere solamente per 300. anni? Oh quì sì che potrei domandarvi, *Signore, siete voi Cristiano?* Ma udiamo da voi stesso il di più ch'esso ha fatto, ed ebbe diritto di fare; affinchè si conosca, che per voi non è più S. Paolo l'Apostolo delle Genti, ma bensì quell'Imperatore.

10. Dopo queste parole testè citate, seguitate così.
„ Esso ha convocato de' Concilj Generali, e particolari;
„ fondò delle Chiese, o Sedi Episcopali; fissò il numero
„ de' ministri Ecclesiastici; fece degli Editti, e delle nuo-
„ ve disposizioni rapporto al ristabilimento della Fede;
„ formò nuovi piani riguardo ai costumi delle persone Ec-
„ clesiastiche, loro beni, e metodo da osservarsi da' Ve-
„ scovi nell'Ordinazione de' Preti, Diaconi, ed altri
„ Ministri; stabilì egualmente varie cose circa la deposi-
„ zione, e degradazione di questi, e circa la professione,
„ e la Disciplina de' Monaci. Il più rimarchevole però si
„ è quello, che stabilisce nella Novella sesta sul fine, ove
„ ingiugne a tutti i Metropolitani, Vescovi &c. di far ese-
„ guire pienamente tutte queste disposizioni, e minaccia
„ coloro, che saranno di queste sue leggi trasgressori „.
A tutto ciò uniscansi le leggi, che in principio della medesima Riflessione a lui specialmente attribuite „ sopra la for-
„ ma esteriore del Battesimo, della penitenza, delle cen-
„ sure, della celebrazion delle Messe, ed altre parti dell'
„ Officio Divino, riguardo all'amministrazione dell' Eu-
„ caristia, e di qualsista Sacramento, sopra l'ordinazio-
„ ne, e simili particolari doveri de' Vescovi, e Sagri

,, Ministri della Chiesa ,, Son tutte vostre parole; e voglia Iddio che ne proviate un salutevole rossore.

11. Meco dunque osservate di grazia, o Signore, che se Giustiniano ha potuto con autorità, giurisdizione, e diritto far nella Chiesa Universale tuttociò che costì gli attribuite, è cosa certa che ha potuto fare con pien' autorità, poco meno di quello che fatto hanno i Santi Principi degli Apostoli Pietro e Paolo. Ma se all' incontro qualche Papa avesse impreso a fare altrettanto, nelle Chiese specialmente Orientali, dove sono i suoi Patriarchi, son sicuro che voi senza esaminare nè il titolo, nè il bisogno, gridereste altamente contro di lui, e lo trattareste da usurpatore degli altrui diritti. Ma in ossequio di Giustiniano il diritto, l'autorità, e la giurisdizione nei misterj anche più augusti, e nelle cose più sacrosante che abbia la Religione di Cristo, sembrano esser per voi tanti mobili da campagna, che trasportar si possono da un luogo all' altro senza far molto scapito.

12. Sa dunque ognuno quanto fu intraprendente quell' Imperatore; è a tutti noto l' incendio lagrimevole che mise in tutta la Chiesa, appunto perchè imprese a far da Pontefice: ed è nota la morte infelice, colla quale chiuse la sua obbrobriosa carriera impegnato nell' eresia, per cui lasciò ai posteri un memorabile esempio dell' ira Divina sopra se stesso. Leggete Facondo Ermianense, ed Evagrio Scrittori Ecclesiastici di quei tempi, e vedrete come l' uno con Apostolica libertà esortavalo a desistere da' suoi impegni, a cessare di farla da Maestro, dovendo esser discepolo, e a non usurpare i diritti di quelli che G. C. autorizza per il governo della sua Chiesa (1). Nell' altro poi troverete menzionato quell' Editto Dogmatico, col quale definiva incorruttibile il corpo del Signore, e tentava d' introdurre nella Chiesa la da lui sposata eresia, con farla ricevere dai Vescovi, e in modo particolare da quei delle prime Sedi. Ivi sono perciò quelle stesse minacce, delle quali non arro-

(1) Exaudi itaque religiose Princeps, exaudi preamur hortantes te salubriter: *Patres tuos*, si cupis ut eos pro te orantes Christus exaudiat &c. Facund. Hermian. lib.8. cap.3.

rossiste di parlare anche voi, e di metterle fuori con pompa, onde mostrare quella sognata giurisdizione, con cui l' eretico Principe pretese di forzare i Vescovi ad accettarlo come legge di Chiesa, affinchè, come un Dogma similmente di Chiesa passasse la sua eresia. Ma il Patriarca d' Antiochia Anastasio fù l' antemurale più forte, che Iddio contrappose agli sforzi più violenti di colui, che avendo congiurato contro la fede, faceva dipendere il suo trionfo sopra tutta la Chiesa dall' espugnazione di quello (1). Mentre dunque irritato l' Imperatore dall' invitta costanza di Anastasio e degli altri Vescovi, pensava di mandarli tutti in esilio, Iddio dispose altrimenti della sua vita, e percossolo con repentina piaga lo tolse improvvisamente dal Mondo (2). Lasciate dunque che Boemero vanti l' Ecclesiastiche intraprese di Giustiniano, e che un' Eretico di un' altr' Eretico faccia pompa. *

13. Mi dispiace solamente che offendiate la pietà del gran Costantino, e quella di Marciano Augusti, coll' unirli a quell' Imperatore, quasichè si fossero abusati al par di lui delle forze dell' Imperio, per rendersi schiava la Religione e la Chiesa. E mi dispiace altresì, che in questa parte minor

(1) Porro Justinianus omnes ubique Episcopos per vim cogere instituit, ut huic opinioni assentirentur. Sed cum Universi sententiam Anastasii Antiochensis Episcopi expectare se respondissent, primum Imperatoris impetum declinarunt. Hunc igitur tamquam inexpugnabilem murum, omni machinarum genere oppugnare adortus est Justinianus: id scilicet secum ipse cogitans, se si hoc propugnaculum subruisset, Urbem post hæc nullo negotio capturum esse, & rectæ fidei doctrinam in servitutem redacturum; denique oves Christi captivas abducturum &c. Evagr. Scholast. Hist. Eccles. lib. 4. cap. 39. & 40.

(2) Evagr. ibid. cap. 41.

* Ma udite come parla di lui il Clero di Francia, con cui dite di essere „ Giustiniano „ dopo aver meritato le lodi „ di Giovanni Secondo, cangiò così presto d' umore, e „ insieme ancor di credenza, „ che Agabito Successor di „ Giovanni, essendo andato „ in Costantinopoli affin di „ parlargli della pace d' Italia: avendo udito i discorsi „ di lui, dissegli = *Io mi „ credeva di esser venuto a trovare Giustiniano Principe „ Cristiano, ed ho trovato un „ Diocleziano*. „ Traitè de la Jurisdiction Ecclesiastique Par. 1. n. 16. Tom. 6. des Actes du Clergè de France pag. 14.

nor sincerità comparisca in voi, che nel più volte citato Eretico, il quale biasima, è vero, ma pur confessa la modestia di Costantino, la ripugnanza nel mischiarsi negli affari di Chiesa, e la di lui propensione a favorire i Vescovi, e tutto il corpo del Clero. Onde non dissimula la protesta ch' egli fece con essi, e che Ruffino ci ha conservato in questi termini „ Iddio vi ha costituiti Sacerdoti, e ha dato „ a voi la potestà di giudicare anche di noi, e perciò noi „ siamo da voi rettamente giudicati. Ma voi non potete „ esser giudicati dagli uomini. Per la qual cosa voi dovete „ aspettarvi solamente il giudizio di Dio, e al suo Divin „ Tribunale saranno riservati i vostri litigj qualunque sie„ no. Imperciocchè voi siete stati a noi dati da Dio, co„ me altrettanti Dei, che non conviene all' uomo di giu„ dicare „ (1). Così Costantino. Contuttociò per nulla dissimulare si può dire che anch' egli talvolta mise mano in cose che non gli appartenevano; ma conviene quì avvertire col Valesio che „ Fuit certe Constantinus, quod „ negari non potest, vir Deo plenus, & a Deo missus ad „ Christianæ fidei propagationem, cui uni post Apostolos „ plurimum debemus. Idem tamen in negotiis Ecclesia„ sticis aliquanto plus sibi vindicavit, quam Laico Principi „ conveniret; *Episcopis cuncta illi permittentibus*, mul„ tumque sibi gratulantibus, quod Christianum Imperatorem „ viderent „. (2) Per quello poi che riguarda Marciano, udite dal Tillemont quanto falsamente scriviate, ch' ei si arrogasse molt' autorità nel Concilio di Calcedonia, e in tutti gli affari Ecclesiastici. Eccovi le parole di quel gravissimo Storico, tradotte colla maggior fedeltà nell' Italiana favella.

14. „ Ma questo Principe così saggio e così religioso, „ seppe assai bene regolare il suo zelo per mezzo d' una sa„ via moderazione, e un' umile modestia. Egli seppe di„ scernere l' occasioni, in cui usare dell' autorità d' un „ Principe, da quelle in cui dovea rimarcare la sommissio„ ne d' un Cristiano. Così che contenendosi egli dentro i con-

(1) Rufin. Hist. lib. 1. cap. 2. apud Bohemer. Jus Public. Par. Spec. lib. 2. cap. 5. §. 15. Nota p.

(2) Vales. in Vit. Constant. Eusebii lib. 3. c. 51.

„ confini e i doveri d'un Laico, amò di eseguire i Canoni „ (*notate bene*) e non di farli egli stesso, ovver di obbliga- „ re i Vescovi a farli: mettendo la sua gloria non in pre- „ venire il giudizio della Chiesa, ma in seguirlo. Fu per „ questo ch' egli convocò il Concilio di Calcedonia, e „ che in molte occasioni ebbe ricorso alla saviezza di San „ Leone „ (1). Così Tillemont. Non confondete dunque, vi prego, la pietà sincera d'un Costantino e d'un Marciano, colla temerità, e finalmente colla perfidia di Giustiniano; il quale entrò nell' Imperio col più orribile tradimento, uccidendo Vitaliano, e finì di vivere e di regnare coll' Eresia. Opstraet, e Natale Alessandro che colle Libertà Gallicane non hanno insieme sposato il sistema dei Luterani, possono somministrarvi materia da egregiamente spiegare i fatti, che adducete dietro la scorta di quegli Eretici intorno all' autorità e al diritto che attribuite agl' Imperatori, di convocare i Concilj, e cose simili. Leggete specialmente il primo nel Trattato che fa sopra di essi, e nell' atto che troverete le vostre obbiezzioni, troverete ancor le risposte. Ma ciò poco importa. Seguitiamo alquanto più ad analizare il da voi adottato sistema.

15. Abbiamo già osservatu che nel mentre che voi negate al Papa l'autorità di giudicar le cause de' Vescovi, la concedete largamente agl' Imperatori. Ma ciò non è tutto. Voi fate quindi un passo più ardito, e negando al Papa non solamente il Sommo Potere Legislativo ed Imponente, ma anche l'Esecutivo, riunite poi l'uno e l'altro nella persona dei Principi. E laddove i Gallicani non gli contrastano la principal porzione del primo, nè la pienezza del secondo in nome di tutto il Corpo; ma fuggono di riunire in persona di lui il pieno dell' uno e dell' altro insieme per evitare, com' essi dicono, la Monarchia Assoluta, e quel Dispotismo, che secondo essi nasce ancora nei secolari Dominj, ove l'una e l'altra potestà Legislativa ed Esecutiva sia concentrata in un solo: Voi all' opposto che sopra affari di Chiesa le riunite in persona di Costantino e di Giustiniano, ci fate conoscere di saper fare in ossequio degl' Imperatori quello, che in ossequio del Pa-

(1) Tillem. l'Imper. Marcien. Articl. 3.

Papa capaci non son di fare i Francesi; secondo i quali venite a definir quei sovrani per due Tiranni e due Despoti della Chiesa, come il secondo lo fu pur troppo.

16. Lo stesso fece Enrico VIII. Re d' Inghilterra, il quale prese a dar legge e prescriver dogmi a tutta la Chiesa Anglicana, *nella sua Nuova qualità di Capo Sovrano di quella Chiesa sotto Gesù Cristo* (1). Ma come osserva Monsignor Bossuet, uno dei frutti prodotti dalla pretesa Riforma, fu appunto la servitù nella quale cadde la Chiesa, e nella quale vorreste, Signor Besozzi, che nuovamente cadesse non l' Anglicana sola, ma tutta universalmente „ Onde non deve recare stupore, dic' egli, se la nuova Riforma piaceva ai Principi, ed ai Magistrati che vi si rendeano padroni di tutto, eziandio della Dottrina. Il primo effetto del nuovo Vangelo in una città vicina a Ginevra, cioe in Mombelliard, fu un' adunanza, che vi si tenne dai principali abitanti per sapere ciò che il Principe avesse ordinato della Cena. Calvino si muove in vano contro quest' abuso: vi spera poco rimedio, e tuttociò che può fare si è di lagnarsene, come del maggior disordine che si potesse introdur nella Chiesa .. Micone successore d' Ecolampadio nel Ministerio di Basilea, fa parimente in vano lo stesso lamento = *I Laici, dice, si attribuiscono tutto, ed il Magistrato si è fatto Papa* =. Era questa una inevitabile dissavventura nella nuova riforma. Erasi stabilita sollevandosi contro i Vescovi, e sostenuta dagli ordini del Magistrato. Il Magistrato sospese la Messa in Strasburgo, e l' annullò in altri luoghi, e diede la forma all' officio Divino. I nuovi Pastori erano istituiti dalla di lui autorità; ond' era cosa giusta dopo di ciò ch' egli avesse altresì tutta la Potestà nella Chiesa. Così quanto si guadagnò nella Riforma rigettando il Papa Ecclesiastico Successor di S. Pietro, fu il farsi un Papa Laico, ed il mettere in mano dei Magistrati l' Autorità degli Apostoli „. Così Bossuet (2).

17. Ma, caro Sig. Besozzi, non fate voi altrettanto? Leg-

(1) Bossuet Stor. delle Variaz. lib. 7. c. 4.

(2) Bossuet Stor delle Variaz. lib. 5. cap. 8.

Leggete da voi stesso il molto di più, che su tal proposito dice contro di voi quel Prelato. Vedrete in oltre come Lutero in ciò più sfrontato dello stesso Calvino, nella sua visita Ecclesiastica che intraprese della Sassonia, dopo introdottavi la Riforma, vedendo da una parte che per un tal fine era necessaria la Missione, e per l'altra non volendola prendere dal Papa, nè da verun'altro Vescovo che fosse in corrispondenza ed in comunione con esso *trovò il rimedio di ricorrere al Principe, come a Potestà* (notate lo stesso vostro argomento) istituita da Dio in quel paese. „ Ma, dice Monsignor Bossuet, questa Potestà stabilita da Dio, fu sta„ bilita per quest' effetto? No, Lutero lo confessa, e stabi„ lisce per fondamento che la Visita è una funzione Apo„ stolica. Perchè dunque questo ricorso al Principe? Per„ chè, dice Lutero, ancorchè *colla sua Potestà Secolare* „ *non abbia da esercitare quest' officio; non lascerà per ca*„ *rità di nominar Predicatori*. Lutero esorta gli altri Prin„ cipi a seguir quest' esempio; cioè fa esercitar la fun„ zione dei Vescovi dipendentemente dall' autorità de' „ Principi; e quest' impresa si denomina una Carità nel „ linguaggio della Riforma (1). Ma cosa direbbe quel gran Vescovo di voi, che la nominate non una Carità; ma un Diritto? Lutero confessa che non appartiene al Principe il mandar Missionarj; e voi dite ch' esso esercita un' atto di sua sovrana giurisdizione, nel fondar Vescovadi e Chiese, nell'ordinare i sacri riti, nel dar regole intorno alla Santissima Eucaristia, e a tutti i Sacramenti, nel dar leggi a tutta la Chiesa, nel far decreti di Fede, nel vietar la pubblicazione di quei che fa tutta la Chiesa, o il Capo di essa, e nel pretendere di obbligar con minaccie i sacri Pastori ad abbracciare ogni cosa? Gl' Imperatori Idolatri nulla pretesero di ciò, nulla pretendono i Principi Musulmani, i quali contenti, che lor si paghino gl'imposti tributi, nulla s'impacciano degli affari della Chiesa Cattolica; e voi pretendete che le facciano da pedagoghi su i riti, sulla disciplina, e fin sopra molte cose dottrinali? Gesù Cristo ch'era il padrone ha dato tutto questo al Corpo Gerarchico, e i Principi sono appunto Cristiani, perchè

(1) Bossuet ibid. cap. 9.

chè credono ciò, e perchè dal Clero si lasciano regolare, E voi uomo di Chiesa vorreste pervertire tutto quell' ordine, e autenticare tante stravaganze e abbominazioni del corrente secolo? *O tempora, o Mores?* Perdonatemi questo sfogo, donatelo, come tuttociò che vi ho scritto, all' amor che vi porto, e all' amicizia che vi professo, e credetemi qual mi pregio di esservi costantemente. Vostro ec.

F I N E.